Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 177 del 31 luglio 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 55

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 1989-15 giugno 1989 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 1989-15 giugno 1989 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 1989-15 giugno 1989 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 1989.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore precedentemente al 16 marzo 1989, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 marzo 1989-15 giugno 1989 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 16 ottobre 1989.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 MARZO 1989-15 GIUGNO 1989.

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
4.		
27 febbraio 1987, Roma		
Accordo di Fondo fiduciario tra l'Italia e l'Istituto italo-latino-americano (IILA) per la realizzazione di un programma di «Collaborazione accademica finalizzata alla formazione di ricercatori scientifici, di docenti e di altro personale ad alta qualificazione»	27 febbraio 1987	9
5.		
27 febbraio 1987, Roma		
Accordo di Fondo fiduciario tra Italia e l'Istituto italo-latino-americano (IILA) per la realizzazione del programma «Creazione di una scuola professionale per la formazione di tecnici agricoli, legata ad un'azienda agrootecnica in Cochamba (Bolivia)»	27 febbraio 1987	13
6.		
14 dicembre 1987, Roma		
Accordo di consolidamento tra Italia e Somalia.	14 dicembre 1987	19
7.		
17 ottobre 1988, Addis Abeba		
Grant Agreement tra Italia ed Etiopia per il finanziamento di beni essenziali	17 ottobre 1988	23
8.		
19 ottobre 1988, Addis Abeba		
Piano operativo tra Italia ed Etiopia per il programma di sviluppo dei servizi sanitari nel distretto di Bati e di Awusa Awraja	19 ottobre 1988	61
9.		
22 ottobre 1988, Tunisi		
Memorandum italo-tunisino di cooperazione allo sviluppo per il triennio 1988-1990, con due allegati e scambio di lettere	22 ottobre 1988	87
10.		
3 novembre 1988, Manila		
Memorandum d'intesa tra Italia e Filippine concernente l'assistenza al programma nazionale di controllo della tubercolosi	3 novembre 1988	113
11.		
novembre 1988, Washington		
Administration Agreement tra Italia e Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) per il finanziamento delle importazioni in Etiopia	3 novembre 1988	131

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
12.		
11 novembre 1988, Dakar		
Accordo tra Italia e Senegal relativo ad un dono italiano al Senegal (30 miliardi di lire italiane), con quattro allegati	11 novembre 1988	145
13.		
21 novembre 1988, Roma		
Accordo tra Italia e Argentina per l'istituzione di un Segretariato permanente e di altri organi previsti dal Trattato e dal Processo verbale del 10 dicembre 1988	21 novembre 1988	189
14.		
26 novembre 1988, Mogadiscio		
Grant Agreement per il finanziamento delle importazioni tra Italia e Somalia, con quattro allegati (50 miliardi di lire italiane)	26 novembre 1988	199
15.		
26 novembre 1988, Mogadiscio		
Grant Agreement per il finanziamento delle importazioni tra Italia e Somalia (15 milioni di dollari USA)	26 novembre 1988	243
16.		
9 dicembre 1988, Washington		
Administration Agreement tra Italia e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) per il finanziamento delle importazioni in Somalia (50 miliardi di lire italiane)	9 dicembre 1988	287
17.		
9 dicembre 1988, Washington		
Administration Agreement tra Italia e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) per il finanziamento delle importazioni in Somalia (15 miliardi di dollari USA)	9 dicembre 1988	301
18.		
25 novembre - 13 dicembre 1988, New Delhi		
Scambio di note tra Italia e India per la estensione del programma di sviluppo agricolo integrato di cui allo Scambio di note dell'8 agosto 1984	13 dicembre 1988	315
19.		
15 dicembre 1988, Washington		
Administration Agreement tra Italia e l'Associazione internazionale per lo sviluppo per il finanziamento delle importazioni nel Senegal	24 febbraio 1989	323
20.		
11 gennaio 1989, Roma		
Accordo di cooperazione tra il Ministro dell'Interno italiano e il Ministro dell'Interno britannico riguardante la lotta contro il terrorismo la criminalità organizzata ed il traffico di droga	11 gennaio 1989	337

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
21.		
12 gennaio 1989, Manila		
Addendum al Protocollo tra Italia e Filippine firmato il 18 settembre 1987, con allegato	12 gennaio 1989	341
22.		
12 gennaio 1989, Manila		
Memorandum d'intesa tra Italia e Filippine per il progetto «Institutional support to the healt care programme in the national capital region» (NCR)	12 gennaio 1989	347
23.		
12 gennaio 1989, Manila		
Credit Agreement relativo al progetto di telecomunicazioni in Mindanao tra Italia e Filippine	12 gennaio 1989	361
24.		
12 gennaio 1989, Manila		
Memorandum d'intesa tra Italia e Filippine relativo al progetto «Health care pilot programme in Tondo»	12 gennaio 1989	365
25.		
15 gennaio 1989, Mogadiscio		
Scambio di lettere che modifica la Tabella I annessa al Grant Agreement italiano per il finanziamento delle importazioni tra Italia e Somalia (15 milioni di dollari USA)	15 gennaio 1989	381
26.		
15 gennaio 1989, Mogadiscio		
Scambio di lettere che modifica la Tabella 1 annessa al Grant Agreement italiano per il finanziamento delle importazioni tra Italia e Somalia (50 miliardi di lire)	15 gennaio 1989	385
27.		
20 gennaio 1989, Bangkok		
Memorandum d'intesa tra Italia e Thailandia relativo al progetto «Centri regionali di scienze mediche», con allegati	20 gennaio 1989	389
28.		
23 gennaio 1989. Nuova Dehli		
Scambio di lettere tra l'Ambasciata d'Italia a Nuova Dehli e il Ministero delle finanze indiano	23 gennaio 1989	403
29.		
25 gennaio 1989, Dar Es Salaam		
Scambio di Lettere tra Italia e Tanzania relativo alla modifica della Tabella 1 annessa al Grant Agreement per il finanziamento delle importazioni	25 gennaio 1989	411

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
30.		
8 febbraio 1989, Parigi		
Memorandum d'intesa tra Italia e UNESCO per la messa a disposizione di personale tecnico e consulenti	8 febbraio 1989	419
31.		
13 febbraio 1989, Lusaka		
Accordo tra Italia e Zambia per la realizzazione di un programma di sviluppo socio-economico nel campo profughi di Mayukwayukwa, distretto di Koana, Zambia	13 febbraio 1989	433
32.		
20 febbraio 1989, Vienna		
Accordo per un fondo fiduciario e le N.U. costituite dall'UNFDAC per i programmi di assistenza, per il progresso del controllo sulla droga eseguiti dall'UNFDAC (60 milioni di dollari USA)	20 febbraio 1989	443
33.		
27 febbraio 1989, Roma		
Accordo finanziario tra Italia e Nigeria, con due annessi	27 febbraio 1989	451
34.		
27 febbraio 1989, Roma		
Accordo tra Italia e Nigeria, con tre annessi	27 febbraio 1989	461
35.		
14 aprile 1989, Parigi		
Memorandum d'intesa tra Italia e OCSE sulla messa a disposizione di esperti associati	14 aprile 1989	471
36.		
24 aprile 1989, Aden		
Protocollo di assistenza tecnica tra Italia e Repubblica Popolare dello Yemen	24 aprile 1989	483
37.		
27 aprile 1989, Quito		
Accordo tra Italia e Ecuador per la costruzione di un'unità di cooperazione tecnica presso l'Ambasciata d'Italia in Quito	27 aprile 1989	493
38.		
28 aprile 1989, Bangkok		
Memorandum d'intesa tra Italia e Thailandia concernente la valutazione della sicurezza della diga e le tecniche di monitoraggio	28 aprile 1989	497
39.		
3 maggio 1989, Roma		
Accordo di consolidamento tra Italia e Senegal con due annessi (A e B)	3 maggio 1989	507

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
40.		
9 maggio 1989, Mogadiscio Scambio di lettere che modifica la Tabella 1 annessa al Grant Agreement italiano per il finanziamento delle importazioni tra Italia e Somalia (50 miliardi di lire italiane)	9 maggio 1989	513
41.		
9 maggio 1989, Mogadiscio Scambio di lettere che modifica la tabella 1 annessa al Grant Agreement italiano per il finanziamento delle importazioni tra Italia e Somalia (15 milioni di dollari USA)	9 maggio 1989	517
42.		
22 maggio 1989, Roma Accordo finanziario tra Italia ed Ecuador con scambio di note del 16-19 maggio 1989 e allegati vari (Club di Parigi del 20 gennaio 1988)	22 maggio 1989	521

TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnolstein (Roma, 12 settembre 1985). *Vedi legge n. 149 del 3 aprile 1989, S.O. alla* G.U. *n. 97 del 27 aprile 1989.*	8 giugno 1989 - Come da comunicato in *G.U.* n. 151 del 30 giugno 1989.
Accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Argentina (Buenos Aires, 20 dicembre 1985). *Vedi legge n. 18 del 2 gennaio 1989, S.O. alla* G.U. *n. 23 del 28 gennaio 1989.*	7 marzo 1989 - Come da comunicato in *G.U.* n. 128 del 3 giugno 1989
Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e la FAO supplementare all'Accordo di sede del 31 ottobre 1950 e concernente l'estensione dei limiti territoriali della sede centrale dell'Organizzazione, con allegato (Roma, 10 giugno 1986). *Vedi legge n. 506 del 3 novembre 1988, S.O. alla* G.U. *n. 273 del 21 novembre 1988.*	5 aprile 1989 - Come da comunicato in *G.U.* n. 140 del 17 giugno 1989.
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio (Parigi, 28 novembre 1986). *Vedi legge n. 59 dell'11 febbraio 1989, S.O. alla* G.U. *n. 48 del 27 febbraio 1989.*	15 maggio 1989 - Come da comunicato in *G.U.* n. 131 del 7 giugno 1989.
Accordo di credito per lo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina (Tunisi, 22 ottobre 1988). *Vedi S.O. alla* G.U. *n. 24 del 30 gennaio 1989.*	19 gennaio 1989 (definitiva) - Come da comunicato in *G.U.* n. 61 del 14 marzo 1989.

4.

27 febbraio 1987, Roma

Accordo di Fondo fiduciario tra l'Italia e l'Istituto italo-latino-americano (IILA) per la realizzazione di un programma di «Collaborazione accademica finalizzata alla formazione di ricercatori scientifici, di docenti e di altro personale ad alta qualificazione (1)

ACCORDO

concernente la realizzazione di un programma di Collaborazione Accademica finalizzato alla formazione di ricercatori scienti fici, di docenti e di altro personale ad alta qualificazione.

Il Governo italiano rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo da una parte e l'Istituto Italo Latino Americano (d'ora innanzi denominato I.I.L.A.) dall'altra, si impegnano a collaborare in vista della realizzazione di un Programma di Collaborazione Accademica finalizzato alla formazione di ricercatori scientifici, di docenti e di altro personale ad alta qualificazione. (allegato 1)

Le due parti in causa essendosi reciprocamente consultate e dichiarando che onoreranno gli obblighi che implica l'esecuzione di questo programma in uno spirito di cooperazione amichevole, convengono quanto segue:

ARTICOLO I

Lo scopo delle attività di cui la descrizione dettagliata figura in allegato al presente accordo è la realizzazione di un Programma triennale di Collaborazione Accademica.

(1) Entrata in vigore: 27 febbraio 1987.

ARTICOLO II

Prestazioni italiane

II.1. In vista della realizzazione del programma il Governo italiano verserà all'IILA la somma di $USA 900.000 (novecentomila) che servirà al finanziamento delle attività elencate nel piano di lavoro allegato al presente accordo.

II.2. Il contributo del Governo italiano sarà limitato all'ammontare sopra indicato ovvero $USA 900.000. Qualora nel corso del programma si verifichi un aumento dei costi superiore al preventivo effettuato nel bilancio dello stesso, verrà esaminata congiuntamente dall'IILA e dal Governo italiano la possibilità di ampliare l'ammontare del finanziamento.

II.3. Qualsiasi cifra non spesa al completamento del programma, derivante da un'eventuale diminuzione degli oneri previsti, o da un variato tasso di cambio fra le valute ed altri, ivi compresi gli interessi maturati, dovrà essere restituita oppure tenuta a disposizione del Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo per la sua utilizzazione nello stesso od in altri programmi congiunti.

ARTICOLO III

Versamenti

Il contributo di $USA 900.000 verrà versato all'IILA nel seguente modo:

- Un primo ammontare di $USA 450.000 al momento dell'approvazione del programma da parte del Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo.
- Un secondo ammontare di $USA 450.000 dodici mesi dopo l'avvio della fase operativa del programma, dietro opportuna richiesta dell'IILA corredata dalla documentazione di cui ai successivi articoli IV.5 e V.1.

ARTICOLO IV

Da parte sua l'IILA si impegna a:

IV.1. Informare ufficialmente i Governi latinoamericani del contri

buto finanziario del Governo italiano alla realizza zione del programma.

IV.2. Realizzare il programma in conformità all'allegato 1 integrante il presente accordo.

IV.3. Concordare con il Governo italiano ogni modifica impor tante relativa all'esecuzione del programma e che ne vari sostanzialmente i contenuti.

IV.4. Assicurare l'amministrazione e la contabilità dei fondi forniti dal Governo italiano per la realizzazione del programma.

IV.5. Inviare al Governo italiano alla fine di ogni anno fi nanziario, così come alla fine del programma, i rendicon ti, in due esemplari, delle spese relative al programma stesso nonchè dei fondi ancora eventualmente disponibili e degli interessi maturati di cui all'articolo II.3.

Si conviene altresì che:

IV.6. In qualsiasi momento e per tutta la durata del presente accordo, il Governo italiano e l'IILA potranno decidere di comune intesa di divergere dal piano di lavoro o dal bilancio del programma e di praticare le modifiche neces sarie al piano operativo, a condizione di rispettare gli obiettivi del programma e di rimanere nei limiti dei fondi disponibili. Qualora se ne ravvisasse le necessità, il ca lendario dei versamenti di cui all'art. III sopra menzio nato potrebbe ugualmente essere rivisto.

ARTICOLO V

Altri impegni dell'IILA: informazioni al Governo italiano e ai Paesi membri.

V.1. L'IILA trasmetterà dei rapporti annuali sullo stato di avanzamento del programma.

V.2. Al termine del programma di sui si tratta nel presente accordo, l'IILA trasmetterà al Governo italiano e ai Pae si membri un rapporto finale sulla sua realizzazione com prendendo anche i risultati di una valutazione congrunta del programma.

V.3. L'IILA informerà il Governo italiano di ogni riunione ufficiale che avrà luogo nella sede dell'IILA con i rap presentanti delle Istituzioni tecniche dei Governi bene

ficiari concernente la realizzazione ed il finanziamento del programma.

L'IILA porterà a conoscenza del Governo italiano ogni fatto importante riguardante l'esecuzione del programma al fine di facilitare l'adozione di decisioni congiunte.

ARTICOLO VI

Validità - Clausole addizionali

Il presente accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti, ed ha una durata pari al periodo necessario al completamento del programma.

Esso può essere denunciato mediante notifica scritta di una delle parti all'altra con un preavviso di dodici mesi.

In questo caso un elenco delle spese sostenute sarà sottoposto al Governo italiano. L'ammontare versato in più verrà rimborsato su un conto indicato dal Governo italiano. Se le spese effettive fossero superiori agli ammontari già versati dal Governo italiano, la differenza sarà trasmessa dal Governo italiano all'IILA.

Ogni clausola addizionale al presente accordo sarà oggetto di un semplice scambio di corrispondenza tra le parti, e dovrà essere approvata dalle stesse prima di essere allegata come parte integrante del presente accordo.

Roma, 2 / FEB.

PER IL GOVERNO ITALIANO

Ministro Plenipotenziario
Patrizio Schmidlin
Direttore Generale
Dipartimento Cooperazione allo Sviluppo
Ministero Affari Esteri

P. Schmidlin

PER L'ISTITUTO ITALO LATINO AMERICANO

Ambasciatore
Mario Magliano
Segretario Generale

— 12 —

5.

27 febbraio 1987, Roma

Accordo di Fondo fiduciario tra l'Italia e l'Istituto italolatino-americano (IILA) per la realizzazione del programma «Creazione di una scuola professionale per la formazione di tecnici agricoli, legata ad un'azienda agrozootecnica in Cochamba (Bolivia)» (1)

ACCORDO

concernente la realizzazione di un progetto di formazione professionale di tecnici agricoli in Bolivia.

Il Governo italiano rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo da una parte e l'Istituto Italo Latino Americano (d'ora innanzi denominato I.I.L.A.) dall'altra, si impegnano a collaborare in vista della realizzazione di un progetto per la "Creazione di una Scuola professionale per la formazione di tecnici agricoli, legata ad una azienda agrozootecnica in Cochabamba- Bolivia".

Le due parti in causa essendosi reciprocamente consultate e dichiarando che onoreranno gli obblighi che implica l'esecuzione di questo progetto in uno spirito di cooperazione amichevole convengono quanto segue:

ARTICOLO I

Lo scopo del progetto, di cui la descrizione dettagliata figura in allegato al presente Accordo è la creazione di una scuola professionale per la formazione di tecnici agricoli.

(1) Entrata in vigore: 27 febbraio 1987.

ARTICOLO II

Prestazioni italiane

II.1. In vista della realizzazione del progetto il Governo italiano verserà all'I.I.L.A. la somma di Lit. 1.779.500.000 (un miliardo settecento settanta nove milioni cinquecento mila) che servira al finanziamento degli interventi a carico del Governo italiano, dettagliati a pag. 30 e 31 del piano di lavoro allegato al presente Accordo.

II.2. Il contributo del Governo italiano sarà limitato all'ammontare sopra indicato ovvero Lit. 1.779.500.000. Qualora nel corso del progetto si verifichi un aumento dei costi superiore al preventivo effettuato nel bilancio del progetto stesso verrà esaminata congiuntamente dall'I.I.L.A. e dal Governo italiano la possibilità di ampliare l'ammontare del finanziamento.

II.3. Qualsiasi cifra non spesa al completamento del progetto, derivante da un'eventuale diminuzione degli oneri previsti, o da un variato tasso di cambio fra le valute ed altri, ivi compresi gli interessi maturati, dovrà essere restituita oppure tenuta a disposizione del Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo per la sua utilizzazione nello stesso od in altri programmi congiunti.

ARTICOLO III

Versamenti

Il contributo di Lit. 1.779.500.000 verrà versato all'I.I.L.A. nel seguente modo:

- Un primo ammontare di Lit. 1.300.000.000 al momento della approvazione del progetto da parte del Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo.

- Un secondo ammontare di Lit. 479.500.000 dodici mesi dopo l'avvio della fase operativa del progetto, dietro opportuna richiesta dell'I.I.L.A. corredata della documentazione di cui ai successivi articoli IV.5 e V.1.

ARTICOLO IV

Da parte sua l'I.I.L.A. si impegna a :

IV.1. Informare ufficialmente i Governi latino-americani del contributo finanziario del Governo italiano alla realizzazione del progetto.

IV.2. Realizzare il progetto in conformitá all'allegato 1 integrante il presente Accordo.

IV.3. Concordare con il Governo italiano ogni modifica importante relativa all'esecuzione del progetto e che ne varii sostanzialmente il contenuto.

IV.4. Assicurare l'amministrazione e la contabilità dei fondi forniti dal Governo italiano per la realizzazione del progetto.

IV.5. Inviare al Governo italiano alla fine di ogni anno finanziario, così come alla fine del progetto i rendiconti, in due esemplari, delle spese relative al progetto stesso nonché dei fondi ancora eventualmente disponibili e degli interessi maturati di cui all'art. II.3.

Si conviene altresì che:

IV.6. In qualsiasi momento e per tutta la durata del presente Accordo, il Governo italiano e l'I.I.L.A. potranno decidere di comune accordo di divergere dal piano di lavoro o dal bilancio del progetto e di praticare le modifiche necessarie al piano operativo, a condizione di rispettare gli obiettivi del progetto e di rimanere nei limiti dei fondi disponibili. Se se ne ravvisasse la necessità, il calendario dei versamenti di cui all'art. III sopra menzionato potrebbe ugualmente essere rivisto.

IV.7. Per ciascuna fornitura l'I.I.L.A. definirà con l'ausilio dei suoi consulenti tecnici specifici, le caratteristiche tecniche e le modalità di fornitura ed assistenza che dovranno essere rispettate dai fornitori.
Qualora le caratteristiche della fornitura siano tali da non permettere l'individuazione in modo esaustivo dei possibili fornitori, sarà compito dell'I.I.L.A. con l'ausilio dei suoi consulenti tecnici specifici, di istruire i documenti tecnici di gara e bandirne i termini secondo le modalità e i tempi che esso ritenga più opportuno.
Nel caso che tali forniture non comportino oneri di spesa particolarmente significativi e i tempi di acquisizione debbano essere contenuti al fine del proseguimento del progetto saranno richieste direttamente tre offerte ad altrettanti fornitori conosciuti sulla base della loro solidità e riconosciuta serietà e della loro più opportuna posizione geografica rispetto al luogo di utilizzazione delle merci o servizi da essi forniti.

Per tutti i casi in cui data la specificità delle forniture sia possibile individuare in modo esaustivo l'elenco dei fornitori, verrà fatta ad essi richiesta diretta di offerta che sarà vagliata successivamente dall'I.I.L.A.

In ogni caso l'I.I.L.A. con l'ausilio dei suoi consulenti tecnici specifici, provvederà a stabilire una graduatoria in base all'importo economico di ciascuna offerta e alla rispondenza con le specifiche tecniche indicate ed eventualmente verificate presso il fornitore.

ARTICOLO V

Altri impegni dell'I.I.L.A.: informazioni al Governo italiano e ai Paesi membri.

V.1. L'I.I.L.A. trasmetterà dei rapporti annuali sullo stato di avanzamento del progetto le relazioni del Coordinatore e dei consulenti tecnici effettuati a seguito delle relative missioni, nonché i rapporti di missioni congiunte di verifica.

V.2. Al termine del programma di cui si tratta nel presente Accordo, l'I.I.L.A. trasmetterà al Governo italiano e ai Paesi membri un rapporto conclusivo che terrà conto anche dei risultati della missione finale di valutazione.

V.3. L'I.I.L.A. informerà il Governo italiano di ogni riunione ufficiale che avrà luogo nella sede dell'I.I.L.A. con i rappresentanti dell'Istituzione tecnica (Ciudad de los Niños) del Governo beneficiario concernente la realizzazione ed il finanziamento del progetto.

V.4. L'I.I.L.A. porterà a conoscenza del Governo italiano ogni fatto importante riguardante l'esecuzione del progetto al fine di facilitare l'adozione di decisioni congiunte.

ARTICOLO VI

Validità - clausole addizionali

Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti, ed ha una durata pari al periodo di completamento del programma.

Esso può essere denunciato mediante notifica scritta di una delle parti all'altra con un preavviso di dodici mesi.

In questo caso un elenco delle spese sostenute sarà sottoposto al Governo italiano. L'ammontare versato in più verrà rimborsato su un conto indicato dal Governo italiano. Se le spese effettive fossero superiori agli ammontari già versati dal Governo italiano la differenza sarà trasmessa dal Governo italiano all'I.I.L.A.

Ogni clausola addizionale al presente Accordo sarà oggetto di un semplice scambio di corrispondenza tra le parti, e dovrà essere approvata dalle stesse prima di essere allegata come parte integrante del presente Accordo.

Roma, 2 7 FEB. 1987

PER IL GOVERNO ITALIANO

Ministro Plenipotenziario
Patrizio Schmidlin
Direttore Generale
Dipartimento Cooperazione
allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri

P. Schmidlin

PER L'ISTITUTO ITALO LATINO AMERICANO

Ambasciatore
Mario Magliano
Segretario Generale

3 - Libreria - Suppl. ord. G.U. n. 177.

6.

14 dicembre 1987, Roma

Accordo di consolidamento tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Somala (1)

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Somala, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero somalo firmato a Parigi il 22 Luglio 1987, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto del presente Accordo è il consolidamento:
a) dei debiti somali verso l'Italia per capitale ed interessi contrattuali (ad esclusione degli interessi di ritardato regolamento) arretrati al 31/12/86, riferentisi a forniture di beni e servizi nonchè ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno derivanti da contratti di esportazione o convenzioni finanziarie conclusi prima dell'1.10.1984 assistiti da garanzia assicurativa dello Stato italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE");
b) dei debiti somali per capitale ed interessi (ad esclusione degli interessi di ritardato regolamento) arretrati al 31.12.1986, derivanti dall'Accordo di consolidamento tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Somala, firmato a Roma il 23.4.86 in applicazione delle intese multilaterali di Parigi del 6.3.1985;
c) dei debiti somali, della stessa categoria di quelli indicati al precedente punto a), per capitale ed interessi contrattuali (ad esclusione degli interessi di ritardato regolamento) in scadenza nel periodo 1.1.87-31.12.88 e non regolati;

(1) Entrata in vigore: 14 dicembre 1987.

d) dei debiti somali, della stessa categoria di quelli indicati al precedente punto b), per capitale ed interessi (ad esclusione degli interessi di ritardato regolamento) in scadenza nel periodo 1.1.87-31.12.88 e non regolati;
e) dei debiti somali per capitale ed interessi contrattuali (ad esclusione degli interessi di ritardato regolamento) in scadenza nel periodo 1.1.87-31.12.88 e non regolati, derivanti da prestiti governativi di cui alle Convenzioni finanziarie concluse fra il Mediocredito Centrale ed il Governo della Repubblica Democratica Somala prima dell'1.10.84.

I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo.

Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO II

1) Le somme rappresentanti il 100% dei debiti menzionati al precedente Articolo I,a) saranno trasferite dal Ministero delle Finanze della Repubblica Democratica Somala (in seguito denominato "Ministero") alla "SACE", nelle valute indicate nei contratti o convenzioni finanziarie, in 20 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 31 dicembre 1996.

2) Le somme rappresentanti il 100% dei debiti menzionati al precedente Articolo I,b) saranno rimborsate e trasferite dal "Ministero" alla "SACE", nelle valute indicate nei contratti o convenzioni finanziarie, in 10 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 31 dicembre 1991.

3) Le somme rappresentanti il 100% dei debiti menzionati al precedente Articolo I,c), saranno trasferite dal "Ministero" alla "SACE" nelle valute indicate nei contratti o convenzioni finanziarie, in 20 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 30 giugno 1998.

4) Le somme rappresentanti il 100% dei debiti menzionati al precedente Articolo I,d) saranno rimborsate e trasferite dal "Ministero" alla "SACE", nelle valute indicate nei contratti o convenzioni finanziarie, in 10 rate

semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 30 giugno 1993.

5) Le somme rappresentanti il 100% dei debiti menzionati al precedente Articolo I,e), saranno rimborsate e trasferite dal "Ministero" al Mediocredito Centrale nelle valute indicate nelle convenzioni finanziarie, in 20 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 30 giugno 1998.

ARTICOLO III

Sull'ammontare totale di ciascun debito, il cui pagamento viene ristrutturato ai sensi del presente Accordo, il "Ministero" s'impegna a rimborsare e a trasferire agli aventi diritto interessi calcolati a decorrere dalla data di scadenza originaria di ciascun debito, fino alla data di regolamento totale del debito stesso, al tasso d'interesse dell'1,50% p.a. ,sia per quanto concerne i debiti espressi in Lire Italiane sia per quelli in Dollari USA.

Gli interessi suddetti saranno regolati nelle valute indicate nei contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (30 giugno-31 dicembre) la prima delle quali scadrà il 30 giugno 1989.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica i legami giuridici stabiliti dal diritto comune, nè gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti somali menzionati nell'Articolo I dell'Accordo stesso. Pertanto nessuna disposizione dell'Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti e convenzioni in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

Tutte le variazioni dei contratti e convenzioni intervenute successivamente alla data del 30.9.84 aventi per effetto un aumento degli impegni della Somalia verso l'Italia saranno considerate come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 14 dicembre 1987
in due originali, in lingua italiana, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

7.

17 ottobre 1988, Addis Abeba

Grant Agreement tra Italia ed Etiopia per il finanziamento di beni essenziali (1)

ACCORDO

AGREEMENT dated as of 17 October, 1988 between the **GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY** (hereinafter called Italy) and the **PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA** (hereinafter called Ethiopia).

WHEREAS, as part of its bilateral cooperation program with Ethiopia, Italy has committed certain grant funds to finance certain projects and programs in Ethiopia to be selected by Ethiopia and Italy;

WHEREAS, Italy and Ethiopia - as agreed in the meeting of the Joint Steering Committee held in Addis Abeba from the 23 through the 26 of March 1988 - wish to apply a portion of such funds for the purposes of financing a grant from Italy to Ethiopia in an amount of fortynine billion two hundred million Italian liras (49.200.000.000)(hereinafter called the Grant) to assist in the financing of the importation into Ethiopia of essential goods produced in Italy (including consultant and miscellaneous other services associated with such importation) (hereinafter called the Italian Program), on the terms and conditions hereinafter set forth in this Agreement;

WHEREAS, Italy has entered into an agreement with the International Bank for Reconstruction and Development and with the International Development Association (hereinafter called the Association).

WHEREAS, pursuant to an Agreement to be entered between Italy and the Association (hereinafter called the Administration Agreement), Italy will appoint the Association as Administrator of the Grant and will authorize the Association to do all such acts and things as may be necessary or appropriate to accomplish such administration;

(1) Entrata in vigore: 17 ottobre 1988.

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE I

The Grant

Section 1.01. Italy agrees to extend the Grant in an amount of fortyninebilliontwohundredmillion Italian Liras to Ethiopia, on the terms and conditions set forth or referred to hereinafter, to assist in financing (i) of imports to be made into Ethiopia of goods produced in Italy that Italy and Ethiopia agree are urgently needed for the development of Ethiopia and (ii) certain other expenditures referred to in Schedule 1 to this Agreement.

ARTICLE II

Administration of the Grant

Section 2.01. The proceeds of the Grant shall be deposited by Italy into a trust account (hereinafter called the T-Account) and shall be held and administered by the Association as Administrator in accordance with the terms of the Administration Agreement and this Agreement.

ARTICLE III

Withdrawal and Use of the Grant

Section 3.01. (a) The proceeds of the Grant may be withdrawn for expenditures made in respect of the reasonable cost of importation to be made into Ethiopia of goods produced in Italy, related transportation when applicable, consultant services associated with such procurement and certain other expenses, eligible for financing in accordance with Schedule 1 to this Agreement, as such Schedule may be amended from time to time by agreement between Ethiopia and Italy and accepted by the Association, acting as Administrator of the Grant.

(b) Ethiopia shall, for the purposes of financing contracts for goods and services eligible for procurement under Section 3.01 (a) of this Agreement, open and maintain in Italian Lire a special account in an Italian commercial bank (hereinafter called the Italian Special Account) on terms and conditions satisfactory to the Association. Deposits into, and payments out of, the Italian Special Account shall be made in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement. Any interest accruing to Ethiopia on account of the funds deposited with the same bank into the Italian Special Account shall be credited to a separate account maintained by Ethiopia for this purpose. The amount standing in the above mentioned interest account shall be used to finance expenditures in the territory of Ethiopia which will be mutually agreed by Italy and Ethiopia.

(c) When Ethiopia shall desire to withdraw the proceeds of the Grant: (i) for procurement services as provided for in Section 4.02 of this Agreement and

(ii) in respect of fees for auditing services required to satisfy Ethiopia's obligations under Section 4.06 of this Agreement, Ethiopia shall deliver to the Association a written application in such form, and containing such documents or other evidence, as the Association may reasonably request.

(d) Ethiopia shall furnish to the Association evidence of the authority of the person or persons authorized to sign applications for withdrawal and the authorized specimen signature of any such person or persons.

(e) Withdrawal of the proceeds of the Grant shall be made in Italian Liras or, at the option of the Association, in the respective currencies, at the actual time of disbursement, in which the expenditures to be financed out of the proceeds of the Grant have been paid or are payable.

(f) The Association shall pay the amounts withdrawn by Ethiopia only to or on the order of Ethiopia.

(g) In order to assist in the defrayal of administration and other expenses that may be incurred by the Association under the Administration Agreement, the Association may withdraw from the T-Account and pay to itself an amount equivalent to two percent (2PCT) of the funds that, upon request of the recipient country, it authorizes to be disbursed from the T-Account. Such withdrawals shall be additional to the amount disbursed.

(h) The Import Administration and Control Department of the Ministry of Foreign Trade (hereinafter called the Ministry) is designated as representative of Ethiopia for the purposes of taking any action required or permitted to be taken under the provisions of this Section and, to that end, shall be responsible on behalf of Ethiopia for the preparation of withdrawal applications in respect of the Grant and for the collection of the documents and other evidence to be furnished to the Association in support of such applications.

ARTICLE IV

Execution of the Italian Program

Section 4.01. Ethiopia shall adopt and implement such financial and administrative measures as are necessary for the implementation of the Italian Program, including those set forth in the Implementation Program set forth in Schedule 3 to this Agreement, as such Schedule may be amended from time to time by agreement among Italy, Ethiopia and the Association.

Section 4.02. Except as Italy and the Association shall otherwise agree, procurement of the goods and services of procurement experts required for the Italian Program and to be financed out of the proceeds of the Grant shall be governed by the provisions of Schedule 4 to this Agreement.

Section 4.03. (a) Except as Italy may otherwise agree, Ethiopia shall cause the National Bank of Ethiopia to open a separate account in Birr and to credit into such account the equivalent in Birr of the grant withdrawn, such equivalent amount to be determined as of the respective dates of withdrawal; (b) Except as Italy may otherwise agree, the amount standing in the above-mentioned account shall be used exclusively to finance developmental projects in the territory of Ethiopia.

Section 4.04. Without limitation or restriction upon its obligations under Section 4.01 of this Agreement and except as may otherwise be agreed, Ethiopia shall furnish to Italy and the Association by not later than three months after the date of effectiveness referred to in Section

9.01 of this Agreement, a detailed assessment of the overall implementation of the Italian Program, including the number, contents and Lira value of expenditures financed by the Grant.

Section 4.05. (a)Ethiopia shall insure or cause to be insured, or make adequate provision for the insurance of, the goods to be financed out of the proceeds of the Grant against hazards incident to the acquisition, transportation and delivery thereof to the place of use or installation. Any indemnity for such insurance shall be payable in a freely usable currency to replace or repair such goods. The Italian Government shall not be liable for any consequence of, or claim arising from, the carrying out of, or failure to carry out any of the obligations of Ethiopia with regards to the above mentioned.

(b) Ethiopia shall cause all goods and services financed out of the proceeds of the Grant to be used exclusively for the purposes of the Italian Program.

Section 4.06. (a)Ethiopia shall maintain or cause to be maintained records and accounts adequate to reflect in accordance with consistently maintained sound accounting practices the expenditures financed out of the proceeds of the Grant.

(b) Ethiopia shall:

(i) have the records and accounts referred to in paragraph (a) of this Section and the Italian Special Account for every year audited in accordance with appropriate auditing principles consistently applied, by independent auditors acceptable to Italy, Ethiopia and the Association;

(ii) furnish to Italy and the Association, as soon as available, but in any case not later than six months after the end of every year ,or such other date as Italy and the Association may agree, a certified copy of the reports of such audits by said auditors, of such scope and in such detail as Italy and the Association shall from time to time reasonably request; and

(iii) furnish to Italy and the Association such other information concerning said accounts and the audit thereof as Italy and the Association shall from time to time reasonably request.

Section 4.07. Ethiopia shall: (i) maintain records and procedures adequate to identify the goods and services financed out of the proceeds of the Grant; and (ii) furnish to the Association at regular intervals all such information as the Association may reasonably request concerning the expenditures of the proceeds of the Grant and the goods and services financed out of such proceeds.

Section 4.08. Promptly after the proceeds of the Grant have been fully disbursed, Ethiopia shall prepare and furnish to Italy and the Association a report, of such scope and in such detail as Italy and the Association shall reasonably request, on the execution of the Italian Program, the benefits derived and to be derived from the proceeds of the Grant and the accomplishment of the purposes of the Grant.

ARTICLE V

Consultations

Section 5.01. The parties to this Agreement shall fully cooperate to ensure that its objectives will be achieved. As and when the need arises, the parties shall, at the request of either party:

(a) exchange views through their diplomatic representatives with regard to the performance of their respective obligations under this Agreement, and the goods and services financed out of the proceeds of the Grant; and

(b) provide to the other party all such information as it shall reasonably request with regard to the foregoing.

Section 5.02. The parties to this Agreement shall promptly inform each other of any condition which interferes with, or threatens to interfere with, the accomplishment of the purposes of the Grant or the performance by either of them of their obligations under this Agreement.

Section 5.03. The parties shall take all other necessary steps to facilitate the smooth implementation of the use of the proceeds of the Grant. Without limitation of the foregoing, and in order to enable the Association in its

capacity as administrator of the Grant to carry out its responsibilities to Italy under the Administration Agreement, Ethiopia shall cooperate with the Association in the manner described in Sections 5.01 and 5.02 of this Article V, as if the Association were a party to this Agreement. Ethiopia shall further afford all reasonable opportunity for representatives of the Association to visit any part of its territories for purposes related to the Grant.

ARTICLE_VI

Amendments

Section 6.01. Amendments to this Agreement shall be effected by way of exchange of letters between the parties hereto, provided, however, that no such amendment shall be effected without prior consultation with the Association.

ARTICLE_VII

Termination

Section 7.01. In the event of a default by one of the parties in fulfilment of any commitment or obligation under this Agreement , the other party may give notice to suspend the application of the Agreement, and, should the suspension continue beyond ninety (90) days after the giving of such notice, may terminate this Agreement.

ARTICLE_VIII

Settlement_of_Disputes

Section 8.01 Disputes as to the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled by means of diplomatic channels.

ARTICLE IX

Entry into Force and Effectiveness

Section 9.01. This Agreement shall enter into force at the date of its signature and shall become effective when the Association is satisfied that arrangements, including procurement arrangements and procedures, acceptable to the Association have been made by Ethiopia for the carrying out of the Italian Program. The Association shall promptly dispatch to Ethiopia and Italy notice that this condition has been fulfilled.

ARTICLE X

Representatives and Notices

Section 10.01. (a) The following authorities shall be responsible for the implementation of this Agreement:

For Italy:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
P.zzale Farnesina 1
00194 Rome, Italy

Cable address:	Telex:
ROME	43614620
ITALY	43614640

For Ethiopia :

Ministry of Foreign Trade
P.O. Box 2559
Addis Abeba,Ethipia

Cable address:	Telex:
EMFTRADE	21320

(b) Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement and any

agreement between the parties contemplated by this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, telegramme, cable, telex or rapifax to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address hereinafter specified or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making such request.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their respective representatives thereunto duly authorized, have caused this Agreement to be signed in their respective names, as of the date and year first above written in two english language original each having equal value.

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

By____________________________
Authorized Representative
H.E. Mr. Sergio Angeletti
Ambassador of the Republic of Italy to the
People's Democratic Republic of Ethiopia

PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

By____________________________
Authorized Representative
Comrade Tadesse Gebre Kidan
Member of the Central Committee of the WPE
and Minister of Foreign Trade of the People's
Democratic Republic of Ethiopia

SCHEDULE 1

Withdrawal of the Proceeds of the Grant

1. The table below sets forth the Categories of items to be financed out of the proceeds of the Grant, the allocation of the amounts of the Grant to each Category and the percentage of expenditures for items so to be financed in each Category:

Category	Amount of Grant Allocated (Expressed in Italian Liras for 1988	% of Expen-ditures Financed
1) Eligible goods (including consultants and miscellaneous services associated therewith)	47.724.000.000	100%
2) Procurement and auditing services	492.000.000	100%
3) Association's administration fee	984.000.000	100%
TOTAL	49.200.000.000	

For the purposes of this table, "Eligible Goods" means the Category of goods set forth in the Annex to this Schedule, as such Annex may be amended from time to time by agreement between Ethiopia and Italy.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, Ethiopia shall take all necessary measures to ensure that directly and indirectly not less than 35% of proceeds of the Grant allocated to Category (1) and any unutilized funds under Category (2) shall be made available for withdrawal by private sector eligible enterprises provided, however, that if such percentage is not fulfilled within eight months from the entry into force of this Agreement, the proceeds in question shall be otherwise allocated by agreement between Ethiopia and Italy. The Association may, by notice to Ethiopia reallocate the proceeds of the Grant on the basis of such agreement. For the purposes of this paragraph, a "Private Sector Eligible Enterprise" means an enterprise in which one or more private or juridical persons hold at least 51% of the voting rights or proprietary interest.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 above, no withdrawals shall be made in respect of:

(a) payments made for expenditures prior to the date of this Agreement;

(b) payment made in the currency of Ethiopia or for goods or services supplied from the territory of Ethiopia.

(c) payments for taxes, custom duties, personnel benefits, social security associated with the Italian Program, penalties, costs for settlement of disputes levied by, or in the territory of Ethiopia on goods or services or on the importation, manufacture, procurement or supply thereof; and

(d) expenditures for goods supplied under contract which any national or international financing institution or agency other than Italy shall have financed or agreed to finance.

5. If the Association shall have reasonably determined that the procurement of any item in any Category is inconsistent with the procedures set forth or referred to in this Agreement, no expenditures for such item shall be financed out of the proceeds of the Grant, and the Association may, without in any way restricting or limiting any other right, power or remedy of Italy under this Agreement, by notice to Ethiopia cancel such amount of the Grant as, in the Association's reasonable opinion,

represents the amount of such expenditures which otherwise have been eligible for financing out of the proceeds of the Grant.

Annex

Eligible Goods

1. For the Industrial Sector:
   - -chemicals and lubricants
   - -spare parts for machinary and plants
   - -flour mills and electrical motors
   - -other inputs and raw materials for the following industries:
     - --shoes,
     - --machine shops,
     - --weaving and knitting,
     - --matches,
     - --candles,
     - --electrical shops,
     - --bricks and others.

2. For the Construction and Building Sector:
   - -spare parts for construction equipment,
   - -pipes and accessories,
   - -glass,
   - -sanitary wares and construction tools,
   - -electrical goods used in building,
   - -roofing,iron sheets and related materials.

3. For the Transport Sector:
   - -spare parts for trucks and passenger vehicles,including batteries,tyres and tubes thereof.

4. Other Essential goods:
   - -insecticides,
   - -laundry soap, scouring powder and toilet soap
   - -dry-cell batteries and torches
   - -refrigerators and gas cookers with cylinders,
   - -other goods for hygien and cooking purposes.

SCHEDULE 2

Italian Special Account

1. For the purpose of this Schedule:

a) the term "Category" means a Category of items to be financed out of the procedes of the Grant as set forth in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement;

b) the terms "eligible expenditures" means expenditures in respect of the reasonable cost of goods (including consultant and miscellaneous services associated therewith) to be financed out of the proceeds of the Grant allocated from time to time to Category 1 and 2;

c) the term "Authorized Allocation" means an amount of 10.000.000.000 Italian Liras which is to be withdrawn from the "T-Account" and deposited in the Italian Special Account pursuant to paragraph 3 (a) of this Schedule; and

d) the term "T-Account" means the account with Banca d'Italia in the name of the Association to which the proceeds of the Grant have been credited pursuant to the provisions of the Administration Agreement.

2. Except as Italy and the Association shall otherwise agree, payments out of the Italian Special Account shall be made exclusively for eligible expenditures in accordance with the provisions of this Schedule.

3. After the Association has received evidence satisfactory to it that the Italian Special Account has been duly opened, withdrawals of the Authorized Allocation and subsequent withdrawals to replenish the Italian Special Account may be made as follows:

a) On the basis of a request or requests by Ethiopia for a deposit or deposits which add up to the aggregate

amount of the Authorized Allocation, the Association shall, on behalf of Ethiopia withdraw from the T-Account and deposit into the Italian Special Account such amount or amounts as Ethiopia shall have requested.

b) Ethiopia shall furnish to the Association requests for replenishment of the Italian Special Account at such intervals as the Association shall specify. On the basis of such requests, the Association shall withdraw from the T-Account and deposit into the Italian Special Account such amounts as shall be required to replenish the Italian Special Account with amounts not exceeding the amount of payments made out of the Italian Special Account for elegible expenditures. Except as Italy and the Association may otherwise agree, each such deposit shall be withdrawn by the Association from the T-Account under the respective amounts, as shall have been justified by the evidence supporting the request for such deposit furnished pursuant to paragraph 4 of this Schedule.

4. For each payment made out of the Italian Special Account for which Ethiopia requests replenishment pursuant to paragraph 3 (b) of this Schedule, Ethiopia shall furnish to the Association, prior to or at the time of such request, such documents and other evidence as the Association shall reasonably request, showing that such payment was made for eligible expenditures.

5. (a) Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Schedule, no further deposit into the Italian Special Account shall be made by the Association when the total unwithdrawn amount of the Grant allocated from time to time to Categories (1)and (2) shall be equal to the equivalent of the amount of an Authorized Allocation.

(b) Thereafter, withdrawal from the T-Account of the remaining unwithdrawn amount of the Grant shall follow such procedures as the Association shall specify by notice to Ethiopia.

6. Except as the Association shall otherwise agree, such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Association shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Italian Special Account as of the date of such notice have been or will be utilized in making payments for eligible expenditures.

7. (a) If the Association shall have determined at any time that any payment out ot the Italian Special Account :

(i) was made for any expenditure or in any amount not eligible pursuant to paragraph 2 of this Schedule, or

(ii) was not justified by the evidence furnished pursuant to paragraph 4 of this Schedule,or

(iii) was not justified pursuant to Schedule 1 point 4, Ethiopia shall, promptly upon notice from the Association, deposit into the Italian Special Account (or, if the Association shall so request, refund to the Association) an amount equal to the amount of such payment or the portion thereof not so eligible or justified. Unless otherwise agreed by the Association, no further deposit by the Association into the Italian Special Account shall be made until Ethiopia has made such deposit or refund.

(b) If the Association shall have determined at any time that any amount oustanding in the Italian Special Account will not be required to cover further payments for eligible expenditures, Ethiopia shall, promptly upon notice from the Association, refund the Association such oustanding amount.

SCHEDULE 3

Implementation Programme

1. The Ministry of Foreign Trade shall subject to the provisions of this Agreement be responsible for the overall coordination, monitoring and supervision of activities under the Italian Program.

2. In order to assist Ethiopia in carrying out of the Italian Program, Ethiopia shall maintain in the Ministry of Foreign Trade a Procurement Unit (PU) adequately staffed. The PU shall be assisted by one procurement adviser, to be employed in accordance with the provisions of Section I part C of Schedule 4 to this Agreement.

3. The PU shall be responsible for, *inter alia*; review and approval of (i) lists and specifications of goods, (ii) technical services, (iii) methods to be used in procuring such goods and services and (iv) methods for the distribution of such goods, included in the requests submitted by state trading corporations on behalf of enterprises eligible to utilize the proceeds of the Grant (hereinafter called Eligible Enterprises).

4. Requests for utilization of the proceeds of the Grant shall be made in appropriate form to the PU by Eligible Enterprises. Each request shall contain such information as the PU shall require and shall include at least, the list of goods or services required, their proposed utilization and the procurement procedures intended to be utilized to procure such goods or services and the arrangements for the payment to Ethiopia of the Birr equivalent of the foreign exchange required. The request shall also include the text of the invitations to bid and the advertising procedures to be followed for the bidding. Should the PU find that the goods requested to be imported and to be financed under this Agreement are not set forth in the Annex to Schedule 1, the PU will not be able to process such request to import but will invite the Ministry of Foreign Trade of Ethiopia to submit such a request to

import, immediately and directly by telex to the Ministry of Foreign Affairs in Rome. A positive or negative reply will be promptly given by telex to the Ministry of Foreign Trade with a copy to the PU.

5. Upon approval by the PU of a request, the following steps shall be followed:
(i) modifications in the documents or procedures required by paragraph 4 shall be made as the PU shall require;
(ii) after bids have been received and evaluated, the Eligible Enterprise shall, before a final decision on the award is made, inform the PU of the bidder to which it intends to award the contract, including the justification thereof, so that the PU may review the same with a view to concurring or rejecting the proposed award; and
(iii) the terms and conditions of the contract with the winning bidder shall be submitted to the PU, for its review, prior to the execution thereof.

6. To process the importation of goods, each Eligible Enterprise will open a letter of credit with the National Bank of Ethiopia . The operative instrument of the letter of credit will be a telex, including a detailed description of the goods, as described in the pro-forma invoice approved by the PU a copy of which will be airmailed to the Italian confirming bank as part of the letter of credit.

SCHEDULE 4

Procurement and Consultants' Services

Section 1. Procurement of Goods and Works

Part A: Procurement of Goods

1. Each contract for the purchase of goods to be financed out of the proceeds of the Grant shall be procured under contracts awarded on the basis of quotations invited from a list of at least three reputable suppliers, financially and juridically not associated with each other, from Italy, in accordance with procedures acceptable to the Association.

2. Contracts for proprietary spare parts and equipment shall be procured on a negotiated basis from the original manufacturers or authorized representatives on terms satisfactory to the Association and such contracts which are estimated to cost more than the equivalent of 200.000.000 Lire shall be awarded only after approval of the Association.

3. Goods shall be bulked together in bidding packages to the maximum extent practicable for the purposes of bidding and procurement.

Part B: Review by the Association of Procurement Decisions

With respect to all contracts for goods estimated to cost 600.000.000 Italian Lire or more, the procedures set forth in paragraph 3 of Appendix 1 to the "Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" published by the Bank in August 1985, shall apply.

Part C: Employment of Consultants

In order to assist Ethiopia in the procurement of goods to be financed out of the proceeds of the Grant, Ethiopia shall employ Italian procurement expert whose

qualifications, experience and terms and conditions of employment shall be satisfactory to the Association and to Italy. Such expert shall be selected in accordance with principles and procedures satisfactory to the Association on the basis of the "Guidelines for the use of Consultants by World Bank Borrowers and by the World Bank as Executing Agency,published in August 1981. The terms and conditions, including duration of employment of the procurement expert shall be approved by Italy.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Accordo del 17 ottobre 1988 tra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato Italia) e la Repubblica Democratica Popolare di Etiopia (qui di seguito denominata Etiopia)

PREMESSO che, come parte del suo programma di cooperazione bilaterale con l'Etiopia, l'Italia ha impegnato alcuni fondi per crediti allo scopo di finanziare alcuni progetti e programmi in Etiopia che verranno scelti dall'Etiopia e dall'Italia;

PREMESSO che, l'Italia e l'Etiopia - come concordato nell'incontro del Comitato Direttivo Congiunto tenutosi ad Addis Abeba dal 23 fino al 26 marzo 1988 - desiderano destinare una parte di questi fondi allo scopo di finanziare un credito da parte dell'Italia all'Etiopia per un ammontare di quarantanove miliardi e duecento milioni di Lire Italiane (49.200.000.000) (qui di seguito denominato il Credito), per contribuire al finanziamento della importazione in Etiopia di beni essenziali prodotti in Italia (ivi inclusi consulenze e vari altri servizi connessi con tale importazione) (qui di seguito denominato il Programma Italiano), sulla base dei termini e delle condizioni qui di seguito stabiliti nel presente Accordo;

PREMESSO che l'Italia, ha concluso un accordo con la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e con la Associazione Internazionale per lo Sviluppo (qui di seguito denominata l'Associazione);

PREMESSO che, in conformità ad un Accordo che dovrà essere stipulato tra l'Italia e la Associazione (qui di seguito deniminato Accordo di Gestione) l'Italia nominerà l'Associazione come Amministratore del Credito ed autorizzerà l'Associazione a compiere tutti quegli atti e passi che possano rendersi necessari od opportuni al fine di realizzare la suddetta gestione;

CON IL PRESENTE ATTO le Parti allo stesso convengono quanto segue:

ARTICOLO I

IL CREDITO

Sezione 1.01

L'Italia conviene di concedere il Credito per un ammontare di quarantanove miliardi e duecento milioni di Lire Italiane all'Etiopia secondo i termini e le condizioni stabiliti o di cui si farà menzione in seguito, per contribuire al finanziamento:

(i) delle importazioni che debbono essere effettuate in Etiopia di beni prodotti in Italia e che l'Italia e l'Etiopia concordano come urgentemente necessari per lo sviluppo dell'Etiopia e

(ii) di talune altre spese di cui alla Tabella 1 del presente Accordo.

ARTICOLO II

GESTIONE DEL CREDITO

Sezione 2.01

L'ammontare del Credito sarà depositato dall'Italia in un conto fiduciario (qui di seguito denominato "Conto F.") e sarà tenuto e gestito dall'Associazione, in qualità di Amministratore, conformemente alle condizioni dell'Accordo di Gestione e del presente Accordo.

ARTICOLO III

PRELIEVO ED UTILIZZAZIONE DEL CREDITO

Sezione 3.01

(a) L'ammontare del Credito puo essere prelevato per le spese sostenute riguardo al costo ragionevole delle importazioni che debbono essere effettuate in Etiopia di beni prodotti in Italia, del relativo trasporto quando applicabile, dei servizi di consulenza associati a tale approvvigionamento, e di talune altre spese, che possono essere idonee per il finanziamento ai sensi della Tabella 1 del presente Accordo, come questa Tabella puo essere emendata di volta in volta mediante accordo intervenuto tra l'Etiopia e l'Italia e accettato dall'Associazione, che agisce come Amministratore del Credito.

(b) L'Etiopia, allo scopo di finanziare i contratti per beni e servizi consentiti al fine dell'approvvigionamento ai sensi della Sezione 3.01 (a) del presente Accordo

aprirà e manterrà in Lire Italiane un conto speciale in una Banca commerciale italiana (qui di seguito deniminato Conto Speciale Italiano) sulla base di termini e di condizioni soddisfacenti per l'Associazione. I depositi versati sul Conto Speciale Italiano, ed i prelievi effettuati dallo stesso, saranno fatti in conformità a quanto previsto nella Tabella 2 del presente Accordo. Qualsiasi interesse maturato dall'Etiopia sul conto dei fondi depositati presso la medesima banca nel Conto Speciale Italiano verranno accreditati su un conto separato mantenuto dall'Etiopia a questo scopo. La somma presente nel suddetto conto degli interessi sarà utilizzata per finanziare spese nel territorio dell'Etiopia che verranno concordate mutualmente tra l'Italia e l'Etiopia.

(c) Qualora l'Etiopia desiderasse prelevare l'ammontare del Credito

(i) per servizi di approvvigionamento come stabilito nella Sezione 4.02 del Presente Accordo e

ii) riguardo alle tariffe per servizi di revisione di bilancio necessari per adempiere gli obblighi dell'Etiopia stabiliti nella Sezione 4.06 del presente Accordo, l'Etiopia consegnerà all'Associazione una richiesta scritta in quella forma, e contenente quei documenti o quelle altre prove, che l'Associazione puo ragionevolmente richiedere.

(d) L'Etiopia fornirà all'Associazione i documenti comprovanti l'autorità della persona o delle persone autorizzate a firmare le richieste di prelievo ed un esemplare della firma autorizzata di tale persona o persone.

(e) I prelievi dall'ammontare del Credito saranno effettuati in Lire Italiane o, a scelta dell'Associazione, al momento effettivo del pagamento, nelle rispettive valute nelle quali sono state pagate o sono pagabili le spese che devono essere finanziate con l'ammontare del Credito.

(f) L'Associazione pagherà le somme prelevate dall'Etiopia solo all'Etiopia o all'ordine dell'Etiopia.

(g) Al fine di contribuire al pagamento dei costi di gestione e delle altre spese cui la Associazione puo incorrere ai sensi dell'Accordo di Gestione, l'Associazione puo prelevare dal "Conto F." e pagare a se stessa una somma equivalente al due per cento (2%) dei fondi di cui, dietro richiesta del paese beneficiario, essa autorizza il prelievo dal "Conto F.". Tali prelievi saranno aggiunti alla somma esborsata.

(h) Il Diaprtimento per l'Amministrazione ed il Controllo delle Importazioni del Ministero del Commercio con l'Estero

(qui di seguito denominato il Ministero) è designato come rappresentante dell'Etiopia al fine di intraprendere qualsiasi azione richiesta o che puo essere intrapresa ai sensi delle disposizioni della presente Sezione e, a tal fine, sarà responsabile, a nome dell'Etiopia, della preparazione delle richieste di prelievo riguardo al Credito e della raccolta dei documenti e delle altre prove che debbono essere forniti all'Associazione a sostegno di dette richieste.

ARTICOLO IV

ESECUZIONE DEL PROGRAMMA ITALIANO

Sezione 4.01

L'Etiopia adotterà ed applicherà quelle misure finanziarie ed amministrative che sono necessarie per l'attuazione del Programma Italiano, comprese quelle enunciate nel Programma di Attuazione fissato nella Tabella 3 del presente Accordo, come questa Tabella puo essere emendata di volta in volta mediante accordo tra l'Italia, l'Etiopia e l'Associazione.

Sezione 4.02

Salvo che l'Italia e l'Associazione concordino diversamente, l'ottenimento dei beni e dei servizi degli esperti di approvvigionamento necessari per il Programma Italiano e che debbono essere finanziati per mezzo dell'ammontare del Credito, saranno regolati dalle disposizioni della Tabella 4 del presente Accordo.

Sezione 4.03

(a) Salvo che l'Italia concordi diversamente, l'Etiopia farà in modo che la Banca Nazionale di Etiopia apra un conto separato in "Birr" ed accrediti in tale conto l'equivalente in "Birr" del credito prelevato, tale somma equivalente dovrà essere determinata a partire dalle rispettive date di prelievo;

(b) Salvo che l'Italia concordi diversamente, la somma presente nel conto summenzionato sarà impiegata esclusivamente per finanziare progetti di sviluppo nel territorio dell'Etiopia.

Sezione 4.04

Senza limiti o restrizioni ai suoi obblighi ai sensi della Sezione 4.01 del presente Accordo, e salvo che non venga diversamente concordato, l'Etiopia fornirà all'Italia ed alla Associazione , non più tardi di tre mesi a partire

dalla data di efficacia di cui alla Sezione 9.1 del presente Accordo, una valutazione dettagliata sulla complessiva attuazione del Programma Italiano, incluso il numero, i contenuti e il valore in Lire delle spese finanziate mediante il credito.

Sezione 4.05

(a) L'Etiopia assicurerà. o farà in modo che siano assicurati, o fornirà adeguate disposizioni per l'assicurazione dei beni che debbono essere finanziati tramite l'ammontare del Credito contro i rischi che possano verificarsi al momento della acquisizione, del trasporto e della consegna degli stessi al luogo di impiego o di installazione. Qualsiasi risarcimento per tale assicurazione sarà pagabile in una valuta liberamente convertibile per sostituire o riparare tali beni. Il Governo Italiano non sarà responsabile di alcuna conseguenza o reclamo derivanti dall'adempimento, o dal mancato adempimento, delle obbligazioni dell'Etiopia riguardanti quanto detto sopra.

(b) L'Etiopia farà in modo che tutti i beni ed i servizi finanziati per mezzo dell'ammontare del Credito siano utilizzati esclusivamente per gli scopi del Programma Italiano.

Sezione 4.06

(a) L'Etiopia terrà o farà in modo che siano tenuti registri e contabilità che riflettano adeguatamente, in conformità a pratiche di contabilità oculata, le spese finanziate tramite l'ammontare del Credito.

(b) L'Etiopia:

(i) farà eseguire, per ciascun anno, la revisione di bilancio dei registri e della contabilità di cui al paragrafo (a) della presente Sezione e del Conto Speciale Italiano, conformemente a principi appropriati di revisione di bilancio applicati coerentemente, da parte di revisori di bilancio indipendenti, accettabili per l'Italia, per l'Etiopia e per l'Associazione.

(ii) fornirà all'Italia ed alla Associazione, non appena disponibile, ma in ogni caso non più tardi di sei mesi dalla fine di ogni anno fiscale, o di una qualsiasi altra data che potrà essere convenuta dall'Italia e dall'Associazione, una copia autenticata delle relazioni di tali revisioni di bilancio ad opera dei suddetti revisori di bilancio, di quella portata e contenente quei dettagli che di volta in volta ragionevolmente richiederanno l'Italia e l'Associazione;e

(iii) fornirà all'Italia ed alla Associazione ogni altra informazione concernente detta contabilità e la

revisione di bilancio di cui sopra, che di volta l'Italia e la Associazione ragionevolmente richiederanno.

Sezione 4.07

L'Etiopia:

(i) terrà la contabilità e svolgerà le procedure adeguate ad identificare i beni ed i servizi finanziati tramite l'ammontare del Credito e

(ii) fornirà all'Associazione, ad intervalli regolari, tutte quelle informazioni che l'Associazione potrà ragionevolmente richiedere in merito agli esborsi dell'ammontare del Credito ed ai beni finanziati tramite lo stesso.

Sezione 4.08

Immediatamente dopo che l'ammontare del Credito sia stato completamente esborsato, l'Etiopia preparerà e fornirà all'Italia ed alla Associazione una relazione, di quella portata e contenente quei dettagli che l'Italia e la Associazione ragionevolmente richiederanno, sulla esecuzione del Programma Italiano, sui vantaggi derivati o che deriveranno dall'ammontare del Credito e sul raggiungimento degli obiettivi del Credito.

ARTICOLO V

CONSULTAZIONI

Sezione 5.01

Le parti al presente Accordo coopereranno pienamente per assicurare che i suoi obiettivi vengano raggiunti. Qualora se ne presentasse la necessità, su richiesta di una delle due parti, le Parti:

(a) effettueranno uno scambio di opinioni attraverso i loro rappresentanti diplomatici riguardo all'assolvimento delle loro rispettive obbligazioni ai sensi del presente Accordo, ed ai beni e servizi finanziati tramite l'ammontare del Credito; e

(b) forniranno all'altra parte tutte quelle informazioni dalla stessa ragionevolmente richieste relativamente a quanto sopra.

Sezione 5.02

Le parti al presente Accordo si informeranno immediatamente a vicenda di qualsiasi condizione che interferisca, o minacci di interferire, con il raggiungimento degli

obiettivi del Credito o con l'adempimento da parte di ciascuna di esse delle loro obbligazioni ai sensi del presente Accordo.

Sezione 5.03

Le Parti adotteranno tutte le altre misure necessarie per facilitare una utilizzazione senza ostacoli dell'ammontare del Credito. Senza limiti a quanto sopra, ed al fine di porre l'Associazione, nella sua veste di Amministratore del Credito, in grado di far fronte alle sue responsabilità verso l'Italia ai sensi dell'Accordo di Gestione, l'Etiopia coopererà con l'Associazione nel modo descritto nelle Sezioni 5.01 e 5.02 del presente Articolo V, come se l'Associazione fosse una parte al presente Accordo. Inoltre l'Etiopia garantirà ogni ragionevole possibilità ai rappresentanti dell'Associazione di visitare qualsiasi parte del suo territorio per scopi collegati al Credito.

ARTICOLO VI

EMENDAMENTI

Sezione 6.01

Gli emendamenti al presente Accordo saranno effettuati mediante scambio di lettere tra le parti allo stesso, a condizione, tuttavia, che nessun emendamento possa essere effettuato senza previa consultazione con l'Associazione.

ARTICOLO VII

DENUNCIA

Sezione 7.01

Nel caso di inadempienza di una delle Parti nello assolvimento di un qualsiasi impegno od obbligazione ai sensi del presente Accordo, l'altra parte puo notificare l'intenzione di sospendere l'applicazione dell'Accordo e, qualora la sospensione si protragga oltre i novanta (90) giorni dopo tale notifica, puo denunciare l'Accordo.

ARTICOLO VIII

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 8.01

Le controversie sulla interpretazione o sulla applicazione delle disposizioni del presente Accordo saranno risolte tramite i canali diplomatici.

ARTICOLO IX

ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA'

Sezione 9.01

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma ed inizierà ad essere applicabile quando L'Associazione si sara' accertata che intese accettabili per l'Associazione, inclusi gli accordi e le procedure per l'approvvigionamento, siano state concluse dall'Etiopia per l'attuazione del Programma Italiano. L'Associazione invierà prontamente all'Etiopia e all'Italia notifica che questa condizione è stata ottemperata.

ARTICOLO X

RAPPRESENTANTI E NOTIFICHE

Sezione 10.01

(a) Le seguenti autorità saranno responsabili per l'attuazione del presente Accordo:

Per l'Italia:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma - Italia

Indirizzo telegrafico
Roma, Italia

Telex:
43614620
43614640

Per l'Etiopia:

Ministero del Commercio con l'Estero
P.O. Box 2559
Addis Abeba, Etiopia

Indirizzo telegrafico
EMFTRADE

Telex:
21320

(b) Qualsiasi notifica o richiesta che si debba o si possa presentare o effettuare ai sensi del presente Accordo e qualsiasi intesa tra le parti contemplata dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto. Si riterrà che tale notifica o richiesta sia stata debitamente presentata o effettuata quando la stessa sarà consegnata a mano, o tramite posta, telegramma, via cavo, telex o rapifax alla parte alla quale si richiede o si consente che sia presentata o effettuata, a quell'indirizzo della parte di seguito specificato od a qualsiasi altro indirizzo che la parte avrà designato mediante notifica alla parte che presenta tale notifica o fa tale richiesta.

IN FEDE DI CHE, le parti al presente Accordo, agendo tramite i loro rispettivi rappresentanti, a cio debitamente autorizzati, hanno fatto firmare il presente Accordo per proprio conto, nella data e nell'anno riportati sopra in due originali in lingua inglese, entrambi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per la Repubblica Democratica Popolare di Etiopia

TABELLA 1

PRELIEVO DELL'AMMONTARE DEL CREDITO

1. Lo schema che segue stabilisce le Categorie di voci che debbono essere finanziate con l'ammontare del Credito, la distribuzione delle somme del Credito per ciascuna Categoria e la percentuale delle spese per le voci nel modo in cui debbono essere finanziate per ciascuna Categoria:

Categoria	Ammontare del Credito Stanziato (espresso in Lire Italiane) per il 1988	% delle Spese da finanziare
(1) Beni che presentano i necessari requisiti (inclusi i consulenti e i servizi vari associati ad essi)	47.724.000.000	100%
(2) Servizi di approvvigionamento e di revisione del bilancio	492.000.000	100%
(3) Spese di gestione dell'Associazione	984.000.000	100%
TOTALE	49.200.000.000	

2. Ai fini del presente schema, per "Beni che presentano i necessari requisiti" si intende la Categoria di beni elencati nell'Allegato alla presente Tabella, così come tale Allegato può essere emendato di volta in volta mediante accordo tra la Etiopia e l'Italia.

3. Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, l'Etiopia assumerà tutte le misure necessarie per

assicurare, direttamente o indirettamente, che non meno del 35% dell'ammontare del Credito stanziato per la Categoria (1) e ciascun fondo inutilizzato di cui alla Categoria (2) siano resi disponibili per il prelievo da parte di imprese del settore privato idonee; resta comunque inteso che se tale percentuale non è raggiunta entro otto mesi dalla entrata in vigore del presente Accordo, l'ammontare in questione verrà distribuito in altro modo in seguito ad intesa tra l'Etiopia e l'Italia. L'Associazione, mediante notifica all'Etiopia, potrà ridistribuire l'ammontare del Credito sulla base di tale intesa. Ai fini del presente paragrafo, per "Impresa del Settore Privato Idonea" si intende una impresa nella quale una o più persone private o giuridiche detengano almeno il 51% dei diritti di voto o dell'interesse del proprietario.

4. Fatte salve le disposizioni dei precedenti paragrafi 1, 2 e 3, non saranno effettuati prelievi riguardo a:

(a) pagamenti effettuati per spese precedenti alla data del presente Accordo;

(b) pagamenti effettuati nella valuta etiopica o per beni o servizi forniti dal territorio etiopico;

(c) pagamenti per tasse, dazi doganali, indennità del personale, contributi previdenziali connessi con il Programma Italiano, penali, costi per la soluzione di controversie sollevate dall'Etiopia, o nel suo territorio, su beni e servizi o su importazioni , fabbricazione, approvvigionamento o fornitura degli stessi; e

(d) spese per beni forniti in base ad un contratto che qualsiasi istituzione o agenzia finanziaria nazionale o internazionale diversa dall'Italia avrà finanziato o acconsentito di finanziare.

5. Se l'Associazione avrà ragionevolmente determinato che l'approvvigionamento di un qualsiasi bene in una qualsiasi categoria non è effettuato in conformità con le procedure stabilite o a cui si fa riferimento nel presente Accordo, non sarà finanziata tramite l'ammontare del Credito alcuna spesa per questa voce, e l'Associazione potrà, senza limitare o restringere in alcun modo qualsiasi altro diritto, potere o azione giudiziaria dell'Italia ai sensi del presente Accordo, mediante notifica all'Etiopia, annullare una somma del Credito pari ad un importo che, nella ragionevole opinione della Associazione, rappresenti l'ammontare delle spese che altrimenti sarebbero state effettuabili con il del finanziamento tramite l'ammontare del Credito.

ALLEGATO

BENI CHE PRESENTANO I NECESSARI REQUISITI

1. per il Settore Industriale:
   - prodotti chimici e lubrificanti
   - parti di ricambio per macchinari ed impianti
   - mulini da grano e motori elettrici
   - altri input e materie prime per le seguenti industrie:
     -- calzature
     -- officine meccaniche
     -- tessiture e maglierie
     -- fiammiferi
     -- candele
     -- officine elettriche
     -- mattoni ed altre.

2. Per il settore delle Costruzioni e dell'Edilizia:
   - parti di ricambio per attrezzature di costruzione
   - tubi ed accessori
   - vetro
   - articoli sanitari e strumenti per costruzioni
   - articoli elettrici impiegati nell'edilizia
   - coperture, lamiere di ferro, e materiali connessi.

3. Per il settore dei Trasporti:
   - parti di ricambio per autocarri e veicoli per passeggeri, incluse batterie, pneumatici e relative camere d'aria

4. Altre merci essenziali:
   - insetticidi
   - saponi da bucato, polvere abrasiva e sapone da toilette
   - batterie e torce a secco
   - frigoriferi e cucine a gas con cilindri
   - altre merci per usi di igiene e di cucina.

TABELLA 2

CONTO SPECIALE ITALIANO

1. Ai fini della presente Tabella:

a) Il termine "Categoria" indica una categoria di voci che debbono essere finanziate tramite l'ammontare del Credito come stabilito nello schema del paragrafo 1 della Tabella 1 del presente Accordo;

b) Il termine "spese effettuabili" indica le spese connesse con il costo ragionevole delle merci (compresi i servizi di consulenza e di altra natura associati ad esse) che debbono essere finanziate con gli importi del Credito stanziati di volta in volta per la categoria 1 e 2;

c) Il termine "Stanziamento Autorizzato" indica una somma di 10.000.000.000 Lire Italiane che deve essere prelevata dal "Conto F." e depositata sul Conto Speciale Italiano in conformità al paragrafo 3 (a) della presente Tabella; e

d) Il termine "Conto F." indica il conto presso la Banca d'Italia a nome dell'Associazione sul quale è stato accreditato l'ammontare del Credito conformemente alle disposizioni dell'Accordo di Gestione.

2. Salvo che l'Italia e l'Associazione concordino diversamente, i pagamenti effettuati tramite il Conto Speciale Italiano saranno fatti esclusivamente per le spese effettuabili ai sensi delle disposizioni della presente Tabella.

3. Una volta che l'Associazione ha ricevuto una documentazione comprovante che il Conto Speciale Italiano è stato debitamente aperto, i prelievi dello Stanziamento Autorizzato ed i prelievi successivi per reintegrare il Conto Speciale Italiano possono essere effettuati come segue:

a) Sulla base di una richiesta o di richieste da parte dell'Etiopia per un deposito o per depositi che si aggiungano all'importo complessivo dello Stanziamento Autorizzato, l'Associazione, per conto dell'Etiopia, preleverà dal "Conto F." e verserà sul Conto Speciale Italiano tale somma o somme, come l'Etiopia avrà richiesto.

b) L'Etiopia fornirà all'Associazione le richieste per la reintegrazione del Conto Speciale Italiano a quegli intervalli che l'Associazione specificherà. Sulla base di tali richieste, l'Associazione preleverà dal "Conto F." e depositerà nel Conto Speciale Italiano quelle somme che saranno necessarie per reintegrare il Conto Speciale Italiano con somme che non eccedano l'ammontare dei pagamenti effettuati per mezzo del Conto Speciale Italiano per spese effettuabili. Salvo che l'Italia e la Associazione concordino diversamente, ciascuno di tali depositi sarà prelevato da parte della Associazione dal "Conto F." in base ai rispettivi importi, così come sono stati giustificati dalla documentazione a sostegno della richiesta relativa a tale deposito presentata conformemente al paragrafo 4 della presente Tabella.

4. Per ciascun pagamento effettuato sul Conto Speciale Italiano, per il quale l'Etiopia richiederà la reintegrazione ai sensi del paragrafo 3 (b) della presente Tabella, l'Etiopia fornirà alla Associazione, prima o al momento di tale richiesta, quei documenti e quelle altre prove, che l'Associazione ragionevolmente richiederà, volte a dimostrare che tale pagamento era stato effettuato per spese effettuabili.

5. (a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 della presente Tabella, l'Associazione non effettuerà nessun ulteriore deposito sul Conto Speciale Italiano quando l'ammontare complessivo non prelevato del Credito stanziato di volta in volta per le Categorie (1) e (2) sarà uguale all'equivalente dell'ammontare dello Stanziamento Autorizzato.

(b) In seguito, il prelievo dal "Conto F." dell'ammòntare restante non prelevato del Credito verrà effettuato secondo le procedure che l'Associazione specificherà mediante notifica all'Etiopia.

6. Salvo che l'Associazione concordi diversamente, quegli ulteriori prelievi saranno effettuati solo in seguito, e nella misura in cui, l'Associazione si sarà assicurata che tutti questi importi che restano in deposito sul Conto Speciale Italiano a partire dalla data di tale notifica sono stati utilizzati, o saranno utilizzati, per effettuare pagamenti per spese effettuabili.

7. (a) Se l'Associazione avrà determinato in qualunque momento che un qualsivoglia pagamento per mezzo del Conto Speciale Italiano

(i) era stato fatto per una qualsiasi spesa o in un qualsiasi ammontare non effettuabile ai sensi del paragrafo 2 della presente Tabella, ovvero

(ii) non era giustificato dalla documentazione fornita ai sensi del paragrafo 4 della presente Tabella, ovvero

(iii) non era giustificato ai sensi della Tabella 1, punto 4,

l'Etiopia, subito dopo aver ricevuto notifica dall'Associazione, depositerà immediatamente sul Conto Speciale Italiano (o, se l'Associazione lo richiederà, rimborserà all'Associazione) un importo pari all'ammontare di tale pagamento o della porzione dello stesso non effettuabile o giustificata. A meno che l'Associazione non concordi diversamente, non si effettueranno ulteriori depositi da parte della Associazione sul Conto Speciale Italiano fino a quando l'Etiopia non avrà effettuato tale deposito o rimborso.

b) Se l'Associazione avrà determinato, in un qualunque momento, che qualsiasi importo che risulta scoperto nel Conto Speciale Italiano non sarà necessario per coprire gli ulteriori pagamenti per spese effettuabili, l'Etiopia, subito dopo aver ricevuto notifica dalla Associazione, rimborserà all'Associazione tale importo scoperto.

TABELLA 3

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

1. Il Ministero del Commercio con l'Estero sarà soggetto alle disposizioni del presente Accordo e sarà responsabile per il coordinamento complessivo, il controllo e la supervisione delle attività contemplate dal Programma Italiano.

2. Al fine di aiutare l'Etiopia ad attuare il Programma Italiano, l'Etiopia continuerà a mantenere, presso il Ministero del Commercio con l'Estero, un Ufficio di Approvvigionamento (UA) adeguatamente provvisto di personale. L'UA sarà assistito da un consulente per l'approvvigionamento, che dovrà essere assunto in conformità alle disposizioni della Sezione 1, parte C, della Tabella 4 del presente Accordo.

3. L'UA sarà responsabile, inter alia, della revisione e della approvazione di
(i) liste e specificazioni dei beni,
(ii) servizi tecnici,
(iii) metodi da impiegarsi nell'approvvigionamento di tali merci e servizi e
(iv) metodi per la distribuzione di tali merci, incluse nelle richieste presentate da società di commercio dello stato per conto di imprese che presentino i requisiti necessari per utilizzare l'ammontare del Credito (qui di seguito denominate Imprese che presentano i necessari requisiti).

4. Le richieste di utilizzazione dell'ammontare del credito saranno presentate nella debita forma alll'UA da parte delle Imprese che presentano i necessari requisiti. Ogni richiesta conterrà quelle informazioni che l'UA richiederà ed includerà almeno la lista delle merci o dei servizi richiesti, la relativa utilizzazione proposta e le procedure di approvvigionamento che si intendono impiegare al fine di procurare tali merci o servizi e le intese per il pagamento all'Etiopia l'equivalente in "Birr" della valuta estera necessaria. La richiesta conterrà anche il testo delle offerte di appalto e le procedure di pubblicità

che dovranno essere seguite per l'appalto. Nel caso in cui l'UA ritenga che le merci richieste per l'importazione e per il finanziamento ai sensi del presente Accordo non sono elencate nell'Annesso alla Tabella 1, l'UA non potrà dare seguito a tale richiesta di importazione ma inviterà il Ministero del Commercio con l'Estro dell'Etiopia a presentare tale richiesta per l'importazione, immediatamente e direttamente via telex al Ministero degli Affari Esteri a Roma. Sarà data immediatamente una risposta, positiva o negativa, via telex al Ministero del Commercio con l'Estero, con una copia per conoscenza all'UA.

5. In seguito ad approvazione da parte dell'UA di una richiesta, dovrà essere seguita la seguente procedura:
(i) le modifiche alla documentazione e alle procedure stabilite dal paragrafo 4 saranno fatte nel modo in cui l'UA lo richiederà;
(ii) dopo che le richieste di appalto sono state ricevute e valutate, l'Impresa che presenta i necessari requisiti, prima che sia stata presa una decisione finale sulla assegnazione, informerà l'UA sull'appaltatore al quale essa intende assegnare il contratto, incluso la relativa giustificazione, in modo che l'UA possa verificarla al fine dio approvare o rigettare la assegnazione proposta; e
(iii) i termini e le condizioni del contratto con il vincitore dell'appalto saranno sottoposti all'UA, per una revisione da parte sua, prima della esecuzione dello stesso.

6. Al fine di effettuare l'importazione dei beni ciascuna Impresa che presenta i necessari requisiti aprirà una lettera di credito presso la Banca Nazionale di Etiopia. Lo strumento operativo della Lettera di Credito sarà un telex, che includerà una descrizione dettagliata delle merci, così come descritto nel fac-simile di fattura approvato dall'UA, una copia del quale sarà spedita per via aerea alla Banca Italiana confermante, come parte della Lettera di Credito.

TABELLA 4

APPROVVIGIONAMENTO E SERVIZI DI CONSULENTTI

Sezione 1 - Approvvigionamento di Merci ed Oper

Parte A. Approvvigionamento di Merci

1. Ogni contratto per l'acquisto di merci che debbono essere finanziate tramite l'ammontare del Credito sarà concluso secondo i contratti assegnati sulla base delle quotazioni proposte da una lista di almeno tre fornitori italiani attendibili, non collegati fra loro finanziariamente o giuridicamente, in conformità alle procedure soddisfacenti per l'Associazione.

2. I contratti per parti di ricambio ed attrezzature di proprietà saranno conclusi su una base negoziata dai fabbricanti originari o dai rappresentanti autorizzati in base a condizioni soddisfacenti per l'Associazione e tali contratti, il cui costo si stima superiore all'equivalente di 200.000.000 Lire, saranno assegnati solo dopo approvazione da parte dell'Associazione.

3. Le merci saranno riunite in pacchetti destinati all'appalto nella maggiore misura possibile ai fini dell'appalto e dell'approvvigionamento.

Parte B. Verifica da parte dell'Associazione delle Decisioni sull'Approvvigionamento.

Riguardo a tutti i contratti per merci, il cui costo si stima di 600.000.000 Lire Italiane o superiore, si applicheranno le procedure fissate al paragrafo 3 della Appendice 1 alle "Linee Generali per l'Approvvigionamento ai sensi dei Prestiti della BIRD e dei Crediti dell'IDA" pubblicato dalla Banca nell'agosto 1985.

Parte C. Impiego dei Consulenti

Al fine di assistere l'Etiopia nell'approvvigionamento dei beni che debbono essere finanziati tramite l'ammontare del Credito, l'Etiopia impigherà consulenti italiani di approvvigionamento, le cui qualifiche, esperienza, termini e condizioni di impiego siano soddisfacenti per l'Associazione e per l'Italia. Questi esperti saranno selezionati in conformità ai principi e alle procedure accettabili per l'Associazione sulla base delle "Linee generali per l'impiego di Consulenti da parte dei Contraenti di prestito della Banca Mondiale e della Banca Mondiale in qualità di Ente Esecutivo", pubblicato nell'agosto 1981. I termini e le condizioni, inclusa la durata dell'impiego degli esperti di approvvigionamento, saranno approvati dall'Italia.

8.

19 ottobre 1988, Addis Abeba

Piano operativo tra Italia ed Etiopia per il programma di sviluppo dei servizi sanitari nel distretto di Bari e di Awusa Awraja; a) Piano operativo; b) Allegati (1)

A) PIANO OPERATIVO

ARTICLE I

1. BASIS_OF_RELATIONSHIP

1.1 The activities of this project shall be carried out according to the spirit and the letter of the Ethio-Italian Agreements on Technical Cooperation between the two Countries signed in 1973,1984 and 1987.

1.2 This plan of operation concerns the development of health services in Bati District and Awusa Awraja

1.3 Italian Government will entrust the italian non governmental organization DISVI (Italian Volunteer Service for International Developmnent), for the implementation and management of the project.

1.4 DISVI will be required to operate under the responsibility of the Italian Government and under the supervision of both the Technical Unit of the Italian Embassy and the Ethiopian Ministry of Health.

DISVI will abide to all terms of the agreement spelled out in this document.

ARTICLE II

2. GENERAL_OBJECTIVES

The main intent of the Italian Government is to assist the Ethiopian Government in a joint undertaking for the improvement of health in Bati District and Awusa Awraja by:

2.1 improving the health structures in Bati district and Awusa Awraja;

(1) Entrata in vigore: 19 ottobre 1988.

2.2 reorganizing the delivery of health services and cares in the project area taking into consideration policies and procedures that will be developped with the Ethiopian Ministry of Health.

2.3 improving the management of health services in Bati district and Awusa Awraja.

2.4 mobilizing local authorities and community for the promotion of intersectoral collaboration and community participation.

ARTICLE III

3. SPECIFIC_OBJECTIVES

The project will support the following specific objectives:

3.1 development of health services in Bati District and Awusa Awraja during a 3 years period.

3.2 strenghtening of the quality and quantity of curative and preventive health services under the jurisdiction of Bati District and in Awusa Awraja.

3.3 improvement of the referral system by establishing and enforcing appropriate procedures.

3.4 improvement of the supervision network, in the project areas

3.5 strenghtening of the MCH activities in Bati HC and Health Stations in the project areas; specific topics like infant weaning food, diarrhoea diseases control, pregnant mothers at risk, maternal nutritional status, birth spacing and control in aged/very young women, should receive priority.

3.6 improvement of the coverage and acceptance of the immunization programme in the project areas.

3.7 strenghtening of the use and organization of the health information system.

3.8 control of diseases of public health importance such as communicable diseases, diarrhoea, malnutrition, iodine deficiency, vitamine A deficiency.

3.9 promotion of provision of safe water supply and sanitation activities.

3.10 supply for the duration of the programme sufficient amount of essential drugs along with education of health workers to a correct use and management of drugs.

3.11 promotion of health education activity to increase participation and awarness of people and mass organzations to the envisaged strategies.

3.12 rehabilitation of health facilities in poor conditions and constructions of new ones where needed.

3.13 supply of the needed medical and non medical equipment for facilities and activities falling within the area project.

3.14 preparation of a nucleus of health staff and trainers.

ARTICLE IV

COMMITMENTS OF THE ITALIAN GOVERNMENT

The commitments undertaken by Italian Government for the duration of the present plan include the provision and financing of the following:

4.1 Italian staff

The Italian Government will select, train and remunerate the following medical team based in Bati but assigned to the project area for the duration of the programme

-1 surgeon - team leader, with previous experience in developing countries.

-1 medical doctor with experience in public health He/She will take care of the general activity of the H.C. and of PHC activity in Bati H.C.

-1 qualified nurse. She/He will take care of the general activity of H.C. and will support the other activity of the Italian Staff in Bati.

-1 medical doctor, with experience in PHC related activities.

He/She will be in charge of coordinating field activities in the health stations of the project area and will analyze and supervise the implementation of the project.

-1 qualified nurse, with competence in training, teaching methods and health education.

4.2 During the phase of building and rehabilitation of the health structures, additional expertise will be needed to expedite civil works.

-1 logistician: for 18 months

-1 sanitary engineer: for two months

He/She will study problem of water supply in project area with particular reference to the health facilities envolved.

-1 architect for two months.

4.3 Buildings

The Italian Government will submit for acceptance to the Government of Ethiopia detailed plans of the buildings prepared by the local contractors.

The new buildings will be compatible with the existing structures and according to the MOH's standards.
Phasing of the constructions will be decided on the basis of engineering requirements and the project needs.

4.3.1 Bati HC.

3 living quarters for the Ethiopian Staff
4 living quarters for Italian Staff.
1 meeting room;
1 room for the M.C.H.
1 office for malaria control programme.
1 store
1 maintenance workshop

4.3.2 Eliwa H.S.
construction of a new H.S.

4.3.3 Mille H.S.

construction of a new H.S.

4.3.4 Adayta H.S.

rehabilitation works;

4.3.5 Dupti H.S.

construction of a new H.S.

4.3.6 Assaita H.C.

-rehabilitation works of Assaita H.C.

- construction of

1 living quarter for Italian Staff
5 living quarters for Ethiopian Staff
1 meeting room
1 store

4.4 Water supply.

4.4.1	Bati H.C	construction of direct pipeline between the main water supply and the H.C. and provision of an additional water tank in the Health Center;
4.4.2	Mille H.S.	construction of pipeline between the main water supply and the H.S. tank;
4.4.3	Dupti H.S.	digging a well with a hand-pump, plus the installation of a new tank:
4.4.4	Dichoto H.S	digging a well with a hand-pump;
4.4.5	Eliwa H.S.	digging a well with a hand-pump; provision of a new tank;

Assessment of the more general community water and sanitation programme needs and suggestions for a small scale water supply in the project area will be produced at a later stage by Italian Experts.

4.5 Equipment

The H.C. and H.S. will be supplied with the necessary furniture and equipment for the project activities.
List of equipment and furniture will be prepared and agreed upon by the two counterparts.

4.6 Vehicles

- -1 4 wheel drive for the PHC activities in Bati District under the responsibility of Ethiopian Government.
- -1 4 wheel drive for Bati H.Center under the responsibility of the Italian Staff.
- -1 4 wheel drive ambulance for Bati H.Center under the responsibility of the Ethiopian Government.
- -1 4 wheel drive for the PHC activities under the Italian Staff.

- 1 4 wheel drive to supervise the costruction works under the Italian Staff.

- 1 4 wheel drive for Assaita H.Center under the responsibility of the Ethiopian Government.

- 1 4 wheel drive for the Italian Technical Unit of Addis Ababa for supervision of the activities

- 10 motorcycles for the H.Stations and for H.Centers.

4.7 The workshop in Bati will be supplied with equipment and spare parts necessary for mechanical and sanitation activities.

4.8 Recurrent expenditures

4.8.1 Italian Government will take care of recruitment, travel, residence, wage and all related costs of all the long or short term Italian staff.

4.8.2 Italian Government will cover the wages of the following local personnel:

1 mechanic for the vehicles in use to Italian Staff;

4.8.3 Drugs and supplies: for the duration of the project the Italian Government will continue to provide drugs and supplies for H. facilities in the project areas at a level not exceeding the standard expenditures established by the Ethiopian Government.

List of the drugs and supplies required will be drawn up on yearly basis and agreed upon by the two counterparts.

4.8.4 Italian Government shall provide local cash to cover the per-diem, according to Ethiopian rules and regulation, and fuel of all training, supervisions, activities and all the running costs related with the maintenance of vehicles and building under the responsibility of the Italian Staff.

4.8.5 A more detailed plan of action and budget will be agreed upon by representatives of the two Governments immediately after the signature of this plan.

ARTICLE V

COMMITMENTS_OF_THE_ETHIOPIAN_GOVERNMENT

The Ethiopian Government undertakes to give full support and priority to the project as outlined in the present plan ensuring that full cooperation and partecipation be extended to the Italian Staff at all levels in a spirit of full partnership and friendship.

The Ethiopian Government specifically undertakes to:

5.1 Provide throghout the duration of the project full professional and auxiliary staff to the health facilities in the project area with special attention to the continuity of assignement of trained personnel, and assignement of counterparts to the Italian Staff.

The Ethiopian Government shall assign to Bati H.Center one medical doctor as head of H.Center as counterpart to the Italian Team Leader; similar counterpart will be assigned in Assaita H.C.

5.2 Make all provisions for the training activities and courses aiming at the professional upgrading of the staff working in the project area, according to the plans prepared by the RHD and the Italian Team Leader.

5.3 Continue to pay for fuel, maintenance and repair of the existing and new vehicles operating under the project, assigned to the Ethiopian Government.

5.4 Continue to meet the costs for water electricity,cleaning, maintenance as well as for telephone, telegraph, postal services and other incidentals necessary for the project .

5.5 Continue to make specific financial provisions to meet the yearly repair and maintenance of the buildings which are not under direct responsiblity of the Italian Staff.

5.6 Allow duty free import of equipment, vehicles, materials and other supplies necessary for the implementation of the project.

5.7 Continue to provide drugs supplies to h. facilities in the project area.

5.8 Assure close co-operation between Ethiopian Authorities involved in the project and the Italian Staff.

5.9 Assure regular meetings between Italian Staff and Ethiopian Staff at Regional level to review the implementation, expenditures and budget of the plan..

5.10 Assure full partecipation of the local Communities and mass Organizations in the implementation of the PHC component of the project.

5.11 Provide convenient sites for the construction of the facilities in different part of the project areas. Issue the permits concerning the anticipated constructions.

ARTICLE VI

ASSIGNEMENT OF RESPONSIBILITY AND ADMINISTRATION

6.1 The Italian staff will work under the guidance and in collaboration with the Regional Health Department which will consult the Italian Team Leader or his alternate on all major decisions affecting the project and/or the team.

6.2 The Italian Government will submit copies of Diplomas, degree and other relevant documents of the Italian staff for acceptance by the Ethiopian Government.

The Ethiopian Government will notify its concurrence or otherwise within one month's time.

6.3 The Italian personnel will be entitled to 36 days of leave yearly according to the rules and regulations of the Italian Government.

6.4 Italian personnel shall:

- carry out their work in conformity with the regulations of the Ethiopian MOH.

- refrain from any paid activities for the duration of their assignement.

fully observe the Ethiopian laws and respect the principles of non- interference in the internal affairs of the Country.

- perform their tasks in accordance with the highest principles of medical and professional ethic.

6.5 In Bati and Assaita H.C's the Italian Staff will work in collaboration with the Heads of H.C's establishing a project management working group.

6.6 The Italian staff will be closely associated with the various aspects of the teaching programmes both in the planning and implementation stages.

6.7 Periodic meetings will be held between Italian Medical Team and local staff, to ensure the best and most profitable use of experts available under the programme.

A joint report about the project implementation will be submitted to the respective high authorities every 6 months. Financial statement will be included.

6.8 Any local controversy which can not be solved by the Heads of Bati and Assaita HC's or regional H.department and the team leader, will be referred immediately to the respective authorities who will look for a mutually acceptable settlement.

6.9 Formal evaluation of the programme shall be carried out at the end of the second year, by a joint team of representatives from the two parties.
Details of the evaluation will be agreed upon by the two parties after the signature of the project.

6.10 The signatories to the plan of operation are each and all responsible for the efficient constructive management of the project components falling under their jurisdiction at all levels involved.

6.11 The Ethiopian Government will receive the property of buildings, equipment and furniture provided for the project, becoming responsible for the good maintenance and operation, except for the facilities that the Ethiopian Government undertakes to leave in use to the Italian Staff until completion of the project.

ARTICLE VII

PRIVILEGES_AND_IMMUNITIES

7.1 The provision of the Ethio-Italian agreement on Technical Cooperation of 1973, and particularly those of article IV on privileges, immunities and exemptions, shall apply to all Italian Staff and their dependents as well as to the equipment and supplies for use in the project.

7.2 Italian NGO (DISVI) is authorized to open a bank account in an Ethiopian Bank, in accordance with the relevant regulations of the National Bank of Ethiopia.

ARTICLE VIII

DURATION OF THE PLAN OF OPERATION

8.1 This plan of operation shall enter into force on the date of its signature.

The Agreement shall be valid for 3 years, unless terminated by either party with six months advance notice in writing. Such written notice, however, shall not be served until consultation to that effect have been held between the two governments.

8.2 After two years the partners will meet to discuss the possibility to expand the project with possible additional support in terms of manpower and equipment in the Health Center of Assaita, the streghtening of the Health facilities under Assaita H.Center and the construction of a new HS in Afambo.

Done in Addis Ababa in four copies

Date Oct. 19/1988

FOR THE PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

B/General Doctor Gizaw Tsehay
C. C. Member of WPE and
Minister of Health

FOR THE GOVERNMENT OF ITALY

AMBASCIATA D'ITALIA ADDIS ABEBA

B) ALLEGATI

BATIBUD (* 1 million italian liras)

	1 YEAR	2 YEAR		3 YEAR		TOTAL
CAPITAL EXP.						
Buildings(2 H.C.,4 H.S.)	550	450				1000
						0
Equipment-furniture	250	200				450
						0
Vehicles(7-4wd)	250					250
						0
Water for 5 h.facilities	150					150
						0
Motorcycles(10)	50					50
						0
						0
Subtotal	1250	650	0	0	0	1900
						0
						0
						0
RECURRENT EXPEND.						0
						0
Italian Staff(* 202 m/m)	500	500		500		1500
						0
Drugs(2 H.C.,6 H.S)	400	500		500		1400
						0
Training	30	40		45		115
						0
Research	20	20		20		60
						0
H.Education	25	25		25		75
						0
Supervision	30	45		50		125
						0
Monit/Evaluation	10	40		10		60
						0
Local cash	100	250		250		600
						0
						0
Subtotal	1115	1420	0	1400	0	3935
						0
						0
GRAND TOTAL	2365	2070	0	1400	0	5835

BATITIM

	1m. — 12m	13m — 24m	25m — 36m
H.CENTERS BUILDINGS	####################		
H.STATIONS BUILD.	##########	##########	
WATER WORKS	####################	####################	
ITALIAN STAFF	####################		
EQUIPMENT-FURNITURES	##########	##########	
DRUGS	####################	####################	####################
VEHICLES	####################		
FIELD ACTIVITIES	####################	####################	####################
RESEARCH	##########	####################	####################
SUPERVISION	##########	####################	####################
H.EDUCATION	##########	####################	####################
MONITORING	##########	####################	####################
EVALUATION			##########
TRAINING-WORKSHOPS	##########	####################	####################

TRADUZIONE NON UFFICIALE

19 Ottobre 1988

ADDIS ABEBA

Piano Operativo fra Italia ed Etiopia per il programma di sviluppo dei servizi sanitari nel distretto di Bati e di Awraja: a) Piano Operativo; b) Allegati (1)

PIANO OPERATIVO

ARTICOLO 1

1. BASI DELLA RELAZIONE

1.1 Le attività di questo progetto saranno realizzate conformemente allo spirito ed alla lettera degli Accordi Italo-Etiopici di Cooperazione Tecnica tra di due Paesi, firmati nel 1973,1984 e 1987.

1.2 Il presente piano operativo riguarda lo sviluppo dei servizi sanitari nel Distretto di Bati e di Awusa Awraja.

1.3 Il Governo Italiano affidera la realizzazione e la gestione del progetto all'Organizzazione non governativa italiana DISVI (Servizio Volontario Italiano per lo Sviluppo Internazionale).

1.4 Il DISVI dovrà operare sotto la responsabilità del Governo Italiano e sotto la supervisione dell'Ufficio Tecnico dell'Ambasciata d'Italia e del Ministero della Sanita etiopico.

Il DISVI osservera tutti i termini dell'accordo enunciati nel presente documento.

ARTICOLO 2

2. FINI GENERALI

L'intento precipuo del Governo Italiano è quello di assistere il Governo Etiopico in un'inziativa congiunta per il miglioramento della situazione sanitaria nel Distretto di Bati e di Awusa Awraja:

2.1 Potenziando le strutture sanitarie nel Distretto di Bati e di Awusa Awraja;

2.2. Riorganizzando le prestazioni e l'assistenza sanitarie nell'area interessata dal progetto, prendendo in esame iniziative e procedure che verranno sviluppate con il Ministero della Sanita etiopico;

2.3. Migliorando la gestione dei servizi sanitari nel Distretto di Bati e di Awusa Awraja;

2.4. Mobilizzando le autorità e le comunità locali per la promozione della cooperazione intersettoriale e della partecipazione comunitaria.

ARTICOLO 3

3. FINI SPECIFICI

Il progetto sarà finalizzato ai seguenti obiettivi specifici:

3.1 Sviluppo dei servizi sanitari nel Distretto di Bati e di Awusa Awraja per un periodo di 3 anni;

3.2 potenziamento della qualita e della quantità dei servizi sanitari di cura e di prevenzione sotto la giurisdizione del Distretto di Bati e ad Awusa Awraja;

3.3 miglioramento del sistema di assegnazione mediante la predisposizione e l'applicazione di procedure appropriate;

3.4 miglioramento del sistema di controllo nelle aree interessate dal progetto;

3.5 potenziamento delle attività medico-sanitarie nel Centro Sanitario di Bati e nelle Unità Sanitarie delle aree interessate dal progetto; la priorità andrebbe data a questioni specifiche, come: alimentazione infantile durante il periodo dello svezzamento, controllo delle malattie diarroiche, madri gestanti a rischio, stato nutrizionale materno, pianificazione e controllo delle nascite in donne anziane o molto giovani;

3.6 potenziamento della campagna di informazione ed accettazione del programma di vaccinazione nelle aree interessate dal progetto.

3.7 potenziamento dell'utilizzo e dell'organizzazione del sistema d'informazione sulla sanita;

3.8 controllo delle malattie di rilievo pubblico come le malattie contagiose, la diarrea, la malnutrizione, la carenza di iodio e di vitamine A;

3.9 promozione della fornitura di riserve idriche sicure ed impiego di misure sanitarie;

3.10 fornitura - per la durata del programma - di una quantità sufficiente di medicine essenziali, unitamente ad un'opera di istruzione del personale sanitario ai fini della gestione e dell'uso corretto di detti medicinali;

3.11 promozione delle attività di educazione sanitaria al fine di incrementare la partecipazione e la consapevolezza - da parte delle persone e delle organizzazioni di massa - delle strategie previste.

3.12 riabilitazione delle strutture sanitarie in condizioni insufficienti e costruzione di nuove strutture, laddove necessario;

3.13 forniture delle attrezzature mediche e non mediche necessarie per le strutture e le attivita comprese nell'area interessata dal progetto;

3.14 preparazione di un nucleo di persoanle sanitario e di istruttori.

ARTICOLO 4

IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Gli impegni assunti dal Governo Italiano per la durata del presente progetto comprendono la fornitura ed il finanziamento dei punti seguenti:

4.1 Personale italiano

Il Governo Italiano provvederà a selezionare, addestrare e retribuire la seguente squadra medica, con base a Bati, ma assegnata all'area del progetto per la durata del programma.

- 1 chirurgo - capo della squadra, con esperienza precedente nei paesi in via di sviluppo;
- 1 medico con esperienza nel campo della Sanita Pubblica, il quale (o la quale) si occupera dell'attività generale del Centro Sanitario e dell'attività sanitaria prevista dal programma (PHC) nel centro sanitario di Bati;
- 1 infermiere/a qualificato/a, che si occupera dell'attività generale del Centro Sanitario e coadiuvera le altre attività del Personale Italiano a Bati;
- 1 medico, con esperienza nelle attivita correlate al PHC (Programma di Assistenza Sanitaria Pubblica).

  Egli (o ella) avra il compito di coordinare le attività sul campo delle unità sanitarie presenti nell'area del progetto, nonché di analizzare e di supervisionare l'esecuzione del progetto
- 1 infermiera qualificata, competente nel settore dell'addestramento dei metodi didattici e dell'educazione sanitaria.

4.2 Durante la fase della costruzione e della riabilitazione delle strutture sanitarie, sara necessaria un'ulteriore competenza tecnica per accelerare le opere civili.

- 1 esperto di logistica: per 18 mesi
- 1 ingegnere sanitario: per due mesi.

Egli(Ella) studierà il problema dell'approvigionamento idrico nella area del progetto, con particòlare riferimento alle strutture sanitarie interessate.

- 1 architetto per due mesi.

4.3 Edifici

Il Governo Italiano presenteràp er l'accettazione al Governo di Etiopia i progetti dettagliati degli edifici preparati dagli imprenditori locali.

I nuovi edifici saranno conformi alle strutture esistenti ed ai criteri oel Ministero della Sanità.

La costruzione - fase per fase - degli edifici sarà decisa in base alle esigenze ingegneristiche e del progetto.

4.3.1 Centro Sanitario di Bati

3 alloggi per il personale Etiopico;

4 alloggi per il personale Italiano;

1 stanza per le riunioni;

1 stanza per l'assistenza medica e sanitaria

1 Ufficio per il programma di controllo della malaria

1 magazzino

1 Cfficina per la manutenzione

4.3.2 Unità sanitaria di Eliwa

Costruzione di una nuova Unità sanitaria

4.3.3. Unità sanitaria di Mille

Costruzione di una nuova Unità sanitaria

4.3.4 Unità Sanitaria di Adayta

Opere di riabilitazione

4.3.5 Unità Sanitaria di Dupti

Costruzione di una nuova Unità Sanitaria

4.3.6 Unità Sanitaria di ASSAITA

- Opere di riabilitazione del Centro Sanitario di Assaita

- Costruzione di:

1 alloggio per il personale italiano

5 alloggi per il personale etiopico

1 stanza per le riunioni

1 magazzino

4.4 Approvvigionamento idrico.

4.4.1 Centro Sanitario di Bati: costruzione di una conduttura diretta tra la principale fonte di approvvigionamento idrico ed il Centro Sanitario e fornitura di un serbatoio idrico aggiuntivo al Centro Sanitario;

4.4.2 Unità sanitaria di Mille
costruzione di una conduttura tra la principale fonte di approvvigionamento idrico ed il serbatorio dell'Unità Sanitaria;

4.4.3 Unità Sanitaria di Dupti
Scavo di un pozzo con una pompa manuale, in aggiunta all'installazione di un nuovo serbatorio;

4.4.4. Unità Sanitaria di Dichoto: scavo di un pozzo con una pompa manuale;

4.4.5 Unità sanitaria di Eliwa: scavo di un pozzo con una pompa manuale; fornitura di un nuovo serbatoio.

Gli Esperti italiani forniranno in un secondo tempo una valutazione delle esigenze più generali della comunità- previste dal progetto - relative all'approvigionamento idrico ed alle misure sanitarie e suggerimenti per un approvvigionamento idrico nell'area del progetto su scala ridotta.

4.5 Attrezzature

I Centri Sanitari e le Unita Sanitarie saranno dotati degli arredi e delle attrezzature necessarie per le attivita del progetto.
(Le due controparti prepareranno e concorderanno un elenco di dette attrezzature ed arredi.)

4.6. Veicoli

- 1 veicolo a 4 ruote per le attivita sanitarie previste dal programma nel Distretto di Bati sotto la responsabilità del Governo Etiopico.
- 1 veicolo a quattro ruote per il Centro Sanitario di Bati sotto la responsabilità del personale italiano.
- un'ambulanza a 4 ruote per il Centro Sanitario di Bati sotto la responsabilità del Governo Etiopico.
- 1 veicolo a 4 ruote per le attività sanitarie previste dal programma svolte dal personale italiano.
- 1 veicolo a 4 ruote per la supervisione dei lavori di costruzione ad opera del personale italiano.
- 1 veicolo a 4 ruote per il Centro Sanitario di Assaita sotto la responsabilità del Governo Etiopico.
- 1 veicolo a 4 ruote per l'Unità Tecnica Italiana di Addis Abeba per la supervisione delle attività;
- 10 motocicli per le Unità Sanitaria e per i Centri Sanitari.

4.7 L ' officina a Bati sarà dotata delle attrezzature e delle parti di ricambio necessarie per le attività meccaniche e per le misure sanitarie.

4.8. Spese periodiche

4.8.1 Il Governo italiano provvederà al reclutamento, al viaggio, alla residenza, ai salari ed a tutti i costi correlati per tutto il personale italiano a lungo o a breve termine.

4.8.2 Il Governo Italiano paghera i salari del personale locale seguente:

- 1 meccanico per i veicoli in uso da parte del personale italiano;

4.8.3 Medicinale e forniture: per la durata del progetto il Governo Italiano continuera a far arrivare medicinali ed altre forniture per le strutture sanitarie nelle aree interessate dal progetto, ad un livello che non superi le spese normali stabilite dal Governo etiopico.

L'elenco dei medicinali e delle forniture necessarie sara stilato su una base annuale e concordato dalle due controparti.

4.8.4. Il Governo Italiano fornirà valuta locale per coprire, in conformità alle leggi ed ai regolamenti dell'Etiopia - le spese giornaliere e di combustibile relative a tutte le attività di addestramento e di supervisione, nonché tutti i costi correnti relativi alla manutenzione dei veicoli e degli edifici sotto la responsabilità del personale italiano.

4.8.5 Un piano di azione più dettagliato ed un bilancio saranno concordati dai rappresentanti dei due Governi subito dopo la firma del presente Piano.

ARTICOLO 5

IMPEGNI DEL GOVERNO ETIOPICO

Il Governo Etiopico si impegna a fornire pieno sostegno e priorità al progetto, così com'è delineato nel presente Piano, ed a far sì che al personale italiano vengano assicurate a tutti i livelli, la più totale cooperazione e partecipazione, in uno spirito di partnership e di amicizia.

Il Governo Etiopico si impegna in maniera specifica:

5.1. a fornire alle strutture sanitarie nell'area del progetto, personale professionale e ausiliario per tutta la durata del progetto, con speciale attenzione alla continuità dell' incarico per quanto riguardo il personale specializzato, e prevedendo l'assegnazione di contro-parti al personale italiano.

Il Governo Etiopico assegnera al Centro Sanitario di Bati un medico, in qualità di direttore del Centro stesso, che avra come controparte il leader della squadra italiana ; analogamente, un altro omologo verra assegnato al Centro Sanitario di Assaita.;

5.2 a provvedere alle attivita di addestramento ed ai corsi destinati alla qualificazione professionale del personale che lavora nella area del progetto, secondo i piani preparati dal Dipartimento Regionale della Sanita e dal capo della squadra italiana.

5.3 a continuare a pagare per il combustibile, la manutenzione e la riparazione dei veicoli, sia quelli esistenti che quelli nuovi, operanti nell'ambito del progetto e assegnati al Governo Etiopico.

5.4 a continuare a coprire le spese per i servizi di approvigionamento idrico elettrico, di pulizie e di manutenzione, nonché per il telefono, il telegrafo, i servizi postali ed altre spese casuali necessarie al progetto.

5.5 a continuare a prendere disposizioni specifiche di ordine finanziario per far fronte alle spese annuali di riparazione e di manuten-

zione degli edifici che non sono sotto la diretta responsabilità del personale italiano.

5.6 a consentire l'importazione - esente da dazi - di attrezzature, veicoli, materiali ed altre forniture necessarie per la realizzazione del progetto;

5.7 a continuare a fornire medicinali alle strutture sanitarie nell'area dle progetto;

5.8 ad assicurare una stretta collaborazione tra le Autorità Etiopiche competenti per il progetto, ed il personale italiano,

5.9 ad assicurare lo svolgimento di incontri regolari tra il personale italiano ed il personale etiopico a livello regionale, al fine di poter esaminare l'esecuzione, le spese ed il bilancio del progetto;

5.10 ad assicurare la più totale partecipazione delle comunità locali e delle organizzazioni di massa alla realizzazione del programma di assistenza sanitaria in quanto elemento del progetto;

5.11 a fornire luoghi adatti alla costruzione delle strutture nelle varie zone interessate dal progetto. Rilasciare le licenze relative alle costruzioni previste.

ARTICOLO VI

ASSEGNAZIONE DELLA RESPONSABILITA' ED AMMINISTRAZIONE

6.1 Il personale italiano lavorera sotto la guida ed in collaborazione con il Dipartimento Regionale della Sanità, che consultera il capo della squadra italiana o il suo sostituto riguardo a tutte le principali decisioni relative al progetto e/o alla squadra.

6.2 Il Governo Italiano fornirà copie di diplomi, lauree ed altri documenti pertinenti del personale italiano ai fini dell'accettazione da parte del Governo Etiopico.

Il Governo Italiano notifichera il suo consenso o meno entro un mese di tempo.

6.3 Il personale italiano avra diritto a 36 giorni di congedo annuale, in conformità alle leggi ed ai regolamenti del Governo Italiano.

6.4 Il personale italiano:

- svolgera il suo lavoro conformemente ai regolamenti del Ministero della Sanità Etiopico;
- si asterra da qualsiasi attività retribuita per tutta la durata del suo incarico;
- osservera scrupolosamente le leggi Etiopiche e rispetterà il principio di non-interferenza negli affari interni del Paese;
- espletera i suoi compiti in conformità ai piu alti principi di etica medica e professionale.

6.5 Nei centri sanitari di Babi e Assaita il personale italiano lavorera in collaborazione con i direttori dei centri stessi al fine di creare un gruppo di lavoro per la gestione del progetto.

6.6 Il personale italiano seguira molto da vicino i vari aspetti dei programmi didattici, sia durante la fase di programmazione che durante quella di attuazione.

6.7 La Squadra Medica Italiana ed il personale locale si incontreranno periodicamente per assicurare un migliore e più vantaggioso utilizzo degli esperti disponibili nel quadro del progetto.

Ogni 6 mesi verrà presentata alle rispettive Autorità una relazione congiunta sulla realizzazione del progetto che includera anche un rendiconto finanziario.

6.8 Ogni controversia locale che non possa essere risolta dai Direttori dei Centri Sanitari di Bati e di Assaita o dal Dipartimento Regionale della Sanità e dal capo della squadra sarà immediatamente sottoposta all rispettive autorità che ricercheranno una soluzione reciprocamente accettabile.

6.9 Una valutazione formale del programma verra fatta alla fine alla fine del secondo anno da una squadra congiunta di rappresentanti di entrambe le Parti.

I dettagli della valutazione saranno concordati dalle due Parti dopo la firma del progetto.

6.10 I firmatari del Piano operativo sono responsabili, tutti e ciascuno di essi, di una efficiente gestione edile di tutte le componenti del progetto che rientrano nell'ambito della loro giurisdizione a tutti i livelli.

6.11 Il Governo Etiopico acquisi a la proprietà degli edifici, delle attrezzature e degli arredi forniti per il progetto e diverra responsabile per la loro corretta manutenzione ed il loro funzionamento, eccezion fatta per le strutture che il Governo Etiopico si impegna a lasciare in uso al personale italiano fino al completamento del progetto.

ARTICOLO 7

PRIVILEGI ED IMMUNITA'

7.1 Al personale italiano ed alle persone a loro carico, nonché alle attrezzature ed alle forniture utilizzate nel progetto, si applicheranno le disposizioni dell'Accordo Italo-Etiopico di Cooperazione Tecnica del 1973, ed in particolare quelle contenute nell'Articolo IV sui privilegi, immunità ed esenzioni.

7.2 L'Organizzazione non - governativa italiana (DISVI) è autorizzata ad aprire un conto bancario presso una Banca Etiopica, in conformità alle relative disposizioni della Banca Nazionale di Etiopia.

ARTICOLO VIII

DURATA DEL PIANO OPERATIVO

8.1 Il presente Piano operativo entrerà in vigore alla data della sua firma.

L'Accordo sara valido per 3 anni, a meno che non venga denunciato da una delle Parti con una notifica per iscritto con preavviso di sei mesi. Tuttavia detta notifica scritta non verra presentata fino a che non si siano svolte tra i due Governi consultazioni a tale riguardo.

8.2 Dopo due anni, le Parti si incontreranno per discutere la possibilità di ampliare il progetto con un possibile sostegno aggiuntivo in termini di manodopera e di attrezzature nel Centro Sanitario di Assaita, il potenziamento delle strutture sanitarie del Centro Sanitario di Assaita e la costruzione di una nuova Unità Sanitaria ad Afambo.

Fatto ad Addis Abeba in quattro copie

19 Ottobre 1988

PER LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI ETIOPIA	PER IL GOVERNO ITALIANO

9.

22 ottobre 1988, Tunisi

Memorandum fra Italia e Tunisia per la cooperazione allo sviluppo per il triennio 1988-1990:
a) Memorandum; b) Allegati; c) Scambio di Note (1)

A) MEMORANDUM

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la Republique Tunisienne

- dans l'esprit qui anime les rapports d'amitié et de collaboration traditionels qui caractérisent leurs relations et ayant en vue l'amélioration continue de leurs relations globales, qu'ils souhaitent insérer dans le cadre d'une collaboration régionale au service de la paix, de la stabilité et du développement;

- désireux d'intensifier dans l'intérêt mutuel des deux pays leurs liens de coopération et de les élever au niveau des aspirations des peuples Tunisien et Italien;

- considérant les résultats des travaux de la Rencontre Intergouvernementale qui s'est tenue à Tunis du 20 au 22 Janvier 1988 et le Relevé des Conclusions signé à cette occasion par le Secrétaire d'Etat à la Coopération M. RAFFAELLI et le Secrétaire d'Etat à la Coopération Internationale M . BEN ARFA, ainsi que la réunion d'une délégation italienne et d'une délégation Tunisienne au niveau des fonctionnaires résponsables de la coopération des deux Pays qui a eu lieu les 20 et 21 Septembre 1988 à Rome.

- considérant les éxigences spécifiques du VIIe Plan de Développement Economique et Social de la Tunisie (1987-1991) et les efforts déployés par la Tunisie pour réussir son Plan de réajustement structurel auquel participent la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International ;

(1) Entrata in vigore: 22 ottobre 1988.

- tenant compte des critères prioritaires de la loi italienne n° 49/87 sur la coopération au développement;

Sont convenus de ce qui suit:

Afin d'intensifier ultérieurement les rapports de coopération existant entre eux, les deux Pays sont convenus d'un nouveau pogramme triennal (1988-1990) et ont décidé de réserver aux initiatives prévues dans ce même programme une enveloppe financière globale à concurrence de 500 millions de Dollars U.S.

A la lumière des exigences spécifiques du VII ème Plan de Développement Economique et Social de la Tunisie, et compte tenu des critères prioritaires de la coopération italienne, les deux parties ont établi la ventilation suivante dudit programme de coopération :

I / Etant donné l'importance d'assurer la réussite du Plan de réajustement structurel adopté par le Gouvernement Tunisien et auquel participent la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International les deux Parties ont décidé de réserver en particulier 50% du montant financier global à une forme d'Aide-Programme ainsi répartie;

1 - 50% du montant de l'Aide-Programme, soit 125 millions de Dollars U.S, pour le financement - au moyen de crédits d'aide - des importations de biens d'origine italienne, nécessaires au développement économique de la Tunisie.

2 - 20% de cette aide-programme soit 50 millions de Dollars U.S. pour le soutien de la politique sectorielle du VIIe plan tunisien en faveur des petites et moyennes entreprises, par l'intermédiaire d'un financement avec crédits d'aide de biens d'origine italienne destinés à la modernisation et à la création de ces entreprises. Les deux Parties examineront les modalités d'encouragement du recours à ces fonds de la part de petites et moyennes entreprises.

3 - Les 30 % restant de l'Aide Progamme, soit 75 millions de dollars U.S. accordés sous forme d'aide non remboursable, sont déstinés au financement de projets de développement intégrés concernant la valorisation des régions sahariennes et du Sud de la Tunisie, à travers le financement direct des équipements et pièces détachées nécessaires et en partie par le biais des fonds de contrepartie qu'ils pourraient générer.

La liste indicative sera jointe en annexe.

La Partie Tunisienne a pris note de la position italienne selon laquelle les aides visant à maitriser les déséquilibres de la balance des paiements ne peuvent que revêtir un aspect transitoire.

II/ Les deux Parties ont décidé de réserver un montant de 175 millions de dollars U.S. en crédits d'aide au financement des projets de développement y compris le volet d'infrastructure inscrits au VIIe Plan tunisien concernant les secteurs prioritaires suivants:

- Energie
- Hydrocarbures
- Télécommunications
- Transports
- Informatique
- Industries mécaniques et manufacturières
- Agriculture etindustries agro-alimentaires

Une liste indicative de ces projets est jointe en Annexe.

Un montant de la ligne desdits crédits, jusqu'à 60 millions de dollars, sera réservé au financement des activités des sociétés mixtes Tuniso- Italiennes et au développement d'activités productives à réaliser en commun.

A cet égard, les deux Parties ont mis en relief l'importance de parvenir à une coopération plus ample et durable dans les secteurs prioritaires de l'économie tunisienne et notamment des projets communs dont la production est destinée à l'exportation.

8 - Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 177.

III/ Les deux Parties ont enregistré avec satisfaction le bon déroulement des actions et des projets de copération technique entrepris au cours de la précédente triennie.

Dans cet ésprit, les deux Parties ont décidé d'étendre le champs d'application de la coopération technique, outre le secteur agricole qui reste prioritaire, au domaine de la santé et en général aux projets ayant un contenu social élevé ainsi qu'à tout autre secteur jugé prioritaire, tel que les secteurs économique, industriel et d'infrastructure.

Conscientes de l'importance des intiatives visant la valorisation des ressources humaines, les deux Parties sont aussi convenues de mettre en oeuvre des actions conjointes dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Pour ce qui concerne les actions à poursuivre, les deux Parties ont retenu l'objectif du développement du système éducatif Tunisien, y compris le développement de l'enseignement de la Langue Italienne, ainsi que l'objectif de la recherche et du transfert de procédés technologiques dans le cadre de la coopération entre les Universités et les Instituts nationaux de recherche des deux Pays.

A cet égard, les deux Parties sont convenues de promouvoir des échanges spécifiques et de définir dans un document séparé les modalités pratiques de mise en oeuvre d'un programme y afférent.

Les projets à réaliser sous cette forme d'aide bénéficieront d'un financement en don pour le restant de l'enveloppe globale soit 75 millions de dollars U.S Ledit montant servira aussi pour financer la composante d'assistance technique des projets mentionnés aux sections I et II, ci-dessus.

Les deux Parties sont convenues également de définir dans le cadre des ententes culturelles les modalités de coopération dans le domaine archéologique.

IV/ Les deux Parties sont convenues de l'octroi par l'Italie à la Tunisie, pour un montant de 30 milliards de lires, d'une aide alimentaire répartie sur la triennie 1988-1990. Une Partie de cette aide pourra être utilisée, selon les nécessités, à titre et avec procédure d'urgence.

V/ Afin d'assurer une meilleure coordination et intégration des initiatives à réaliser dans l'aide italienne, Les deux Parties sont convenues de l'importance d'approfondir et d'intensifier le dialogue sur les politiques de développement par des rencontres régulières intergouvernementales, sur la base de l'état d'avancement et d'utilisation des aides sus-indiquées.

A cet égard, les deux Parties ont décidé la création d'un "Comité de Vérification", qui sera coprésidé par le Secrétaire d'Etat Tunisien aupres du Ministre des Affaires Etrangères ou son représentant et le Secrétaire d'Etat Italien du Ministère des Affaires Etrangères ou son représentant et composé de fonctionnaires des Administrations Compétentes des deux Pays, qui se réunira une fois par an pour superviser et vérifier l'état d'avancement des programmes de coopération.

Afin d'assurer la bonne marche et l'exécution effective des projets et programmes prévus par le Programme Triennal, les deux Présidents du Comité de Vérification conviennent d'instituer un "Comité de Suivi", composé de fonctionnaires et d'experts désignes par les deux Parties et qui se réunira régulièrement et à la demande de l'une des deux Parties, pour la mise en oeuvre et le "monitoring" des projets inscrits dans le cadre du programme triennal.

VI/ Les deux Parties ont passé en revue la quèstion des fonds de contrepartie générés par l'aide italienne et sont convenues de procéder à un échange de notes régissant l'utilisation desdits fonds de contrepartie obtenus par la vente sur le marché tunisien de l'aide alimentaire et de toutes autres livraisons à titre de don. Ces fonds seront utilisés pour le financement des dépenses, en monnaie

locale, des projets de développement réalisés avec l'aide de la coopération italienne, ou bien agréés d'un commun accord.

VII/ S'agissant du transfert des comptes des ressortissants italiens en Tunisie, il a été convenu que les deux Parties mettront en oeuvre toutes les mesures tendant à alléger au maximum les procédures.

Pour ce qui concerne les biens immobiliers italiens un Groupe de Travail se réunira en vue d'examiner cette question.

VIII/ Le présent memorandum restera en vigueur jusqu'a l'utilisation desdits fonds.

Fait à Tunis le 22 octobre 1988 en double exemplaires.

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA
REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE

LE MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES

LE MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES

B) ALLEGATI

I

PROGRAMME INTEGRE POUR LA MISE EN VALEUR DU SAHARA ET DES REGIONS DU SUD DE LA TUNISIE

1 - Projets en continuation

- Développement du Sahara
- Protection civile

II- Actions sociales

- Développement du réseau sanitaire
- Environnement socio-culturel
- Informatisation de l'Education Nationale

III - Projets de développement et d'infrastructure

A - Actions dé Développement

- Conservation des eaux et du sol dans le Gouvernorat de Siliana
- Aménagement anti-érosif du bassin versant de l'Oued Mesguellil et Protection du barrage El Houareb
- Amenagement anti-érosif de la plaine Ababsa
- Développement agricole intégré et lutte contre la désertification dans la région de Nafzaoua
- Projets de développement intégré de Sned, de Belkhir, Ajaj Ben Mhira et de Bechiret El Bhaier
- Protection de la zone Menzel Habib et de la Frange limitrophe
- Réserves fourragères à Gafsa
- Régénération et conservation des nappes alfatières de Kasserine et de Gafsa
- Création de réservesfourragères à Sidi Bouzid.

B - Projets d'infrastructure

- Route Matmata - Beni Khadèche
- Route Hamma-Tamerza-Mides
- Route Douz-Matmata .

II

LISTE INDICATIVE DES PROJETS

- Le barrage Sidi Barrak
- Le barrage Barbara
- Projet de raffinage de pétrole
- Laverie de phosphates .

  . de Kef Eddour
  . de Redeyef

- Transport d'électricité
- Télécommunication
- Télédiffusion
- Turbines à Gaz à Radès
- Groupes thermiques à vapeur (à Radès)
- Station de dessalement des eaux
- Autoroute
- Pêche
- Signalisation ferroviaire.

C) SCAMBIO DI NOTE

TUNIS, le 22 OCTOBRE 1988

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de me référer au Mémorandum de coopération au développement signé ce jour pour vous informer de ce qui suit en ce qui concerne l'utilisation de l'aide financière prévue par ce Mémorandum:

1) Le montant de 175 millions de dollars, prévu pour l'aide-projet, sera utilisé pour le financement sous forme de crédits d'aide ou mixés de biens et services produits en Italie et destinés à la réalisation des projets de développement dans les secteurs prioritaires mentionnés dans le Mémorandum et à titre indicatif dans l'Annexe II, sur la base des résultats des appels d'offres et des négociations privées menées par les Administrations Tunisiennes compétentes, ainsi que pour la réalisation, par l'intermédiaire de Sociétés mixtes, de projets de développement dans les secteurs prioritaires indiqués dans le Mémorandum et dans ceux qui pourront être convenus.

Le Gouvernement de la République Tunisienne fera parvenir au Gouvernement italien pour chacun des projets prévus, la documentation et les informations nécessaires pour l'évaluation technico-économique nécessaire et la soumission successive à la décision des organes collégieux de la coopération italienne.

Dans le cas de rétrocession du crédit d'aide destiné au financement des sociétés mixtes, les Autorités Tunisiennes ont notifié, et la Partie Italienne a accepté, que les taux d'intérêt de rétrocession seront majorés exclusivement par la commission bancaire, et éventuellement par une commission de risque de change.

2) La somme de 125 millions de dollars U.S. de crédit d'aide, prévue par le paragraphe 1 de la Section 1 (Aide Programme), sera utilisée pour le financement de biens d'origine italienne (machines et équipements, pièces de rechange, composants et produits semi-finis); des listes seront agréées en particulier selon les critères suivants

- Le montant des prêts financera des biens importés de l'Italie par la Partie tunisienne, à l'exclusion de biens susceptibles d'utilisation militaire, des produits de luxe et en général des biens de consommation non durables.

- Toute facilitation possible dans l'octroi des financements prévus par l'Aide Programme sera permise par la Partie Italienne, en développant de même les procédures simplifiées déjà réalisées pour le programme du PDRI prévu dans le précédent Accord Triennal, avec l'engagement de la Banque Centrale de Tunisie de rembourser le montant des opérations d'importation retenues non conformes suite à un contrôle a posteriori effectué par les Autorités Italiennes Compétentes.

- Les facilités de paiement établies par la partie tunisienne sur les biens importés d'Italie sur le marché tunisien seront compatibles avec la finalité de l'Aide Programme.

3) La tranche de 50 millions de dollars de crédit d'aide, prévue par le paragraphe 2 de la section I, servira à financer, selon une liste préalablement établie et approuvée par les Autorités italiennes, des machines destinées au programme de modernisation et de créations de petites et moyennes entreprises tunisiennes qui correspondent aux finalités de ce Programme et qui soient compatibles avec la technologie appropriée italienne. La réalisation du Programme se fera selon les procédures simplifiées prévues par le Procès-Verbal de la réunion entre les deux délégations qui s'est tenue à Rome les 20 et 21 septembre dernier.

Les facilités de paiement établies par la Partie Tunisienne sur les biens importés d'Italie sur le marché tunisien seront compatibles avec la finalité de l'Aide Programme.

4) Pour ce qui concerne l'utilisation du don équivalent à 75 millions de dollars octroyé comme Aide Programme, il fera l'objet d'un Protocole Spécial pour les modalités de financement des biens et des services relatifs à la réalisation des projets intégrés pour le développement des régions du Sahara et du Sud de la Tunisie, dont une liste a été spécialement dressée dans l'annexe 4 dudit Protocole.

D'une manière limitée,
ces programmes pourront même dépasser le secteur régional cité. Les projets en question, ainsi que les listes des fournitures y relatives, seront soumis à l'évaluation et à l'approbation préalable des Autorités italiennes. D'une manière limitée aux deux programmes, cités dans l'Annexe 1 du Mémorandum, de la Protection Civile et du Développement du Sahara, qui constituent la continuation d'une première phase déjà réalisée dans le cadre du précédent Programme triennal, et dont le financement sera à valoir sur ladite enveloppe de 75 millions de dollars U.S., les procédures et les schémas de réalisation déjà etablis pour la première phase suscitée seront appliqués.

Ainsi ai-je l'honneur de vous prier de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède.

Votre réponse et la présente constitueront une partie intégrante du présent Mérorandum.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Giulio ANDREOTTI

TUNIS LE 22 OCTOBRE 1988

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu me faire parvenir la lettre datée de ce jour dont la teneur suit :

"J'ai l'honneur de me référer au Memorandum de coopération au développement signé ce jour pour vous informer de ce qui suit en ce qui concerne l'utilisation de l'aide financière prévue par ce Memorandum

1) Le montant de 175 millions de dollars, prévu pour l'aide-projet , sera utilisé pour le financement sous forme de crédits d'aide ou mixés de biens et services produits en Italie et destinés à la réalisation des projets de développement dans les secteurs prioritaires mentionnés dans le Memorandum et à titre indicatif dans l'Annexe II, sur la base des résultats des appels d'offres et des négociations privées menées par les Administrations Tunisiennes compétentes, ainsi que pour la réalisation, par l'intermédiaire de Sociétés mixtes, de projets de développement dans les secteurs prioritaires indiqués dans le Memorandum et dans ceux qui pourront être convenus.

Le Gouvernement de la République Tunisienne fera parvenir au Gouvernement italien pour chacun des projets prévus, la documentation et les informations nécessaires pour l'évaluation technico-économique nécessaire et la soumission successive à la décision des organes collégiaux de la coopération italienne.

Dans le cas de rétrocession du crédit d'aide destiné au financement des sociétés mixtes, les Autorités Tunisiennes ont notifié, et la partie Italienne a accepté, que les taux d'intérêt de rétrocession seront majorés exclusivement par la commission bancaire, et éventuellement par une commission de risque de change.

2) La somme de 125 millions de dollars U.S. de crédit, prévue par le paragraphe 1 de la Section 1 (Aide Programme), sera utilisée pour le financement de biens d'origine italienne (machines et équipements, pièces de rechange, composants et produits semi-finis); des listes seront agréées en particulier selon les critères suivants :

-Le montant des prêts financera des biens importés de l'Italie par la Partie tunisienne, à l'exclusion de biens susceptibles d'utilisation militaire, des produits de luxe et en général des biens de consommation non durables.

- Toute facilitation possible dans l'octroi des financements prevus par l'Aide Programme sera permise par la Partie Italienne, en développant de même les procédures simplifiées déjà réalisées pour le programme du PDRI prevu dans le précédent Accord Triennal, avec l'engagement de la Banque

Centrale de Tunisie de rembourser le montant des opérations d'importations retenues non conformes suite à un contrôle à posteriori effectué par les Autorités Italiennes Compétentes.

-Les facilités de paiement établies par la partie tunisienne sur les biens importés d'Italie sur le marché tunisien seront compatibles avec la finalité de l'Aide Programme.

3) La tranche de 50 millions de dollars de crédit d'aide, prévue par le paragraphe 2 de la section 1, servira à financer, selon une liste préalablement établie et approuvée par les Autorités italiennes, des machines destinées au programme de modernisation et de créations de petites et moyennes entreprises tunisiennes qui correspondent aux finalités de ce Programme et qui soient compatibles avec la technologie appropriée italienne. La réalisation du Programme se fera selon les procédures simplifiées prévues par le Procès-Verbal de la réunion entre les deux délégations qui a eu lieu à Rome les 20 et 21 septembre dernier.

Les facilités de paiement établies par la Partie Tunisienne sur les biens importés d'Italie sur le marché tunisien seront compatibles avec la finalité de l'Aide Programme.

4) Pour ce qui concerne l'utilisation du don équivalent à 75 millions de dollars octroyé comme Aide Programme, il fera l'objet d'un Protocole Spécial pour les modalités de financement des biens et des services relatifs à la réalisation des projets intégrés pour le développement des régions du Sahara et du Sud de la Tunisie, dont une liste a été spécialement dressée dans l'annexe 4 dudit Protocole.

D'une manière limitée,

Ces programmes pourront même dépasser le secteur régional cité . Les projets en question, ainsi que les listes des fournitures y relatives, seront soumis a l'évaluation et a l'approbation préalable des Autorités italiennes. D'une manière limitée aux deux programmes, cités dans l'Annexe 1 du Mémorandum, de la Protection Civile et du Développement du Sahara, qui constituent la continuation d'une première phase déjà realisée dans le cadre du précedent Programme triennal, et dont le financement sera à valoir sur ladite enveloppe de 75 millions de dollars U.S., les procédures et les schémas de realisation déjà établis pour la première phase sus-citée seront appliqués.

En réponse j'ai l'honneur de vous confirmer l'Accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.

Votre lettre et la présente constitueront une partie integrante du présent Mémorandum.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre l'assurance de ma très haute considération.

Abdelhamid ESCHEIKH

Vu au Ministère des Affaires Etrangères Copie Certifié Conforme à l'Original.
TUNIS, le N° 567
26 JAN. 1989

P. le Ministre des Affaires Etrangères
L'Ambassadeur Directeur Général des Affaires Consulaires

Ahmed CHABBAH

TRADUZIONE NON UFFICIALE

A) MEMORANDUM

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina,

- nello spirito che anima i tradizionali rapporti di amicizia e di collaborazione che contraddistinguono le loro relazioni, ed in vista di un costante miglioramento delle loro relazioni nell'insieme, che essi auspicano possano essere inserite nel quadro di una collaborazione regionale al servizio della pace, della stabilità e dello sviluppo;
- desiderosi di intensificare, nell'interesse reciproco di entrambi i paesi, i loro vincoli di cooperazione e di innalzarli al livello delle aspirazioni del popolo tunisino e del popolo italiano;
- in considerazione dei risultati dei lavori dell' Incontro intergovernativo svoltosi a Tunisi dal 20 al 22 gennaio 1988 e della Nota Conclusiva firmata in tale occasione dal Segretario di Stato alla Cooperazione, On. RAFFAELLI e dal Segretario di Stato alla Cooperazione Internazionale, Sig. BEN ARFA, nonché della riunione di una delegazione italiana e di una delegazione tunisina a livello dei funzionari responsabili della cooperazione di entrambe i Paesi svoltasi a Roma il 20 ed il 21 settembre 1988;
- in considerazione delle esigenze specifiche del VII Piano di Sviluppo Economico e Speciale della Tunisia (1987-1991), nonche degli sforzi effettuati dalla Tunisia per il buon esito del suo Piano di aggiustamento strutturale al quale partecipano la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario internazionale;
- tenendo conto dei criteri prioritari della legge italiana n. 49/87 sulla cooperazione allo sviluppo;

Hanno convenuto quanto segue:

Al fine di intensificare ulteriormente i rapporti di cooperazione esistenti tra di loro, entrambe i Paesi hanno concordato un nuovo programma triennale (1988-1990) ed hanno deciso di riservare alle iniziative previste in questo stesso programma un pacchetto finanziario globale fino a concorrenza di 500 milioni di dollari USA.

Alla luce delle specifiche esigenze del VII Piano di Sviluppo Economico e Sociale della Tunisia, e tenuto conto dei criteri prioritari della cooperazione italiana, le due Parti hanno stabilito la seguente ripartizione di tale programma di cooperazione:

I/ Data l'importanza di assicurare il buon esito del Piano di aggiustamento strutturale adottato dal Governo Tunisino a cui partecipano la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario internazionale, entrambe le Parti hanno deciso di accantonare in particolare il 50% dell'importo finanziario globale a favore di una forma di Aiuto al Programma così ripartito:

1 - 50% dell'importo dell'Aiuto al Programma, ossia 125 milioni di dollari USA per il finanziamento - per mezzo di crediti di aiuto - delle importazioni di beni di origine italiana, necessari allo sviluppo economico della Tunisia.

2 - 20% di tale Aiuto al Programma, ossia 50 milioni di dollar i USA per il sostegno della politica settoriale del VII piano tunisino a favore delle piccole e medie industrie, per mezzo di un finanziamento con crediti di aiuto di beni di origine italiana destinati all'ammodernamento ed alla creazione di tali industrie. Entrambe le Parti esamineranno le modalita per incoraggiare il ricorso a tali fondi da parte delle piccole e medie industrie.

3 - Il rimanente 30% dell'Aiuto al Programma, ossia 75 milioni di dollari USA concessi sotto forma di aiuto non rimborsabile, è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo integrati concernenti la valorizzazione delle regioni sahariane e del Sud della Tunisia, mediante il finanziamento diretto delle attrezzature e parti di ricambio necessarie ed in parte anche tramite i fondi di contropartita che potrebbero esserne originati.

La lista indicativa figura all'Annesso.

La Parte Tunisina ha preso nota della posizione italiana in base alla quale gli aiuti volti a pareggiare gli squilibri della bilancia dei pagamenti possono essere solo di natura transitoria.

II/ Entrambe le Parti hanno deciso di accantonare un importo di 175 milioni di dollari USA in crediti di aiuto per finanziare dei progetti di sviluppo compreso il settore delle infrastrutture inclusi nel VII° Piano tunisino concernente i seguenti settori prioritari:

- Energia
- Idrocarburi
- Telecomunicazioni
- Trasporti
- Informatica
- Industrie meccaniche e manufatturiere
- Agricoltura e industrie agro-alimentari

Una lista indicativa di questi progetti figura in Annesso.

Un importo della linea di tali crediti, fino a concorrenza di 60 milioni di dollari, sarà accantonato per il finanziamento delle attività delle società miste italo-tunisine e per lo sviluppo di attività produttive da realizzare congiuntamente.

Sotto questo aspetto, entrambe le Parti hanno posto in risalto l'importanza di pervenire ad una cooperazione più ampia e durevole nei settori prioritari dell'economia tunisina e in particolare dei progetti congiunti la cui produzione è destinata all'esportazione.

III/ Entrambe le Parti hanno registrato con soddisfazione lo svolgimento positivo delle attività e dei progetti di cooperazione tecnica intrapresi durante il triennio precedente.

In questo spirito, entrambe le Parti hanno deciso di estendere l'ambito di applicazione della cooperazione tecnica, oltre al settore agricolo che rimane prioritario, al settore della sanità ed in generale ai progetti aventi un alto contenuto sociale, nonché ad ogni altro settore giudicato prioritario, quali il settore economico, industriale ed il settore delle infrastrutture.

Consapevoli dell'importanza delle iniziative volte alla valorizzazione delle risorse umane, le due Parti hanno anche convenuto di realizzare azioni congiunte nell'ambito dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica.

Per quanto concerne le azioni da svolgere, entrambe le Parti hanno selezionato l'obiettivo dello sviluppo del sistema educativo tunisino, compreso lo sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana, nonché l'obiettivo della ricerca e del trasferimento di procedure tecnologiche nell'ambito della cooperazione tra le Università e gli istituti nazionali di ricerca di entrambe i Paesi.

A tal fine , entrambe le Parti hanno convenuto di promuovere scambi specifici e di definire in un documento separato le modalità pratiche per l'attuazione di un programma attinente.

I progetti da realizzare tramite tale forma di aiuto beneficieranno di un finanziamento sotto forma di dono per la rimanenza del pacchetto globale, ossia 75 milioni di dollari USA. Detto importo servirà anche a finanziare la componente di assistenza tecnica dei progetti di cui alle sezioni I e II di cui sopra.

Le due Parti hanno altresì convenuto di definire nel quadro delle intese culturali le modalità di cooperazione nel campo archeologico.

IV/Entrambe le Parti hanno convenuto della concessione da parte dell'Italia alla Tunisia, per un importo di 30 Miliardi di lire, di un aiuto alimentare ripartito sul triennio 1988-1990. Parte di questo aiuto potra essere utilizzato, a seconda delle necessità, a titolo e con procedura di urgenza.

V/ Al fine di assicurare un migliore coordinamento ed una migliore integrazione delle iniziative da realizzare con l'aiuto italiano, entrambe le Parti hanno convenuto dell'importanza di approfondire ed intensificare il dialogo sulle politiche di sviluppo tramite incontri intergovernativi regolari, in base allo stadio di avanzamento e di utilizzazione degli aiuti summenzionati.

A tal fine, entrambe le Parti hanno deciso l'istituzione di un "Comitato di Verifica" che sara co-presieduto dal Segretario di Stato Tunisino presso il Ministro degli Affari Esteri o dal suo delegato, e dal Segretario di Stato Italiano del Ministero degli Affari Esteri o dal suo delegato, e sara composto da funzionari delle Amministrazioni Competenti di entrambe i Paesi, che si riunirà una volta l'anno per fare opera di revisione e verificare lo stadio di avanzamento dei programmi di cooperazione.

Al fine di garantire l'andamento corretto e l'esecuzione effettiva dei progetti e dei programmi previsti dal Programma Triennale, entrambe i Presidenti del Comitato di Verifica convengono di istituire un " Comitato di controllo tecnico" composto da funzionari e da esperti nominati da entrambe le Parti, e che si riunirà con regolarita, e dietro richiesta di una delle due Parti, per l'attuazione ed il "monitoraggio" dei progetti inclusi nell'ambito del programma triennale.

VI/ Entrambe le Parti hanno passato in rassegna la questione dei fondi di contropartita generati dall'aiuto italiano ed hanno convenuto di procedere ad uno scambio di note per regolamentare l'utilizzazione di detti fondi di contro-

partita ottenuti mediante la vendita sul mercato tunisino degli aiuti alimentari e di ogni altra consegna a titolo di dono. Tali fondi saranno utilizzati per il finanziamento delle spese, in valuta locale, dei progetti di sviluppo realizzati con l'aiuto della cooperazione italiana, oppure convenuti di comune accordo.

VII/ Per quanto riguarda il trasferimento dei conti dei cittadini italiani in Tunisia, e stato convenuto che entrambe le Parti applicheranno ogni provvedimento volto ad alleggerire al massimo le procedure. Per quanto riguarda i beni immobiliari italiani un Gruppo di Lavoro si riunira per esaminare il problema.

VIII/ Il presente memorandum rimarra in vigore fino all'utilizzazione di detti fondi.

Fatto a Tunisi il 22 ottobre 1988 in doppio esemplare.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

B) ALLEGATI

I

PROGRAMMA INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SAHARA E DELLE REGIONI DEL SUD DELLA TUNISIA

1 - Progetti in continuazione

- Sviluppo del Sahara
- Protezione civile

II - Azioni sociali

- Sviluppo della rete sanitaria
- Ambiente socio-culturale
- Informatizzazione della Pubblica Istruzione

III - Progetti di sviluppo e di infrastrutture

A - Azioni di Sviluppo

- Conservazione delle acque e del suolo nel Governatorato di Siliana
- Sistemazione anti-erosiva del bacino versante dell'Oued Merguellil e Protezione della diga El Houareb
- Sistemazione anti-erosiva della pianura Ababsa
- Sviluppo agricolo integrato e lotta contro la desertificazione nella regione di Nafzaoua
- Progetti di sviluppo integrato di Sned, di Belkhir, Ajaj Ben Mhira e di Bechiret El Bhaier
- Protezione della zona Menzel Habib e della Frangia Limitrofa
- Riserve di foraggio a Gafsa
- Rigenerazione e conservazione delle falde di alfa di Kasserine e di Gafsa
- Creazione di riserve di foraggio a Sidi Bouzid.

B - Progetti di infrastrutture

- Strada Matmata - Bheni Khadèche
- Strada Hamma-Tamerza-Mides
- Strada Douz-Matmata

II

LISTA INDICATIVA DEI PROGETTI

- La diga Sidi Barrak
- La diga Barbara
- Progetto di raffinazione del petrolio
- Laveria di fosfati:
  . di Kef Eddour
  . di Redeyef
- Trasporto di elettricita
- Telecomunicazione
- Telediffusione
- Turbine a gas a Radès
- Gruppi termici a vapore (a Radès)
- Laboratorio per dissalare le acque
- Autostrada
- Pesca
- Segnaletica ferroviaria.

C) SCAMBIO DI NOTE

Tunisi, il 22 Ottobre 1988

Signor Ministro,

Ho l'onore di riferirmi al Memorandum di cooperazione allo sviluppo firmato in data odierna per informarLa di quanto segue per quanto riguarda l'utilizzazione dell'aiuto finanziario previsto da detto Memorandum:

1) L'ammontare di 175 milioni di dollari previsto per l'Aiuto al Progetto, sarà utilizzato per il finanziamento, sotto forma di crediti di aiuto o misti con beni e servizi prodotti in Italia e destinati alla realizzazione dei progetti di sviluppo nei settori prioritari menzionati nel Memorandum e nell'Annesso II a titolo indicativo, in base agli esiti delle licitazioni e dei negoziati privati condotti dalle Amministrazioni Tunisine competenti, nonché per la realizzazione, tramite Società miste, di progetti di sviluppo nei settori prioritari indicati nel Memorandum ed in settori che potranno essere stabiliti di comune accordo.

Il Governo della Repubblica Tunisina farà pervenire al Governo italiano, per ciascuno dei progetti previsti, la documentazione e le informazioni necessarie per la valutazione tecnico-economica necessaria e susseguente offerta scritta per la decisione degli organi collegiali della cooperazione italiana.

In caso di retrocessione del credito di aiuto destinato al finanziamento delle società miste, le Autorità Tunisine hanno notificato, e la Parte Italiana ha accettato, che i tassi d'interesse di retrocessione saranno maggiorati esclusivamente dalla commissione bancaria e, se del caso, da una commissione di rischio di cambio.

2) La somma di 125 milioni di dollari USA di credito di aiuto, prevista dal paragrafo 1 della Sezione 1 (Aiuto al Programma) sarà utilizzata per il finanziamento di beni di origine italiana (macchine ed attrezzature, parti di ricambio, componenti e prodotti semi-finiti); in particolare saranno concordate liste in base ai seguenti criteri:

- L'ammontare dei prestiti finanzierà beni importati dall'Italia dalla Parte tunisina, a esclusione dei beni che potrebbero essere adibiti ad un uso militare, dei prodotti di lusso e dei beni di consumo non durevole in generale.

- Ogni possibile agevolazione per quanto riguarda la concessione dei finanziamenti previsti dall'Aiuto al Programma sara autorizzata dalla Parte italiana sviluppando nella stessa maniera le procedure semplificate già realizzate per il programma del PDRI previsto nel precedente Accordo Triennale con l'impegno della Banca Centrale di Tunisia di rimborsare l'importo delle operazioni di importazione ritenute non conformi a seguito di un controllo a posteriori effettuato dalle Autorita Italiane Competenti.

- Le agevolazioni di pagamento stabilite dalla parte tunisina sui beni importati dall'Italia sul mercato tunisino saranno compatibili con la finalità dell'Aiuto al Programma.

3) La tranche di 50 milioni di dollari di credito di aiuto prevista dal paragrafo 2 della sezione I servira a finanziare secondo una lista stabilita ed approvata innanzi tutto dalle Autorita italiane, macchine destinate al programma di ammodernamento e di creazione di piccole e medie industrie tunisine che corrispondano alle finalita di detto Programma e che siano compatibili con la tecnologia italiana appropriata. La realizzazione del Programma sara eseguita secondo le procedure semplificate previste dal Processo Verbale della riunione svoltasi tra le due delegazioni a Roma il 20 ed il 21 settembre u.s.

Le agevolazioni di pagamento stabilite dalla Parte Tunisina per i beni importati dall'Italia sul mercato tunisino saranno compatibili con la finalita dell'Aiuto al Programma.

4) Per quanto riguarda l'utilizzazione del dono equivalente a 75 milioni di dollari concesso a titolo di aiuto al programma, esso sarà l'oggetto di un Protocollo speciale per le modalita di finanziamento dei beni e dei servizi relativi alla realizzazione dei progetti integrati per lo sviluppo delle regioni del Sahara e del Sud della Tunisia, di cui una lista figura in par-

ticolare all'Annesso 4 del suddetto Protocollo.

Tali programmi potranno anche andare al di là, in maniera limitata, del settore regionale menzionato. I progetti in questione, nonché le liste di forniture relative saranno sottoposti alla valutazione ed all'approvazione innanzitutto delle Autorità italiane. Le procedure e gli schemi di realizzazione già stabiliti per la prima fase di cui in appresso saranno applicate entro certi limiti ai due programmi citati nell'Annesso 1 del Memorandum, riguardanti la Protezione civile e lo Sviluppo del Sahara, che costituiscono il prosieguo di una prima fase già realizzata nel quadro del precedente programma triennale ed il cui finanziamento sarà in acconto sul suddetto pacchetto di 75 milioni di dollari USA.

Di conseguenza ho l'onore di pregarLa di voler cortesemente confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto sopra.

La Sua risposta e la presente lettera saranno parte integrante del presente Memorandum.

Voglia gradire, Signor ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Giulio ANDREOTTI

Tunisi, 22 ottobre 1988

Signor Ministro,

Voi mi avete cortesemente fatto pervenire una lettera in data odierna del seguente tenore:

(OMISSIS)

In risposta ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede.

La Vostra lettera e la presente costituiranno parte integrante del presente Memorandum.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Abdelhamid ESCHEIKH

10.

3 novembre 1988, Manila

Memorandum d'intesa tra Italia e Filippine concernente l'assistenza al programma nazionale di controllo della tubercolosi (1)

MEMORANDUM

WHEREAS, tuberculosis is still a major public health problem, it being the third cause of death and the fifth cause of illness in the Philippines;

WHEREAS, the Government of the Philippines cognizant of the above problem, has embarked on a National Tuberculosis Control Programme with the following components: case finding; treatment; BCG-vaccination (through EPI scheme) and health education, training and research;

WHEREAS, the Government of the Philippines has limited resources to implement a nationwide full blast Tuberculosis Control Programme;

WHEREAS, the Government of Italy is desirous to assist the Government of the Philippines in strengthening the National Tuberculosis Control Programme through training, provision of drugs, supplies and equipment, conduct of research and technical assistance;

WHEREAS, the two Governments are desirous of strengthening their existing friendly relations and in the intent of achieving the goal of "Health for All by the Year 2000";

WITHIN the framework of the Protocol of Understanding of 15 September 1987;

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Philippines;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I
Responsible Parties

1.1 The Government of the Republic of Italy, hereinafter referred to as the Italian Government as represented by the Directorate General for Development cooperation henceforth referred to as the D.G.C.S., shall be responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

1.2 The Government of the Republic of the Philippines, as represented by the National Economic and Development Authority, henceforth referred to as the "NEDA" designates the Department of Health, hereinafter referred to as DOH as the agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

(1) Entrata in vigore: 3 novembre 1988.

ARTICLE II
Areas of Intervention

2.1 Both Governments intend to carry out activities at the national level and in Region X (Northern Mindanao), Region VIII (Eastern Visayas), and Region V (Bicol).

2.2 Areas covered under the present MOU may be expanded in the future to include other areas of the country should both Governments so decide.

ARTICLE III
Project Objectives

3.1 Both Governments agree that the overall objective of the Project is to support and strengthen the Philippine National Tuberculosis Control Programme.

3.2 The specific objectives of the Project are:

a. to support programme management and research at the national level;

b. to improve tuberculosis control activities in the targetted areas;

c. to provide technical and logistic support to the respective regional tuberculosis control activities.

ARTICLE IV
Strategies for Implementation

Both Governments agree that for the realization of the Project, it will be necessary to:

4.1 Provide drugs, laboratory supplies and equipment;

4.2 Provide didactic and documentary materials;

4.3 Conduct operational research activities in collaboration with other international and national organizations, to evaluate the activities that will be carried out in the course of the Programme.

4.4 Carry out epidemiological research activities, in collaboration with international and national organizations, to study the annual risk of tuberculosis infection;

4.5 Reinforce, at both central end peripheral levels, public health organizations able to support the activities of the National Programme.

ARTICLE V
Steering Committee

A Steering Committee shall be established composed of representatives from the DOH, NEDA, the World Health Organization as well as Philippine and Italian experts working in the Cooperation Project. The Steering Committee shall have strictly advisory functions.

ARTICLE VI
Responsibilities of the Parties

6.1 The Project shall be carried out under the responsibility of the Philippine Government, and specifically the DOH, which will designate a Project Manager with the authority to make technical and administrative decisions limited to the Project.

6.2 The Italian Government shall send a counterpart Project Manager who, aside from providing consultancy services to the National Tuberculosis Control Programme, shall also be authorized to make technical and administrative and financial decisions for his government with respect to the Italian government participation in the Project.

6.3 The Philippine Project Manager, in consultation with his Italian counterpart, shall be responsible for the overall direction of the Project.

6.4 Annual work and financial programme of activities shall be agreed upon by the Project Managers, in consultation with the Steering Committee, and approved by the DOH and by the Directorate General for Development Cooperation, Italian Ministry of Foreign Affairs.

6.5 The Italian and Philippine Project Managers shall present for approval, to the Programme Coordinator of the Health Care Sector, Cooperation for Development Unit of the Italian Embassy requests for releases of funds. Said requests shall be in accordance with the annual work programme of activities.

6.6 Regular quarterly progress reports shall be submitted by the Project Managers through the DOH Foreign Assistance Coordination Service to the Programme Coordinator of the Health Care Sector, Cooperation for Development Unit of the Italian Embassy and the NEDA.

ARTICLE VII
Commitments of the Italian Government

The Italian Government, consistent with the funds allocated for the realization of the Project, agrees to allocate up to a maximum of Lit. 12,520,000,000 (twelve billion five hundred and twenty million) as contribution to the Project. The funds shall be utilized to:

7.1 Provide antituberculosis drugs, laboratory equipment and supplies, binocular microscopes, transport and office equipment necessary for the efficient implementation of the Project, including transportation and insurance costs from the port of origin to Manila. The transportation facilities donated by the Italian Government shall remain the property of the latter for the duration of the Project. The Project Managers shall, however, be responsible for the use of the vehicles within the framawork of the project activities. These will be donated to the Philippine Government upon the termination of the Project.

7.2 Cover costs and fuel of the vehicles for the duration of the Project.

7.3 Cover the costs of monitoring, supervising ad evaluating the Project.

7.4 Conduct national and regional seminars and training courses, in collaboration with international and national organizations, regarding the implementation of the National Tuberculosis Control Programme.

7.5 Provide major publications in the field of tuberculosis prevention and control to both national and regional levels.

7.6 Conduct a tuberculin study, in collaboration with the World Health Organization, with the goal of determining the annual risk of tubeculosis infection.

7.7 Conduct operational research whose details will be developed during the first phase of the project.

7.8 Dispatch two medical experts in epidemiology and tuberculosis control, with the following terms of reference:

a. to assist in the collection, analysis and utilization of epidemiological data;

b. to provide technical assistance in the training of health personnel at all levels of responsibility;

c. to assist in the formulation of possible innovative strategies and in the implementation of the National Tuberculosis Control Programme for pilot implementation in the targetted regions.

7.9 Dispatch experts in brief missions, upon the request of the DOH, for a total of 36 man-months in support of the two permanent experts.

7.10 Assist in the development of IEC (Information and Communication) and training materials.

7.11 Hire local personnel.

7.12 Upgrade office and laboratory facilities of the Programme Headquarters in Region X.

ARTICLE VIII
Commitments of the Philippine Government

The DOH, as implementors of the Project, shall provide counterpart in kind in the form of the following:

8.1 Personnel

- a permanent Project Director;
- a full-time Project Manager;
- all health personnel presently working in the National Tuberculosis Control Programme in targetted regions; and
- conduct of training for the Barangay Health Workers in the targetted regions.

8.2 Facilities

- office spaces at the DOH in Manila and in Region X;
- adequate warehouse for the storage of the supplies donated by the Italian Government and other necessities for Project's activities;
- transportation, freight and distribution costs within the Philippines; and
- access to existing health facilities.

8.3 Others

- administrative assistance necessary for the efficient implementation of the Project;
- distribution of supplies and equipment provided by the Italian Government;
- access to published and non-published studies, materials and research which will be considered relevant, by the Italian experts, to the Project's goals and activities; and
- publication of data, which may emerge in the course of the Project's activities, subject to agreement of both parties.

ARTICLE IX
Plan of Action

The Project Managers shall prepare, a Plan of Action, within this current year, after signing of this Memorandum, for the three years of the Project. The Plan of Action shall be approved by the Secretary of Health for the Philippine side and by the Directorate General for Development Cooperation for the Italian

side, and shall constitute technical annax of this Memorandum. The Plan of Action shall contain, interalia, the following:

A. the description of the Project, its objective and identification of specific project activities;

B. the detailed responsibilities and obligations of the concerned parties during the various phases of the project;

C. the reporting requirements for the project; and

D. the detailed work and financial plan.

ARTICLE X
Privileges of Italian Experts

10.1 The Philippine Government shall forward to the Philippine Regulatory Commission, documents of the Italian physicians relevant to their permit to practice their profession within the framework of the project activities.

10.2 The Philippine Government shall assure the Italian experts working in the Philippines for the execution of the project, all privileges and exemptions, subject to existing laws and regulations, as contained in the RP-Italy Development Cooperation Agreement signed in Rome in June 1988.

ARTICLE XI
The Exemptions on Italian Equipment and Supplies

The Philippine Government shall assure the Italian Government exemption from custom duties and taxes for the equipment to be imported for the execution of the Project, subject to existing laws and regulations as contained in the RP-Italy Development Cooperation Agreement signed in Rome in June 1988.

ARTICLE XII
Other Provisions

12.1 This Memorandum of Understanding shall take effect on the date of signature and shall remain valid for a period of three years or any period mutually agreed upon by the two Government.

12.2 This Memorandum of Understanding may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by exchange of letters.

12.3 In case of difficulties in reaching an agreement on the interpretation or on the proposed modifications of this Memorandum, a Commission of Inquiry shall be set up composed of:

a. the Undersecretary of Health for Public Health Services of the DOH;

b. the Programme Coordinator of the Health Care Sector, Cooperation for Development Unit of the Italian Embassy;

c. a NEDA representative;

d. a delegate from the Directorate General for Development Cooperation, Italian Ministry of Foreign Affairs.

The Commission shall meet at the request of either of the two Parties.

12.4 Communications or documents given or sent by either the Philippine or Italian Governments pursuant to this Project shall be addressed to:

For the Philippine Government:

Honorable Solita Collas-Monsod
Secretary of Socio-Economic Planning
National Economic and Development Authority

P.O. Box 419, Greenhills
San Juan, Metro Maila
Philippines

Cable Address: NEDAPHIL

Telex Address: 29058 NEDPH
4023 NEDA PU

For the Italian Government:

Ambassador Mario Crema
Italian Embassy

6th Floor, Zeta II Building
191 Salcedo Street, Legaspi Village
Makati, Metro Manila

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed in Manila, on 3 November 1988
in two original copies in English.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY

Mario Crema
Ambassador

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

Solita Collas-Monsod
Secretary of Socio-Economic
Planning

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE RIGUARDANTE L'ASSISTENZA
AL PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELLE TUBERCOLOSI

PREMESSO CHE la tubercolosi è tuttora un grave problema nel settore della sanita pubblica, essendo la terza causa di decessi e la quinta causa di malattia nelle Filippine;

PREMESSO CHE il Governo delle Filippine, consapevole del problema summenzionato ha intrapreso un Programma Nazionale di controllo della tubercolosi che consta dei seguenti elementi: casistica; terapia; vaccinazione BCB (attraverso il progetto EPI) ed educazione sanitaria; formazione professionale e ricerca;

PREMESSO CHE il Governo delle Filippine dispone di risorse limitate per realizzare un Programma di controllo della tubercolosi su scala nazionale ed in maniera incisiva;

PREMESSO CHE il Governo Italiano desidera coadiuvare il Governo delle Filippine nel potenziamento del Programma Nazionale di controllo della tubercolosi per mezzo di corsi di formazione professionale, forniture di medicinali, strumenti ed attrezzature, conducendo ricerche e prestando assistenza tecnica;

PREMESSO CHE i due Governi desiderano rafforzare le relazioni amichevoli gia esistenti nell'intento di raggiungere l'obiettivo di "Salute per tutti entro l'anno 2000";

Nel quadro del Protocollo d'Intesa del 18 settembre 1987, il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo delle Filippine HANO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I

Parti responsabili

1.1 Il Governo della Repubblica Italiana, in appresso denominato il Governo Italiano, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominata D.G.C.S., sara responsabile dell'adempimento dei suoi impegni ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

1.2 Il Governo della Repubblica delle Filippine, rappresentato dall'Ente Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo, in appresso denominato "NEDA", designa il Dipartimento della Sanità, in appresso denominato DOH, in qualità di ente responsabile dell'adempimento dei suoi impegni ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO II

Aree di intervento

2.1 Entrambe i Governi intendono svolgere attività a livello nazionale e nella Regione X (Mindanao Settentrionale), Regione VIII (Visayas Orientale) e Regione V (Bicol).

2.2 Le aree interessate dal presente Memorandum d'Intesa potranno essere estese in futuro al fine di includere altre aree del Paese, qualora entrambe i Governi decidessero in tal senso.

ARTICOLO III

Fini del progetto

3.1 Entrambe i Governi convengono che il fine generale del Progetto e di sostenere e potenziare il Programma Nazionale di controllo della tubercolosi nelle Filippine.

3.2 I fini specifici del Progetto sono:

a. appoggiare la gestione del programma e la ricerca a livello nazionale·

b. migliorare le attività di controllo della tubercolosi nelle aree mirate;

c. fornire un supporto tecnico e logistico alle rispettive attività regionali di controllo della tubercolosi.

ARTICOLO IV

Strategie di attuazione

Entrambe i Governi convengono che, ai fini dell'attuazione del Progetto, sara necessario:

4.1 Fornire medicinali, apparecchiature e strumenti di laboratorio;

4.2 Fornire materiale didattico e documentario;

4.3 Condurre attivita operative di ricerca in collaborazione con con altre organizzazioni nazionali ed internazionali, e dare una valutazione delle attivita che verranno svolte nel corso del Programma.

4.4 Svolgere attivita di ricerca epidemiologica in collaborazione con organizzazioni nazionali ed internazionali per studiare il rischio annuale delle infezioni da tubercolosi;

4.5 Potenziare, sia a livello centrale che periferico, le organizzazioni sanitare pubbliche in grado di portare avanti le attivita del Programma Nazionale.

ARTICOLO V

Comitato Direttivo

Sara istituito un Comitato Direttivo composto dai rappresentanti del DOH, del NEDA, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché da esperti italiani e Filippini impegnati nel Progetto di Cooperazione. Il Comitato Direttivo avra funzioni strettamente consultive.

ARTICOLO VI

Responsabilità delle Parti

6.1 Il Progetto sarà realizzato sotto la responsabilità del Governo Filippino ed in particolare del DCH, che designerà un Direttore del Progetto autorizzato a prendere le decisioni tecniche ed amministrative relative al Progetto.

6.2 Il Governo italiano invierà un suo Direttore del Progetto come omologo, il quale, oltre a fornire servizi di consulenza al Programma Nazionale di controllo della tubercolosi, sarà altresì autorizzato a prendere decisioni tecniche, amministrative e finanziarie per conto del suo Governo, in relazione alla partecipazione del Governo Italiano al Progetto.

6.3 Il Direttore Filippino del Progetto, previa consultazione con il suo omologo italiano, sarà responsabile della direzione globale del Progetto.

6.4 Il lavoro annuale ed il Programma finanziario delle attività saranno concordati dai Direttori dei Progetti previa consultazione con il Comitato Direttivo e approvati dal DCH e dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano.

6.5 I Direttori italiano e filippino del Progetto presenteranno richieste di finanziamenti - affinché vengano approvate - al Coordinatore del Programma per il settore dell'assistenza sanitaria presso l'Ufficio della Cooperazione allo Sviluppo dell'Ambasciata Italiana. Dette richieste saranno in conformità con il programma di lavoro annuale delle attività.

6.6 Rapporti regolari sui progressi registrati verranno presentati ogni tre mesi dai Direttori dei Progetti - tramite il Servizio di Coordinamento dell'Assistenza Estera del DCH - al coordinatore del programma per il settore dell'assistenza sanitaria presso l'Ufficio della Cooperazione allo Sviluppo dell'Ambasciata d'Italia e al NEDA.

ARTICOLO VII

Impegni del Governo Italiano

Il Governo Italiano in conformità ai fondi assegnati per la realizzazione del Progetto, conviene di stanziare fino ad un massimo di Lire 12.520.000.000 (dodici miliardi e cinquecentoventi milioni) come contributo al Progetto. I fondi saranno utilizzati per:

7.1 Fornire medicinali anti-tubercolotici, forniture ed apparecchiature da laboratorio, microscopi binoculari, mezzi di trasporto e arredi da ufficio necessari per una efficace realizzazione del Progetto, comprese le spese di trasporto e di assicurazione dal porto di origine fino a Manila. I mezzi di trasporto donati dal Governo Italiano rimarranno proprietà di quest'ultimo per tutta la durata del Progetto. I Direttori del Progetto, tuttavia, saranno responsabili dell'utilizzo dei veicoli nel quadro delle attivita del Progetto. Detti veicoli saranno donati al Governo Filippino al termine del Progetto;

7.2 Coprire i costi relativi ai veicoli -incluse le spese per il carburante - per tutta la durata del Progetto;

7.3 Sostenere le spese relative alla sorveglianza, alla supervisione ed alla valutazione del Progetto;

7.4 Svolgere dei seminari - a livello nazionale e regionale - e dei corsi di formazione professionale, in collaborazione con le organizzazioni nazionali ed internazionali, relativi all'esecuzione del Programma Nazionale di controllo della Tubercolosi;

7.5 Fornire pubblicazioni di rilievo nel campo della prevenzione e del controllo della tubercolosi sia a livello nazionale che regionale.

7.6 Condurre uno studio sulla tubercolina in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità al fine di determinare il rischio annuale delle'infezione da tubercolosi;

7.7 Svolgere una ricerca operativa che verrà messa a punto in dettaglio durante la prima fase del Progetto;

7.8 Inviare due medici esperti nel campo dell'epidemiologia e del controllo della tubercolosi, con il seguente mandato:-

a. coadiuvare nalla raccolta, analisi ed utilizzazione di dati epidemiologici;

b. fornire assistenza tecnica nella formazione professionale di personale sanitario a tutti i livelli di responsabilità;

c. coadiuvare nella formulazione di possibili strategie innovative e nella realizzazione del Programma Nazionale di controllo della tubercolosi per una realizzazione-pilota nelle regioni interessate;

7.9 Inviare esperti in brevi missioni, su richiesta del DOH, per un totale di 36 mesi a sostegno dei due esperti permanenti;

7.10 Prestare assistenza allo sviluppo dell'IEC (Informazione e Comunicazione) e dei materiali per la formazione professionale;

7.11 Assumere personale locale;

7.12 Potenziare gli uffici e le strutture da laboratorio del Quartiere Generale del Programma nella Regione X.

ARTICOLO VIII

Impegni del Governo Filippino

Il DOH, in qualità di realizzatore del Progetto, fornirà una controparte in natura come segue:

8.1 Personale

- un Direttore del Progetto permanente;
- un Direttore del Progetto a tempo pieno;
- tutto il personale sanitario attualmente impegnato nel Programma Nazionale di controllo della tubercolosi nelle regioni interessate;
- corsi di formazione professionale per gli operatori sanitari del Barangay nelle regioni interessate.

8.2 Attrezzature e agevolazioni

- Locali da adibire ad Uffici presso il DCH a Manila e nella Regione X;
- un magazzino adatto per l'immagazzinamento delle forniture donate dal Governo Italiano e per gli altri beni necessari alle attivita del Progetto;
- spese di trasporto, di nolo e di distribuzione nelle Filippine;
- accesso alle strutture sanitarie esistenti.

8.3 Varie

- Assistenza amministrativa necessaria per una efficace attuazione del Progetto;
- distribuzione delle forniture e delle attrezzature fornite dal Governo Italiano;
- accesso a studi pubblicati ed inediti, materiali e ricerche che saranno considerati dagli esperti italiani pertinenti alle finalità ed alle attività del Progetto;
- pubblicazione di dati che possano emergere nel corso delle attività del Progetto, fatta salva l'approvazione di entrambe le Parti.

ARTICOLO IX

Piano di Azione

I Direttori del Progetto prepareranno un Piano di Azione entro l'anno in corso dopo la firma del presente Memorandum per i tre anni di durata del Progetto.

Il Piano di Azione sara approvato dal Ministro della Sanita per la Parte Filippina e dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per la Parte Italiana, e costituira un allegato tecnico al presente Memorandum.

Il Piano di Azione includera *inter alia*:

A. La descrizione del Progetto, la sua finalità e l'identificazione delle attivita specifiche del progetto;

B. le responsabilità e gli obblighi dettagliati delle Parti interessate durante le varie fasi del Progetto;

C. i criteri da seguire per quanto riguarda i rapporti concernenti il progetto;

D. il piano di lavoro e finanziario dettagliato.

ARTICOLO X

Privilegi degli esperti italiani

10.1 Il Governo Filippino inoltrerà alla Commissione Regolatrice Filippina i documenti dei medici italiani relativi alla loro licenza di praticare la professione nel quadro delle attivita del progetto.

10.2 Il Governo Filippino assicurera agli esperti italiani impegnati nelle Filippine per l'esecuzione del Progetto, tutti i privilegi e le esenzioni, conformemente alle leggi ed alle normative vigenti previsti dall'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo tra la Repubblica delle Filippine e la Repubblica Italian, firmato a Roma nel giugno 1988.

ARTICOLO XI

Esenzioni sulle attrezzature e forniture italiane

Il Governo Filippino assicurera al Governo Italiano l'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse per le attrezzature da importare per l'esecuzione del Progetto, conformemente alle leggi ed alle normative vigenti, previste dall'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo tra la Repubblica delle Filippine e la Repubblica italiana,firmato a Roma nel giugno 1988.

ARTICOLO XII

Altre disposizioni

12.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrera in vigore alla data della firma e rimarra valido per un periodo di tre anni, o per un qualsiasi periodo reciprocamente concordato dai due Governi.

12.2 Il presente Memorandum d'Intesa potra essere emendato in un qualsiasi momento previo consenso reciproco di entrambe i Governi mediante scambio di lettere.

12.3 In caso di difficolta nel raggiungimento di un'intesa sull'interpretazione o su proposta di modifiche al presente Memorandum, sara istituita una Commissione d'Inchiesta composta da/:

a. il Sottosegretario alla Sanità per i Servizi di Sanita Pubblica del DOH;
b. il Coordinatore del Programma per il settore dell'assistenza sanitaria presso l'Ufficio della Cooperazione allo Sviluppo dell'Ambasciata d'Italia;
c. un rappresentante del NEDA;
d. un delegato della Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

La Commissione si riunira su richiesta di ciascuna delle due Parti:

12.4 Comunicazioni o documenti consegnati o inoltrati dal Governo Filippino o da quello Italiano relativamente al presente Progetto andranno indirizzati a:

Per il Governo Filippino:

Onorevole Solita Collas-Monsod

Segretario per la Programmazione Socio-Economica
Ente Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo

Casella Postale 419, Greenhills
San Juan, Metro Manila
Filippine

Indirizzo telegrafico: NEDAPHIL

Indirizzo Telex: 29058 NEDPH
4023 NEDA PL

Per il Governo Italiano

Ambasciatore Mario Crema
Ambasciata d'Italia

6° Piano, Edificio Zeta II
191 Salcedo Street, Legaspi Village
Makati, Metro Manila.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il memorandum d'Intesa.

Firmato a Manila, il 3 Novembre 1988
in due copie originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Mario Crema
Ambasciatore

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
d DELLE FILIPPINE

Solita Collas-Monsod
Segretario per la Programmazione socio-economica

11:

3 novembre 1988, Washington

Administration Agreement tra Italia e Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) per il finanziamento delle importazioni in Etiopia (1)

ACCORDO

AGREEMENT dated as of November 3, 1988, between the **GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY** (hereinafter called Italy) and the **INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION** (hereinafter called the Association) to provide for the administration by the Association of certain funds to be made available by the Government to the **People's Democratic Republic of Ethiopia** (hereinafter called Ethiopia).

WHEREAS, as part of this bilateral cooperation program with Ethiopia ,Italy has agreed to commit certain grant funds to finance certain projects and programs in Ethiopia to be selected by Ethiopia and Italy;

WHEREAS, Italy and Ethiopia wish to apply a portion of such funds for the purposes of financing a grant from Italy to Ethiopia to assist in the financing of the importation into Ethiopia of urgently needed goods produced in Italy (and consultant and miscellaneous other services associated with such importation) that Ethiopia and the Association agree are urgently needed for the development of Ethiopia.

WHEREAS, by an agreement dated October 17 ,1988 (hereinafter called the Grant Agreement) between Italy and Ethiopia ,Italy has agreed to provide a grant to Ethiopia for such purposes in an amount of up to fortynine billion two hundred million Italian liras (49.200.000.000), (hereinafter called the Grant), on the terms and conditions set forth in the Grant Agreement, and;

(1) Entrata in vigore: 3 novembre 1988.

WHEREAS, at the request of Italy, the Association has agreed to administer the Grant upon the terms and conditions hereinafter set forth;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE 1

ADMINISTRATION OF THE GRANT

Section 1.01 (a) For the purpose of this Agreement, Italy shall deposit the Grant in an account with Banca d'Italia in the name of the Association (hereinafter referred to as the T-Account). To the extent necessary, the funds in the T-Account shall be freely exchangeable by the Association with such other currencies as may be required to meet certain expenditures to be incurred in the implementation of the Grant Agreement only at the time of actual disbursement.

(b) The amount of the Grant shall be deposited into the T-Account promptly after the effectiveness of the Grant Agreement. If Italy and Ethiopia agree to increase the amount of the Grant, such increased amount shall be deposited into the T-Account in accordance with arrangements to be agreed between Italy and the Association.

Section 1.02. Italy hereby appoints the Association as Administrator of the Grant and authorizes the Association: (a) to hold and disburse the proceeds thereof towards expenditures incurred by Ethiopia in accordance with the provisions of this Agreement and of the Grant Agreement; and (b) to enter into such agreements and to do any and all such acts and things as may be necessary or appropriate to fully accomplish the foregoing.

Section 1.03. The Association shall exercise the same care in the discharge of its functions under this Agreement as it exercises with respect to the administration and management of its own affairs and shall have no further responsibility to Italy in respect thereof.

Section 1.04. The Association shall disburse from the T-Account such amounts as from time to time shall be needed to meet the reasonable costs of the importation into Ethiopia of goods produced in Italy (and consultant and miscellaneous services associated with such importation) that Italy and Ethiopia agree are urgently needed for the development of Ethiopia and to be financed out of the proceeds of the Grant. Disbursements from the T-Account shall be effected on the basis of withdrawal applications for eligible expenditures submitted by Ethiopia to the Association in accordance with the Association's normal procedures for withdrawal and disbursement of proceeds of credits made by the Association.

Section 1.05. Except as Italy and the Association shall otherwise agree each contract for goods to be financed out of the proceeds of the Grant shall be awarded on the basis of comparison of quotations from a list of at least three reputable suppliers, financially and juridically not associated with each other, of goods produced in Italy in accordance with procedures acceptable to the Association.

Section 1.06. The qualification, experience and terms and conditions of employment of the procurement experts, to be engaged by Ethiopia pursuant to Section (4.02) of the Grant Agreement, shall be satisfactory to the Association and to Italy. Such experts shall be selected among Italian nationals in accordance with the principles and procedures satisfactory to the Association on the basis of the "Guidelines for the Use of Consultant by World Bank Borrowers and by the World Bank as Executing Agency" published in August 1981.

Section 1.07. In order to assist in the defrayal of the cost of administration and other expenses that may be incurred by the Association under this Agreement, the Association may withdraw from the T-Account and pay to itself an amount equivalent to two percent (2PCT) of the funds that, upon request of the recipient country, it authorizes to be disbursed from the T-Account. Such withdrawals shall be additional to the amount disbursed.

ARTICLE II

RECORDS; ACCOUNTS

Section 2.01. The Association shall: (a) maintain separate records and accounts in respect of the proceeds of the Grant deposited in and withdrawn from the T-Account; (b) cause such records and accounts to be audited and certified by the Association's external auditors for each fiscal year of the Association that the said proceeds remain in the T-Account; and (c) furnish to Italy a copy of the report of such audit.

ARTICLE III

CONSULTATION

Section 3.01. (a) Italy and the Association shall consult from time to time and at the request of each other on all matters arising out of this Agreement and of other matters of common interest to them in the administration of the Grant Agreement. Italy and the Association may by mutual consent call authorized representatives of Ethiopia to partecipate in these consultations.

(b) The Association shall, at the time of any replenishment of the Italian Special Account in accordance with

the terms of the Grant Agreement, provide Italy with a summary report of expenditures incurred by Ethiopia and financed out of the Italian Special Account.

(c) Italy and the Association shall promptly consult each other on any proposal to modify materially the Grant Agreement or to suspend or terminate, in whole or in part, withdrawals under such agreement.

ARTICLE IV

EFFECTIVENESS; TERMINATION

Section 4.01. This Agreement shall become effective as of the date the Grant Agreement becomes effective in accordance with its terms and, subject to the provisions of this Article, shall continue in effect until the entire proceeds of the Grant have been withdrawn.

Section 4.02. If at any time it appears to any party that the purposes of this Agreement cannot effectively or appropriately be carried out, the arrangements set forth herein may be terminated at the initative of such party on ninety days (90) notice in writing to the other. Upon such termination, unless Italy and the Association otherwise agree, any funds or other property of Italy held hereunder by the Association shall immediately thereafter be returned to Italy and the Association's administration shall be considered terminated.

Section 4.03. Promptly after termination of the Agreement, the Association shall furnish to Italy a final report and a financial statement on the T-Account, together with an opinion of the Association's external auditors on such statements.

ARTICLE V

MISCELLANEOUS

Section 5.01. This Agreement may be amended only by written agreement of the parties hereto.

Section 5.02. Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement and any agreement between the parties contemplated by this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, telegram, cable, telex or rapifax to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address hereinafter specified or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making such request.

The addresses so specified are:

For Italy:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
00194 Roma, Italy

Telex:
43614620
43614640

For the Association:

International Development Association
1818 H Street,N.W.
Washington, DC 20433
U.S.A.

Cable address
INDEVAS ,Washington D.C.

Telex:
440098 (ITT)
248423 (RCA)
64154 (WUI)

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorised thereto, have signed this Agreement in two English language original each having equal value, one for Italy and the other for the Association.

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

by ________________________________

Ambassador of Italy in the U.S.A.

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

by. ________________________________

Regional Vice President Africa

10 - Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 177.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Accordo del 3 novembre 1988 tra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominata Italia) e la Associazione Internazionale per lo Sviluppo (qui di seguito denominata l'Associazione) per provvedere alla amministrazione da parte dell'Associazione di taluni fondi che il Governo mette a disposizione della Repubblica Democratica Popolare di Etiopia (qui di seguito denominata Etiopia).

PREMESSO che, come parte del presente programma di cooperazione bilaterale con l'Etiopia, l'Italia ha convenuto di impegnare alcuni fondi di credito per finanziare alcuni progetti e programmi in Etiopia che debbono essere scelti dall'Etiopia e dall'Italia;

PREMESSO che l'Italia e l'Etiopia desiderano utilizzare una parte di detti fondi allo scopo di finanziare un credito da parte dell'Italia all'Etiopia per contribuire al finanziamento delle importazioni in Etiopia di beni urgentemente necessari prodotti in Italia (e di servizi di consulenti e di vario altro genere connessi con tale importazione) che l'Etiopia e l'Associazione concordano come urgentemente necessari per lo sviluppo dell'Etiopia.

PREMESSO che, mediante un Accordo del 17 ottobre 1988 (qui di seguito denominato l'Accordo di Credito) tra l'Italia e l'Etiopia, l'Italia ha concordato di concedere un credito all'Etiopia per tali scopi, per un ammontare fino a quarantanove miliardi e duecento milioni di Lire Italiane (49.200.000.000) (qui di seguito denominato il Credito), in base ai termini ed alle condizioni stabiliti nell'Accordo di Credito, e;

PREMESSO che, su richiesta dell'Italia, l'Associazione ha convenuto di amministrare il Credito sulla base dei termini e delle condizioni qui di seguito stabiliti;

CON IL PRESENTE ATTO le Parti allo stesso convengono quanto segue:

ARTICOLO I

AMMINISTRAZIONE DEL CREDITO

Sezione 1.01

(a) Ai fini del presente Accordo, l'Italia depositerà il Credito in un conto presso la Banca d'Italia intestato alla Associazione (qui di seguito denominato il "Conto F."). Nella misura necessaria, i fondi del "Conto F." saranno liberamente cambiabili da parte della Associazione con quelle altre valute che possono essere necessarie per far fronte ad alcune spese da sostenere nell'attuazione dell'Accordo di Credito solo al momento dell'esborso vero e proprio.

(b) L'ammontare del Credito sarà depositato nel "Conto F." immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Credito. Se l'Italia e l'Etiopia convengono di aumentare l'ammontare del Credito, detto importo incrementato sarà depositato nel "Conto F." in conformità ad intese che dovranno essere concordate tra l'Italia e l'Associazione.

Sezione 1.02

Con il presente atto l'Italia nomina la Associazione come Amministratore del Credito ed autorizza l'Associazione:

(a) a tenere ed a spendere l'ammontare dello stesso per coprire le spese sostenute dall'Etiopia in conformità alle disposizioni del presente Accordo e dell'Accordo di Credito; e

(b) ad aderire a tutte le intese e a compiere ognuno e tutti quegli atti e passi necessari od opportuni per realizzare appieno quanto detto sopra.

Sezione 1.03

Nell'espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente Accordo l'Associazionè eserciterà la medesima cura che esercita nella amministrazione e nella gestione dei suoi

affari e non avrà nessuna altra responsabilità verso l'Italia riguardo le stesse.

Sezione 1.04

L'Associazione preleverà "dal Conto F." quelle somme che di volta in volta saranno necessarie per far fronte ai costi ragionevoli dell'importazione in Etiopia di beni prodotti in Italia (e di servizi di consulenza e di vario genere connessi con detta importazione) che l'Italia e l'Etiopia concordano come urgentemente necessari per lo sviluppo dell'Etiopia e che debbono essere finanziati con l'ammontare del Credito. Gli esborsi dal "Conto F." saranno effettuati sulla base delle richieste di prelievo per spese effettuabili presentate dall'Etiopia alla Associazione in conformità alle normali procedure della Associazione in materia di prelievo e di spesa degli importi dei crediti concessi dalla Associazione.

Sezione 1.05

Salvo che l'Italia e la Associazione concordino diversamente, ciascun contratto per beni che devono essere finanziati con l'ammontare del Credito sarà assegnato sulla base di un confronto di quotazioni da una lista di almeno tre fornitori affidabili, non associati tra di loro né finanziariamente né giuridicamente, di beni prodotti in Italia in conformità alle procedure accettabili per l'Associazione.

Sezione 1.06

Le qualifiche, esperienza, termini e condizioni di impiego degli esperti di approvvigionamento, che devono essere assunti dall'Etiopia in conformità alla Sezione 4.02 dell'Accordo di Credito, dovranno essere accettabili per l'Associazione e per l'Italia. Detti esperti saranno selezionati tra Cittadini italiani in conformità ai principi ed alle procedure accettabili per l'Associazione sulla base degli "Linee Generali per l'Impiego di Consulenti da parte dei Contraenti di Prestito della Banca Mondiale e della Banca Mondiale in qualità di Ente Esecutivo", pubblicato nell'agosto 1981.

Sezione 1.07

Per contribuire al rimborso dei costi di amministrazione e di altre spese cui l'Associazione puo incorrere ai sensi del presente Accordo, l'Associazione puo prelevare dal "Conto F." e pagare a se stessa una somma equivalente al due per cento (2%) dei fondi di cui, su richiesta del Paese

beneficiario, essa autorizza il prelevamento dal "Conto F." Tali prelievi saranno aggiuntivi all'ammontare speso.

ARTICOLO II

REGISTRI; CONTABILITA'

Sezione 2.01

L'Associazione:

(a) terrà registri e contabilità separati per l'ammontare del Credito depositato sul "Conto F." e prelevato dallo stesso;

(b) farà in modo che tali registri e contabilità siano revisionati e certificati da revisori di bilancio esterni alla Associazione per ogni anno fiscale dell'Associazione durante il quale detto ammontare rimane sul "Conto F."; e

(c) fornirà all'Italia una copia della relazione di detta revisione di bilancio.

ARTICOLO III

CONSULTAZIONI

Sezione 3.01

(a) L'Italia e l'Associazione si consulteranno di volta in volta e su richiesta di ciascuna delle parti su tutte le questioni che scaturiranno dal presente Accordo e da altre questioni di loro comune interesse nella amministrazione dell'Accordo di Credito. L'Italia e la Associazione potranno, previo reciproco consenso, chiamare rappresentanti autorizzati dell'Etiopia a partecipare a queste consultazioni.

(b) L'Associazione, al momento di un qualsiasi finanziamento aggiuntivo del Conto Speciale Italiano in conformità ai termini dell'Accordo di Credito, fornirà all'Italia una relazione riassuntiva delle spese sostenute dall'Etiopia e finanziate con il Conto Speciale Italiano.

(c) L'Italia e l'Associazione si consulteranno immediatamente a vicenda su qualsiasi proposta volta a modificare materialmente l'Accordo di Credito oppure a sospendere o cessare, in tutto o in parte, i prelievi ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO IV

VALIDITA'; DENUNCIA

Sezione 4.01

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui entra in vigore l'Accordo di Credito in conformità ai suoi termini e, fatte salve le disposizioni del presente Articolo, rimarrà in vigore fin quando l'intero ammontare del Credito sarà stato prelevato.

Sezione 4.02

Se in qualsiasi momento ad una delle parti sembra che gli scopi del presente Accordo non possono essere adempiuti in modo efficace o appropriato, le intese qui stabilite possono essere denunciate su iniziativa di tale parte mediante notifica scritta a 90 giorni all'altra parte Allo scadere di tale termine, salvo che l'Italia e l'Associazione concordino diversamente, qualsiasi fondo o altra proprietà dell'Italia detenuto dalla Associazione in quel momento, sarà immediatamente restituiti all'Italia e l'amministrazione della Associazione sarà considerata terminata.

Sezione 4.03

Subito dopo la denuncia dell'Accordo, l'Associazione fornirà all'Italia una relazione finale ed un resoconto finanziario sul "Conto F.", insieme con una opinione dei revisori di bilancio esterni all'Associazione su detti resoconti.

ARTICOLO V

VARIE

Sezione 5.01

Il presente Accordo puo essere modificato solo mediante accordo scritto delle parti allo stesso.

Sezione 5.02

Qualsiasi notifica o richiesta che si richieda o che si permetta di presentare o di fare ai sensi del presente Accordo, e qualsiasi intesa tra le Parti contemplata dal presente Accordo sarà effettuata per iscritto. Si riterrà che tale notifica o richiesta sia stata debitamente presentata o fatta quando sarà presentata a mano o tramite posta, telegramma, via cavo, telex o rapifax alla parte alla quale si richiede o si consente che venga presentata o fatta, a quell'indirizzo della parte qui di seguito specificato o a qualsiasi altro indirizzo che la stessa parte avrà designato mediante notifica alla parte che presenta questa notifica o fa tale richiesta.

Gli indirizzi così specificati sono:

per l'Italia.

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma - Italia

Telex: 43614620
43614640

Per l'Associazione

Associazione Interazionale per lo Sviluppo
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
U.S.A.

Indirizzo via cavo
INDEVAS, Washington D.C.

Telex: 440098 (ITT)
248423 (RCA)
64154 (WUI)

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in due originali in lingua inglese, uno per l'Italia e l'altro per l'Associazione, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per la Associazione Internazionale per lo Sviluppo

12.

11 novembre 1988, Dakar

Accordo tra Italia e Senegal relativo ad un dono italiano al Senegal (30 miliardi di lire italiane), con quattro allegati (1)

ACCORDO

ACCORD en date du 11 Novembre 1988 entre le **GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE** (ci-après dénommé l'Italie) et la **REPUBLIQUE DU SENEGAL** (ci-après dénommé Sénégal).

ATTENDU QUE, dans le cadre de son programme de coopération bilatérale avec le Sénégal, l'Italie a engagé des fonds à titre de don pour financer certains projets et programmes au Sénégal choisis par le Sénégal et par l'Italie;

ATTENDU QUE, l'Italie et le Sénégal souhaitent, comme convenu à la réunion de la V Commission Mixte qui s'est tenue à Dakar, le 28-29 octobre 1987, utiliser une partie de ces fonds pour financer un don de l'Italie au Sénégal d'un montant de trente milliards de Lires Italiennes (ci-après dénommé le Don) pour contribuer au financement de l'importation au Sénégal de biens produits en Italie (ainsi que des services de consultants et des services divers liés à l'importation de ces biens ci-après dénommé le Programme Italien), aux conditions stipulées dans le présent Accord;

ATTENDU QUE, l'Italie a conclu avec la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et avec l'Association Internationale de Développement (ci-après dénommée l'Association), un accord prévoyant le cofinancement de programmes et projets de développement et d'autres formes de consultations s'y rapportant et que, conformément audit Accord, les montants du Don doivent être utilisés parallèlement au Crédit consenti par l'Association au Sénégal, aux termes d'un Accord de Crédit de Développement (Troisième Crédit S.A.L.), en date du 5 juin 1987, entre le Sénégal et l'Association (ci-après dénommé l'Accord de Crédit de Développement) à l'appui du programme d'actions, d'objectifs et de politiques décrit dans une lettre du Sénégal à l'Association en date du 16 avril 1987 (ci-après dénommé le Programme Sénégalais);

ATTENDU QUE, conformément à un Accord qui sera conclu entre l'Italie et l'Association (ci-après dénommé l'Accord d'Administration), l'Italie

(1) Entrata in vigore: 11 novembre 1988.

désignera l'Association comme Administrateur du Don et autorisera l'Association à prendre toutes les dispositions qui pourraient s'avérer nécessaires ou appropriées pour administrer ledit Don;

PAR CES MOTIFS, les parties au présent Accord sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

Le Don

Section 1.01. L'Italie accepte d'accorder au Sénégal un Don d'un montant de trente milliards de Lires Italiennes, aux conditions stipulées ou visées dans le présent Accord, pour contribuer au financement · i) de l'importation au Sénégal de biens produits en Italie, que l'Italie et le Sénégal jugent indispensables au développement du Sénégal et ii) de certaines autres dépenses mentionnées dans l'Annexe 1 au présent Accord.

ARTICLE II

Administration du Don

Section 2.01. Les montants du Don sont déposés par l'Italie à un compte d'affectation spécial (ci-après dénommé le Compte-T) et sont détenus et administrés par l'Association agissant en qualité d'Administrateur conformément aux dispositions de l'Accord d'Administration et du présent Accord.

ARTICLE III

Retrait et Utilisation des Montants du Don

Section 3.01. (a) Les montants du Don peuvent être retirés au titre de dépenses faites pour régler le coût raisonnable de l'importation au Sénégal de biens produits en Italie, de frais de transport et d'assurance y affèrant, et des services de consultants liés à l'importation desdits biens, ainsi que d'autres dépenses dont

le financement est autorisé conformément à l'Annexe 1 au présent Accord, y compris les modifications apportées à ladite Annexe d'un commun Accord entre le Sénégal et l'Italie, avec l'approbation de l'Association agissant en qualité d'Administrateur du Don.

(b) Pour financer les marchés de fournitures et services pouvant être passés conformément à la Section 3.01 (a) du présent Accord, le Sénégal ouvre et maintient un compte spécial en Lires Italiennes, dans une banque commerciale italienne (ci-après dénommé le Compte Spécial Italien) à des conditions jugées satisfaisantes par l'Association. Les dépôts et retraits de fonds du Compte Spécial Italien sont effectués conformément aux dispositions de l'Annexe 2 du présent Accord. Tout intérêt revenant au Sénégal au titre des fonds déposés au Compte Spécial Italien est versé à un compte distinct, maintenu à cette fin par le Sénégal.

(c) Si le Sénégal souhaite retirer les montants du Don : i) pour financer les services de spécialistes de la passation des marchés prévus dans la Section 4.02 du présent Accord et ii) pour régler les honoraires des experts-comptables engagés pour satisfaire aux obligations du Sénégal conformément à la Section 4.06 du présent Accord, le Sénégal soumet à l'Association une demande écrite sous la forme et avec les documents ou autres pièces que l'Association peut raisonnablement demander.

(d) Le Sénégal fournit à l'Association les pièces attestant l'habilitation de la ou des personnes autorisées à signer les demandes de retrait ainsi qu'un spécimen légalisé de leur signature.

(e) Le retrait des montants du Don est effectué en Lires italiennes ou, au choix de l'Association, dans les monnaies respectives dans lesquelles, à la date effective du décaissement, les dépenses à financer au moyen du Don ont été ou doivent être payées.

(f) L'Association ne verse les montants retirés par le Sénégal que sur ordre du Sénégal.

(g) Pour couvrir les frais d'administration et les autres frais encourus par l'Association aux termes de l'Accord d'Administration, l'Association retire au Compte T et se verse à elle-même, au moment du versement au Compte Spécial Italien des fonds demandés par le Sénégal pour couvrir chaque dépense autorisée, un montant équivalent à deux pour cent (2%) des fonds ainsi déposés.

(h) Ministère de l'Economie et des Finances (ci-après dénommé l'Ordonnateur) est désigné comme représentant du Sénégal pour l'adoption de toute mesure devant ou pouvant être prise conformément aux dispositions de la présente Section et, à cette fin, il est responsable, au nom du Sénégal, de la préparation des demandes de retrait relatives au Don et de la réunion des documents et autres pièces devant être fournis à l'Association à l'appui desdites demandes.

ARTICLE IV

Exécution du Programme Italien

Section 4.01. Le Sénégal adopte et exécute toutes mesures financières et administratives nécessaires à l'exécution du Programme italien, y compris celles qui sont énoncés dans le Programme d'Exécution décrit à l'Annexe 3 au présent Accord, et les modifications pouvant être apportées à ladite Annexe d'un commun accord entre l'Italie, le Sénégal et l'Association.

Section 4.02. A moins que l'Italie et l'Association n'en conviennent autrement, la passation des marchés de fournitures et des contrats pour les services de spécialistes de la passation des marchés nécessaires dans le cadre du Programme Italien financé au moyen du Don est régie par les dispositions de l'Annexe 4 au présent Accord.

Section 4.03.a) En ce qui concerne la partie du Don mise à la disposition des entreprises privées, à moins que l'Italie n'en convienne autrement, le Sénégal ouvrira un compte distinct auprès de la B.N.D.S. et versera sur ce compte la contre-valeur en francs CFA des montants du Don qui ont été retirés, ladite contre-valeur étant calculée à la date de chaque retrait.

b) A moins que l'Italie n'en convienne autrement, le solde du compte susmentionné sert exclusivement à financer des projets de développement sur le territoire du Sénégal.

Section 4.04. Sans préjudice des obligations lui incombant en vertu de la Section 4.01 du présent Accord et à moins qu'il n'en soit convenu autrement, le Sénégal fournit à l'Italie et à l'Association, dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur mentionnée dans la Section 9.01 du présent Accord, un bilan détaillé de l'exécution globale du Programme Italien indiquant notamment le nombre, la nature et le montant en Lires des dépenses financées au moyen du Don.

Section 4.05. a) Le Sénégal assure, ou fait assurer, ou prend les dispositions voulues pour assurer les biens financés au moyen de Don contre tout risques au Sénégal afférant à l'acquisition, au transport et à la livraison desdits biens. Le Gouvernement Italien ne peut être tenu responsable d'aucune conséquence ou réclamation découlant de l'exécution ou de la non-exécution de l'une quelconque des obligations incombant au Sénégal au titre des dispositions susmentionnées.

b) Le Sénégal veille à ce que tous les biens et services financés au moyen du Don soient utilisés exclusivement aux fins du Programme Italien.

Section 4.06. a) Le Sénégal tient ou fait tenir les écritures et comptes nécessaires pour enregistrer, selon les pratiques comptables appropriées et appliquées de facon systèmatique les dépenses financés au moyen du Don.

b) Le Sénégal :

i) fait vérifier, conformément à des principes d'audit appropriés systématiquement, les écritures et comptes visés au paragraphe (a) de la présente Section, ainsi que le Compte Spécial Italien, pour chaque exercice, par des experts-comptables indépendants jugés acceptables par l'Italie, par le Sénégal et par l'Association;

ii) fournit à l'Italie et à l'Association, dans les meilleurs délais, et dans tous les cas dans les six mois suivant la date à laquelle ils ont été établis ou toute date convenue par l'Italie et l'Association, une copie certifiée conforme des rapports d'audit experts-comptables, dont la portée et les détails ont été raisonnablement fixés par l'Italie le Sénégal et l'Association;

iii) fournit à l'Italie et à l'Association tout autre renseignement concernant lesdits comptes et leur audit que l'Italie et l'Association peuvent raisonnablement demander.

Section 4.07. Le Sénégal i) tient les écritures et applique les procédures nécessaires pour identifier les biens et services financés au moyen du Don; et ii) fournit à l'Association à intervalles réguliers, tous renseignements que l'Association peut raisonnablement demander au sujet de l'utilisation des fonds du Don et des biens et services financés au moyen de ces fonds.

Section 4.08. Dés que les fonds du Don ont été intégralement décaissés, le Sénégal prépare et fournit à l'Italie et à l'Association, un rapport dont la portée et les détails ont été raisonnablement fixés per l'Italie et l'Association, sur l'exécution du Programme Italien, les avantages découlant ou devant découler de l'utilisation de ces fonds et la réalisation des objectifs du Don.

ARTICLE V

Consultations

Section 5.01. Les parties au présent Accord s'engagent à coopérer pleinement pour assurer la réalisation de ses objectifs. En cas de besoin les parties à la demande de l'une d'entre elles a) échangent des vues, par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques, sur l'exécution de leurs obligations respectives dans le cadre du présent Accord, sur l'exécution du Programme du Sénégal par le Sénégal et sur les biens et services financés au moyen du Don;

b) se communiquent tous les renseignements pouvant être demandés par l'une ou l'autre partie au sujet de ce qui précède.

Section 5.02. Les parties au présent Accord s'informent mutuellement, dans les meilleurs délais, de tout fait compromettant ou risquant de compromettre la réalisation des objectifs du Don ou l'exécution des obligations incombant à l'une ou l'autre des parties en vertu du présent Accord.

Section 5.03. Les parties prennent toute autre disposition nécessaire pour contribuer à la bonne utilisation des fonds du Don. Sans préjudice de ce qui précède et pour permettre à l'Association, en sa qualité d'Administrateur du Don, de s'acquitter de ses obligations envers l'Italie au titre de l'Accord d'Administration, le Sénégal coopère avec l'Association de la façon décrite dans les Sections 5.01 et 5.02 du présent Article V, comme si l'Association était partie au présent Accord. En outre, le Sénégal offre aux représentants de l'Association toute possibilité raisonnable de se rendre dans toute partie de son territoire à des fins de rapport avec le Don.

ARTICLE VI

Amendements

Section 6.01. Les amendements au présent Accord sont effectués par voie d'échange de lettres entre les parties étant entendu toutefois, qu'aucun amendement n'est effectué sans consultation préalable de l'Association.

ARTICLE VII

Expiration

Section 7.01. Si l'une des parties faillit à l'un quelconque des engagements ou obligations lui incombant en vertu du présent Accord ou si l'Italie considère que le déroulement de l'exécution du Programme du Sénégal ne justifie plus son assistance, l'autre partie ou l'Italie, selon les cas, peut notifier qu'elle suspend l'application de l'Accord et si cette suspension dure pendant plus de quatre-vingt-dix (90) jours après la date de ladite notification, elle peut résilier l'Accord.

ARTICLE VIII

Règlement des différends

Section 8.01. Les différends nés de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord sont réglés par la voie diplomatique.

ARTICLE IX

Entrée en vigueur

Section 9.01. Le présent Accord entre en vigueur lorsque:

a) l'Association s'est assurée que des dispositions jugées acceptables par elle, notamment en ce qui concerne les modalités et les procédures de passation des marchés, ont été prises par le Sénégal pour exécuter le Programme Italien. L'Association informe dans les meilleurs délais le Sénégal et l'Italie que cette condition a été remplie.

b) Toutes les conditions préalables à l'entrée en vigueur de l'Accord de Crédit de Développement ont été remplies et l'Association en a informé les parties au présent Accord.

ARTICLE X

Représentation et Notification

Section 10.01. a) Les autorités mentionnées ci-après sont responsables de l'exécution du présent Accord:

Pour l'Italie :

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma, Italia

Adresse télégraphique :	Télex
ROME	43614620
ITALIE	43614640

Pour. Le Sénégal

Ministère de l'Economie et des Finances
Avenue Carde
B.P. 4017
Dakar, Sénégal

Adresse télégraphique	Télex
DAKAR	3203

b) Toute notification ou requête devant ou pouvant être adressée en vertu du présent Accord et de tout autre accord entre les parties prévu dans le présent Accord, est formulée par écrit. Ladite notification ou requête est réputée avoir été dûment adressée lorsqu'elle a été remise en main propre ou par lettre, télégramme, câblogramme, message télex ou facsimilé à la partie spécifiée ci-après ou à toute autre adresse que ladite partie a notifiée à la partie adressant la notification ou la requête.

EN FOI DE QUOI les parties au présent Accord, agissant par l'intermédiaire de leurs représentants dûment habilités ont fait signer le présent Accord en leurs noms respectifs, les jour et an que dessus, en deux versions originales françaises qui font également foi.

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

L'Ambassadeur

L'Ambasciatore
[illegible]

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Le Ministre de l'Economie et des Finances

[illegible] Lamine DIOP

Dakar, le 11 Novembre 1988

12 - Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 177.

ANNEXE 1

Retrait des Fonds du Don

1. Le tableau ci-dessous indique les Catégories ce travaux, fournitures et services qui doivent être financés au moyen du Don, le montant du Don affecté à chaque Catégorie et le pourcentage de dépenses au titre de travaux de fournitures ou de services dont le financement est autorisé dans chaque Catégorie :

Catégorie	Montant Affecté (Exprimé en Lire Italiennes)	% de Dépenses Financé
1) Fournitures (y compris les services de consultants et les autres services nécessaires)	29.100.000.000	100 %
2) Services de spécialistes de la passation des marchés et d'experts-comptables	300.000.000	100 %
3) Commission perçue par l'Association pour l'administration du Don	600.000.000	100 %
TOTAL	30.000.000.000	

2. Aux fins de la présente Annexe, l'expression "Fournitures Autorisées" désigne les fournitures dont la liste est jointe à

la présente Annexe, y compris les modifications pouvant être apportées à cette liste d'un commun accord entre le Sénégal et l'Italie.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le Sénégal prend toutes les mesures nécessaires pour qu'au moins 35 % des fonds du Don affectés à la Catégorie (1) et tout reliquat des fonds affectés à la Catégorie (2) soient mis à la disposition d'entreprises privées remplissant les conditions requises, étant entendu, toutefois, que si ledit pourcentage n'est pas atteint dans les huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les montants en question sont affectés d'une autre manière d'un commun accord entre le Sénégal et l'Italie. L'Association peut, par voie de notification au S E N E G A L réaffecter les fonds du Don conformément à cet accord. Aux fins du présent paragraphe, les entreprises privées remplissant les conditions requises sont celles où une ou plusieurs personnes physiques ou morales détiennent au moins 51 % des voix du capital.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, aucun retrait n'est effectué pour régler :

a) des dépense engagées avant la date du présent Accord ;

b) des dépense effectuées dans la monnaie du Sénégal ou pour des biens ou services provenant du territoire du SENEGAL;

c) des paiements au titre de taxes, droits de douane, avantages sociaux et cotisations de sécurité sociale, découlant de l'exécution du Programme Italien, ou de pénalités et d'autres frais relatifs au règlement de différends, percus par, ou sur le territoire du Sénégal , sur des biens ou services lors de l'importation, de la fabrication, de l'achat ou de la fourniture desdits biens ou services ; et

d) des dépenses afférentes à des biens fournis dans le cadre de marchés qu'un établissement ou organisme financier national ou international, autre que l'Italie, a financés ou a accepté de financer.

5. Si l'Association a déterminé que l'achat d'un article de n'importe quelle Catégorie n'est pas conforme aux procédures énoncées ou visées dans le présent Accord, aucune dépense afférente audit article n'est financée au moyen du Don et l'Associatin peut, sans limiter ni restreindre en aucune manière tout autre droit, pouvoir ou reccurs de l'Italie en vertu du présent Accord, annuler par voie de notification au Sénégal , le montant du Dón qui, de l'avis de l'Association, correspond au montant desdites dépenses qui, sans cela, auraient pu être financées au moyen du Don.

APPENDICE

Fournitures Autorisées

1. Secteur agricole

- pesticides
- insecticides
- engrais
- semences
- pompes à eau
- matériel d'irrigation
- pièces détachées pour les machines agricoles
- tracteurs et autres machines agricoles
- matériel de terrassement
- matériel de transformarion des produits agricoles.

2. Matériel et matériaux de construction :

- ciment
- toitures et céramiques
- verre
- liège
- bois
- structures métalliques et en acier
- asphalte.

3. Secteur de la peche :

- bateaux de pêche
- équipement de pêche
- filets
- congélateurs
- moteurs
- matériel de transformation du poisson.

4. Secteur industriel :

- matières premières
- matériel, et

pour les industries suivantes :

- produits alimentaires
- imprimerie
- fibres textiles
- papier et carton
- savons et détergents
- produits chimiques pour le tannage du cuir
- caoutchouc
- peinture
- matières plastiques
- métaux communs
- huiles végétales
- conteneurs métalliques pour viandes et poissons
- fonderie.

5. Secteur de l'élevage :

- vaccins
- médicaments
- produits chimiques à usage vétérinaire
- matériel de laboratoire vétérinaire et matériel de transport.

6. Produits pharmaceutiques et chimiques :
   - antibiotiques
   - vitamines
   - analgésiques
   - médicaments contre les infections respiratoires
   - antiémétiques
   - produits chimiques organiques et non organiques
   - fournitures pour usines pharmaceutiques
   - matériel pour hôpitaux et centres de santé.

7. Matériel électrique et électronique, y compris groupes électrogènes, matériel de télécommunication et services connexes.

8. Matériel d'enseignement.

9. Matériel pour la production d'eau potable.

ANNEXE 2

Compte Spécial Italien

1. Aux fins d'applicatin de la présente Annexe :

a) L'expression "Catégories Autorisées" désigne les Catégories de biens et de services devant être financées au moyen du Don, conformément au tableau du paragraphe 1 de l'Annexe 1 au présent Accord

b) L'expression "dépenses autorisées" désigne les dépenses effectuées pour régler le coût raisonnable des biens (ainsi que des services de consultants et des services divers s'y rapportant) qui doivent etre financés sur les fonds du Don affectés aux Catégories 1 et 2.

c) L'expression "Montant Autorisé" désigne un montant de 10 MILLIARDS DE LIRES qui doit être retiré du Compte T et déposé au Compte Spécial Italien conformément aux dispositions du paragraphe 3 (a) de la présente Annexe ; et

d) L'expression "Compte T" désigne le compte ouvert à la Banca d'Italia au non de l'Association, auquel sont versés les montants du Don conformément aux dispositions de l'Accord d'Administration.

2. A moins que l'Italie et l'Association n'en conviennent autrement, les paiements effectués au moyen du Compte Spécial Italien servent exclusivement à financer des dépenses autorisées conformément aux dispositions de la rpésente Annexe.

3. Après que l'Association a reçu des pièces établissant à la satisfaction de l'Association que le Compte Spécial Italien a été dûment ouvert, les retraits sur le Montant Autorisé et les retraits ultérieurs en vue de reconstituer le Compte Spécial Italien peuvent être effectués comme suit :

a) Lorsque le Sénégal présente une demande ou des demandes de dépôt (s) à concurrence du Montant Autorisé,

l'Association, au nom du Sénégal, retire du Compte T et dépose au Compte Spécial Italien le ou les montants que le Sénégal a demandé (s).

b) Le Sénégal présente à l'Association, à intervalles précisés par elle, des demandes de reconstitution du Compte Spécial Italien. Sur la base de ces demandes, l'Association retire du Compte T et dépose au Compte Spécial Italien les fonds nécessaires pour reconstituer ledit Compte Spécial Italien, le montant desdits fonds ne dépassant pas les sommes retirées du Compte Spécial Italien pour financer des dépenses autorisée. A moins que l'Italie et l'Association n'en conviennent autrement, l'Association effectue chacun desdits dépots en faisant des retraits du Compte T pour les montants justifiés par les documents fournis à l'appui de la demande de dépôt conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la présente Annexe.

4. Pour tout paiement effectué au moyen du Compte Spécial Italien, au titre duquel le Sénégal présente une demande de reconstitution conformément aux dispositions du paragraphe 3 (b) de la présente Annexe, le Sénégal fournit à l'Association, au plus tard au moment de ladite demande, tous les documents et autres pièces que l'Association.peut raisonnablement demander, attestant que le paiement a été effectué au titre de dépenses autorisées.

5. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de la présente Annexe, l'Association n'effectue aucun autre dépôt au Compte Spécial Italien lorsque le montant total non retiré du Don affecté aux Catégories (1) et (2) est équivalent au Montant Autorisé.

b) Par la suite, le solde du Don est retiré du Compte T conformément aux procédures notifiées par l'Association au Sénégal.

6. A moins que l'Associatin n'en convienne autrement, lesdits retraits sont effectués uniquement après qu'il a été établi et dans la mesure où il a été établi à la satisfaction de l'Association que la totalité du solde du Compte Spécial Italien à la date de notification a servi ou servira à règler des dépenses autorisées.

7. a) Si l'Association estime à un moment quelconque qu'un paiement au moyen du Compte Spécial Italien i) a été effectué pour régler une dépense ou un montant non autorisé en vertu des dispositions du paragraphe 2 de la présente Annexe, ou ii) n'était pas justifié par les pièces fournies conformément au paragraphe 4 de la présente Annexe, ou iii) n'était pas justifié en application du point 4 de l'Annexe 1, le Sénégal dès notification de l'Association, dépose au Compte Spécial Italien (ou, si l'Association le demande, rembourse à l'Association) un montant égal audit paiement, ou à la fraction dudit paiement, qui n'était pas autorisé ou justifié. A moins que l'Association n'en convienne autrement, l'Association n'effectue aucun nouveau dépôt au Campte Spécial Italien tant que le Sénégal n'a pas effectué ledit dépôt ou remboursement.

b) Si l'Association estime à un moment quelconque que tout solde éventuel du Compte Spécial Italien n'est pas nécessaire pour effectuer d'autres paiements au titre de dépenses autorisées, le Sénégal s'engage, dès notifcation de l'Association, à rembourser ledit solde à l'Association.

ANNEXE 3

Programme d'Exécution

1. Le Ministère du Ministère du Plan et de la Coopération est responsable, sous réserve des dispositions du présent Accord, de la coordination, du suivi et de la supervision de l'ensemble des activités prévues dans le Programme Italien.

2. Pour faciliter l'exécution du Programme Italien, le Sénégal établit à DAKAR un Bureau des Achats (BA) doté du personnel nécessaire. Le BA est aidé par deux conseillers spécialistes de la passation des marchés, qui sont engagés conformément aux dispositions de la Section I, Partie C, de l'Annexe 4 au présent Accord.

3. Le BA est chargé, entre autres, d'examiner et d'approuver: i) les listes de fournitures et leurs cahiers des charges, ii) les services techniques, iii) les méthodes à employer pour la passation des marchés de fournitures et des contrats de services et iv) les méthodes de distribution des fournitures figurant dans les demandes présentées par des sociétés commerciales d'Etat au nom d'entreprises autorisées à utiliser les fonds du Don (ci-après dénommées les Entreprises Autorisées).

4. Des demandes d'utilisation des fonds du Don sont soumises au BA, en bonne et due forme, par les Entreprises Autorisées. Outre les renseignements demandés par le BA, chaque demande indique au moins la liste des fournitures ou services nécessaires, leur utilisation envisagée, les méthodes de passation des marchés qu'il est prévu d'employer pour l'acquisition desdites fournitures ou desdits services, et les dispositions prises pour le paiement à S E N E G A L du montant équivalent en Francs CFA du montant en devises nécessaire. La demande contient aussi le texte des appels d'offres et les procédures à employer pour les publier. Si le BA constate que les fournitures dont l'importation et le financement sont demandés au titre du présent Accord ne figurent pas dans la

liste jointe à l'Annexe 1, il ne peut donner suite à la demande d'importation, mais invite le Ministère du Plan et de la Coopération du Sénégal à soumettre ladite demande immédiatement et directement, par message télex, au Ministère des Affaires Etrangères à Rome. Une réponse positive ou négative est alors donnée sans retard, par message télex, au Ministère du Plan et de la Coopération avec copie au BA.

5. Quand une demande est approuvée par le BA, les mesures suivantes sont prises:

i) les modifications demandées par le BA sont apportées aux documents ou procédures exigés conformément au paragraphe 4 ci-dessus;

ii) après réception et dépouillement des offres, l'Entreprise Autorisée indique au BA, avant de prendre une décision définitive, à quel soumissionnaire elle envisage d'attribuer le marché, en justifiant son choix, pour que le BA puisse examiner l'attribution proposée pour l'approuver ou la rejeter; et

iii) les conditions du marché passé avec l'adjucdicataire sont soumises au BA pour examen avant la signature dudit marché.

6. Pour l'importation de fournitures, chaque Entreprise Autorisée ouvre une Lettre de crédit auprès de la B.N.D.S. Le dispositif de la Lettre de crédit est un message télex donnant une description détaillée des fournitures conforme à la facture proforma approuvée par le BA, dont une copie est envoyée par avion à la banque confirmatrice italienne au titre de la Lettre de crédit.

ANNEXE 4

Passation des Marchés et Services de Consultants

Section 1. Passation des Marchés de Fournitures

Partie A : Passation des Marchés de Fournitures

1. Tout marché pour l'achat de fournitures financées au moyen des fonds du Don est attribué après comparaison des prix proposés par au moins trois fournisseurs italiens dignes de confiance, n'ayant entre eux aucun lien financier ou juridique, selon des procédures jugées acceptables par l'Association.

2. Les marchés pour l'achat de pièces détachées et de matériel de marque sont attribués après négociation avec les fabricants des produits ou leurs représentants autorisés, à des conditions jugées satisfaisantes par l'Association, mais les marchés dont le coût estimatif est supérieur à la contre-valeur de 100.000.000 de Lires sont préalablement soumis à l'approbation de l'Association.

3. Aux fins des appels d'offres et de la passation des marchés, les fournitures sont regroupées en lots dans toute la mesure du possible.

Partie B : Examen par l'Association des Décisions Concernant la passation des Marchés

Tout marché de fournitures dont le coût estimatif est egal ou supérieur à 100.000.000 de Lires Italiennes est régi par les procédures décrites au paragraphe 3 de l'Annexe 1 aux Directives concernant la passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l'IDA publiées par la Banque en août 1985.

Partie C : Emploi de Consultants

Pour faciliter la passation des marchés de fournitures devant être financés au moyen du Don. le Sénégal emploie des spécialistes italiens de la passation des marchés dont les qualifications, l'expérience, le mandat et les conditions d'emploi sont jugées satisfaisants par l'Association et par l'Italie. Ces spécialistes sont choisis selon des principes et procédures jugés satisfaisants par l'Association suivant les Directives pour l'emploi de consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale et par la Banque mondiale en tant qu'Agence d'Exécution publiées en août 1981. Les conditions d'emploi des spécialistes de la passation des marchés, notamment la durée de leur mandat, sont soumises à l'approbation de l'Italie.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO PER UN DONO ITALIANO

Accordo in data 11 Novembre 1988 tra il Governo della Repubblica Italiana (in appresso denominata l'Italia) e la Repubblica del Senegal (in appresso denominato il Senegal).

Considerando che, nell'ambito del suo programma di cooperazione bilaterale con il Senegal, l'Italia ha impegnato fondi a titolo di dono per finanziare alcuni progetti e programmi in Senegal scelti dal Senegal e dall'Italia;

Considerando che l'Italia ed il Senegal desiderano, come convenuto alla riunione della V Commissione Mista svoltasi a Dakar, il 28-29 ottobre 1987, utilizzare parte di tali fondi per finanziare un dono dell'Italia al Senegal di un importo di trenta miliardi di lire italiane (in appresso denominato il Dono) per contribuire al finanziamento dell'importazione in Senegal di beni prodotti in Italia (nonché di servizi di consulenza e di servizi vari attinenti all'importazione di tali beni, in appresso denominato il Programma Italiano) alle condizioni stipulate nel presente Accordo;

Considerando che l'Italia ha concluso con la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e con l'Associazione Internazionale di Sviluppo (in appresso denominata l'Associazione) un accordo che prevede il finanziamento in comune di programmi e di progetti di sviluppo e di altre forme di consulenza attinenti, e che, in conformità con detto Accordo, gli importi che costituiscono il Dono debbono essere utilizzati parallelamente al Credito autorizzato dall'Associazione al Senegal , ai sensi di un Accordo di credito allo sviluppo (Terzo Credito S.A.L.) in data 5 giugno 1987 , tra il Senegal e l'Associazione (in appresso denominato Accordo di Credito allo Sviluppo) a sostegno del programma di azioni, di obiettivi e di politiche illustrato in una lettera del Senegal all'Associazione in data 16 aprile 1987 (in appresso denominato il Programma Senegalese);

Considerando che, in conformità ad un Accordo che sarà stipulato tra l'Italia e l'Associazione (in appresso denominato Accordo Amministrativo), l'Italia designerà l'Associazione come Amministratore del Dono ed autorizzerà l'Associazione a prendere ogni disposizione che potesse dimostrarsi necessaria o appropriata per amministrare detto Dono;

Per questi motivi, le Parti al presente Accordo hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO PRIMO

Il Dono

Sezione 1.01. L'Italia accetta di concedere al Senegal un Dono di un importo di trenta miliardi di lire italiane, alle condizioni stipulate o di cui nel presente Accordo, per contribuire al finanziamento: i) dell'importazione in Senegal di beni prodotti in Italia, che l'Italia ed il Senegal ritengono indispensabili allo sviluppo del Senegal e ii) di alcune altre spese menzionate nell'Annesso 1 al presente Accordo.

ARTICOLO II

Amministrazione del Dono

Sezione 2.01. Gli importi del Dono sono depositati dall'Italia su un conto di stanziamento speciale (in appresso denominato il Conto-T) e sono detenuti ed amministrati dall'Associazione che opera in qualità di Amministratore in conformità con le disposizioni dell'Accordo di Amministrazione e del presente Accordo.

ARTICOLO III

Ritiro ed Utilizzazione degli Importi del Dono

Sezione 3.01(a) Gli importi del Dono possono essere ritirati a titolo delle spese effettuate per saldare il costo ragionevole dell'importazione in Senegal dei beni prodotti in Italia, delle spese di trasporto e di assicurazione attinenti, nonché dei servizi di consulenza legati all'importazione dei suddetti beni, nonché di altre spese il cui finanziamento è autorizzato in conformita con l'Annesso 1 al presente Accordo, comprese le modifiche apportate al suddetto Annesso di comune accordo tra il Senegal e l'Italia, con l'approvazione dell'Associazione che opera in qualita di Amministratore del Dono.

(b) Al fine di finanziare i contratti per forniture e servizi che possono essere stipulati in conformità con la Sezione 3.01(a) del presente Accordo, il Senegal apre e mantiene un conto speciale in lire italiane in una banca commerciale italiana (in appresso denominata Conto Speciale Italiano) a condizioni ritenute soddisfacenti da parte dell'Associazione. I depositi ed il ritiro di fondi del Conto Speciale italiano sono effettuati in conformità con le disposizioni dell'Annesso 2 del presente Accordo. Ogni interesse spettante al Senegal a titolo dei fondi depositati sul Conto Speciale Italiano e versato su un conto separato, mantenuto a tal fine dal Senegal.

(c) Qualora il Senegal desideri ritirare gli importi del Dono: i) per finanziare i servizi degli specialisti nella stesura dei contratti di cui alla Sezione 4.02 del presente Accordo e ii) per saldare gli emolumenti degli esperti-contabili impegnati per soddisfare agli obblighi del Senegal in conformita con la Sezione 4.06 del presente Accordo, il Senegal sottopone all'Associazione una domanda scritta nella forma e con i documenti o altri atti che l'Associazione può ragionevolmente richiedere.

d) Il Senegal fornisce all'Associazione i documenti che certificano l'abilitazione della o delle persone autorizzate a firmare le domande di ritiro, nonché un esemplare autenticato della loro firma.

e) Il ritiro degli importi del Dono e effettuato in lire italiane o, a scelta dell'Associazione, nelle rispettive valute in cui, alla data effetiva dell'esborso, le spese da finanziare per mezzo del Dono sono state o debbono essere pagate.

f) L'Associazione versa gli importi ritirati dal Senegal solo su ordine del Senegal.

g) Per coprire le spese amministrative e le altre spese sostenute dall'Associazione ai sensi dell'Accordo amministrativo, l'Associazione ritira dal Conto T e versa a se stessa, all'atto del versamento nel Conto Speciale Italiano dei fondi richiesti dal Senegal per coprire ciascuna spesa autorizzata, un importo equivalente al due per cento(2%) dei fondi così depositati.

h) Il MInistero dell'Economia e delle Finanze (in appresso denominato l'Ordinatore) è designato come rappresentante del Senegal per l'adozione di ogni misura che deve o che può essere presa in conformità con le disposizioni della presente Sezione ed a tal fine, e responsabile, a nome del Senegal, della preparazione delle domande di ritiro relative al Dono e della raccolta dei documenti ed altri atti che debbono essere forniti all'Associazione a sostegno delle suddette domande.

ARTICOLO IV

Attuazione del Programma Italiano

Sezione 4.01 Il Senegal adotta ed attua ogni misura finanziaria ed amministrativa necessaria all'esecuzione del Programma italiano, comprese le misure enunciate nel Programma di attuazione illustrato all'Annesso 3 al presente Accordo, nonché le modifiche che possono essere apportate a detto Annesso di comune accordo tra l'Italia, il Senegal e l'Associazione.

Sezione 4.02. A meno che l'Italia e l'Associazione non convengano diversamente, la stipula dei contratti di forniture, e dei contratti per i servizi degli specialisti nella stesura dei contratti necessari nell'ambito del Programma italiano finanziato per mezzo del Dono, e regolamentata dalle norme dell'Annesso 4 al presente Accordo.

Sezione 4.03.a) Per quanto riguarda la parte del Dono messa a disposizione delle imprese private, a meno che l'Italia non convenga diversamente, il Senegal aprirà un conto separato presso la "B.N.D.S." e versera su questo conto il contro-valore in franchi CFA degli importi del Dono che sono stati ritirati, detto contro-valore essendo calcolato alla data di ogni ritiro.

b) A meno che l'Italia non prenda diverse disposizioni, il saldo del conto surriferito serve esclusivamente a finanziare progetti di sviluppo sul territorio del Senegal.

Sezione 4.04. Fatti salvi gli obblighi che gli spettano in virtù della sezione 4.01 del presente Accordo ed a meno che non sia convenuto diversamente, il Senegal fornisce all'Italia ed all'Associazione, nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore menzionata nella Sezione 9.01 del presente Accordo, un bilancio dettagliato dell'attuazione globale del Programma Italiano indicando in particolare il numero, la natura e l'importo in Lire delle spese finanziate per mezzo del Dono.

Sezione 4.05. a) Il Senegal assicura o fa assicurare, o prende le necessarie disposizioni per assicurare i beni finanziati per mezzo del Dono contro tutti i rischi in Senegal attinenti all'acquisto, al trasporto ed alla consegna di detti beni. Il Governo Italiano non puo essere tenuto responsabile di alcuna conseguenza o reclamo derivante dall'attuazione o dalla non-attuazione di uno qualunque degli obblighi spettanti al Senegal a titolo delle disposizioni surriferite.

b) Il Senegal vigila affinché tutti i beni e servizi finanziati per mezzo del Dono siano utilizzati esclusivamente ai fini del Programma Italiano.

Sezione 4.06 a) Il Senegal tiene o dispone che siano tenute, le scritture ed i conti necessari per registrare le spese finanziate per mezzo del Dono, mediante prassi contabili appropriate ed applicate in modo sistematico.

b) Il Senegal:

i) fa verificare, in base ad appropriati criteri di revisione dei conti, sistematicamente, le scritture ed i conti di cui al paragrafo (a) della presente Sezione, nonché il Conto Speciale Italiano, per ogni esercizio, da parte di esperti-contabili indipendenti giudicati accettabili dall' l'Italia, dal Senegal e dall'Associazione;

ii) fornisce all'Italia ed all'Associazione, il prima possibile, ed in ogni caso entro sei mesi a decorrere dalla data alla quale sono stati stabiliti o ad ogni data convenuta dall'Italia e dall'Associazione, una copia autenticata conforme dei rapporti di revisione degli esperti-contabili, la cui portata ed i dettagli sono stati ragionevolmente fissati dall'Italia, dal Senegal e dall'Associazione;

iii) fornisce all'Italia ed all'Associazione ogni altra informazione relativa a detti conti ed alla loro revisione che l'Italia e l'Associazione possono ragionevolmente chiedere.

Sezione 4.07 . Il Senegal i) tiene scritture contabili ed applica le procedure necessarie per identificare i beni ed i servizi finanziati per mezzo del Dono; e ii) fornisce all'Associazione, ad intervalli regolari, ogni informazione che l'Associazione puo ragionevolmente chiedere per quanto riguarda l'utilizzazione dei fondi del Dono e dei beni e servizi finanziati per mezzo di questi fondi.

Sezione 4.08. Non appena i fondi del Dono sono stati interamente sborsati, il Senegal predispone e fornisce all'Italia ed all'Associazione un rapporto la cui portata ed i cui dettagli sono stati ragionevolmente fissati dall'Italia e dall'Associazione concernente l'esecuzione del Programma Italiano, i vantaggi che derivano o debbono derivare dall'utilizzazione di detti fondi e la realizzazione degli obiettivi del Dono.

ARTICOLO V

Consultazioni

Sezione 5.01. Le parti al presente Accordo si impegnano a cooperare pienamente per assicurare la realizzazione dei suoi obiettivi. In caso di necessità le parti, dietro richiesta di una tra di loro: a) scambiano pareri, tramite i loro rappresentanti diplomatici, per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi rispettivi nell'ambito del presente Accordo, nonché l'attuazione del Programma del Senegal da parte del Senegal ed i beni e servizi finanziati per mezzo del Dono.

b) si comunicano tutte le informazioni che possono essere richieste dall'una o dall'altra parte riguardo a quanto sopra.

Sezione 5.02. Le parti al presente Accordo si informano reciprocamente, il prima possibile, riguardo ad ogni circostanza che compromette o rischierebbe di compromettere la realizzazione degli obiettivi del Dono o l'adempimento degli obblighi spettanti all'una o all'altra delle Parti in virtù del presente Accordo.

Sezione 5.03. Le Parti prendono ogni altra disposizione necessaria per contribuire all'utilizzazione corretta dei fondi del Dono. Senza pregiudizio di quanto sopra e al fine di consentire all'Associazione, nella sua qualità di Amministratore del Dono, di adempiere ai suoi obblighi nei con-

fronti dell'Italia a titolo dell'Accordo Amministrativo, il Senegal coopera con l'Associazione nei modi descritti alle sezione 5.01 e 5.02 del presente Articolo V, come se l'Associazione fosse parte al presente Accordo; Inoltre il Senegal offre ai rappresentanti dell'Associazione ogni ragionevole possibilita di recarsi in qualsiasi parte del suo territorio per finalita attinenti al Dono.

ARTICOLO VI

Emendamenti

Sezione 6.01. Gli emendamenti al presente Accordo sono effettuati per mezzo di scambio di lettere tra le parti, rimanendo inteso tuttavia che nessun emendamento sara apportato senza aver consultato innanzitutto l'Associazione.

ARTICOLO VII

Scadenza

Sezione 7.01. Se una delle parti manca ad uno qualunque degli impegni o degli obblighi che le spettano in virtù del presente Accordo, o se l'Italia considera che l'iter di esecuzione del Programma del Senegal non giustifica piu la sua assistenza, l'altra parte o l'Italia, a seconda dei casi, puo notificare che sospende l'applicazione dell'Accordo e qualora tale sospensione duri per piu di novanta(90) giorni dopo la data di detta notifica, essa puo rescindere l'Accordo.

ARTICOLO VIII

Composizione delle controversie

Sezione 8.01. Le controversie nate dall'interpretazione o dall'applicazione delle disposizioni del presente Accordono saranno risolte tramite le vie diplomatiche.

ARTICOLO IX

Entrata in vigore

Sezione 9.01 Il presente Accordo entra in vigore quando:

a) l'Associazione si è assicurata che disposizioni da essa ritenute accettabili, in particolare per quanto riguarda le modalità e le procedure di stesura dei contratti, sono state prese dal Senegal in vista della attuazione del Programma Italiano. L'Associazione informa il prima possibile il Senegal e l'Italia che questa condizione è stata soddisfatta;

b) tutte le condizioni preliminari all'entrata in vigore dell'Accordo di Credito di Sviluppo sono state soddisfatte e l'Associazione ha informato di conseguenza le Parti al presente Accordo.

ARTICOLO X

Rappresentanza e Notifica

Sezione 10.01 a) Le autorità menzionate in appresso sono responsabili dell'esecuzione del presente Accordo:

Per l'Italia:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina,1

00194 Roma, Italia

Indirizzo telegrafico	Telex
ROMO ITALIA	43614620 43614640

Per il Senegal

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Avenue Carde

B.P.4017

Dakar, Senegal

Indirizzo telegrafico		Telex
	DAKAR	3203

b) Ogni notifica o richiesta che deve o che può essere indirizzata in virtù del presente Accordo e di Ogni altro Accordo tra le Parti previsto nel presente Accordo, è formulata per iscritto. Detta notifica o richiesta sara considerata come essendo stata debitamente indirizzata, allorché sia stata consegnata in mani proprie o per lettera, telegramma, cablogramma, messaggio telex o facsimile alla Parte specificata in appresso o ad ogni altro indirizzo che detta Parte ha notificato alla Parte che indirizza la notifica o la richiesta.

IN FEDE DI CHE le Parti al presente Accordo, agenti tramite i loro rappresentanti debitamente abilitati hanno fatto firmare il presente Accordo con i loro nomi rispettivi, il giorno ed anno di cui in appresso in due versioni originali francesi che fanno ugualmente fede.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'Ambasciatore

maurizio Moreno

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEG

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

S.Lamine DIOP

Dakar, l'11 Novembre 1988

ANNESSO 1

Ritiro dei Fondi del Dono

1. La tabella in appresso indica le categorie di lavori, forniture e servizi che debbono essere finanziati per mezzo del Dono, l'importo del Dono da stanziare a favore di ciacuna categoria e la percentuale di spese a titolo dei lavori di forniture o di servizi il cui finanziamento è autorizzato in ciascuna Catego ria :

Categoria	Importo stanziato (in lire italiane)	% delle Spese Finanziate
1) Forniture(compresi i servizi di consulenza ed altri servizi necessari)	29.100.000.000	100%
2) Servizi di specialisti per stesura contratti e esperti-contabili	300.000.000	100%
3) Commissione percepita dall'Associazione per l'amministrazione del Dono	600.000.000	100%
Totale	30.000:000.000	

2. Ai fini del presente Annesso, l'espressione "Forniture Autorizzate" indica le forniture la cui lista e allegata al presente Annesso, comprese le modifiche che possono essere apportate di comune accordo tra il Senegal e l'Italia.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, il Senegal adotta ogni disposizione necessaria perché almeno il 35% dei fondi del Dono assegnati alla Categoria (1) ed ogni rimanenza di fondi assegnati alla Categoria (2) siano messi a disposizione di imprese private in possesso dei requisiti

richiesti, rimanendo tuttavia inteso che se tale percentuale non viene ottenuta negli otto mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, gli importi in questione saranno stanziati in altra maniera di comune accordo tra il Senegal e l'Italia. L'Associazione può, notificandone il Senegal, stanziare nuovamente i fondi del Dono in conformita con il presente Accordo. Ai fini del presente paragrafo, le imprese private che soddisfano i requisiti richiesti, sono quelle in cui una o più persone fisiche o morali detengono almeno il 51% delle quote del capitale.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1,2 e 3 di cui sopra, nessun ritiro sarà effettuato per saldare:

a) spese impegnate prima della data del presente Accordo;

b) spese effettuate nella valuta del Senegal o per beni o servizi provenienti dal territorio del Senegal;

c) pagamenti a titolo di tasse, diritti doganali, benefici sociali e contributi di previdenza sociale, derivanti dall'attuazione del programma Italiano, o da penalizzazioni ed altre spese relative alla composizione di controversie, percepite dal Senegal, o sul suo territorio, su beni o servizi all'atto dell'importazione, della fabbricazione, dell'acquisto o della fornitura dei suddetti beni o servizi;

d) spese attinenti a beni forniti nell'ambito di contratti che un istituto o un organismo finanziario nazionale o internazionale diverso dall'Italia, ha finanziato o accettato di finanziare.

5. Se l'Associazione ha determinato che l'acquisto di un articolo di qualsivoglia categoria non e conforme alle procedure enunciate o di cui nel presente Accordo, nessuna spesa attinente al presente articolo sara finanziata per mezzo del Dono e l'Associazione potra, senza limitazione o restrizione qualsivoglia di ogni altro diritto, potere o ricorso dell'Italia in virtù del presente Accordo, annullare per mezzo di notifica al Senegal l'importo del Dono il quale, secondo il parere dell'Associazione, corrisponde all'importo delle

suddette spese le quali, senza ciò, avrebbero potuto essere finanziate per mezzo del Dono.

APPENDICE

Forniture Autorizzate

1. Settore agricolo

- pesticidi
- insetticidi
- fertilizzanti
- semi
- pompe ad acqua
- materiale d'irrigazione
- parti di ricambio per macchine agricole
- trattori ed altre macchine agricole
- materiale di sterro
- materiale di trasformazione dei prodotti agricoli

2. Materiale e materiali di costruzione:

- cemento
- coperture e ceramiche
- vetro
- sughero
- legno
- strutture metalliche e di acciaio
- asfalto

3. Settore della pesca:

- navi da pesca
- attrezzature da pesca
- reti
- congelatori

- motori
- materiale di trasformazione del pesce.

4. Settore industriale:

- materie prime
- materiale e,

per le seguenti industrie:

- prodotti alimentari
- stamperia
- fibre tessili
- carta e cartone
- saponi e detergenti
- prodotti chimici per la concia del cuoio
- gomma
- pittura
- materie plastiche
- metalli comuni
- olii vegetali
- contenitori metallici per carni e pesci
- fonderia

5. Settore di allevamento:

- vaccini
- medicine
- prodotti chimici ad uso veterinario
- materiale di laboratorio veterinario e materiale di trasporto

6. Prodotti farmaceutici e chimici:

- antibiotici
- vitamine
- analgesici
- farmaci contro le infezioni respiratorie
- antiemetici
- prodotti chimici organici ed inorganici
- forniture per stabilimenti farmaceutici
- materiale per ospedali e centri sanitari.

7. Materiale elettrico ed elettronico, compresi gruppi elettrogeni, materiale di telecomunicazione e servizi connessi.

8. Materiale d'insegnamento.

9. Materiale per la produzione di acqua potabile.

ANNESSO 2

Conto Speciale Italiano

Ai fini dell'applicazione del presente Annesso:

a) L'espressione "Categorie Autorizzate" indica le categorie di beni e di servizi che debbono essere finanziati per mezzo del Dono, in conformità con la tabella del paragrafo 1 dell'Annesso 1 al presente Accordo;

b) l'espressione "spese autorizzate" indica le spese effettuate per saldare il costo ragionevole dei beni,(nonché dei servizi di consulenza e dei vari servizi attinenti)che debbono essere finanziati mediante i fondi del Dono stanziati per le Categorie 1 e 2.

c) l'espresssione "Importo Autorizzato" indica un importo di 10 Miliardi di Lire che deve essere ritirato dal Conto T e depositato presso il Conto Speciale Italiano in conformità con le disposizioni del paragrafo 3(a) del presente Annesso;

d) l'espressione "Conto T" indica il Conto aperto presso la Banca d'Italia a nome dell'Associazione, cui sono versati gli importi del Dono in conformità con le disposizioni dell'Accordo amministrativo.

2. A meno che l'Italia e l'Associazione non convengano diversamente, i pagamenti effettuati per mezzo del Conto Speciale Italiano servono esclusivamente a finanziare spese autorizzate in conformità con le disposizioni del presente Annesso.

3. Dopo che l'Associazione abbia ricevuto detti documenti che stabiliscono con soddisfazione dell'Associazione che il Conto Speciale Italiano è stato debitamente aperto, i ritiri sull'importo autorizzato ed ulteriori ritiri in vista di ricostituire il Conto Speciale Italiano possono essere effettuati come segue:

a) Quando il Senegal presenta una domanda o delle domande di deposito(i) fino a concorrenza dell'importo autorizzato, l'Associazione, a nome del

Senegal, ritira dal Conto T e deposita sul Conto Speciale Italiano l'importo o gli importi che il Senegal ha richiesto(i).

b) Il Senegal presenta all'Associazione,ad intervalli da essa precisati, domande per la ricostituzione del Conto Speciale Italiano. In base a tali domande, l'Associazione ritira dal Conto T e deposita sul Conto Speciale Italiano i fondi necessari per ricostituire detto Conto Speciale Italiano, l'importo dei quali non superi le somme ritirate dal Conto Speciale Italiano per finanziare le spese autorizzate. A meno che l'Italia e l'Associazione non convengano diversamente, l'Associazione effettua ciascuno dei suddetti depositi mediante prelievi dal Conto T per gli importi giustificati mediante i documenti forniti a sostegno della domanda di deposito,in conformità con le disposizioni del paragrafo 4 del presente Annesso.

4. Per ogni pagamento effettuato per mezzo del Conto Speciale Italiano, a titolo del quale il Senegal presenta una domanda di ricostituzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 3(b) del presente Annesso, il Senegal fornisce all'Associazione, al più tardi all'atto di detta domanda, tutti i documenti ed altri documenti che l'Associazione può ragionevolmente richiedere, attestando che il pagamento è stato effettuato a titolo di spese autorizzate.

5. a) In deroga alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Annesso, l'Associazione non effettua nessun altro deposito sul Conto Speciale Italiano quando i l'importo totale non prelevato del Dono, stanziato a favore delle categorie (1) e (2) è equivalente all'importo autorizzato.

b) In seguito, il saldo del Dono è prelevato dal Conto T, in conformità con le procedure notificate dall'Associazione al Senegal.

6. A meno che l'Associazione non convenga diversamente, tali prelievi saranno effettuati unicamente dopo che sia stato stabilito, con soddisfazione dell'Associazione che la totalità del saldo del Conto Speciale italiano alla data di notificaha servito o servira a saldare le spese autorizzate.

7. a) Se l'Associazione ritiene in qualsiasi momento che un pagamento per mezzo di uno Conto Speciale Italiano i) è stato effettuato per saldare una spesa o un importo non autorizzato in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 del presente Annesso, oppure ii) non era giustificato dai documenti forniti in conformità con il paragrafo 4 del presente Annesso, oppure iii) non era giustificato in applicazione del punto 4 dell'Annesso 1, il Senegal, fin dalla notifica dell'Associazione, deposita presso il Conto Speciale Italiano (o, qualora l'Associazione lo richieda, rimborsa all'Associazione) un importo pari al suddetto pagamento o: alla frazione di detto pagamento, che non era autorizzato o giustificato. A meno che l'Associazione non convenga diversamente, l'Associazione non effettua nessun nuovo deposito sul Conto Speciale Italiano sino a quando il Senegal non avra effettuato detto deposito o rimborso.

b) Se l'Associazione ritiene in qualsiasi momento che ogni saldo eventuale del Conto Speciale Italiano non e necessario per effettuare altri pagamenti a titolo di spese autorizzate, il Senegal s'impegna, sin dalla notifica della Associazione, a rimoorsare detto saldo all'Associazione.

ANNESSO 3

Programma di attuazione

1. Il Ministro del Ministero del Piano e della Cooperazione è responsabile, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, del coordinamento, della vigilanza tecnica e della supervisione dell'insieme delle attività previste nel Programma Italiano.

2. Al fine di facilitare l'attuazione del Programma Italiano, il Senegal istituisce a Dakar un Ufficio Acquisti (UA) fornito del personale necessario. L'Ufficio Acquisti è assistito da due consiglieri specialisti nella stesura dei contratti, assunti in conformità con le disposizioni della Sezione I, Parte C, dell'Annesso 4 al presente Accordo.

3. L'Uffcio Acquisti e incaricato, tra l'altro, di esaminare ed approvare: i) le liste di forniture ed i capitolati d'appalto; ii) i servizi tecnici, iii) i metodi da utilizzare per la stesura dei contratti di forniture e dei contratti di servizi e iv) i metodi per la distribuzione delle forniture che figurano nelle domande presentate dalla società commerciali di Stato a nome di imprese autorizzate ad utilizzare i fondi del Dono(in appresso denominate le Imprese Autorizzate).

4. Saranno sottoposte all'Ufficio Acquisti domande di utilizzazione dei Fondi del Dono, in debita forma, da parte delle Imprese Autorizzate. Oltre alle informazioni richieste dall'Ufficio Acquisti, ciascuna domanda indica almeno la lista delle forniture o dei servizi necessari, la loro utilizzazione prevista, i metodi per la stesura dei contratti che si prevede di utilizzare per l'acquisto delle suddette forniture o dei suddetti servizi, nonché le disposizioni adottate per il pagamento al Senegal dell'importo equivalente in Franchi CFA dell'importo in valuta necessaria.

La domanda contiene altresì il testo delle licitazioni e le procedure che dovranno essere utilizzate per la loro pubblicazione. Se l'Ufficio Acquisti constata che le forniture la cui importazione ed il cui finanziamento sono richiesti a titolo del presente Accordo non compaiono nella lista allegata all'Annesso 1, esso non può accettare la domanda d'importazione, ma invita il Ministero del Piano e della Cooperazione del Senegal a sottoporre immediatamente e direttamente detta domanda, tramite messaggio telex, al Ministero degli Affari Esteri a Roma. Una risposta positiva o negativa sarà allora consegnata senza ritardo, tramite messaggio telex, al Ministero del Piano e della Cooperazione con copia all'Ufficio Acquisti.

5. Quando una domanda è approvato dall'Ufficio Acquisti, le seguenti misure vengono adottate:

i) le modifiche richieste dall'Ufficio Acquisti sono apportate ai documenti o procedure richieste in conformità con il paragrafo 4 di cui sopra;

ii) dopo la ricezione e l'esame delle offerte, l'Impresa Autorizzata indica all'Ufficio Acquisti, prima di prendere una decisione definitiva, a quale offerente essa considera di assegnare il contratto, giustificando la propria scelta, affinchè l'Ufficio Acquisti possa esaminare. l'assegnazione proposta per approvarla o respingerla;

iii) le condizioni del contratto stipulato con l'appaltatore sono sottoposte per esame all'Ufficio Acquisti prima della firma di detto contratto.

Per l'importazione delle forniture, ciascuna ImpresA Autorizzata apre una lettera di credito presso la "BNDS". Il dispositivo della lettera di credito consiste in un messaggio telex che dà una descrizione dettagliata delle forniture in conformità con la fattura pro-forma approvata dall'Ufficio Acquisti, di cui una copia è inviata per via aerea alla banca confermatrice italiana a titolo di lettera di credito.

ANNESSO 4

Stipula dei Contratti e Servizi di Consulenza

Sezione 1. Stipula dei contratti di forniture

Parte A: Stipula dei contratti di forniture.

1. Ogni contratto per l'acquisto di forniture finanziate per mezzo dei fondi del Dono sara assegnato dopo aver confrontato i prezzi proposti da almeno tre fornitori italiani degni di fiducia, che non hanno tra di loro nessun vincolo finanziàrio o giuridico, in base a procedure ritenute accettabili dall'Associazione;

2. I contratti per l'acquisto di parti di ricambio e di materiale di marca sono assegnati a seguito di negoziati con i fabbricanti dei prodotti o loro rappresentanti autorizzati, a condizioni ritenute soddisfacenti dall'Associazione, ma i contratti il cui costo di stima e superiore al contro valore di 100.000.000 di lire sono innanzitutto sottoposti all'approvazione dell'Associazione;

3. Ai fini delle licitazioni e della stipula dei contratti, le forniture saranno raggruppate in lotti, in tutta la misura del possibile.

Parte B: Esame delle decisioni da parte dell'Associazione, per quanto riguarda la stipula dei contratti.

Ogni contratto di forniture il cui costo preventivo e pari o superiore a 100.000.000 di lire italine è regolamentato dalle procedure illustrate al paragrafo 2 dell'Annesso 1 DELLE Direttive concernenti la stipula dei contratti finanziati con i prestiti della BIRD ed i crediti dell'IDA pubblicati dalla Banca in agosto 1985:

Parte C: Impiego di Consulenti

Al fine di facilitare la stipula dei contratti di forniture che debbono essere finanziati per mezzo del Dono, il Senegal utilizza specialisti italiani di stipula dei contratti, le cui qualifiche, esperienza, mandato e condizioni d'impiego sono giudicate soddisfacenti dall'Associazione e dall'Italia. Tali specialisti sono selezionati in base a principi e procedure ritenute soddisfacenti dall'Associazione in base alle Direttive per l'impiego di consulenti da parte dei Mutuatari della Banca Mondiale e dalla Banca mondiale in quanto Agenzia di Esecuzione pubblicate in agosto 1981. Le condizioni di impiego dei specialisti della stipula dei contratti, in particolare la durata del loro mandato,sono sottoposte all'approvazione dell'Italia.

13.

21 novembre 1988, Roma

Accordo tra Italia e Argentina per l'istituzione di un Segretariato permanente e di altri organi previsti dal Trattato e dal Processo verbale del 10 dicembre 1987 (1)

ACCORDO

Le due Parti:

- tenendo conto della Relazione Associativa Particolare tra l'Italia e l'Argentina prevista dal Trattato e dall'allegato Processo Verbale firmato a Roma il 10 dicembre 1987;
- considerando che tale relazione associativa persegue i seguenti obiettivi:
  A) consentire l'inizio della esecuzione di un modello di cooperazione innovativo dei rapporti nord-sud, nell'ambito delle relazioni internazionali tra un paese industrializzato ed un altro in via di sviluppo gravato dal problema del debito estero;
  B) sostenere la crescita e lo sviluppo della Nazione argentina al fine di consolidare la stabilità politica e la democrazia nel Paese;
  C) promuovere esperienze congiunte di produzione che favoriscano l'ammodernamento e l'aumento della produttività dell'economia argentina, con speciale riguardo per lo sviluppo dei progetti presentati dalle piccole e medie imprese;
- ricordando che entrambi i governi hanno altresì previsto in particolare di promuovere un "Programma di Sostegno allo Sviluppo Economico Argentino" che avrà lo scopo di generare investimenti in Argentina per un ammontare di circa 5.000 milioni di dollari nel quinquennio 1988-1992.

(1) Entrata in vigore: 21 novembre 1988.

deliberano quanto segue:

ART. I

Funzioni

Conformemente al disposto dell'art. 9 del Trattato sulla relazione associativa particolare, viene costituito un Segretariato Permanente con il compito di preparare e prendere in esame l'andamento dell'applicazione del Trattato e le altre materie connesse che le due Parti ritengono di affidargli, nonchè di individuare agli stessi scopi procedure amministrative rapide e semplificate per la realizzazione delle iniziative concordate.

A tal fine il Segretariato svolgerà le seguenti funzioni:

a) funzione di controllo:
vegliare sulla realizzazione delle direttive approvate nelle riunioni di vertice e sulle intese che verranno concordate in seno alle Commissioni Miste previste dall'art. 10 del Trattato, nonchè sulle raccomandazioni che scaturiscano dagli accordi vigenti tra i due paesi.

b) funzione propositiva:
elaborare proposte ed iniziative da sottoporre alle riunioni di vertice per l'attuazione delle varie forme di collaborazione italo-argentina previste dal Trattato. Inoltre potrà dare, alle Commissioni Miste, suggerimenti relativi alle diverse forme e strumenti di cooperazione possibili.

c) procedure:

individuare procedure rapide e semplificate per la realizzazione delle iniziative concordate nelle competenti istanze e presentare la relazione periodica sullo stato di attuazione delle decisioni assunte e sulla programmazione ed elaborazione di nuove iniziative.

ART. 2

Presidenza

Conformemente all'Art. 9 del Trattato, la Presidenza del Segretariato Permanente sarà esercitata, per il periodo di un anno, alternativamente dal funzionario di rango più elevato dei rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

ART. 3

Composizione

Conformemente all'Art. 9 del Trattato, il Segretariato Permanente sarà composto da quattro alti funzionari di ciascun paese e dai loro supplenti, designati dai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

Per quanto concerne la parte italiana la composizione del Segretariato sarà la seguente: Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, Direttore Generale degli Affari Politici, Direttore Generale degli Affari Economici, Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo.

L'Ambasciatore d'Italia in Argentina assisterà i predetti alti funzionari i quali potranno essere coadiuvati dagli esperti di altri Ministeri.

Per quanto concerne la parte argentina la composizione del Segretariato sarà la seguente: Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Sottosegretario per l'Integrazione Economica, Sottosegretario per la Politica Estera e Sottosegretario per la Cooperazione Internazionale.

L'Ambasciatore dell'Argentina in Italia assisterà i funzionari di alto livello sopracitati, i quali potranno essere coadiuvati dagli esperti di altri Ministeri.

ART. 4

Procedure

Il Presidente di turno del Segretariato Permanente convocherà le sedute ordinarie di norma una volta l'anno. Potranno essere convocate riunioni straordinarie su richiesta di una delle Parti.

La data, l'ordine del giorno e i nominativi dei partecipanti alle riunioni del Segretariato Permanente verranno concordati per via diplomatica.

Non appena le due Parti si saranno scambiata notizia circa l'adempimento delle formalità costituzionali relative all'entrata in vigore del Trattato, il Segretariato Permanente si riunirà alternativamente in Italia e in Argentina, a seconda del Paese che eserciterà la Presidenza.

I documenti emessi dal Segretariato Permanente saranno redatti in lingua italiana e spagnola, in testi equivalenti nella forma e nella sostanza.

Le delibere verranno adottate per consenso.

ART. 5

Organo dipendente dal Segretariato

Verrà istituito un Comitato Direttivo composto, per la parte italiana, da quattro membri in rappresentanza della Direzione Generale degli Affari Economici e della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero del Tesoro e del Ministero del Commercio con l'Estero. Per la parte argentina i quattro membri saranno in rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri (Segretariato delle Relazioni Economiche Internazionali), il Ministero dell'Economia (Sottosegretariato per la Politica Economica), Segretariato per l'Industria e il Commercio Estero e la Banca Centrale della Repubblica Argentina.

Non appena le due Parti si saranno scambiata notizia circa l'adempimento delle formalità costituzionali relative all'entrata in vigore del Trattato, il Comitato si riunirà su richiesta di una delle Parti, le quali concorderanno, per le vie diplomatiche, l'ordine del giorno dei lavori e assumeranno decisioni all'unanimità.

Le funzioni del Comitato Direttivo saranno:

a) ricevere i progetti dichiarati eleggibili dal Segretariato per l'Industria e il Commercio Estero della Repubblica Argentina (SICE), approvandoli o respingendoli o suggerendo le eventuali necessarie modifiche;

b) prendere atto dei progetti dichiarati non eleggibili;

c) esaminare la relazione annuale, comprendente anche il rendiconto contabile, del Consiglio Tecnico Finanziario di cui al successivo Art. 6;

d) fornire annualmente informazione al Segretariato Permanente.

L'accertamento di compatibilità dei progetti potrà essere effettuato, da parte del Comitato Direttivo, attraverso la procedura di approvazione scritta di tutti i componenti, da trasmettere per le vie diplomatiche.

Sarà richiesta invece la riunione del Comitato Direttivo, in mancanza di accordo tra i componenti del Comitato.

Il Comitato Direttivo potrà riunirsi e prendere decisioni ove siano presenti almeno tre membri di ciascuno degli Stati. Per membro s'intende il responsabile titolare o il suo supplente.

ART. 6
Organo esterno al Segretariato

Il Segretariato Permanente si avvarrà della collaborazione, per quanto di competenza, di un Consiglio Tecnico Finanziario, già istituito secondo il diritto argentino e composto su base paritaria da rappresentanti delle istituzioni bancarie dei due Paesi, secondo le intese raggiunte in Buenos Aires ed in Roma il 3 novembre 1988.

Esso avrà sede in Buenos Aires e svolgerà, senza perseguire fini di lucro, le seguenti funzioni:

a) esaminare la validità economica di tutti i progetti presentati dalle banche locali e fornire a queste la necessaria consulenza;
b) redigere una relazione unitaria che rifletta i risultati dell'esame effettuato per tutti i progetti;

c) presentare la relazione e i progetti, per conto delle banche locali, al Segretariato per l'Industria e il Commercio Estero (SICE) della Repubblica Argentina, per il successivo inoltro al Comitato Direttivo.

ART. 7

Procedura per l'approvazione dei progetti

Al fine di accedere al finanziamento agevolato previsto dal Trattato dovrà essere seguita la seguente procedura:

1) la competente Autorità Italiana emanerà, gradualmente, decreti autorizzativi per gli importi relativi ai crediti di aiuto indicati nel Processo Verbale del 10 dicembre 1987 ed autorizzerà, contestualmente, Mediocredito Centrale a stipulare le relative convenzioni finanziarie con il Banco Centrale della Repubblica Argentina (BCRA).
2) l'impresa interessata presenterà il progetto ad una delle Banche locali specificamente abilitate dal Banco Centrale della Repubblica Argentina.
3) la Banca locale, che dovrà assumere nei confronti del BCRA il rischio creditizio relativo al finanziamento agevolato, sottoporrà il progetto al Consiglio Tecnico Finanziario.
4) il Consiglio Tecnico Finanziario esaminerà la validità economica dei progetti e, entro un periodo di massima non superiore a 30 giorni, trasmetterà le sue conclusioni al Segretariato per l'Industria e il Commercio Estero della Repubblica Argentina (SICE). Qualora entro il termine di 30 giorni il progetto non sia stato inoltrato al predetto

Segretariato, la Banca locale interessata potrà trasmettere il progetto direttamente al SICE.

5) la SICE dichiarerà eleggibili i progetti, indicandone l'ordine di priorità e li trasmetterà al Comitato Direttivo entro 30 giorni calcolati a partire dalla fine di ogni trimestre.
6) il Comitato Direttivo si pronuncerà sui progetti con la massima possibile sollecitudine e in un termine indicativo di 60 giorni.
7) Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Argentina trasmetterà al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana la richiesta di finanziamento avallata dal Comitato Direttivo, per l'approvazione da parte dei competenti organismi italiani istituiti dalla legge 49/87.
8) i competenti Dicasteri Italiani autorizzeranno, entro un periodo indicativo di 60 giorni, le imputazioni dei progetti approvati per poter procedere alle erogazioni.

ART. 8

Emanazione di normativa da parte del Governo argentino

Ai fini della realizzazione dello schema finanziario previsto dal Trattato e dal Processo Verbale del 10 dicembre 1987 nonchè dal presente documento il Governo argentino emanerà con tempestività le disposizioni necessarie per mettere in atto le agevolazioni previste onde promuovere ed assicurare la presenza dei tre tipi di finanziamento di cui al Processo Verbale indicato.

ART. 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e cesserà di produrre effetti qualora entro il 31 dicembre 1989 non sia entrato in vigore il Trattato per la Creazione di una Relazione Associativa Particolare firmato a Roma il 10 dicembre 1987.

Fatto a Roma il 21 novembre 1988 in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

14.

26 novembre 1988, Mogadiscio

Grant Agreement per il finanziamento delle importazioni tra Italia e Somalia, con quattro allegati (50 miliardi di lire italiane) (1)

ACCORDO DI CREDITO ITALIANO

AGREEMENT dated as of 26 November, 1988 between the **GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY** (hereinafter called Italy) and the **SOMALI DEMOCRATIC REPUBLIC** (hereinafter called Somalia).

WHEREAS, as part of its bilateral cooperation programme with Somalia, Italy has committed certain grant funds to finance certain projects and programs in Somalia to be selected by Somalia and Italy;

WHEREAS, Italy and Somalia as agreed in the Special Meeting of the Consultative Group for Somalia held in Paris on the 6th and 7th of April 1987, wish to apply a portion of such funds for the purposes of financing a grant from Italy to Somalia in an amount of fifty billion Italian Lire (50.000.000.000) (hereinafter called the Grant) to assist in the financing of the importation into Somalia of certain goods produced in Italy (including consultant and miscellaneous other services associated with such importation) (hereinafter called the Italian Program), on the terms and conditions hereinafter set forth in this Agreement;

WHEREAS, Italy has entered into an agreement with the International Bank for Reconstruction and Development (the Bank) and with the International Development Association (hereinafter called the Association) which provides for cofinancing of development projects and other forms of consultations thereon and pursuant to such Agreement the proceeds of the Grant is to be utilized in parallel with the Credit made by the Association to Somalia under a Development Credit Agreement (Agricultural Sector Adjustment Program), dated June 24,1986 between Somalia and the Association (hereinafter called the Development Credit Agreement) to support a program of actions,objectives and policies (hereinafter called the Somali Program)

(1) Entrata in vigore: 26 novembre 1988.

WHEREAS, pursuant to an Agreement to be signed between Italy and the International Development Association (hereinafter called the Administration Agreement) Italy will appoint the Association as Administrator of the Grant and will authorize the Association to do all such acts and things as may be necessary or appropriate to accomplish such administration;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE I

The Grant

Section 1.01. Italy agrees to extend the Grant in an amount of fifty billion Italian Lire (50.000.000.000) to Somalia on the terms and conditions set forth or referred to hereinafter, to assist in financing (i) of imports to be made into Somalia of goods produced in Italy that Italy and Somalia agree are urgently needed for the development of Somalia and (ii) certain other expenditures referred to in Schedule 1 to this Agreement.

ARTICLE II

Administration of the Grant

Section 2.01. The proceeds of the Grant shall be deposited by Italy into a trust account (hereinafter called the T-Account) and shall be held and administered by the Association as Administrator in accordance with the terms of the Administration Agreement and this Agreement.

ARTICLE III

Withdrawal and Use of the Grant

Section 3.01. (a) The proceeds of the Grant may be withdrawn for expenditures made in respect of the

reasonable cost of importation to be made into Somalia of goods produced in Italy, related transportation and insurance expenses, consultant services associated with such procurement and certain other expenses, eligible for financing in accordance with Schedule 1 to this Agreement, as such Schedule may be amended from time to time by agreement between Somalia and Italy and accepted by the Association, acting as Administrator of the Grant. No expenses are allowed in respect of petroleum and petroleum products in excess of the amount of eleven billion Italian Lire mentioned in Schedule 1 paragraph 1 category 2 of this Agreement.

(b) Somalia shall, for the purposes of financing contracts for goods and services eligible for procurement under Section 3.01 (a) of this Agreement, open and maintain in Italian Lire a special account in an Italian commercial bank (hereinafter called the Italian Special Account) on terms and conditions satisfactory to the Association . Deposits into, and payments out of, the Italian Special Account shall be made in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement. Any interest accruing to Somalia on account of the funds deposited in the Italian Special Account shall be credited to a separate account maintained by Somalia for this purpose. The amount standing in the above mentioned interest account shall be used to finance programs in the territory of Somalia which will be mutually agreed by Italy and Somalia.

(c) When Somalia shall desire to withdraw the proceeds of the Grant (i) for procurement services as provided for in Section 4.02 of this Agreement and (ii) in respect of fees for auditing services required to satisfy Somalia's obligations under Section 4.06 of this Agreement, Somalia shall deliver to the Association a written application in such form, and containing such documents or other evidence, as the Association may reasonably request. Such applications shall be made promptly in relation to expenditure for such service.

(d) Somalia shall furnish to the Association evidence of the authority of the person or persons authorized to sign applications for withdrawal and the authorized specimen signature of any such person or persons.

(e) Withdrawals of the proceeds of the Grant shall be made in Italian Lire or, at the option of the Association, in the respectives currencies at the actual time of disbursement in which the expenditures to be financed out of the proceeds of the Grant have been paid or are payable.

(f) The Association shall pay the amounts withdrawn by Somalia only to or on the order of Somalia.

(g) In order to assist in the defrayment of the costs of administration and other expenses incurred by the Association under the Administration Agreement, the Association shall withdraw from the "T-Account" and pay itself at the time of authorizing each expenditure requested by the recipient country and depositing into the Italian Special Account, an amount equivalent to two percent (2%) of the funds so deposited.

(h) The Ministry of Finance (hereinafter called the Ministry) is designated as representative of Somalia for the purposes of taking any action required or permitted to be taken under the provisions of this Section and to that end shall be responsible on behalf of Somalia for the preparation of withdrawals applications in respect of the Grant and for the collection of the documents and other evidence to be furnished to the Association in support of such applications.

ARTICLE IV

Execution of the Italian Program

Section 4.01. Somalia shall adopt and implement such financial and administrative measures as are necessary for the implementation of the Italian Program, including those set forth in the Implementation Program in Schedule 3 to this Agreement, as such Schedule may be amended from time to time by agreement among Italy, Somalia and the Association.

Section 4.02. Except as Italy and the Association shall otherwise agree, procurement of the goods and services of procurement experts required for the Italian Program and to be financed out of the proceeds of the Grant shall be governed by the provisions of Schedule 4 to this Agreement.

Section 4.03. (a) Somalia shall insure or cause to be insured or make adequate provision for the insurance of the goods to be financed out of the proceeds of the Grant against hazards incicent to the acquisition transportation and delivery thereof to the place of use or installation. Any indemnity for such insurance shall be payable in a freely usable currency to replace or repair such goods.The Italian government will not be liable for any consequence of, or claim arising from, the carrying out of, or failure to carry out any of the obligations of Somalia with regards to the above mentioned.

(b) Somalia shall cause all goods and services financed out of the proceeds of the Grant to be used exclusively for the purposes of the Italian Program.

Section 4.04. Except as Italy may otherwise agree, Somalia shall cause the Central Bank of Somalia to open a separate account in Somali Shillings in which deposits made from the private sector and public sector agencies will be credited to the Counterpart Fund Account. The available funds of such Account will be utillized as follows:
- 50% by the Government of Somalia as contribution to the balance of payment;
- 50% to development projects included in the "Core PIP" (among these priority will be given to those projects financed by the Italian government) or to other projects agreed upon from time to time by the Government of Italy and the Government of Somalia . The two parties will meet every four months to decide the destination of the counterpart funds accumulated in the meantime which will be allocated according to the above mentioned proportions.

Section 4.05 (a) Somalia shall maintain or cause to be maintained records and accounts adequate to reflect in accordance with consistently maintained sound accounting practices the expenditures financed out of the proceeds of the Grant.

(b) Somalia shall:

(i) have the records and accounts, including the Italian Special Account, referred to in paragraph (a) of this Section audited, in accordance with appropriate auditing procedures consistently applied, by independent auditors acceptable to Italy,Somalia and the Association.

(ii) furnish to Italy and the Association as soon as available, but in any case not later than six months after the end of every year, or such other date as Italy and the Association may agree, a certified copy of the report of such audit by said auditors, of such scope and in such detail as Italy and the Association shall from time to time reasonably request.

(iii) furnish to Italy and the Association such other information concerning said accounts and the audit thereof as Italy or the Association shall from time to time reasonably request.

Section 4.06. Somalia shall (i) maintain records and procedures adequate to identify the goods and services financed out of the proceeds of the Grant and (ii) furnish to the Association at regular intervals all such information as the Association may reasonably request concerning the expenditures of the proceeds of the Grant and the goods financed out of such proceeds.

Section 4.07. Promptly after the proceeds of the Grant have been fully disbursed, Somalia shall prepare and furnish to Italy and the Association a report, of such scope and in such detail as Italy and the Association shall reasonably request , on the execution of the Program , the benefits derived and to be derived from the proceeds of the Grant and the accomplishment of the purposes of the Grant.

ARTICLE V

Consultations

Section 5.01. The parties to this Agreement shall fully cooperate to ensure that its objectives will be achieved. As and when the need arises, the parties shall, at the request of either party:

(a) exchange views through their diplomatic representatives with regard to the performance of their respective obligations under this Agreement , the execution of the Somalia Program by Somalia , and the goods and services financed out of the proceeds of the Grant; and

(b) provide to the other party all such information as it shall reasonably request with regard to the foregoing.

Section 5.02. The parties to this Agreement shall promptly inform each other of any condition which interferes with, or threatens to interfere with, the accomplishment of the purposes of the Grant or the performance by either of them of their obligations under this Agreement.

Section 5.03. The parties shall take all other necessary steps to facilitate the smooth implementation of the use of the proceeds of the Grant. Without limitation of the foregoing, and in order to enable the Association in its capacity as Administrator of the Grant to carry out its responsibilities to Italy under the Administration Agreement, Somalia shall cooperate with the Association in the manner described in Sections 5.01 and 5.02 of this Article V, as if the Association were a party to this Agreement. Somalia shall further afford all reasonable opportunity for representatives of the Association to visit any part of its territories for purposes related to the Grant.

ARTICLE VI

Amendments

Section 6.01. Amendments to this Agreement shall be effected by way of exchange of letters between the parties hereto, provided,however, that no such amendment shall be effected without prior consultation with the Association.

ARTICLE VII

Termination

Section 7.01. In the event of a default by one of the parties in fulfillment of any commitment or obligation under this Agreement or in the event that Italy considers that progress made in the execution of the Somalia Program does not warrant further assistance, the other party or Italy , as the case may be , may give notice to suspend the application of the Agreement, and, should the suspension continue beyond ninety days after the giving of such notice, may terminate this Agreement.

ARTICLE VIII

Settlement of Disputes

Section 8.01 Disputes as to the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled by means of diplomatic channels.

ARTICLE IX

Entry into Force

Section 9.01. This Agreeement will become effective when:
(a) the Association is satisfied that arrangements, including procurement arrangements and procedures, acceptable to the Association have been made by Somalia for the carrying out of the Italian program. The Association shall promptly dispatch to Somalia and Italy notice that this conditon has been fulfilled.
(b) all conditions precedent to the effectiveness of the Development Credit Agreement have been fulfilled and the Association has informec the parties hereto.

ARTICLE X

Representatives and Notices

Section 10.01. (a) The following authorities shall be responsible for the implementation of this Agreement:

For Italy:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
P.zzale Farnesina 1
00194 Rome, Italy

Cable addresss:	Telex:
ROME	43614620
ITALY	43614640

For Somalia:

Ministry of Finance	Telex:
Mogadishu-Somalia	612 MINFIN

(b) Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement and any

agreement between the parties contemplated by this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, telegramme, cable, telex or rapifax to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address hereinafter specified or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making such request.

The parties hereto, acting through their respective representatives thereunto duly authorized, have caused this Agreement to be signed in their respective names, as of the date and year first above written.

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

By ______________________
Authorized Representative

SOMALI DEMOCRATIC REPUBLIC

By ______________________
Authorized Representative

SCHEDULE 1

Allocation and Withdrawal of the Proceeds of the Grant

1. The table below sets forth the Categories of items to be financed out of the proceeds of the Grant, the allocation of the amounts of the Grant to each Category and the percentage of expenditures for items so as to be financed in each Category:

Category	Amount of Grant Allocated (Expressed in Italian lire)	% of Expenditures to be financed
(1) Eligible Goods:		
a) for Central Govt.	10.300.000.000	100%
b) for Private Sectors and Public Sector Agencies	27.000.000.000	100%
(2) Petroleum and petroleum products	11.000.000.000	100%
(3) Procurement Experts and Audits	700.000.000	100%
(4) Association administration fee	1.000.000.000	100%
TOTAL	50.000.000.000	

2. For the purpose of this table, "Eligible Goods" means the Category of goods not set forth in the Annex to this Schedule, as such Annex may be amended from time to time by agreement between Somalia and Italy. The proceeds of the Grant allocated to categories (1) and (2) set forth under paragraph 1 to the Schedule and any unutilized funds from category (3) thereof may be withdrawn for expenditures made or to be made in respect of the reasonable cost of the importation into Somalia of the goods not set forth in the Annex produced in Italy, including transportation and insurance costs and services associated with such importation:

Annex

Negative list

No withdrawals shall be made in respect of:

1. a) building construction materials of all kinds;
   b) furniture of all kinds;
   c) processed and unprocessed food for human and animal consumption;
   d) textile items and clothing wares, leather products, shoes, slippers and accessories, excluding raw cotton and threads;
   e) electronic appliances such as audio and video equipment, cameras and film;
   f) vehicles below six tons, but excluding buses;
   g) art works;
   h) perfumes, cosmetics, soap and detergents; and
   i) watches and clocks.

2. payment made in the currency of Somalia or for goods or services supplied from the territory of Somalia or of any other country except Italy;

3. expenditures for goods procured under contracts costing less than $10.000;

4. expenditures for goods supplied under a contract which any national or international financing institution or agency other than Italy shall have financed or agreed to finance;

5. expenditures not approved in accordance with the procedures set forth in Schedule 3 to this Agreement;

6. payment made for expenditures prior to the date of this Agreement;

7. payments for taxes, custom duties, personnel benefits, social security associated with the Italian Program, penanlties, costs of settlement of disputes levied by, or in the territory of Somalia on goods or services or on the importation, manufacture, procurement or supply thereof.

8. goods imported, unless the foreign currency required for such imports has been purchased at exchange rates provided in Schedule 3 to the Agreement.

3. If the Association shall have reasonably determined that the procurement of any item in any Category is inconsistent with the procedures set forth or referred to in this Agreement, no expenditures for such item shall be financed out of the proceeds of the Grant, and the Association may, without in any way restricting or limiting any other right, power or remedy of Italy under this Agreement by notice to Somalia cancel such amount of the Grant as, in the Association's reasonable opinion, represents the amount of such expenditures which otherwise have been eligible for financing out of the proceeds of the Grant.

SCHEDULE 2

Italian Special Account

1. For the purpose of this Schedule:

a) the term "Category" means a category of items to be financed out of the proceeds of the Grant as set forth in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement;

b) the terms "eligible expenditures" means expenditures in respect of contracts for the reasonable cost of goods(including consultant and miscellaneous services associated therewith) be financed out of the proceeds of the Grant allocated to Category 1, 2 and 3.

c) the term "Authorized Allocation" means an amount of Italian Lire 10.000.000.000 which is to be withdrawan from the "T-Account" and deposited in the Italian Special Account pursuant to paragraph 3 (a) of this Schedule; and

d) the term "T-Account" means the account with Banca d'Italia in the name of the Association to which the proceeds of the Grant have been credited pursuant to the provisions of the Administration Agreement.

2. Except as Italy and the Association shall otherwise agree, payments out of the Italian Special Account shall be made exclusively for eligible expenditures in accordance with the provisions of this Schedule.

3. After the Association has received evidence satisfactory to it that the Italian Special Account has been duly opened, withdrawals of the Authorized Allocation and subsecuent withdrawals to replenish the Italian Special Account may be made as follows:

a) On the basis of a request or requests by Somalia for a deposit or deposits which add up to the aggregate amount of the Authorized Allocation, the Association shall, on behalf of Somalia withdraw from the "T-Account"

deposit into the Italian Special Account such amount or amounts as Somalia shall have requested.

b) Somalia shall furnish to the Association requests for replenishment of the Italian Special Account at such intervals as the Association shall specify. On the basis of such requests, the Association shall withdraw from the "T-Account" and deposit into the Italian Special Account such amounts as shall be required to replenish the Italian Special Account with amounts not exceeding the amount of payments made out of the Italian Special Account for elegible expenditures. Except as Italy and the Association may otherwise agree, each such deposit shall be withdrawn by the Association from the "T-Account" under the respective amounts, as shall have been justified by the evidence supporting the request for such deposit furnished pursuant to paragraph 4 of this Schedule.

4. Prior to the first payment to be made out of the Italian Special Account, Somalia shall furnish to the Association such documentation as the Association may reasonably request to support the relevant withdrawal application.
For each payment made out of the Italian Special Account for which Somalia requests replenishment pursuant to paragraph 3 (b) of this Schedule, Somalia shall furnish to the Association, prior to or at the time of such request, such documents and other evidence as the Association shall reasonably request, showing that such payment was made for eligible expenditures.

5. (a) Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Schedule, no further deposit into the Italian Special Account shall be made by the Association when the total unwithdrawn amount of the Grant allocated from time to time to Category (1),(2) and (3) shall be equal to the equivalent of the amount of the Authorized Allocation.
(b) Thereafter, withdrawal from the "T-Account" of the remaining unwithdrawn amount of the Grant shall follow such procedures as the Association shall specify by notice to Somalia.

6. Except as the Association shall otherwise agree, such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Association shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Italian Special Account as of the date of such notice have been or will be utilized in making payments for eligible expenditures.

7. (a) If the Association shall have determined at any time that any payment out ot the Italian Special Account (i) was made for any expenditure or in any amount not eligible pursuant to paragraph 2 of this Schedule, or (ii) was not justified by the evidence furnished pursuant to paragraph 4 of this Schedule, or iii) was not justified pursuant to Schedule 1 point 3(i) Somalia shall promptly upon notice from the Association, deposit into the Italian Special Account (or, if the Association shall so request, refund to the Association) an amount equal to the amount of such payment or the portion thereof not so eligible or justified. Unless otherwise agreed by the Association, no further deposit by the Association into the Italian Special Account shall be made until Somalia has made such deposit or refund.

(b) If the Association shall have determined at any time that any amount oustanding in the Italian Special Account will not be required to cover further payments for eligible expenditures, Somalia shall, promptly upon notice from the Association, refund the Association such oustanding amount.

SCHEDULE_3

Implementation_Programme

Except as Italy and the Association shall otherwise agree, Somalia shall adopt the following procedures:

1. Foreign exchange allocation system: the public and private sector importers (except SOMPET) shall obtain foreign currencies from the Central Bank of Somalia under the following system:

i) a Foreign Exchange Committee (FEC) shall be established within the Central Bank of Somalia to allocate foreign exchange to importers . The FEC shall have the following members: representatives from the Central Bank of Somalia, the Ministry of Finance and Treasury, and the Ministry of Industry and Commerce.

ii) not later that the first working days of each month, the FEC shall announce to the public, through radio and newspapers, the amount of foreign exchange available for imports for that month, and shall invite importers to apply for foreign exchange.

iii) the FEC shall accept applications for foreign exchange submitted before the fifth working days of the month. Each applicant shall be required to: a) submit his application in an approved form; b) deposit in Somali shillings the equivalent of 50% of the amount of foreign exchange applied for, calculated at the official exchange rate on that day; c) pay a non-refundable levy in Somali shillings equal to 10% of the amount of foreign exchange applied for, calculated at the official exchange rate on that day.

iv) the importers shall specify the general grouping of goods to be imported according to a classification determined by the Ministry of Industry and Commerce in consultation with the Association;

v) the monthly maximum amount to be applied for by any individual importer shall be the equivalent of U.S.$400,000= and the minimum shall be the equivalent of U.S.$5,000=.

vi) the FEC shall allocate to every applicant the exact amount applied for if total demand equals to or is less than the available upply of foreign exchange for that month. If, however, the total amount applied exceeds the supply thereof, all applicants will receive a prorated amount of foreign exchange.

vii) not later that the tenth working days of each month, the FEC shall notify all applicants of the results of the allocation and all names and amounts allocated thereto shall be announced to the public through the radio and newspapers.

viii) not later than the 15th working days of the month each applicant shall pay to the Central Bank of Somalia in Somali Shilling the 50% balance of the total amount of foreign exchange allocated calculated at the official exchange rate of that day.

ix) all applications may thereafter be submitted to the Procurement Unit which will be review them to assess eligibility against the following criteria:

a) evidence of the payment of the total deposit and the 10% levy in Somali Shillings;

b) country of origin of the gooos to be imported, in this case Italy;

c) eligibility of the goods to be imported according to Schedule 1 to this Agreement;

d) the unit price of the goods to be imported and as pursuant to Schedule 3 of this Agreement;

x) successful applicants shall be required to open letters of credit within 60 calendar days of the announcement (should Somalia and Italy find that the allocated time is not sufficient to open the letters of credit, Somalia, Italy in agreement with the Association will establish a new period of time which will be valid only for the execution of the Italian Program) using the local commercial banking system for that purpose and as pursuant to Schedule 3 of this Agreement.

2. Importation of petroleum and petroleum products, diesel fuel and lubricants by SOMPET shall be based on the previous month's effective exchange rate calculated under a formula acceptable to the Asociation and conforming to the rate determined by the foreign exchange allocation system as described in this Schedule.

3. Imports by the Central Government: all imports by the Ministries shall be processed at the official exchange rate agreed between the Somali Government and the International

Monetary Fund and prevailing at the time of the opening of the Letter of Credit.

4. Notwithstanding the above, all imports sshall be reviewed with the assistance of the Procurement Unit in accordance with the guidelines acceptable to the Association and as pursuant to paragraph 9 of this Schedule.

5. Proceeds of the Grant will be sold to eligible individuals, firms and public sector agencies at the official exchange rate agreed between the Somali Government and the International Monetary Fund and prevailing at the time of the opening of the Letter of Credit.

6. Importers (Central Government,public sector agencies,firms and individuals) shall obtain from Italy , wherever possible, no less than three quotations for each contract for the purchase of goods to be financed out of the proceeds of the Grant from a list of at least three reputable suppliers,juridically and financially not associated with each other, in accordance with the procedures acceptable to the Association and shall submit the quotations together with the importer's evaluation thereof to the Procurement Unit established pursuant to paragraph 9 of this Schedule.

7. Notwithstanding the provision of paragraph 2 of this Schedule, items under categories 1 and 2 set forth under paragraph 1 Schedule 1 to this Agreement may be procured under direct contracting method in the following circumstance:
i) if the importer is the suppliers' authorized distributor or dealer, or
ii) if the importer is precluded from buying from another supplier, or
iii) if the importer is purchasing a brand name commodity from a supplier who is the exclusive distributor of that commodity.

8. The Ministry of Finance shall subject to the provisions of this Agreement, be responsible for the overall coordination, monitoring and supervision of activities under the Italian Program.

9. In order to assist Somalia in carrying out of the Italian Program, Somalia shall maintain in the Ministry of Finance a procurement Unit (PU) adequately staffed. The PU shall be assisted by two procurement advisers to be employed in accordance with the provisions of Section 1 part C of Schedule 4 to this Agreement.

10. The Procurement Unit shall review for financing under this Agreement the inporter's selection process and shall be responsible to review and to approve the eligibility of the goods requested to be imported by verifying the eligibility against Schedule 1 of this Agreement. It shall then submit the documents to the Ministry of Finance who shall then give final approval of the selected supplier. The decision of the Minister of Finance shall be communicated through the Procurement Unit to the importer and to the Commercial Bank and Saving Bank of Somalia. Should the Procurement Unit find that the goods requested to be imported and to be financed under this Agreement are included in the Annex of Schedule 1 , the Procurement Unit will not be able to process such a request to import but will invite the Ministry of Finance of Somalia to submit such a request to import, immediately and directly by telex to the Ministry of Foreign Affairs in Rome . A positive or negative reply will be promptly given by telex to the Ministry of Finance with a copy to the Procurement Unit.

11. To process the importation of goods the importer will open a Letter of Credit with the Commercial and Saving Bank of Somalia . The Commercial and Saving Bank of Somalia will not act without or before the Procurement Unit has consented to the:

- issuance of the relative Letter of Credit or
- amendment of the relative Letter of Credit or
- authorization to the confirming bank to waive reserves and to pay the exporter.

The operative instrument of the Letter of Credit will be a telex, including a detailed description of the goods, as described in the pro-forma invoice approved by the competent Authorities of the Somali Government, copy of which will be airmailed to the Italian confirming bank as part of the Letter of Credit. The Letter of Credit shall be utilized

against usual commercial documents including an appropriate certificate of inspection to be issued only at dispatch of goods and not at the delivery of goods at port of discharge, by an indipendent certification firm,according to usual commercial standards.

12. The equivalent value of $10.000= shall be a minimum value for any Letter of Credit.

13. Maximum disbursement for any importer except petroleum products, shall be one million dollars equivalent.

14. The importer shall be responsible for arranging adequate insurance of the imported items.

15. Unless otherwise agreed, Italy ,Somalia and the Association will meet before end of may '89 and review the implementation status of the Program on the basis of a report from Somalia giving the number, contents and dollar value of Letters of Credit opened.

16. As part of its duties as Administrator of this Grant, the Association will conduct on a regular basis (not less than twice a year or as may be otherwise agreed between Italy and the Association) a review of the implementation to date of the undertakings under this Agreement.

SCHEDULE 4

Procurement and Consultants' Services

Section 1. Procurement of Goods and of Experts Services

Part A: Procurement of Goods

1. Each contract for the purchase of goods to be financed out of the proceeds of the Grant shall be procured as set forth in Schedule 3 of this Agreement.

2. Contracts for proprietary spare parts and equipment shall be procured on a negotiated basis from the original manufacturers or authorized representatives on terms satisfactory to the Association and such contracts which are estimated to cost more that the equivalent of 300.000.000 lire shall be awarded only after approval of the Association.

3. Goods shall be bulked together in bidding packages to the maximum extent practicable for the purpose of bidding and procurement.

Part B: Review by the Association of Procurement Decisions

With respect to all contracts for goods estimated to cost 300.000.000 Italian Lire or more, the procedures set forth in paragraph 3 of Appendix 1 to the "Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" published by the Bank in August 1985 shall apply.

Part C: Employment of Consultants

In order to assist Somalia in the procurement of goods to be financed out of the proceeds of the Grant, Somalia shall employ Italian procurement experts whose qualifications experience and terms and condiotns of employment shall be satisfactory to the Association and to Italy. Such experts shall be selected in accordance with principles and procedures satisfactory to the Association on the basis of the "Guidelines for the use of Consultants by World Bank Borrowers and by the World Bank as Executing Agency", published in August 1981. The terms and conditions including duration of employment of the procurement experts shall be approved by Italy. The number of experts that shall be employed shall be no less than two.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CREDITO ITALIANO

Accordo del 26 novembre 1988 tra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato Italia) e la Repubblica Democratica Somala (qui di seguito denominata Somalia)

PREMESSO che, come parte del suo programma di cooperazione bilaterale con la Somalia, l'Italia ha impegnato alcuni fondi per crediti allo scopo di finanziare taluni progetti e programmi in Somalia che verranno scelti dalla Somalia e dall'Italia;

PREMESSO che, come convenuto nella Riunione Speciale del Gruppo Consultivo per la Somalia, tenutasi a Parigi il 6 ed il 7 aprile 1987, l'Italia e la Somalia desiderano destinare una parte di questi fondi allo scopo di finanziare un credito da parte dell'Italia alla Somalia per un ammontare di cinquanta miliardi di Lire Italiane (50.000.000.000) (qui di seguito denominato il Credito), per contribuire al finanziamento della importazione in Somalia di alcuni beni prodotti in Italia (ivi inclusi consulenze e vari altri servizi connessi con tale importazione) (qui di seguito denominato il Programma Italiano), sulla base dei termini e delle condizioni qui di seguito stabiliti nel presente Accordo;

PREMESSO che l'Italia, ha concluso un accordo con la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (la Banca) e con l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (qui di seguito denominata l'Associazione) che prevede il cofinanziamento di progetti di sviluppo e di altre forme di consultazioni sugli stessi e che in conformità a tale Accordo l'ammontare del Credito deve essere utilizzato parallelamente al Credito concesso dall'Associazione alla Somalia ai sensi di un Accordo di Credito allo Sviluppo (Programma di Riabilitazione nel Settore Agricolo) datato 24 giugno 1986 tra la Somalia e l'Associazione (qui di seguito denominato Accordo di Credito allo Sviluppo) al fine di sostenere un programma su determinate misure, finalità ed iniziative (qui di seguito denominato il Programma Somalo);

PREMESSO che, in conformità ad un Accordo che dovrà essere stipulato tra l'Italia e l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (qui di seguito deniminato Accordo di Gestione) l'Italia nominerà l'Associazione come Amministratore del Credito ed autorizzerà l'Associazione a procedere a tutti gli atti e passi che possano rendersi necessari od opportuni al fine di realizzare la suddetta gestione;

CON IL PRESENTE ATTO le Parti allo stesso convengono quanto segue:

ARTICOLO I

IL CREDITO

Sezione 1.01

L'Italia conviene di concedere il Credito per un ammontare di 50 miliardi di lire italiane (50.000.000.000) alla Somalia sulla base dei termini e delle condizioni stabiliti o di cui si farà menzione in seguito, per contribuire al finanziamento

(i) delle importazioni che debbono essere effettuate in Somalia di beni prodotti in Italia e che l'Italia e la Somalia convengano siano urgentemente necessari per lo sviluppo della Somalia e

(ii) di talune altre spese di cui alla Tabella 1 del presente Accordo.

ARTICOLO II

GESTIONE DEL CREDITO

Sezione 2.01

L'ammontare del Credito sarà depositato dall'Italia in un conto fiduciario (qui di seguito denominato "Conto F") e sarà tenuto e gestito dall'Associazione in qualità di Amministratore conformemente alle condizioni dell'Accordo di Gestione e del presente Accordo

ARTICOLO III

PRELIEVO ED UTILIZZAZIONE DEL CREDITO

Sezione 3.01

(a) L'ammontare del Credito può essere prelevato per le spese sostenute riguardo al costo ragionevole delle

importazioni che debbono essere effettuate in Somalia di beni prodotti in Italia, delle relative spese di trasporto e di assicurazione, dei servizi di consulenza connessi a detto approvvigionamento e di talune altre spese che possono essere finanziate ai sensi della Tabella 1 del presente Accordo, così come questa Tabella può essere emendata di volta in volta mediante accordo intervenuto tra la Somalia e l'Italia e accettato dall'Associazione, che agisce come Amministratore del Credito. Non sono consentite spese relative a petrolio ed a derivati del petrolio che superino la somma di undici miliardi di Lire Italiane di cui alla Tabella 1, paragrafo 1, categoria 2 del presente Accordo.

(b) La Somalia, allo scopo di finanziare i contratti per beni e servizi consentiti al fine dell'approvvigionamento ai sensi della Sezione 3.01 (a) del presente Accordo , aprirà e manterrà in Lire Italiane un conto speciale (qui di seguito deniminato Conto Speciale Italiano) in una Banca commerciale italiana sulla base di termini e di condizioni soddisfacenti per l'Associazione. I depositi versati sul Conto Speciale Italiano, ed i prelievi effettuati dallo stesso, saranno fatti in conformità a quanto previsto nella Tabella 2 del presente Accordo. Gli interessi maturati dalla Somalia sul conto dei fondi depositati nel Conto Speciale Italiano verranno accreditati su un conto separato mantenuto dalla Somalia a questo scopo. La somma presente nel suddetto conto degli interessi sarà utilizzata per finanziare programmi nel territorio della Somalia che verranno concordati reciprocamente dall'Italia e dalla Somalia

(c) Qualora la Somalia desiderasse prelevare l'ammontare del credito

(i) per servizi di approvvigionamento come stabilito nella Sezione 4.02 del Presente Accordo e

ii) riguardo alle tariffe per servizi di revisione di bilancio richiesti per adempiere agli obblighi della Somalia ai sensi della Sezione 4.06 del presente Accordo, la Somalia consegnerà all'Associazione una richiesta scritta nella forma, e contenente i documenti o altra documentazione, che l'Associazione possa ragionevolmente chiederle. Dette richieste saranno effettuate tempestivamente in relazione alle spese per tali servizi.

(d) La Somalia fornirà all'Associazione i documenti comprovanti l'autorità della persona o delle persone autorizzate a firmare richieste di prelievo ed un esemplare della firma autorizzata di tale persona o persone.

(e) I prelievi dall'ammontare del Credito saranno effettuati in Lire Italiane o, a scelta dell'Associazione,

al momento effettivo del pagamento, nelle rispettive valute nelle quali le spese che devono essere finanziate con l'ammontare del Credito sono state pagate o sono pagabili.

(f) L'Associazione pagherà le somme prelevate dalla Somalia solo alla Somalia o all'ordine della Somalia.

(g) Per contribuire al pagamento dei costi di gestione e di altre spese sostenute dalla Associazione ai sensi dell'Accordo di Gestione, l'Associazione preleverà dal "Conto F" e pagherà se stessa ogni volta che venga autorizzata ciascuna spesa richiesta dal paese beneficiario e venga effettuato un deposito sul Conto Speciale Italiano, una somma equivalente al due per cento (2%) dei fondi in tal modo depositati.

(h) Il Ministero delle Finanze (qui di seguito denominato il Ministero) è designato a rappresentare la Somalia al fine di intraprendere qualsiasi azione richiesta o che possa essere intrapresa ai sensi delle disposizioni della presente Sezione ed a tal fine sarà responsabile, a nome della Somalia, della preparazione delle richieste di prelievo riguardo al Credito e della raccolta dei documenti e di ogni altra prova che deve essere fornita all'Associazione a sostegnoo di dette richieste.

ARTICOLO IV

ESECUZIONE DEL PROGRAMMA ITALIANO

Sezione 4.01

La Somalia adotterà ed applicherà quelle misure finanziarie ed amministrative che si rendano necessarie per l'attuazione del Programma Italiano, comprese quelle enunciate nel Programma di Attuazione fissato nella Tabella 3 del presente Accordo, così come questa Tabella può essere emendata di volta in volta mediante accordo tra l'Italia, la Somalia e l'Associazione.

Sezione 4.02

Salvo che l'Italia e l'Associazione concordino diversamente, l'ottenimento dei beni e dei servizi degli esperti di approvvigionamento necessari per il Programma Italiano e che debbono finanziati per mezzo dell'ammontare del Credito saranno regolati dalle disposizioni della Tabella 4 del presente Accordo.

Sezione 4.03

(a) La Somalia assicurerà, o farà in modo che siano assicurati, o fornirà adeguate disposizioni per

l'assicurazione dei beni che debbono essere finanziati tramite l'ammontare del Credito, contro i rischi che possano verificarsi al momento dell'acquisizione, del trasporto e della consegna degli stessi al luogo di impiego o di installazione. Qualsiasi risarcimento per tale assicurazione sarà pagabile in una valuta liberamente convertibile per sostituire o riparare tali beni. Il Governo Italiano non sarà responsabile di alcuna conseguenza o reclamo derivanti dall'adempimento, o dal mancato adempimento, delle obbligazioni della Somalia riguardanti quanto detto sopra.

(b) La Somalia farà in modo che tutti i beni ed i servizi finanziati per mezzo dell'ammontare del Credito siano utilizzati esclusivamente per gli scopi del Programma Italiano.

Sezione 4.04

Salvo che l'Italia concordi diversamente, la Somalia farà in modo che la Banca Centrale di Somalia apra un conto separato in Scellini Somali nel quale i depositi effettuati da enti del settore privato e del settore pubblico vengano accreditati sul Conto del Fondo della Controparte. I fondi disponibili di detto Conto verranno utilizzati come segue:

- 50% dal Governo della Somalia come contributo alla bilancia dei pagamenti;
- 50% ai progetti di sviluppo inclusi nel "Core PIP" (tra questi, verrà data la priorità a quei progetti finanziati dal Governo Italiano) o ad altri progetti concordati di volta in volta dal Governo Italiano e dal Governo Somalo. Le due parti si incontreranno ogni quattro mesi per decidere la destinazione dei fondi della controparte accumulatisi nel frattempo, questi verranno distribuiti in base alle proporzioni menzionate sopra.

Sezione 4.05

(a) La Somalia terrà o farà in modo che siano tenuti registri e contabilità che riflettano adeguatamente, in conformità a metodi di contabilità oculata, le spese finanziate tramite l'ammontare del Credito.

(b) La Somalia:

(i) farà eseguire la revisione di bilancio dei registri e della contabilità di cui al paragrafo (a) della presente sezione, incluso il Conto Speciale Italiano, conformemente ad appropriate procedure di revisione di bilancio applicate coerentemente, da parte di revisori di bilancio indipendenti, accettabili per l'Italia, per la Somalia e per l'Associazione.

(ii) fornirà all'Italia ed alla Associazione, non appena disponibile, ma in ogni caso non più tardi di sei mesi dalla fine di ogni anno fiscale, o di una qualsiasi altra data che potrà essere convenuta tra l'Italia e l'Associazione, una copia autenticata delle relazioni di tali revisioni di bilancio ad opera dei suddetti revisori di bilancio, di quella portata e contenente quei dettagli che di volta in volta ragionevolmente richiederanno l'Italia e l'Associazione;

(iii) fornirà all'Italia ed alla Associazione ogni altra informazione concernente detta contabilità e la relativa revisione del bilancio che di volta l'Italia e la Associazione ragionevolmente richiederanno.

Sezione 4.06

La Somalia:

(i) terrà la contabilità e svolgerà le procedure adeguate ad identificare i beni e i servizi finanziati tramite l'ammontare del Credito e

(ii) fornirà all'Associazione, ad intervalli regolari, tutte quelle informazioni che l'Associazione potrà ragionevolmente richiedere in merito agli esborsi dell'ammontare del Credito ed ai beni finanziati tramite lo stesso.

Sezione 4.07

Immediatamente dopo che l'ammontare del Credito sia stato completamente esborsato, la Somalia preparerà e fornirà all'Italia e alla Associazione una relazione, di quella portata e contenente quei dettagli che l'Italia e la Associazione ragionevolmente richiederanno, sulla esecuzione del Programma, sui vantaggi ottenuti o che saranno ottenuti dall'ammontare del Credito e sul raggiungimento degli obiettivi del Credito.

ARTICOLO V

CONSULTAZIONI

Sezione 5.01

Le parti al presente Accordo coopereranno pienamente per assicurare che i suoi obiettivi vengano raggiunti. Qualora se ne presentasse la necessità, su richiesta di una delle due parti, le Parti:

(a) effettueranno uno scambio di opinioni attraverso i loro rappresentanti diplomatici riguardo all'assolvimento dei loro rispettive obbligazioni ai sensi del presente Accordo, all'esecuzione del Programma Somalo da parte della

Somalia, ed ai beni e servizi finanziati tramite l'ammontare del Credito; e

(b) forniranno all'altra parte tutte quelle informazioni dalla stessa ragionevolmente richieste relativamente a quanto sopra.

Sezione 5.02

Le parti al presente Accordo si informeranno immediatamente a vicenda di qualsiasi condizione che interferisca, o minacci di interferire, con il raggiungimento degli obiettivi del Credito o con l'adempimento da parte di ciascuna di esse delle loro obbligazioni ai sensi del presente Accordo.

Sezione 5.03

Le Parti adotteranno ogni altra misura necessaria per facilitare un impiego senza impedimenti dell'ammontare del Credito. Senza limiti a quanto sopra, ed al fine di porre l'Associazione, nella sua veste di Amministratore del Credito, in grado di far fronte alle sue responsabilità verso l'Italia ai sensi dell'Accordo di Gestione, la Somalia coopererà con l'Associazione nel modo descritto nelle Sezioni 5.01 e 5.02 del presente Articolo V, come se l'Associazione fosse una parte al presente Accordo. Inoltre la Somalia garantirà ogni ragionevole possibilità ai rappresentanti dell'Associazione di visitare qualsiasi parte del suo territorio per scopi collegati al Credito.

ARTICOLO VI

EMENDAMENTI

Sezione 6.01

Gli emendamenti al presente Accordo saranno effettuati mediante scambio di lettere tra le parti allo stesso, a condizione, tuttavia, che nessun emendamento possa essere effettuato senza previa consultazione con l'Associazione.

ARTICOLO VII

DENUNCIA

Sezione 7.01

Nel caso di inadempienza di una delle Parti nello assolvimento di un qualsiasi impegno od obbligazione ai sensi del presente Accordo, o qualora l'Italia ritenga che

i progressi fatti nell'esecuzione del Programma Somalo non giustifichino ulteriore assistenza, l'altra parte o l'Italia, a seconda del caso, può notificare l'intenzione di sospendere l'applicazione dell'Accordo e, qualora la sospensione continui oltre i novanta giorni dopo tale notifica, può denunciare l'Accordo.

ARTICOLO VIII

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 8.01

Le controversie sulla interpretazione o sulla applicazione delle disposizioni del presente Accordo saranno risolte tramite i canali diplomatici.

ARTICOLO IX

ENTRATA IN VIGORE

Sezione 9.01

Il presente Accordo entrera' in vigore quando:

a) L'Associazione si sara' accertata che intese, incluse le intese e le procedure di approvvigionamento, accettabili per l'Associazione, siano state concluse dalla Somalia per l'attuazione del Programma Italiano. L'Associazione invierà prontamente alla Somalia e all'Italia notifica che questa condizione è stata ottemperata.

b) tutte le condizioni precedenti all'entrata in vigore dell'Accordo di Credito allo Sviluppo siano state soddisfatte e l'Associazione ne abbia informato le parti al presente Accordo.

ARTICOLO X

RAPPRESENTANTI E NOTIFICHE

Sezione 10.01

(a) Le seguenti autorità saranno responsabili per l'attuazione del presente Accordo:

Per l'Italia:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma - Italia

Indirizzo telegrafico
Roma, Italia

Telex:
43614620
43614640

Per la Somalia:

Ministero delle Finanze
Mogadishu - Somalia

Telex:
612 MINFIN

(b) Qualsiasi notifica o richiesta che si renda necessaria o che sia permessa o di effettuata ai sensi del presente Accordo e qualsiasi intesa tra le parti contemplata dal presente Accordo sarà effettuata per iscritto. Si riterrà che tale notifica o richiesta sia stata debitamente presentata o effettuata quando la stassa sarà consegnata a mano o tramite posta, telegramma, via cavo, telex o rapifax alla parte alla quale si richiede o si consente che sia presentata o effettuata a quell'indirizzo della parte di seguito specificato o a qualsiasi altro indirizzo che la parte avrà designato con notifica alla parte che presenta tale notifica o fa tale richiesta.

Le parti del presente Accordo, tramite i loro rispettivi rappresentanti a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo con i loro rispettivi nomi, nel giorno e nell'anno riportati sopra.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per la Repubblica Democratica Somala

TABELLA 1

STANZIAMENTO E PRELIEVO DELL'AMMONTARE DEL CREDITO

1. Lo schema che segue stabilisce le Categorie di voci che debbono essere finanziate con l'ammontare del Credito, la distribuzione delle somme del Credito per ciascuna Categoria e la percentuale delle spese per le voci nel modo in cui debbono essere finanziate per ciascuna Categoria:

Categoria	Ammontare del Credito Stanziato (espresso in Lire Italiane)	% delle Spese da finanziare
(1) Beni che presentano i necessari requisiti		
a) Per il Governo Centrale	10.300.000.000	100%
b) Per gli enti del Settore Privato e del Settore Pubblico	27.000.000.000	100%
(2) Petrolio e derivati dal petrolio	11.000.000.000	100%
(3) Esperti di approvvigionamento e revisioni del bilancio	700.000.000	100%
(4) Spese di gestione dell'Associazione	1.000.000.000	100%
TOTALE	50.000.000.000	

2. Ai fini del presente schema, per "Beni che presentano i necessari requisiti" si intende la Categoria di beni non elencati nell'Allegato alla presente Tabella, così come tale Allegato può essere emendato di volta in volta mediante accordo tra la Somalia e l'Italia. L'ammontare del Credito stanziato per le categorie (1) e (2) elencate nel paragrafo 1 della Tabella e di ogni fondo inutilizzato

della categoria (3) possono essere prelevati per spese effettuate o che debbono essere effettuate in relazione al costo ragionevole dell'importazione in Somalia dei beni non elencati nell'Allegato prodotti in Italia, inclusi i costi di trasporto, di assicurazione ed i servizi connessi a tale importazione.

ALLEGATO

LISTA NEGATIVA

Non verranno effettuati prelievi relativamente a:

1. a) materiali da costruzione di ogni genere;
   b) mobilio di ogni genere;
   c) alimenti trasformati e non trasformati per consumo da parte dell'uomo e degli animali;
   d) prodotti tessili e articoli da abbigliamento, articoli di pelletteria, scarpe, pantofole, e accessori, inclusi il cotone grezzo e filati;
   e) apparecchi elettronici, come attrezzature audio e video, cineprese e pellicole;
   f) veicoli sotto le sei tonnellate, esclusi gli autobus;
   g) oggetti artistici;
   h) profumi, cosmetici, saponi e detergenti; e
   i) orologi da polso e da arredamento.

2. Pagamenti fatti nella valuta della Somalia o per beni e servizi forniti dal territorio della Somalia o da ogni altro paese tranne l'Italia;

3. Spese per beni ottenuti sulla base di contratti il cui costo è inferiore ai 10.000 dollari;

4. Spese per beni forniti in base a contratti che qualsiasi istituto o agenzia finanziaria nazionale o internazionale diversa dall'Italia avrà finanziato o acconsentito a finanziare;

5. Spese non approvate in conformità alle procedure stabilite alla Tabella 3 del presente Accordo;

6. pagamenti effettuati per spese precedenti la data del presente Accordo;

7. pagamenti per tasse, dazi doganali, indennità del personale, servizi di previdenza sociale relativi al Programma Italiano, multe, spese sostenute per le soluzioni di controversie imposti dalla Somalia, o nel territorio della Somalia, su beni o servizi o sull'importazione, la fabbricazione, l'ottenimento o la fornitura degli stessi.

8. beni importati a meno che la divisa estera necessaria per tale importazione non sia stata acquistata ai tassi di cambio stabiliti nella Tabella 3 dell'Accordo.

3. Se l'Associazione avrà ragionevolmente determinato che l'approvvigionamento di una qualsiasi voce in una qualsiasi Categoria non è stato effettuato in conformità con le procedure stabilite o a cui si fa riferimento nel presente Accordo, nessuna spesa per tale voce sarà finanziata tramite l'ammontare del Credito, e l'Associazione potrà, notificandolo alla Somalia, senza circoscrivere o limitare in alcun modo ogni altro diritto, potere o azione giudiziaria dell'Italia ai sensi del presente Accordo, annullare tale importo del Credito che, secondo la ragionevole opinione della Associazione, rappresenta l'ammontare delle spese che altrimenti sarebbero state idonee ad essere finanziate tramite l'ammonatre del Credito.

TABELLA 2

CONTO SPECIALE ITALIANO

1. Ai fini della presente Tabella:

a) Il termine "Categoria" indica una categoria di voci che debbono essere finanziate tramite l'ammontare del Credito come stabilito nello schema del paragrafo 1 della Tabella 1 del presente Accordo;

b) Il termine "spese effettuabili" indica le spese connesse con i contratti per il costo ragionevole dei beni (compresi i servizi di consulenza e di altra natura associati ad esse) che debbono essere finanziate con gli importi del Credito stanziato per la categoria 1., 2, e 3;

c) Il termine "Stanziamento Autorizzato" indica una somma di 10.000.000.000 di Lire Italiane che deve essere prelevata dal "Conto F" e depositata sul Conto Speciale Italiano in conformità al paragrafo 3 (a) della presente Tabella; e

d) Il termine "Conto F" indica il conto presso la Banca d'Italia a nome dell'Associazione sul quale è stato accreditato l'ammontare del Credito conformemente alle disposizioni dell'Accordo di Gestione.

2. Salvo che l'Italia e l'Associazione concordino diversamente, i pagamenti effettuati tramite il Conto Speciale Italiano saranno fatti esclusivamente per le spese effettuabili conformemente alle disposizioni della presente Tabella.

3. Una volta che l'Associazione ha ricevuto una documentazione comprovante che il Conto Speciale Italiano sia stato debitamente aperto, i prelievi dello Stanziamento Autorizzato e prelievi successivi per reintegrare il Conto Speciale Italiano possono essere effettuati come segue:

a) Sulla base di una richiesta o di richieste da parte della Somalia di un deposito o di depositi che si aggiungano all'importo complessivo dello Stanziamento Autorizzato, l'Associazione, per conto della Somalia, preleverà dal deposito sul "Conto F" e verserà sul Conto Speciale Italiano tale somma o somme che la Somalia avrà richiesto.

b) La Somalia fornirà all'Associazione le richieste per la reintegrazione del Conto Speciale Italiano a quegli intervalli che l'Associazione specifichera. Sulla base di tali richieste, l'Associazione preleverà dal "Conto F" e depositerà sul Conto Speciale Italiano quelle somme che saranno richieste per reintegrare il Conto Speciale Italiano con somme che non eccedano l'ammontare dei pagamenti effettuati per mezzo del Conto Speciale Italiano per spese effettuabili. Salvo che l'Italia e la Associazione concordino diversamente, ognuno di tali depositi sarà prelevato dalla Associazione dal "Conto F" in base ai rispettivi importi, così come sono stati giustificati dalla documentazione che sostiene la richieste relativa a tale deposito presentata conformemente al paragrafo 4 della presente Tabella.

4. Anteriormente al primo pagamento che deve essere effettuato sul Conto Speciale Italiano, la Somalia fornirà alla Associazione quella documentazione che l'Associazione potrà ragionevolmente richiedere per giustificare la relativa richiesta di prelievo.

Per ogni pagamento effettuato per mezzo del Conto Speciale Italiano per il quale la Somalia richieda una reintegrazione in conformità al Paragrafo 3 (b) della presente Tabella, la Somalia fornirà alla Associazione, prima o al momento di tale richiesta, quei documenti ed ogni altra prova che l'Associazione ragionevolmente richiederà, che dimostrino che tale pagamento è stato fatto per spese effettuabili.

5. (a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 della presente Tabella, l'Associazione non effettuerà nessun ulteriore deposito sul Conto Speciale Italiano quando l'ammontare complessivo non prelevato del Credito stanziato periodicamente per le Categorie (1), (2) e (3) sarà uguale all'equivalente dell'ammontare dello Stanziamento Autorizzato.

(b) In seguito, il prelievo dal "Conto F" dell'ammontare restante non prelevato del Credito verrà effettuato secondo le procedure che l'Associazione specificherà mediante notifica alla Somalia.

6. Salvo che l'Associazione concordi diversamente, quegli ulteriori prelievi saranno effettuati solo in seguito, e nella misura in cui, l'Associazione si sarà assicurata che tutti questi importi che restano in deposito sul Conto Speciale Italiano a partire dalla data di tale notifica sono stati utilizzati, o saranno utilizzati, per effettuare pagamenti per spese effettuabili.

7. (a) Se l'Associazione avrà determinato in qualunque momento che un qualsivoglia pagamento per mezzo del Conto Speciale Italiano

(i) era stato fatto per una qualsiasi spesa o in un qualsiasi ammontare non effettuabile ai sensi del paragrafo 2 della presente Tabella, ovvero

(ii) non era giustificato dalla documentazione fornita ai sensi del paragrafo 4 della presente Tabella, ovvero

(iii) non era giustificato ai sensi della Tabella 1, punto 3 (i), la Somalia, subito dopo aver ricevuto notifica dall'Associazione, depositerà immediatamente sul Conto Speciale Italiano (o, se l'Associazione lo richiederà, rimborserà all'Associazione) un importo pari all'ammontare di tale pagamento o della porzione dello stesso non effettuabile o giustificata. A meno che non si concordi diversamente da parte dell'Associazione, non si effettueranno ulteriori depositi da parte della Associazione sul Conto Speciale Italiano fino a quando la Somalia non avrà effettuato tale deposito o rimborso.

b) Se l'Associazione avrà determinato in un qualunque momento che qualsiasi importo che risulta scoperto nel Conto Speciale Italiano non sarà richiesto per coprire gli ulteriori pagamenti per spese effettuabili, la Somalia, subito dopo aver ricevuto notifica dalla Associazione, rimborserà immediatamente all'Associazione tale importo scoperto.

TABELLA 3

PROGRAMMA D'ATTUAZIONE

Salvo che l'Italia e la Associazione concordino diversamente, la Somalia adotterà le seguenti procedure:

1. Procedure per gli stanziamenti in valuta estera: gli importatori del settore pubblico e privato (ad eccezione dellla SOMPET) otterranno divise estere dalla Banca Centrale di Somalia secondo le seguenti procedure:

i) un Comitato per la Valuta Estera (FEC) verrà istituito nell'ambito della Banca Centrale di Somalia al fine di stanziare la valuta estera per gli importatori. Il FEC sarà composto dai membri seguenti: rappresentanti della Banca Centrale di Somalia, del Ministero delle Finanze e del Tesoro, e del Ministero dell'Industria e del Commercio.

ii) non più tardi dei primi giorni lavorativi di ciascun mese, il FEC renderà noto al pubblico, tramite la radio ed i giornali, l'ammontare di divisa estera disponibile per le importazioni di quel mese ed inviterà gli importatori a presentare domanda di valuta estera.

iii) il FEC accetterà le domande di valuta estera presentate prima del quinto giorno lavorativo del mese. Ad ogni richiedente sarà chiesto di:
a) presentare la domanda su di un modulo prestabilito;
b) depositare in Scellini Somali l'equivalente del 50% dell'ammontare di valuta estera richiesta, calcolata al tasso ufficiale di cambio di quel giorno;
c) pagare una tassa non rimborsabile in Scellini Somali, pari al 10% dell'ammontare di valuta estera richiesta, calcolata al tasso ufficiale di cambio di quel giorno.

iv) gli importatori specificheranno il raggruppamento globale dei beni che debbono essere importati secondo una classificazione stabilita dal Ministero dell'Industria e del Commercio di concerto con l'Associazione;

v) l'importo mensile massimo che può essere richiesto da ogni singolo importatore sarà equivalente a 400.000 Dollari USA e quello minimo sarà equivalente a 5.000 Dollari USA.

vi) il FEC stanzierà per ciascun richiedente l'esatto ammontare richiesto, se la richiesta complessiva è

equivalente o inferiore alla offerta disponibile di divisa estera per quel mese. Qualora, tuttavia, l'ammontare totale richiesto ecceda l'offerta di cui sopra, tutti i richiedenti riceveranno un ammontare di divisa estera determinato proporzionalmente.

vii) non più tardi del decimo giorno lavorativo di ciascun mese, il FEC notificherà a tutti i richiedenti i risultati dello stanziamento e tutti i nomi e le somme rispettivamente stanziati saranno resi noti al pubblico attraverso la radio e i giornali.

viii) non più tardi del quindicesimo giorno lavorativo del mese, ogni richiedente pagherà alla Banca Centrale di Somalia, in Scellini Somali, il 50% dell'ammontare complessivo della valuta estera assegnata, calcolata al tasso ufficiale di cambio di quel giorno.

ix) Tutte le richieste possono successivamente essere presentate all'Ufficio di Approvvigionamento, che le esaminerà per stabilirne la effettuabilità, secondo i criteri seguenti:

a) documentazione del pagamento del deposito complessivo e della tassa in Scellini Somali del 10%;

b) paese di origine dei beni che debbono essere importati, in questo caso l'Italia;

c) presenza dei necessari requisiti per quanto riguarda i beni da importare, conformemente alla Tabella 1 del presente Accordo;

d) il prezzo per ogni singola unità dei beni che debbono essere importati conformemente alla Tabella 3 del presente Accordo;

x) agli importatori la cui richiesta sia stata accolta sarà richiesto di aprire lettere di credito entro 60 giorni dall'annuncio (qualora l'Italia e la Somalia riscontrassero che il tempo assegnato non sia sufficiente ad aprire le lettere di credito, l'Italia e la Somalia, di concerto con l'Associazione, stabiliranno un nuovo periodo di tempo che sarà valido solo per l'esecuzione del Programma Italiano) utilizzando a tal fine il sistema bancario commerciale del posto, conformemente alla Tabella 3 del presente Accordo.

2. L'importazione di petrolio e di derivati del petrolio, di combustibile diesel e di lubrificanti da parte del SOMPET sarà basata sul tasso di cambio effettivo del mese precedente, calcolato in base ad una formula accettabile per l'Associazione, ed in conformità al tasso stabilito dalle procedure di stanziamento della valuta estera così come descritte nella presente Tabella.

3. Importazioni da parte del Governo Centrale: tutte le importazioni da parte dei Ministeri saranno effettuate al tasso ufficiale di cambio concordato tra il Governo Somalo e il Fondo Monetario Internazionale in vigore al momento della apertura della Lettera di Credito.

4. Fatto salvo quanto stabilito sopra, tutte le importazioni verranno esaminate con l'assistenza dell'Ufficio di Approvvigionamento in conformità alle direttive accettabili dalla Associazione ed ai sensi del paragrafo 9 della presente Tabella.

5. L'ammontare del credito verrà erogato alle persone fisiche aventi i requisiti necessari, alle ditte ed agli enti pubblici, al tasso ufficiale di cambio concordato tra il Governo Somalo ed il Fondo Monetario Internazionale, in vigore al momento della apertura della Lettera di Credito.

6. Gli importatori (Governo Centrale, enti pubblici, ditte e singole persone) riceveranno dall'Italia, ogni qual volta ciò sia possibile, non meno di tre quotazioni per ciascun contratto per l'acquisto di beni che debbono essere finanziati con l'ammontare del credito sulla base di una lista di almeno tre fornitori affidabili, non collegati tra loro né giuridicamente né finanziariamente, in conformità alle procedure accettabili per l'Associazione, e presenteranno le quotazioni, unitamente alla valutazione delle stesse da parte dell'importatore, all'Ufficio di Approvvigionamento istituito conformemente al paragrafo 9 della presente Tabella.

7. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 della presente Tabella, i beni compresi nelle categorie 1 e 2 stabiliti nel paragrafo 1 della Tabella 1 del presente Accordo possono essere procurati con una contrattazione diretta nelle seguenti circostanze .

i) se l'importatore è il distributore o l'agente autorizzato dei fornitori;

ii) se all'importatore è impedito di acquistare da un altro fornitore, o

iii) se l'importatore sta acquistando un bene con il marchio commerciale da un fornitore che è il distributore esclusivo di detto bene.

8. Il Ministero delle Finanze sarà soggetto alle disposizioni del presente Accordo e sarà responsabile per il coordinamento globale, il controllo e la supervisione delle attività contemplate dal Programma Italiano.

9. Al fine di aiutare la Somalia ad attuare il Programma Italiano, la Somalia manterrà presso il Ministero delle Finanze un Ufficio di Approvvigionamento (UA) adeguatamente fornito di personale. L'UA sarà assistito da due consulenti per l'approvvigionamento, da utilizzare in conformità alle disposizioni della Sezione 1 parte C della Tabella 4 del presente Accordo.

10. L'Ufficio di Approvvigionamento, al fine di provvedere ai finanziamenti ai sensi del presente Accordo, esaminerà la procedura di selezione degli importatori e sarà responsabile dell'esame e dell'approvazione della idoneità dei beni richiesti per l'importazione verificandone la corrispondenza con i criteri stabiliti dalla Tabella 1 del presente Accordo. Successivamente, esso presenterà i documenti al Ministero delle Finanze, che in seguito darà l'approvazione definitiva dei fornitori selezionati. La decisione del Ministero delle Finanze verrà comunicata tramite l'Ufficio di Approvvigionamento all'importatore e alla Banca Commerciale e di Risparmio della Somalia. Qualora l'Ufficio di Approvvigionamento riscontrasse che i beni richiesti per l'importazione, che debbono essere finanziati ai sensi del presente Accordo, siano compresi nell'Allegato della Tabella 1, l'Ufficio di Approvvigionamento non potrà evadere tale richiesta di importazione, ma inviterà il Ministero delle Finanze della Somalia ad inoltrare tale richiesta di importazione, immediatamente e direttamente tramite telex al Ministero degli Affari Esteri a Roma. Una risposta, sia positiva che negativa, verrà prontamente fornita tramite telex al Ministero delle Finanze, con una copia per conoscenza all'Ufficio di Approvvigionamento.

11. Al fine di effettuare l'importazione dei beni, l'importatore aprirà una Lettera di Credito presso la Banca Commerciale e di Risparmio della Somalia. La Banca Commerciale e di Risparmio della Somalia non agirà senza che o prima che l'Ufficio di Approvvigionamento abbia acconsentito:
- alla emissione della relativa lettera di credito, oppure
- all'emendamento della relativa lettera di credito, oppure
- alla autorizzazione della Banca confermante a sciogliere le riserve ed a pagare l'esportatore.

Lo strumento operativo dalla Lettera di Credito sarà un

telex, che includerà una descrizione dettagliata dei beni, come descritto nel fac-simile di fattura approvato dalle competenti Autorità del Governo Somalo, una copia del quale sarà spedita per via aerea alla Banca Italiana confermante come parte della Lettera di Credito. La Lettera di Credito verrà utilizzata a fronte degli usuali documenti commerciali ivi incluso un certificato appropriato di ispezione che dovrà essere rilasciato, solo al momento dell'invio dei beni e non al momento della consegna dei beni al porto di destinazione, da parte di una ditta indipendente di certificazione in conformità agli standard commerciali usuali.

12. Il valore pari a 10.000.000 Dollari costituirà un valore minimo per ciascuna Lettera di Credito.

13. L'esborso massimo per ciascun importatore, ad eccezione dei derivati dal petrolio, sarà pari a un milione di Dollari.

14. L'importatore sarà responsabile nel provvedere ad una assicurazione adeguata dei beni importati.

15. Salvo diverso accordo, l'Italia, la Somalia e l'Associazione si incontreranno prima della fine di maggio 1989 per esaminare lo stato di realizzazione del Programma sulla base di una relazione della Somalia che specifichi il numero, il contenuto ed il valore in Dollari delle Lettere di Credito aperte.

16. Come parte dei suoi compiti in qualità di Amministratore di questo Credito, l'Associazione condurrà su base regolare (non meno di due volte l'anno, o come può essere diversamente concordato tra l'Italia e l'Associazione) un esame aggiornato dell'attuazione degli impegni previsti dal presente Accordo.

TABELLA 4

APPROVVIGIONAMENTO E SERVIZI DI CONSULENTTI

Sezione 1 - Approvvigionamento di Beni e di Servizi di consulenti

Parte A. Approvvigionamento dei Beni

1. Ogni contratto per l'acquisto di beni che debbono essere finanziati tramite l'ammontare del credito sarà concluso secondo le modalità della Tabella 3 del presente Accordo.

2. I contratti per parti di ricambio ed attrezzature di proprietà saranno conclusi su una base negoziata dai fabbricanti originari o dai rappresentanti autorizzati in base a condizioni soddisfacenti per l'Associazione e tali contratti, il cui costo si stima superiore all'equivalente di 300.000.000 di Lire, saranno assegnati solo dopo approvazione da parte dell'Associazione.

3. I beni saranno riuniti in pacchetti di appalto nella maggiore misura possibile ai fini dell'appalto e dell'approvvigionamento.

Parte B. Verifica da parte dell'Associazione delle Decisioni sull'approvvigionamento.

1. Riguardo a tutti i contratti per beni il cui costo si stima essere di 300.000.000 milioni di Lire Italiane, o superiore, si applicheranno le procedure fissate al paragrafo 3 della appendice 1 alle "Linee Generali per l'Approvvigionamento ai sensi dei prestiti della BIRD e dei crediti AIS (IDA)" pubblicato dalla Banca nell'agosto 1985.

Parte C. Impiego dei consulenti

Al fine di assistere la Somalia nell'ottenimento dei beni che debbono essere finanziati tramite l'ammontare del Credito, la Somalia impiegherà degli Consulenti italiani di approvvigionamento le cui qualifiche, esperienza, termini e condizioni di impiego saranno soddisfacenti per l'Associazione e per l'Italia. Questi esperti saranno selezionati in conformità a principi e procedure soddisfacenti per l'Associazione e sulla base delle "Linee generali per l'impiego dei Consulenti da parte dei Contraenti di prestito della Banca Mondiale e della Banca Mondiale come Ente Esecutivo", pubblicato nell'agosto 1981. I termini e le condizioni, inclusa la durata del mandato degli esperti di approvvigionamento, saranno approvati dall'Italia. Il numero degli esperti che verranno assunti non sarà inferiore a due.

15.

26 novembre 1988, Mogadiscio

Grant Agreement per il finanziamento delle importazioni tra Italia e Somalia (15 milioni di dollari USA) (1)

ACCORDO DI CREDITO ITALIANO

AGREEMENT dated as of 26 november ,1988 between the **GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY** (hereinafter called Italy) and the **SOMALI DEMOCRATIC REPUBLIC** (hereinafter called Somalia).

WHEREAS, as part of its bilateral cooperation programme with Somalia, Italy has committed certain grant funds to finance certain projects and programs in Somalia to be selected by Somalia and Italy;

WHEREAS, Italy and Somalia wish to apply a portion of such funds for the purposes of financing a grant from Italy to Somalia in an amount of fifteen million United States dollars (15.000.000=) (hereinafter called the Grant) to assist in the financing of the importation into Somalia of certain goods produced in Italy (including consultant and miscellaneous other services associated with such importation) (hereinafter called the Italian Program), on the terms and conditions hereinafter set forth in this Agreement;

WHEREAS, Italy has entered into an agreement with the International Bank for Reconstruction and Development (the Bank) and with the International Development Association (hereinafter called the Association) which provides for cofinancing of development projects and other forms of consultations thereon and pursuant to such Agreement the proceeds of the Grant is to be utilized in parallel with the Credit made by the Association to Somalia under a Development Credit Agreement (Agricultural Sector Adjustment Program), dated June 24,1986 between Somalia and the Association (hereinafter called the Development Credit Agreement) to support a program of actions, objectives and policies (hereinafter called the Somali Program).

WHEREAS, pursuant to an Agreement to be signed between Italy and the International Development Association (hereinafter called the Administration Agreement) Italy will

(1) Entrata in vigore: 26 novembre 1988.

appoint the Association as Administrator of the Grant and will authorize the Association to do all such acts and things as may be necessary or appropriate to accomplish such administration;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE I

The Grant

Section 1.01. Italy agrees to extend the Grant in an amount of the Italian Lire equivalent to fifteen million United States dollars (15.000.000=), determined as of the value date of deposit into the trust account, to Somalia on the terms and conditions set forth or referred to hereinafter, to assist in financing (i) of imports to be made into Somalia of goods produced in Italy that Italy and Somalia agree are urgently needed for the development of Somalia and (ii) certain other expenditures referred to in Schedule 1 to this Agreement.

ARTICLE II

Administration of the Grant

Section 2.01. The proceeds of the Grant shall be deposited by Italy into a trust account (hereinafter called the T-Account) and shall be held and administered by the Association as Administrator in accordance with the terms of the Administration Agreement and this Agreement.

ARTICLE III

Withdrawal and Use of the Grant

Section 3.01. (a) The proceeds of the Grant may be withdrawn for expenditures made in respect of the reasonable cost of importation to be made into Somalia of

goods produced in Italy, related transportation and insurance expenses, and certain other expenses, eligible for financing in accordance with Schedule 1 to this Agreement, as such Schedule may be amended from time to time by agreement between Somalia and Italy and accepted by the Association, acting as Administrator of the Grant. No expenses are allowed in respect of petroleum and petroleum products in excess of the amount of three million United States dollars mentioned in Schedule 1 paragraph 1 category 2 of this Agreement.

(b) Somalia shall, for the purposes of financing contracts for goods and services eligible for procurement under Section 3.01 (a) of this Agreement, open and maintain in Italian Lire a special account in an Italian commercial bank (hereinafter called the Italian Special Account) on terms and conditions satisfactory to the Association . Deposits into, and payments out of, the Italian Special Account shall be made in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement. Any interest accruing to Somalia on account of the funds deposited in the Italian Special Account shall be credited to a separate account maintained by Somalia for this purpose. The amount standing in the above mentioned interest account shall be used to finance programs in the territory of Somalia which will be mutually agreed by Italy and Somalia.

(c) When Somalia shall desire to withdraw the proceeds of the Grant (i) for procurement services as provided in section 4.02 of this Agreement and (ii) in respect of fees for auditing services required to satisfy Somalia's obligations under Section 4.06 of this Agreement, Somalia shall deliver to the Association a written application in such form, and containing such documents or other evidence, as the Association may reasonably request. Such applications shall be made promptly in relation to expenditure for such service.

(d) Somalia shall furnish to the Association evidence of the authority of the person or persons authorized to sign applications for withdrawal and the authorized specimen signature of any such person or persons.

(e) Withdrawals of the proceeds of the Grant shall be made in Italian Lire or, at the option of the Association, in the respectives currencies at the actual time of disbursement in which the expenditures to be financed out of the proceeds of the Grant have been paid or are payable.

(f) The Association shall pay the amounts withdrawn by Somalia only to or on the order of Somalia.

(g) In order to assist in the defrayment of the costs of administration and other expenses incurred by the Association under the Administration Agreement, the Association shall withdraw from the "T-Account" and pay itself at the time of authorizing each expenditure requested by the recipient country and depositing into the Italian Special Account, an amount equivalent to two percent (2%) of the funds so deposited.

(h) The Ministry of Finance (hereinafter called the Ministry) is designated as representative of Somalia for the purposes of taking any action required or permitted to be taken under the provisions of this Section and to that end shall be responsible on behalf of Somalia for the preparation of withdrawals applications in respect of the Grant and for the collection of the documents and other evidence to be furnished to the Association in support of such applications.

ARTICLE IV

Execution of the Italian Program

Section 4.01. Somalia shall adopt and implement such financial and administrative measures as are necessary for the implementation of the Italian Program, including those set forth in the Implementation Program in Schedule 3 to this Agreement, as such Schedule may be amended from time to time by agreement among Italy, Somalia and the Association.

Section 4.02. Except as Italy and the Association shall otherwise agree, procurement of the goods and services of procurement experts required for the Italian Program and to be financed out of the proceeds of the Grant shall be governed by the provisions of Schedule 4 to this Agreement.

Section 4.03. (a) Somalia shall insure or cause to be insured or make adequate provision for the insurance of the goods to be financed out of the proceeds of the Grant against hazards incident to the acquisition transportation and delivery thereof to the place of use or installation. Any indemnity for such insurance shall be payable in a freely usable currency to replace or repair such goods.The Italian government will not be liable for any consequence of, or claim arising from, the carrying out of, or failure to carry out any of the obligations of Somalia with regards to the above mentioned.

(b) Somalia shall cause all goods and services financed out of the proceeds of the Grant to be used exclusively for the purposes of the Italian Program.

Section 4.04. Except as Italy may otherwise agree, Somalia shall cause the Central Bank of Somalia to open a separate account in Somali Shillings in which deposits made from the private sector and public sector agencies will be credited to the Counterpart Fund Account. The available funds of such Account will be utillized as follows:

- 50% by the Government of Somalia as contribution to the balance of payment;
- 50% to development projects included in the "Core PIP" (among these priority will be given to those projects financed by the Italian government) or to other projects agreed upon from time to time by the Government of Italy and the Government of Somalia . The two parties will meet every four months to decide the destination of the counterpart funds accumulated in the meantime which will be allocated according to the above mentioned proportions.

Section 4.05 (a) Somalia shall maintain or cause to be maintained records and accounts adequate to reflect in accordance with consistently maintained sound accounting practices the expenditures financed out of the proceeds of the Grant.

(b) Somalia shall:

(i) have the records and accounts, including the Italian Special Account, referred to in paragraph (a) of this Section audited, in accordance with appropriate auditing procedures

consistently applied, by independent auditors acceptable to Italy,Somalia and the Association.
(ii) furnish to Italy and the Association as soon as available, but in any case not later than six months after the end of every year, or such other date as Italy and the Association may agree, a certified copy of the report of such audit by said auditors, of such scope and in such detail as Italy and the Association shall from time to time reasonably request.
(iii) furnish to Italy and the Association such other information concerning said accounts and the audit thereof as Italy or the Association shall from time to time reasonably request.

Section 4.06. Somalia shall (i) maintain records and procedures adequate to identify the goods and services financed out of the proceeds of the Grant and (ii) furnish to the Association at regular intervals all such information as the Association may reasonably request concerning the expenditures of the proceeds of the Grant and the goods financed out of such proceeds.

Section 4.07. Promptly after the proceeds of the Grant have been fully disbursed, Somalia shall prepare and furnish to Italy and the Association a report, of such scope and in such detail as Italy and the Association shall reasonably request , on the execution of the Program , the benefits derived and to be derived from the proceeds of the Grant and the accomplishment of the purposes of the Grant.

ARTICLE V

Consultations

Section 5.01. The parties to this Agreement shall fully cooperate to ensure that its objectives will be achieved. As and when the need arises, the parties shall, at the request of either party:

(a) exchange views through their diplomatic representatives with regard to the performance of their

respective obligations under this Agreement , the execution of the Somalia Program by Somalia , and the goods and services financed out of the proceeds of the Grant; and

(b) provide to the other party all such information as it shall reasonably request with regard to the foregoing.

Section 5.02. The parties to this Agreement shall promptly inform each other of any condition which interferes with, or threatens to interfere with, the accomplishment of the purposes of the Grant or the performance by either of them of their obligations under this Agreement.

Section 5.03. The parties shall take all other necessary steps to facilitate the smooth implementation of the use of the proceeds of the Grant. Without limitation of the foregoing, and in order to enable the Association in its capacity as Administrator of the Grant to carry out its responsibilities to Italy under the Administration Agreement, Somalia shall cooperate with the Association in the manner described in Sections 5.01 and 5.02 of this Article V, as if the Association were a party to this Agreement. Somalia shall further afford all reasonable opportunity for representatives of the Association to visit any part of its territories for purposes related to the Grant.

ARTICLE VI

Amendments

Section 6.01. Amendments to this Agreement shall be effected by way of exchange of letters between the parties hereto, provided,however, that no such amendment shall be effected without prior consultation with the Association.

ARTICLE VII

Termination

Section 7.01. In the event of a default by one of the parties in fulfillment of any commitment or obligation under this Agreement or in the event that Italy considers that progress made in the execution of the Somali Program does not warrant further assistance, the other party or Italy , as the case may be , may give notice to suspend the application of the Agreement, and, should the suspension continue beyond ninety days after the giving of such notice, may terminate this Agreement.

ARTICLE VIII

Settlement of Disputes

Section 8.01 Disputes as to the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled by means of diplomatic channels.

ARTICLE IX

Entry into Force

Section 9.01. This Agreeement will become effective when:
(a) the Association is satisfied that arrangements, including procurement arrangements and procedures, acceptable to the Association have been made by Somalia for the carrying out of the Italian program. The Association shall promptly dispatch to Somalia and Italy notice that this conditon has been fulfilled.
(b) all conditions precedent to the effectiveness of the Development Credit Agreement have been fulfilled and the Association has informed the parties hereto.

ARTICLE X

Representatives and Notices

Section 10.01. (a) The following authorities shall be responsible for the implementation of this Agreement:

For Italy:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
P.zzale Farnesina 1
00194 Rome, Italy

Cable addresss:	Telex:
ROME	43614620
ITALY	43614640

For Somalia:

Ministry of Finance	Telex:
Mogadishu-Somalia	612 MINFIN

(b) Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement and any agreement between the parties contemplated by this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, telegramme, cable, telex or rapifax to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address hereinafter specified or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making such request.

The parties hereto, acting through their respective representatives thereunto duly authorized, have caused this Agreement to be signed in their respective names, as of the date and year first above written.

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

By____________________
Authorized Representative

SOMALI DEMOCRATIC REPUBLIC

By____________________
Authorized Repreentative

SCHEDULE 1

Allocation and Withdrawal of the Proceeds of the Grant

1. The table below sets forth the Categories of items to be financed out of the proceeds of the Grant, the allocation of the amounts of the Grant to each Category and the percentage of expenditures for items so as to be financed in each Category:

	Amount of Grant Allocated (expressed in U.S. Dollars)	% of Expenditure
(1) Eligible Goods for Private Sectors and Public Sector Agencies	11.300.000	100%
(2) Petroleum and Petroleum products	3.000.000	100%
(3) Procurement experts and Audit	400.000	100%
(4) Association administration fee	300.000	100%
TOTAL	15.000.000	

2. For the purpose of this table, "Eligible Goods" means the Category of goods not set forth in the Annex to this Schedule, for which withdrawals shall be made as such Annex may be amended from time to time by agreement between Somalia and Italy. The proceeds of the Grant allocated to categories (1) and (2) set forth under paragraph 1 to the Schedule and any unutilized funds from category (3) thereof may be withdrawn for expenditures made or to be made in respect of the reasonable cost of the importation into Somalia of the goods not set forth in the Annex produced in Italy, including transportation and insurance costs and services associated with such importation:

Annex

Negative List

1) building construction materials of all kinds;

2) furniture of all kinds;

3) processed and unprocessed food for human and animal consumption;

4) textile items and clothing wares, leather products, shoes, slippers and accessories, excluding raw cotton and threads;

5) electronics appliances such as audio and video equipment, cameras and film;

6) vehicles below six tons, but excluding buses;

7) art works;

8) perfumes, cosmetics, soap and detergents;

9) watches and clocks.

No withdrawals shall also be made in respect of :

a) Payment made in the currency of Somalia or for goods or services supplied from the territory of Somalia or of any other country except Italy;

b) Expenditures for goods procured under contracts costing less than $10.000;

c) Expenditures for goods supplied under a contract which any national or international financing institution or agency other than Italy shall have financed or agreed to finance;

d) Expenditures not approved in accordance with the procedures set forth in Schedule 3 to this Agreement;

e) Payment made for expenditures prior to the date of this Agreement;

f) Payments for taxes, custom duties, personnel benefits, social security associated with the Italian Program, penalties, costs of settlement of disputes levied by, or in the territory of Somalia on goods or services or on the importation, manufacture, procurement or supply thereof.

g) Goods imported, unless the foreign currency required for such imports has been purchased at exchange rates provided in Schedule 3 to the Agreement.

3. If the Association shall have reasonably determined that the procurement of any item in any Category is inconsistent with the procedures set forth or referred to in this Agreement, no expenditures for such item shall be financed out of the proceeds of the Grant, and the Association may, without in any way restricting or limiting aby other right, power or remedy of Italy under this Agreement by notice to Somalia cancel such amount of the Grant as, in the Association's reasonable opinion, represents the amount of such expenditures which otherwise have been eligible for financing out of the proceeds of the Grant.

SCHEDULE 2

Italian Special Account

1. For the purpose of this Schedule:

a) the term "Category" means a category of items to be financed out of the proceeds of the Grant as set forth in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement;

b) the terms "eligible expenditures" means expenditures in respect of contracts for the reasonable cost of goods (including consultant and miscellaneous services associated therewith) be financed out of the proceeds of the Grant allocated to Category 1, 2 and 3.

c) the term "Authorized Allocation" means an amount of Italian Lire 10.000.000.000 which is to be withdrawan from the "T-Account" and deposited in the Italian Special Account pursuant to paragraph 3 (a) of this Schedule; and

d) the term "T-Account" means the account with Banca d'Italia in the name of the Association to which the proceeds of the Grant have been credited pursuant to the provisions of the Administration Agreement.

2. Except as Italy and the Association shall otherwise, agree payments out of the Italian Special Account shall be made exclusively for eligible expenditures in accordance with the provisions of this Schedule.

3. After the Association has received evidence satisfactory to it that the Italian Special Account has been duly opened, withdrawals of the Authorized Allocatil7on and subsequent withdrawals to replenish the Italian Special Account may be made as follows:

a) On the basis of a request or requests by Somalia for a deposit or deposits which add up to the aggregate amount of the Authorized Allocation, the Association shall, on behalf of Somalia withdraw from the "T-Account" deposit into the Italian Special Account such amount or amounts as Somalia shall have requested.

b) Somalia shall furnish to the Association requests for replenishment of the Italian Special Account at such intervals as the Association shall specify. On the basis of such requests, the Association shall withdraw from the "T-Account" and deposit into the Italian Special Account such amounts as shall be required to replenish the Italian Special Account with amounts not exceeding the amount of payments made out of the Italian Special Account for elegible expenditures. Except as Italy and the Association may otherwise agree, each such deposit shall be withdrawn by the Association from the "T-Account" under the respective amounts, as shall have been justified by the evidence supporting the request for such deposit furnished pursuant to paragraph 4 of this Schedule.

4. Prior to the first payment to be made out of the Italian Special Account, Somalia shall furnish to the Association such documentation as the Association may reasonably request to support the relevant withdrawal application.
for each payment made out of the Italian Special Account for which Somalia requests replenishment pursuant to paragraph 3 (b) of this Schedule, Somalia shall furnish to the Association, prior to or at the time of such request, such documents and other evidence as the Association shall reasonably request, showing that such payment was made for eligible expenditures.

5. (a) Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Schedule, no further deposit into the Italian Special Account shall be made by the Association when the total unwithdrawn amount of the Grant allocated from time to time to Category (1),(2) and (3) shall be equal to the equivalent of the amount of the Authorized Allocation.
(b) Thereafter, withdrawal from the "T-Account" of the remaining unwithdrawn amount of the Grant shall follow such procedures as the Association shall specify by notice to Somalia.

6. Except as the Association shall otherwise agree, such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Association shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Italian Special Account as of the date of such notice have been or will be utilized in making payments for eligible expenditures.

7. (a) If the Association shall have determined at any time that any payment out ot the Italian Special Account (i) was made for any expenditure or in any amount not eligible pursuant to paragraph 2 of this Schedule, or (ii) was not justified by the evidence furnished pursuant to paragraph 4 of this Schedule, or iii) was not justified pursuant to Schedule 1 point 3(i) Somalia shall promptly upon notice from the Association, deposit into the Italian Special Account (or, if the Association shall so request, refund to the Association) an amount equal to the amount of such payment or the portion thereof not so eligible or justified. Unless otherwise agreed by the Association, no further deposit by the Association into the Italian Special Account shall be made until Somalia has made such deposit or refund.

(b) If the Association shall have determined at any time that any amount oustanding in the Italian Special Account will not be required to cover further payments for eligible expenditures, Somalia shall, promptly upon notice from the Association, refund the Association such oustanding amount.

SCHEDULE 3

Implementation Programme

Except as Italy and the Association shall otherwise agree, Somalia shall adopt the following procedures:

1. Foreign exchange allocation system: the public and private sector importers (except SOMPET) shall obtain foreign currencies from the Central Bank of Somalia under the following system:

i) a Foreign Exchange Committee (FEC) shall be established within the Central Bank of Somalia to allocate foreign exchange to importers . The FEC shall have the following members: representatives from the Central Bank of Somalia, the Ministry of Finance and Treasury, and the Ministry of Industry and Commerce.

ii) not later that the first working days of each month, the FEC shall announce to the public, through radio and newspapers, the amount of foreign exchange available for imports for that month, and shall invite importers to apply for foreign exchange.

iii) the FEC shall accept applications for foreign exchange submitted before the fifth working days of the month. Each applicant shall be required to: a) submit his application in an approved form; b) deposit in Somali shillings the equivalent of 50% of the amount of foreign exchange applied for, calculated at the official exchange rate on that day; c) pay a non-refundable levy in Somali shillings equal to 10% of the amount of foreign exchange applied for, calculated at the official exchange rate on that day.

iv) the importers shall specify the general grouping of goods to be imported according to a classification determined by the Ministry of Industry and Commerce in consultation with the Association;

v) the monthly maximum amount to be applied for by any individual importer shall be the equivalent of U.S.$400,000= and the minimum shall be the equivalent of U.S.$5,000=.

vi) the FEC shall allocate to every applicant the exact amount applied for if total demand equals to or is less than the available upply of foreign exchange for that month. If, however, the total amount applied exceeds the supply thereof, all applicants will receive a prorated amount of foreign exchange.

vii) not later that the tenth working days of each month, the FEC shall notify all applicants of the results of the allocation and all names and amounts allocated thereto shall be announced to the public through the radio and newspapers.

viii) not later than the 15th working days of the month each applicant shall pay to the Central Bank of Somalia in Somali Shilling the 50% balance of the total amount of foreign exchange allocated calculated at the official exchange rate of that day.

ix) all applications may thereafter be submitted to the Procurement Unit which will be review them to assess eligibility against the following criteria: a) evidence of the payment of the total deposit and the 10% levy in Somali Shillings; b) country of origin of the goods to be imported, in this case Italy; c) eligibility of the goods to be imported according to Schedule 1 to this Agreement; d) the unit price of the goods to be imported and as pursuant to Schedule 3 of this Agreement;

x) successful applicants shall be required to open letters of credit within 60 calendar days of the announcement (should Somalia and Italy find that the allocated time for the opening of the letters of credit is not sufficient Somalia and Italy in agreement with the Association will establish a new period of time which will be valid only for the execution of the Italian Program) using the local commercial banking system for that purpose as pursuant to Schedule 3 of this Agreement.

2. Importation of petroleum and petroleum products, diesel fuel and lubricants by SOMPET shall be based on the previous month's effective exchange rate calculated under a formula acceptable to the Asociation and conforming to the rate determined by the foreign exchange allocation system as described in this Schedule.

3. Imports by the Central Government: all imports by the Ministries shall be processed at the official exchange rate agreed between the Somali Government and the International Monetary Fund and prevailing at the time of the opening of the Letter of Credit.

4. Notwithstanding the above, all imports shall be reviewed with the asistance of the Procurement Unit in accordance with the guidelines acceptable to the Association and as pursuant to paragraph 9 of this Schedule.

5. Proceeds of the Grant will be sold to eligible individuals, firms and public sector agencies at the official exchange rate agreed between the Somali Government and the International Monetary Fund and prevailing at the time of the opening of the Letter of Credit.

6. Importers (public sector agencies,firms and individuals) shall obtain from Italy , wherever possible, no less than three quotations for each contract for the purchase of goods to be financed out of the proceeds of the Grant from a list of at least three reputable suppliers,juridically and financially not associated with each other, in accordance with the procedures acceptable to the Association and shall submit the quotations together with the importer's evaluation thereof to the Procurement Unit established pursuant to paragraph 9 of this Schedule.

7. Notwithstanding the provision of paragraph 2 of this Schedule, items under categories 1 and 2 set forth under paragraph 1 Schedule 1 to this Agreement may be procured under direct contracting method in the following circumstance:
i) if the importer is the suppliers' authorized distributor or dealer, or
ii) if the importer is precluded from buying from another supplier, or
iii) if the importer is purchasing a brand name commodity from a supplier who is the exclusive distributor of that commodity.

8. The Ministry of Finance shall subject to the provisions of this Agreement, be responsible for the overall coordination, monitoring and supervision of activities under the Italian Program.

9. In order to assist Somalia in carrying out of the Italian Program, Somalia shall continue to maintain in the Ministry of Finance the Procurement Unit (PU) established pursuant to Schedule 3 of the Italian Grant Agreement for the financing of imports signed on 26 novembre '88 in the amount of 50 billion Italian Lire. The PU shall be assisted specifically in the procurement action related to the Italian Program by the two procurement advisers selected and employed in accordance with the provisions of Section 1 part C of Schedule 4 to the Italian Grant Agreement for the financing of imports signed on 26 novembre '88...in the amount of 50 billion Italian Lire.

10. The Procurement Unit shall review for financing under this Agreement the importer's selection process and shall be responsible to review and to approve the eligibility of the goods requested to be imported by verifying the eligibility against Schedule 1 of this Agreement. It shall then submit the documents to the Ministry of Finance who shall then give final approval of the selected supplier. The decision of the Minister of Finance shall be communicated through the Procurement Unit to the importer and to the Commercial Bank and Saving Bank of Somalia. Should the Procurement Unit find that the goods requested to be imported and to be financed under this Agreement are included in the Schedule 1 paragraph 2 of this Agreement, the Procurement Unit will not be able to process such a request to import but will invite the Ministry of Finance of Somalia to submit such a request to import, immediately and directly by telex to the Ministry of Foreign Affairs in Rome . A positive or negative reply will be promptly given by telex to the Ministry of Finance with a copy to the Procurement Unit.

11. To process the importation of goods the importer will open a Letter of Credit with the Commercial and Saving Bank ofSomalia . The Commercial and Saving Bank of Somalia will not act without or before the Procurement Unit has consented to the:
- issuance of the relative Letter of Credit or
- amendment of the relative Letter of Credit or
- authorization to the confirming bank to waive reserves and to pay the exporter.

The operative instrument of the Letter of Credit will be a telex, including a detailed description of the goods, as described in the pro-forma invoice approved by the competent Authorities of the Somali Government, copy of which will be airmailed to the Italian confirming bank as part of the Letter of Credit. The Letter of Credit shall be utilized against usual commercial documents including an appropriate certificate of inspection to be issued only at dispatch of goods and not at the delivery of goods at port of discharge, by an indipendent certification firm,according to usual commercial standards.

12. The equivalent value of $10.000= shall be a minimum value for any Letter of Credit.

13. Maximum disbursement for any importer except petroleum products, shall be one million dollars equivalent.

14. The importer shall be responsible for arranging adequate insurance of the imported items.

15. Unless otherwise agreed, Italy ,Somalia and the Association will meet before end of May '89..... and review the implementation status of the Program on the basis of a report from Somalia giving the number, contents and dollar value of Letters of Credit opened.

16. As part of its duties as Administrator of this Grant, the Association will conduct on a regular basis (not less than twice a year or as may be otherwise agreed between Italy and the Association) a review of the implementation to date of the undertakings under this agreement.

SCHEDULE 4

Procurement and Consultants' Services

Section 1. Procurement of Goods and Experts Services

Part A: Procurement of Goods and Experts Services

1. Each contract for the purchase of goods to be financed out of the proceeds of the Grant shall be procured as set forth in Schedule 3 of this Agreement.

2. Contracts for proprietary spare parts and equipment shall be procured on a negotiated basis from the original manufacturers or authorized representatives on terms satisfactory to the Association and such contracts which are estimated to cost more that the equivalent of 300.000.000 lire shall be awarded only after approval of the Association.

3. Goods shall be bulked together in bidding packages to the maximum extent practicable for the purpose of bidding and procurement.

Part B: Review by the Association of Procurement Decisions

With respect to all contracts for goods estimated to cost 300.000.000 Italian Lire or more, the procedures set forth in paragraph 3 of Appendix 1 to the "Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" published by the Bank in August 1985 shall apply.

Part C: Employment of Consultant

In order to assist Somalia in the procurement of goods to be financed out of the proceeds of the Grant, Somalia shall be assisted by the two Italian procurement experts who have been selected under the Italian Grant Agreement for the financing of importations signed on 26 november '88 in the amount of 50 billion Italian Lire. Therefore, in order to assist Somalia in the procurement of the goods to be financed out of the proceeds of the Grant, Somalia shall employ Italian procurement experts whose qualifications, experience and terms and conditions of employment shall be satisfactory to the Association and to

Italy. Such experts shall be selected in accordance with principles and procedures satisfactory to the Association on the basis of the "Guidelines for the use of Consultants by World bank Borrowers and by the World Bank as Executing Agency", published in August 1981. The terms and conditions including duration of employment of the procurement experts shall be approved by Italy as well as any other agreement reached with the two procurement experts who follow the Italian Grant Agreement for the financing of importations signed on 26 september '88 in the amount of 50 billion Italian Lire. The number of experts that shall be employed shall be no less than two.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CREDITO ITALIANO

Accordo del 26 novembre 1988 tra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato Italia) e la Repubblica Democratica Somala (qui di seguito denominata Somalia)

PREMESSO che, come parte del suo programma di cooperazione bilaterale con la Somalia, l'Italia ha impegnato alcuni fondi per crediti allo scopo di finanziare taluni progetti e programmi in Somalia che verranno scelti dalla Somalia e dall'Italia;

PREMESSO che, l'Italia e la Somalia desiderano destinare una parte di questi fondi allo scopo di finanziare un credito da parte dell'Italia alla Somalia per un ammontare di quindici milioni di Dollari USA (15.000.000) (qui di seguito denominato il Credito), per contribuire al finanziamento della importazione in Somalia di alcuni beni prodotti in Italia (ivi inclusi consulenze e vari altri servizi connessi con tale importazione) (qui di seguito denominato il Programma Italiano), sulla base dei termini e delle condizioni qui di seguito stabiliti nel presente Accordo;

PREMESSO che l'Italia, ha concluso un accordo con la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (la Banca) e con l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (qui di seguito denominata l'Associazione) che prevede il cofinanziamento di progetti di sviluppo e di altre forme di consultazione sugli stessi e che in conformità a tale Accordo l'ammontare del Credito deve essere utilizzato parallelamente al Credito concesso dall'Associazione alla Somalia ai sensi di un Accordo di Credito allo Sviluppo (Programma di Riabilitazione nel Settore Agricolo) datato 24 giugno 1986 tra la Somalia e l'Associazione (qui di seguito denominato Accordo di Credito allo Sviluppo) al fine di sostenere un programma su determinate misure, finalità ed iniziative (qui di seguito denominato il Programma Somalo);

PREMESSO che, in conformità ad un Accordo che dovrà essere stipulato tra l'Italia e l'Associazione

Internazionale per lo Sviluppo (qui di seguito deniminato Accordo di Gestione) l'Italia nominerà l'Associazione come Amministratore del Credito ed autorizzerà l'Associazione a procedere a tutti quegli atti e passi che possano rendersi necessari od opportuni al fine di realizzare la suddetta gestione;

CON IL PRESENTE ATTO le Parti allo stesso convengono quanto segue:

ARTICOLO I

IL CREDITO

Sezione 1.01

L'Italia conviene di concedere il Credito per un ammontare di Lire Italiane equivalenti a quindici milioni di Dollari USA (15.000.000) alla Somalia, determinati in base al valore della data del deposito dul Conto fiduciario, secondo i termini e le condizioni stabiliti o di cui si farà menzione in seguito, per contribuire al finanziamento:

(i) delle importazioni che debbono essere effettuate in Somalia di beni prodotti in Italia e che l'Italia e la Somalia concordano come urgentemente necessari per lo sviluppo della Somalia e

(ii) di talune altre spese di cui alla Tabella 1 del presente Accordo.

ARTICOLO II

GESTIONE DEL CREDITO

Sezione 2.01

L'ammontare del Credito sarà depositato dall'Italia in un conto fiduciario (qui di seguito denominato "Conto F") e sarà tenuto e gestito dall'Associazione, in qualità di Amministratore, conformemente alle condizioni dell'Accordo di Gestione e del presente Accordo.

ARTICOLO III

PRELIEVO ED UTILIZZAZIONE DEL CREDITO

Sezione 3.01

(a) L'ammontare del Credito può essere prelevato per le spese sostenute riguardo al costo ragionevole delle

importazioni che debbono essere effettuate in Somalia di beni prodotti in Italia, delle relative spese di trasporto e di assicurazione, e di talune altre spese che possono essere finanziate ai sensi della Tabella 1 del presente Accordo, come questa Tabella può essere emendata di volta in volta mediante accordo intervenuto tra la Somalia e l'Italia e accettato dall'Associazione, che agisce come Amministratore del Credito. Non sono consentite spese relative a petrolio ed a derivati del petrolio che superino la somma di 3 milioni di Dollari USA di cui alla Tabella 1, paragrafo 1, categoria 2 del presente Accordo.

(b) La Somalia, allo scopo di finanziare i contratti per beni e servizi consentiti al fine dell'approvvigionamento ai sensi della Sezione 3.01 (a) del presente Accordo, aprirà e manterrà in Lire Italiane un conto speciale (qui di seguito deniminato Conto Speciale Italiano) in una Banca commerciale italiana sulla base di termini e di condizioni soddisfacenti per l'Associazione. I depositi versati sul Conto Speciale Italiano, ed i prelievi effettuati dallo stesso, saranno fatti in conformità a quanto previsto nella Tabella 2 del presente Accordo. Gli interessi maturati dalla Somalia sul conto dei fondi depositati nel Conto Speciale Italiano verranno accreditati su un conto separato mantenuto dalla Somalia a questo scopo. La somma presente nel suddetto conto degli interessi sarà utilizzata per finanziare programmi nel territorio della Somalia che verranno concordati reciprocamente dall'Italia e dalla Somalia.

(c) Qualora la Somalia desiderasse prelevare l'ammontare del Credito

(i) per servizi di approvvigionamento come stabilito nella Sezione 4.02 del Presente Accordo e

ii) riguardo alle tariffe per servizi di revisione di bilancio richiesti per adempiere agli obblighi della Somalia ai sensi della Sezione 4.06 del presente Accordo, la Somalia consegnerà all'Associazione una richiesta scritta nella forma, e contenente i documenti o altre prove, che l'Associazione possa ragionevolmente richiedere. Dette richieste saranno effettuate tempestivamente in relazione alle spese per tali servizi.

(d) La Somalia fornirà all'Associazione i documenti comprovanti l'autorità della persona o delle persone autorizzate a firmare richieste di prelievo ed un esemplare della firma autorizzata di tale persona o persone.

(e) I prelievi dall'ammontare del Credito saranno effettuati in Lire Italiane o, a scelta dell'Associazione, al momento effettivo del pagamento, nelle rispettive valute nelle quali sono state pagate o sono pagabili le spese che devono essere finanziate con l'ammontare del Credito.

(f) L'Associazione pagherà le somme prelevate dalla Somalia solo alla Somalia o all'ordine della Somalia.

(g) Al fine di contribuire al pagamento dei costi di gestione e delle altre spese sostenute dalla Associazione ai sensi dell'Accordo di Gestione, l'Associazione preleverà dal "Conto F" e pagherà se stessa, ogni volta che viene autorizzata ciascuna spesa richiesta dal paese beneficiario e viene effettuato un deposito sul Conto Speciale Italiano, una somma equivalente al due per cento (2%) dei fondi in tal modo depositati.

(h) Il Ministero delle Finanze (qui di seguito denominato il Ministero) è designato come rappresentante della Somalia al fine di intraprendere qualsiasi azione richiesta o che puo essere intrapresa ai sensi delle disposizioni della presente Sezione ed a tal fine sarà responsabile, a nome della Somalia, della preparazione delle richieste di prelievo riguardo al Credito e della raccolta dei documenti e delle altre prove che debbono essere fornite all'Associazione a sostegno di dette richieste.

ARTICOLO IV

ESECUZIONE DEL PROGRAMMA ITALIANO

Sezione 4.01

La Somalia adotterà ed applicherà quelle misure finanziarie ed amministrative che si rendano necessarie per l'attuazione del Programma Italiano, comprese quelle enunciate nel Programma di Attuazione fissato nella Tabella 3 del presente Accordo, come questa Tabella puo essere emendata di volta in volta mediante accordo tra l'Italia, la Somalia e l'Associazione.

Sezione 4.02

Salvo che l'Italia e l'Associazione concordino diversamente, l'ottenimento dei beni e dei servizi degli esperti di approvvigionamento necessari per il Programma Italiano e che debbono essere finanziati per mezzo dell'ammontare del Credito, saranno regolati dalle disposizioni della Tabella 4 del presente Accordo.

Sezione 4.03

(a) La Somalia assicurerà, o farà in modo che siano assicurati, o fornirà adeguate disposizioni per l'assicurazione dei beni che debbono essere finanziati tramite l'ammontare del Credito, contro i rischi che possano verificarsi al momento dell'acquisizione, del

trasporto e della consegna degli stessi al luogo di impiego o di installazione. Qualsiasi risarcimento per tale assicurazione sarà pagabile in una valuta liberamente convertibile per sostituire o riparare tali beni. Il Governo Italiano non sarà responsabile di alcuna conseguenza o reclamo derivanti dall'adempimento, o dal mancato adempimento, delle obbligazioni della Somalia riguardanti quanto detto sopra.

(b) La Somalia farà in modo che tutti i beni ed i servizi finanziati per mezzo dell'ammontare del Credito siano utilizzati esclusivamente per gli scopi del Programma Italiano.

Sezione 4.04

Salvo che l'Italia concordi diversamente, la Somalia farà in modo che la Banca Centrale di Somalia apra un conto separato in Scellini Somali nel quale i depositi effettuati da enti del settore privato e del settore pubblico vengano accreditati sul Conto del Fondo della Controparte. I fondi disponibili di detto Conto verranno utilizzati come segue:
- 50% dal Governo della Somalia, come contributo alla bilancia dei pagamenti;
- 50% ai progetti di sviluppo inclusi nel "Core PIP" (tra questi, verrà data la priorità a quei progetti finanziati dal Governo Italiano) o ad altri progetti concordati di volta in volta dal Governo Italiano e dal Governo Somalo. Le due parti si incontreranno ogni quattro mesi per decidere la destinazione dei fondi della controparte accumulatisi nel frattempo, questi verranno distribuiti in base alle proporzioni menzionate sopra.

Sezione 4.05

(a) La Somalia terrà o farà in modo che siano tenuti registri e contabilità che riflettano adeguatamente, in conformità a metodi di contabilità oculata, le spese finanziate tramite l'ammontare del Credito.

(b) La Somalia:

(i) farà eseguire la revisione di bilancio dei registri e della contabilità di cui al paragrafo (a) della presente Sezione, incluso il Conto Speciale Italiano, conformemente ad appropriate procedure di revisione di bilancio applicate coerentemente, da parte di revisori di bilancio indipendenti, accettabili per l'Italia, per la Somalia e per l'Associazione.

(ii) fornirà all'Italia ed alla Associazione, non appena disponibile, ma in ogni caso non più tardi di sei mesi dalla fine di ogni anno fiscale, o di una qualsiasi altra data che potrà essere convenuta dall'Italia e dall'Associazione, una copia autenticata della relazione di

tale revisione di bilancio ad opera dei suddetti revisori di bilancio, di quella portata e contenente quei dettagli che di volta in volta ragionevolmente richiederanno l'Italia e l'Associazione;

(iii) fornirà all'Italia ed alla Associazione ogni altra informazione concernente detta contabilità e la relativa revisione del bilancio che di volta l'Italia e la Associazione ragionevolmente richiederanno.

Sezione 4.06

La Somalia:

(i) terrà la contabilità e svolgerà le procedure adeguate ad identificare i beni ed i servizi finanziati tramite l'ammontare del Credito e

(ii) fornirà all'Associazione, ad intervalli regolari, tutte quelle informazioni che l'Associazione potrà ragionevolmente richiedere in merito agli esborsi dell'ammontare del Credito ed ai beni finanziati tramite lo stesso.

Sezione 4.07

Immediatamente dopo che l'ammontare del Credito sia stato completamente esborsato, la Somalia preparerà e fornirà all'Italia ed alla Associazione una relazione, di quella portata e contenente quei dettagli che l'Italia e la Associazione ragionevolmente richiederanno, sulla esecuzione del Programma, sui vantaggi ottenuti o che saranno ottenuti dall'ammontare del Credito e sul raggiungimento degli obiettivi del Credito.

ARTICOLO V

CONSULTAZIONI

Sezione 5.01

Le parti al presente Accordo coopereranno pienamente per assicurare che i suoi obiettivi vengano raggiunti. Qualora se ne presentasse la necessità, su richiesta di una delle due parti, le Parti:

(a) effettueranno uno scambio di opinioni attraverso i loro rappresentanti diplomatici riguardo all'assolvimento delle loro rispettive obbligazioni ai sensi del presente Accordo, all'esecuzione del Programma Somalo da parte della Somalia, ed ai beni e servizi finanziati tramite l'ammontare del Credito; e

(b) forniranno all'altra parte tutte quelle informazioni dalla stessa ragionevolmente richieste relativamente a quanto sopra.

Sezione 5.02

Le parti al presente Accordo si informeranno immediatamente a vicenda di qualsiasi condizione che interferisca, o minacci di interferire, con il raggiungimento degli obiettivi del Credito o con l'adempimento da parte di ciascuna di esse delle loro obbligazioni ai sensi del presente Accordo.

Sezione 5.03

Le Parti adotteranno ogni altra misura necessaria per facilitare un impiego senza impedimenti dell'ammontare del Credito. Senza limiti a quanto sopra, ed al fine di porre l'Associazione, nella sua veste di Amministratore del Credito, in grado di far fronte alle sue responsabilità verso l'Italia ai sensi dell'Accordo di Gestione, la Somalia coopererà con l'Associazione nel modo descritto nelle Sezioni 5.01 e 5.02 del presente Articolo V, come se l'Associazione fosse una parte al presente Accordo. Inoltre la Somalia garantirà ogni ragionevole possibilità ai rappresentanti dell'Associazione di visitare qualsiasi parte del suo territorio per scopi collegati al Credito.

ARTICOLO VI

EMENDAMENTI

Sezione 6.01

Gli emendamenti al presente Accordo saranno effettuati mediante scambio di lettere tra le parti allo stesso, a condizione, tuttavia, che nessun emendamento possa essere effettuato senza previa consultazione con l'Associazione.

ARTICOLO VII

DENUNCIA

Sezione 7.01

Nel caso di inadempienza di una delle Parti nello assolvimento di un qualsiasi impegno od obbligazione ai sensi del presente Accordo, o qualora l'Italia ritenga che i progressi fatti nell'esecuzione del Programma Somalo non giustifichino ulteriore assistenza, l'altra parte o l'Italia, a seconda del caso, puo notificare l'intenzione

di sospendere l'applicazione dell'Accordo e, qualora la sospensione si protragga oltre i novanta giorni dopo tale notifica, può denunciare l'Accordo.

ARTICOLO VIII

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 8.01

Le controversie sulla interpretazione o sulla applicazione delle disposizioni del presente Accordo saranno risolte tramite i canali diplomatici.

ARTICOLO IX

ENTRATA IN VIGORE

Sezione 9.01

Il presente Accordo entrera' in vigore quando:

a) L'Associazione si sara' accertata che intese, incluse le intese e le procedure di approvvigionamento, accettabili per l'Associazione, siano state concluse dalla Somalia per l'attuazione del Programma Italiano. L'Associazione invierà prontamente alla Somalia e all'Italia notifica che questa condizione è stata ottemperata.

b) tutte le condizioni precedenti all'entrata in vigore dell'Accordo di Credito allo Sviluppo siano state soddisfatte e l'Associazione ne abbia informato le parti al presente Accordo.

ARTICOLO X

RAPPRESENTANTI E NOTIFICHE

Sezione 10.01

(a) Le seguenti autorità saranno responsabili per l'attuazione del presente Accordo:

Per l'Italia:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma - Italia

Indirizzo telegrafico
Roma, Italia

Telex:
43614620
43614640

Per la Somalia:

Ministero delle Finanze
Mogadishu - Somalia

Telex:
612 MINFIN

(b) Qualsiasi notifica o richiesta che debba o si possa presentare o effettuare ai sensi del presente Accordo e qualsiasi intesa tra le parti contemplata dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto. Si riterrà che tale notifica o richiesta sia stata debitamente presentata o effettuata quando la stessa sarà consegnata a mano, o tramite posta, telegramma, via cavo, telex o rapifax alla parte alla quale si richiede o si consente che sia presentata o effettuata, a quell'indirizzo della parte di seguito specificato od a qualsiasi altro indirizzo che la parte avrà designato con notifica alla parte che presenta tale notifica o fa tale richiesta.

Le parti del presente Accordo, tramite i loro rispettivi rappresentanti a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo con i loro rispettivi nomi, nel giorno e nell'anno riportati sopra.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per la Repubblica Democratica Somala

TABELLA 1

STANZIAMENTO E PRELIEVO DELL'AMMONTARE DEL CREDITO

1. Lo schema che segue stabilisce le Categorie di voci che debbono essere finanziate con l'ammontare del Credito, la distribuzione delle somme del Credito per ciascuna Categoria e la percentuale delle spese per le voci nel modo in cui debbono essere finanziate per ciascuna Categoria:

	Ammontare del Credito Stanziato (espresso in Dollari USA)	% delle Spese da finanziare
(1) Beni che presentano i necessari requisiti per gli enti del Settore Privato e del Settore Pubblico	11.300.000	100%
(2) Petrolio e derivati dal petrolio	3.000.000	100%
(3) Esperti di approvvigionamento e revisioni del bilancio	400.000	100%
(4) Spese di gestione dell'Associazione	300.000	100%
TOTALE	15.000.000	

2. Ai fini del presente schema, per "Beni che presentano i necessari requisiti" si intende la Categoria di beni per i quali verranno effettuati i prelievi, elencati nell'Allegato alla presente Tabella, cosi come tale Allegato puo essere emendato di volta in volta mediante accordo tra la Somalia e l'Italia. L'ammontare del Credito stanziato per le categorie (1) e (2) elencate nel paragrafo 1 della Tabella e di ogni fondo inutilizzato della categoria (3) possono essere prelevati per spese effettuate

o che debbono essere effettuate in relazione al costo ragionevole dell'importazione in Somalia dei beni non elencati nell'Allegato prodotti in Italia, inclusi i costi di trasporto, di assicurazione ed i servizi connessi a tale importazione.

ALLEGATO

LISTA NEGATIVA

1) materiali da costruzione di ogni genere;
2) mobilio di ogni genere;
3) alimenti trasformati e non trasformati per consumo da parte dell'uomo e degli animali;
4) prodotti tessili e articoli da abbigliamento, articoli di pelletteria, scarpe, pantofole ed accessori, esclusi il cotone grezzo e filati;
5) apparecchi elettronici, come attrezzature audio e video, cineprese e pellicole;
6) veicoli sotto le sei tonnellate, esclusi gli autobus;
7) oggetti artistici;
8) profumi, cosmetici, saponi e detergenti;
9) orologi da polso e da arredamento.

Non verranno neanche effettuati prelievi per quanto riguarda:

a) Pagamenti fatti nella valuta della Somalia o per beni e servizi forniti dal territorio della Somalia o da ogni altro paese tranne l'Italia;

b) Spese per beni ottenuti sulla base di contratti il cui costo è inferiore ai $ 10.000;

c) Spese per beni forniti in base a contratti che qualsiasi istituto o agenzia finanziaria nazionale o internazionale diversa dall'Italia avrà finanziato o acconsentito a finanziare;

d) Spese non approvate in conformità alle procedure stabilite alla Tabella 3 del presente Accordo;

e) pagamenti effettuati per spese precedenti la data del presente Accordo;

f) pagamenti per tasse, dazi doganali, indennità del personale, servizi di previdenza sociale relativi al Programma Italiano, multe, spese sostenute per le soluzioni di controversie imposte dalla Somalia, o nel territorio della Somalia, su beni o servizi o sull'importazione, la fabbricazione, l'approvvigionamento o la fornitura degli stessi.

g) beni importati a meno che la divisa estera necessaria per tale importazione non sia stata acquistata ai tassi di cambio stabiliti nella Tabella 3 dell'Accordo.

3. Se l'Associazione avrà ragionevolmente determinato che l'approvvigionamento di una qualsiasi voce in una qualsiasi Categoria non è stato effettuato in conformità con le procedure stabilite o a cui si fa riferimento nel presente Accordo, nessuna spesa per tale voce sarà finanziata tramite l'ammontare del Credito, e l'Associazione potrà, notificandolo alla Somalia, senza restringere o limitare in alcun modo ogni altro diritto, potere o azione giudiziaria dell'Italia ai sensi del presente Accordo, annullare quell'importo del Credito che, secondo la ragionevole opinione della Associazione, rappresenta l'ammontare di quelle spese che altrimenti sarebbero state idonee ad essere finanziate con l'ammontare del Credito.

TABELLA 2

CONTO SPECIALE ITALIANO

1. Ai fini della presente Tabella:

a) Il termine "Categoria" indica una categoria di voci che debbono essere finanziate tramite l'ammontare del Credito come stabilito nello schema del paragrafo 1 della Tabella 1 del presente Accordo;

b) Il termine "spese effettuabili" indica le spese connesse con i contratti per il costo ragionevole dei beni (compresi i servizi di consulenza e di altra natura associati ad essi) che debbono essere finanziate con gli importi del Credito stanziato per la categoria 1, 2, e 3;

c) Il termine "Stanziamento Autorizzato" indica una somma di 10.000.000.000 di Lire Italiane che deve essere prelevata dal "Conto F" e depositata sul Conto Speciale Italiano in conformità al paragrafo 3 (a) della presente Tabella; e

d) Il termine "Conto F" indica il conto presso la Banca d'Italia a nome dell'Associazione sul quale è stato accreditato l'ammontare del Credito conformemente alle disposizioni dell'Accordo di Gestione.

2. Salvo ché l'Italia e l'Associazione concordino diversamente, i pagamenti effettuati tramite il Conto Speciale Italiano saranno fatti esclusivamente per le spese effettuabili ai sensi delle disposizioni della presente Tabella.

3. Una volta che l'Associazione ha ricevuto una documentazione comprovante che il Conto Speciale Italiano è stato debitamente aperto, i prelievi dello Stanziamento Autorizzato ed i prelievi successivi per reintegrare il Conto Speciale Italiano possono essere effettuati come segue:

a) Sulla base di una richiesta o di richieste da parte della Somalia di un deposito o di depositi che si aggiungano all'importo complessivo dello Stanziamento Autorizzato, l'Associazione, per conto della Somalia, preleverà dal deposito dal "Conto F" e verserà sul Conto

Speciale Italiano tale somma o somme, come la Somalia avrà richiesto.

b) La Somalia fornirà all'Associazione le richieste per la reintegrazione del Conto Speciale Italiano a quegli intervalli che l'Associazione specificherà. Sulla base di tali richieste, l'Associazione preleverà dal "Conto F" e depositerà sul Conto Speciale Italiano quelle somme che saranno richieste per reintegrare il Conto Speciale Italiano con somme che non eccedano l'ammontare dei pagamenti effettuati per mezzo del Conto Speciale Italiano per spese effettuabili. Salvo che l'Italia e la Associazione concordino diversamente, ognuno di tali depositi sarà prelevato dalla Associazione dal "Conto F" in base ai rispettivi importi, così come sono stati giustificati dalla documentazione a sostegno della richiesta relativa a tale deposito presentata conformemente al paragrafo 4 della presente Tabella.

4. Anteriormente al primo pagamento che deve essere effettuato sul Conto Speciale Italiano, la Somalia fornirà alla Associazione quella documentazione che l'Associazione potrà ragionevolmente richiedere per giustificare la relativa richiesta di prelievo.

Per ogni pagamento effettuato per mezzo del Conto Speciale Italiano, per il quale la Somalia richieda una reintegrazione in conformità al Paragrafo 3 (b) della presente Tabella, la Somalia fornirà alla Associazione, prima o al momento di tale richiesta, quei documenti ed ogni altra prova che l'Associazione ragionevolmente richiederà, che dimostrino che tale pagamento è stato fatto per spese effettuabili.

5. (a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 della presente Tabella, l'Associazione non effettuerà nessun ulteriore deposito sul Conto Speciale Italiano quando l'ammontare complessivo non prelevato del Credito stanziato di volta in volta per le Categorie (1), (2) e (3) sarà uguale all'equivalente dell'ammontare dello Stanziamento Autorizzato.

(b) In seguito, il prelievo dal "Conto F" dell'ammontare restante non prelevato del Credito verrà effettuato secondo le procedure che l'Associazione specificherà mediante notifica alla Somalia.

6. Salvo che l'Associazione concordi diversamente, quegli ulteriori prelievi saranno effettuati solo in seguito, e nella misura in cui, l'Associazione si sarà assicurata che

tutti questi importi che restano in deposito sul Conto Speciale Italiano a partire dalla data di tale notifica sono stati utilizzati, o saranno utilizzati, per effettuare pagamenti per spese effettuabili.

7. (a) Se l'Associazione avrà determinato in qualunque momento che un qualsivoglia pagamento per mezzo del Conto Speciale Italiano

(i) era stato fatto per una qualsiasi spesa o in un qualsiasi ammontare non effettuabile ai sensi del paragrafo 2 della presente Tabella, ovvero

(ii) non era giustificato dalla documentazione fornita ai sensi del paragrafo 4 della presente Tabella, ovvero

(iii) non era giustificato ai sensi della Tabella 1, punto 3.

La Somalia, subito dopo aver ricevuto notifica dall'Associazione, depositerà immediatamente sul Conto Speciale Italiano (o, se l'Associazione lo richiederà, rimborserà all'Associazione) un importo pari all'ammontare di tale pagamento o della porzione dello stesso non effettuabile o giustificata. A meno che l'Associazione non concordi diversamente, non si effettueranno ulteriori depositi da parte della Associazione sul Conto Speciale Italiano fino a quando la Somalia non avrà effettuato tale deposito o rimborso.

b) Se l'Associazione avrà determinato in un qualunque momento che qualsiasi importo che risulta scoperto nel Conto Speciale Italiano non sarà richiesto per coprire gli ulteriori pagamenti per spese effettuabili, la Somalia, subito dopo aver ricevuto notifica dalla Associazione, rimborserà all'Associazione tale importo scoperto.

TABELLA 3

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Salvo che l'Italia e la Associazione concordino diversamente, la Somalia adotterà le seguenti procedure:

1. Procedure per gli stanziamenti in valuta estera: gli importatori del settore pubblico e privato (ad eccezione della SOMPET) otterranno divise estere dalla Banca Centrale di Somalia secondo le seguenti procedure:

i) un Comitato per la Valuta Estera (FEC) verrà istituito nell'ambito della Banca Centrale di Somalia al fine di stanziare la valuta estera per gli importatori. Il FEC sarà composto dai membri seguenti: rappresentanti della Banca Centrale di Somalia, del Ministero delle Finanze e del Tesoro, e del Ministero dell'Industria e del Commercio.

ii) non più tardi dei primi giorni lavorativi di ciascun mese, il FEC renderà noto al pubblico, tramite la radio ed i giornali, l'ammontare di divisa estera disponibile per le importazioni di quel mese, ed inviterà gli importatori a presentare domanda di valuta estera.

iii) il FEC accetterà le domande di valuta estera presentate prima del quinto giorno lavorativo del mese. Ad ogni richiedente sarà chiesto di:
a) presentare la sua domanda su di un modulo prestabilito;
b) depositare in Scellini Somali l'equivalente del 50% dell'ammontare di valuta estera richiesta, calcolata al tasso ufficiale di cambio di quel giorno;
c) pagare una tassa non rimborsabile in Scellini Somali, pari al 10% dell'ammontare di valuta estera richiesta, calcolata al tasso ufficiale di cambio di quel giorno.

iv) gli importatori specificheranno il raggruppamento globale dei beni che debbono essere importati secondo una classificazione stabilita dal Ministero dell'Industria e del Commercio di concerto con l'Associazione;

v) l'importo mensile massimo che puó essere richiesto da ogni singolo importatore sarà equivalente a 400.000 Dollari USA e quello minimo sarà equivalente a 5.000 Dollari USA.

vi) il FEC stanzierà per ciascun richiedente l'esatto ammontare richiesto, se la richiesta complessiva è equivalente o inferiore alla offerta disponibile di divisa estera per quel mese. Qualora, tuttavia, l'ammontare totale richiesto ecceda l'offerta di cui sopra, tutti i richiedenti riceveranno un ammontare di divisa estera determinato proporzionalmente.

vii) non più tardi del decimo giorno lavorativo di ciascun mese, il FEC notificherà a tutti i richiedenti i risultati dello stanziamento e tutti i nomi e le somme rispettivamente stanziati saranno resi noti al pubblico attraverso la radio e i giornali.

viii) non più tardi del quindicesimo giorno lavorativo del mese, ogni richiedente pagherà alla Banca Centrale di Somalia, in Scellini Somali, il 50% dell'ammontare complessivo di valuta estera assegnata, calcolata al tasso ufficiale di cambio di quel giorno.

ix) Tutte le richieste possono successivamente essere presentate all'Ufficio di Approvvigionamento, che le esaminerà per valutarne l'idoneità, secondo i criteri seguenti:
a) documentazione del pagamento del deposito complessivo e della tassa in Scellini Somali del 10%;
b) paese di origine dei beni che debbono essere importati, in questo caso l'Italia;
c) presenza dei necessari requisiti per quanto riguarda i beni da importare, conformemente alla Tabella 1 del presente Accordo;
d) il prezzo unitario dei beni che debbono essere importati conformemente alla Tabella 3 del presente Accordo.

x) ai richiedenti la cui istanza sia stata accolta sarà richiesto di aprire lettere di credito entro 60 giorni dall'annuncio (qualora l'Italia e la Somalia riscontrassero che il tempo assegnato per l'apertura delle lettere di credito non sia sufficiente, l'Italia e la Somalia, di concerto con l'Associazione, stabiliranno un nuovo periodo di tempo che sarà valido solo per l'esecuzione del Programma Italiano) utilizzando a tal fine il sistema bancario commerciale del posto, conformemente alla Tabella 3 del presente Accordo.

2. L'importazione di petrolio e di derivati del petrolio, di combustibile diesel e di lubrificanti da parte del SOMPET sarà basata sul tasso di cambio effettivo del mese precedente, calcolato in base ad una formula accettabile per l'Associazione, ed in conformità al tasso stabilito

dalle procedure di stanziamento della valuta estera così come descritte nella presente Tabella.

3. Importazioni da parte del Governo Centrale: tutte le importazioni da parte dei Ministeri saranno effettuate al tasso ufficiale di cambio concordato tra il Governo Somalo e il Fondo Monetario Internazionale in vigore al momento della apertura della Lettera di Credito.

4. Fatto salvo quanto stabilito sopra, tutte le importazioni verranno esaminate con l'assistenza dell'Ufficio di Approvvigionamento in conformità alle direttive accettabili dalla Associazione ed ai sensi del paragrafo 9 della presente Tabella.

5. L'ammontare del credito verrà erogato alle persone fisiche aventi i requisiti necessari, alle ditte ed agli enti pubblici, al tasso ufficiale di cambio concordato tra il Governo Somalo ed il Fondo Monetario Internazionale, in vigore al momento della apertura della Lettera di Credito.

6. Gli importatori (Enti pubblici, ditte e singole persone) riceveranno dall'Italia, ogni qual volta ciò sia possibile, non meno di tre quotazioni per ciascun contratto per l'acquisto di beni che debbono essere finanziati con l'ammontare del credito sulla base di una lista di almeno tre fornitori affidabili, non collegati tra loro né giuridicamente né finanziariamente, in conformità alle procedure accettabili per l'Associazione, e presenteranno le quotazioni, unitamente alla valutazione delle stesse da parte dell'importatore, all'Ufficio di Approvvigionamento istituito conformemente al paragrafo 9 della presente Tabella.

7. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 della presente Tabella, le voci comprese nelle categorie 1 e 2 stabilite nel paragrafo 1 della Tabella 1 del presente Accordo possono essere procurate con un metodo di contrattazione diretta nelle seguenti circostanze:

i) se l'importatore è il distributore o l'agente autorizzato dei fornitori;

ii) se all'importatore è impedito di acquistare da un altro fornitore, o

iii) se l'importatore sta acquistando un bene con il marchio commerciale da un fornitore che è il distributore esclusivo di detto bene.

8. Il Ministero delle Finanze sara soggetto alle disposizioni del presente Accordo e sarà responsabile per il coordinamento complessivo, il controllo e la supervisione delle attività contemplate dal Programma Italiano.

9. Al fine di aiutare la Somalia ad attuare il Programma Italiano, la Somalia continuerà a mantenere, presso il Ministero delle Finanze, l'Ufficio di Approvvigionamento (UA) istituito in conformità alla Tabella 3 dell'Accordo di Credito Italiano per il finanziamento delle importazioni, firmato il 26 novembre 1988 per un ammontare di 50 miliardi di Lire Italiane. L'UA verrà assistito in maniera specifica nella attività di approvvigionamento relativa al Programma Italiano dai due consulenti per l'approvvigionamento scelti ed assunti in conformità alle disposizioni della Sezione 1, parte C, della Tabella 4 dell'Accordo di Credito Italiano per il finanziamento delle importazioni, firmato il 26 novembre 1988 per un ammontare di 50 miliardi di Lire Italiane.

10. L'Ufficio di Approvvigionamento, al fine di provvedere ai finanziamenti ai sensi del presente Accordo, esaminerà la procedura di selezione degli importatori e sarà responsabile dell'esame e dell'approvazione della idoneità dei beni richiesti per l'importazione verificandone la corrispondenza con i criteri stabiliti dalla Tabella 1 del presente Accordo. Successivamente, esso presenterà i documenti al Ministero delle Finanze, che in seguito darà l'approvazione definitiva dei fornitori selezionati. La decisione del Ministro delle Finanze verrà comunicata, tramite l'Ufficio di Approvvigionamento, all'importatore e alla Banca Commerciale e di Risparmio della Somalia. Qualora l'Ufficio di Approvvigionamento riscontrasse che i beni richiesti per l'importazione, che debbono essere finanziati ai sensi del presente Accordo, siano inclusi nella Tabella 1, paragrafo 2, del presente Accordo, l'Ufficio di Approvvigionamento non potrà evadere tale richiesta di importazione, ma inviterà il Ministero delle Finanze della Somalia ad inoltrare tale richiesta di importazione, immediatamente e direttamente tramite telex al Ministero degli Affari Esteri a Roma. Una risposta, sia positiva che negativa, verrà prontamente fornita tramite telex al Ministero delle Finanze, con una copia per conoscenza all'Ufficio di Approvvigionamento.

11. Al fine di effettuare l'importazione dei beni, l'importatore aprirà una Lettera di Credito presso la Banca Commerciale e di Risparmio della Somalia. La Banca Commerciale e di Risparmio della Somalia non agirà senza che, o prima che, l'Ufficio di Approvvigionamento abbia acconsentito:
   - alla emissione della relativa lettera di credito, oppure
   - all'emendamento della relativa lettera di credito, oppure
   - alla autorizzazione alla Banca confermante di sciogliere le riserve ed a pagare l'esportatore.

Lo strumento operativo dalla Lettera di Credito sarà un telex, che includerà una descrizione dettagliata dei beni, come descritto nel fac-simile di fattura approvato dalle competenti Autorità del Governo Somalo, una copia del quale sarà spedita per via aerea alla Banca Italiana confermante, come parte della Lettera di Credito. La Lettera di Credito verrà utilizzata a fronte degli usuali documenti commerciali, ivi incluso un certificato appropriato di ispezione che dovrà essere rilasciato, solo al momento dell'invio dei beni e non al momento della consegna dei beni al porto di destinazione, da parte di una ditta indipendente di certificazione, in conformità agli standard commerciali usuali.

12. Il valore pari a 10.000.000 Dollari costituirà un valore minimo per ciascuna Lettera di Credito.

13. L'esborso massimo per ciascun importatore, ad eccezione dei derivati dal petrolio, sarà pari a un milione di Dollari.

14. L'importatore sarà responsabile nel provvedere ad una assicurazione adeguata dei beni importati.

15. Salvo diverso accordo, l'Italia, la Somalia e l'Associazione si incontreranno prima della fine di maggio 1989 per esaminare lo stato di realizzazione del Programma sulla base di una relazione della Somalia che specifichi il numero, il contenuto ed il valore in dollari delle Lettere di Credito aperte.

16. Come parte dei suoi compiti in qualità di Amministratore di questo Credito, l'Associazione condurrà su base regolare (non meno di due volte all'anno, o come puo essere diversamente concordato tra l'Italia e l'Associazione) un esame aggiornato dell'attuazione degli impegni previsti dal presente Accordo.

TABELLA 4

APPROVVIGIONAMENTO E SERVIZI DI CONSULENTTI

Sezione 1 - Approvvigionamento di Beni e di Servizi di consulenti

Parte A. Approvvigionamento di Beni e di Se4rvizi di Consulenti

1. Ogni contratto per l'acquisto di beni che debbono essere finanziati tramite l'ammontare del Credito sarà concluso secondo le modalità della Tabella 3 del presente Accordo.

2. I contratti per parti di ricambio ed attrezzature di proprietà saranno conclusi su una base negoziata dai fabbricanti originari o dai rappresentanti autorizzati in base a condizioni soddisfacenti per l'Associazione e tali contratti, il cui costo si stima superiore all'equivalente di 300.000.000 di Lire, saranno assegnati solo dopo approvazione da parte dell'Associazione.

3. I beni saranno riuniti in pacchetti destinati all'appalto nella maggiore misura possibile ai fini dell'appalto e dell'approvvigionamento.

Parte B. Verifica da parte dell'Associazione delle Decisioni sull'Approvvigionamento.

1. Riguardo a tutti i contratti per beni il cui costo si stima essere di 300.000.000 milioni di Lire Italiane, o superiore, si applicheranno le procedure fissate al paragrafo 3 della Appendice 1 alle "Linee Generali per l'Approvvigionamento ai sensi dei Prestiti della BIRD e dei Crediti AIS" pubblicato dalla Banca nell'agosto 1985.

Parte C. Impiego dei Consulenti

Al fine di assistere la Somalia nell'ottenimento dei beni che debbono essere finanziati tramite l'ammontare del Credito, la Somalia sarà assistita dai due consulenti italiani di approvvigionamento, che sono stati scelti ai sensi dell'Accordo di Credito Italiano per il finanziamento delle importazioni, firmato il 26 novembre 1988 per un ammontare di 50 miliardi di Lire Italiane. Pertanto, al fine di assistere la Somalia nell'approvvigionamento dei beni che debbono essere finanziati tramite l'ammontare del credito, la Somalia impiegherà esperti italiani di approvvigionament, le cui qualifiche, esperienza, termini e condizioni di impiego siano soddisfacenti per l'Associazione e per l'Italia. Questi esperti saranno selezionati in conformità a principi e procedure accettabili per l'Associazione sulla base delle "Linee generali per l'impiego di Consulenti da parte dei Contraenti di prestito della Banca Mondiale e della Banca Mondiale in qualità di Ente Esecutivo", pubblicato nell'agosto 1981. I termini e le condizioni, inclusa la durata dell'impiego degli esperti di approvvigionamento, saranno approvati dall'Italia, come pure ogni altro accordo raggiunto con i due esperti di approvvigionamento che seguono l'Accordo di Credito Italiano per il finanziamento delle importazioni firmato il 26 novembre 1988 per un ammontare di 50 miliardi di Lire Italiane. Il numero degli esperti che verranno assunti sarà non inferiore a due.

16.

9 dicembre 1988, Washington

Administration Agreement tra Italia e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) per il finanziamento delle importazioni in Somalia (50 miliardi di lire italiane) (1)

ACCORDO

AGREEMENT dated as of December 9, 1988, between the **GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY** (hereinafter called Italy) and the **INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION** (hereinafter called the Association) to provide for the administration by the Association of certain funds to be made available by the Government to the **SOMALI DEMOCRATIC REPUBLIC** (hereinafter called Somalia).

WHEREAS, as part of this bilateral cooperation program with Somalia, Italy has agreed to commit certain grant funds to finance certain projects and programs in Somalia to be selected by Somalia and Italy;

WHEREAS, Italy and Somalia wish to apply a portion of such funds for the purposes of financing a grant from Italy to Somalia to assist in the financing of the importation into Somalia of urgently needed goods produced in Italy (and consultant and miscellaneous other services associated with such importation) that Somalia and the Association agree are urgently needed for supporting the program defined below.

WHEREAS, by an agreement dated November 26 ,1988 (hereinafter called the Grant Agreement) between Italy and Somalia, Italy has agreed to provide a grant to Somalia for such purposes in an amount of up to fifty billion Italian Lire (50.000.000.000) (hereinafter called the Grant), on the terms and conditions set forth in the Grant Agreement, such funds to be utilized in parallel with the Credit made by the Association to Somalia under the Development Credit Agreement (Agricultural Sector Adjustment Program) dated June 24,1986 between Somalia and the Association to support a program of actions, objectives and policies (hereinafter called the Somali Program); and

(1) Entrata in vigore: 9 dicembre 1988.

WHEREAS, at the request of Italy, the Association has agreed to administer the Grant upon the terms and conditions hereinafter set forth;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE 1

ADMINISTRATION OF THE GRANT

Section 1.01 (a) For the purpose of this Agreement, Italy shall deposit the Grant in an account with Banca d'Italia in the name of the Association (hereinafter referred to as the T-Account). To the extent necessary, the funds in the T-Account shall be freely exchangeable by the Association with such other currencies as may be required to meet certain expenditures to be incurred in the implementation of the Grant Agreement only at the time of actual disbursement.

(b) The amount of the Grant shall be deposited into the T-Account promptly after the effectiveness of the Grant Agreement. If Italy and Somalia agree to increase the amount of the Grant, such increased amount shall be deposited into the T-Account in accordance with arrangements to be agreed between Italy and the Association.

Section 1.02. Italy hereby appoints the Association as Administrator of the Grant and authorizes the Association: (a) to hold and disburse the proceeds thereof towards expenditures incurred by Somalia in accordance with the provisions of this Agreement and of the Grant Agreement; and (b) to enter into such agreements and to do any and all such acts and things as may be necessary or appropriate to fully accomplish the foregoing.

Section 1.03. The Association shall exercise the same care in the discharge of its functions under this Agreement as it exercises with respect to the administration and management of its own affairs and shall have no further responsibility to Italy in respect thereof.

Section 1.04. The Association shall disburse from the T-Account such amounts as from time to time shall be needed to meet the reasonable costs of the importation into Somalia of goods produced in Italy (and consultant and miscellaneous services associated with such importation) that Italy and Somalia agree are urgently needed for the development of Somalia and to be financed out of the proceeds of the Grant. Disbursements from the T-Account shall be effected on the basis of withdrawal applications for eligible expenditures submitted by Somalia to the Association in accordance with the Association's normal procedures for withdrawal and disbursement of proceeds of credits made by the Association.

Section 1.05. Except as Italy and the Association shall otherwise agree, each contract for goods to be financed out of the proceeds of the Grant shall be awarded on the basis of comparison of quotations from a list of at least three reputable suppliers,financially and juridically not associated with each other, of goods produced in Italy in accordance with procedures acceptable to the Association.

Section 1.06. The qualification, experience and terms and conditions of employment of the procurement experts, to be engaged by Somalia pursuant to Section (4.02) of the Grant Agreement, shall be satisfactory to the Association and to Italy. Such experts shall be selected among Italian nationals in accordance with the principles and procedures satisfactory to the Association on the basis of the "Guidelines for the Use of Consultant by World Bank Borrowers and by the World Bank as Executing Agency" published in August 1981.

Section 1.07 In order to assist in the defrayal of the costs of the administration and other expenses that may be incurred by the Association under this Agreement, the Association may withdraw from the T-Account and pay to itself an amount equivalent to two percent (2PCT) of the funds that, upon request of the recipient country, it authorizes to be disbursed from the T-Account. Such withdrawals shall be additional to the amount disbursed.

ARTICLE II

RECORDS; ACCOUNTS

Section 2.01. The Association shall: (a) maintain separate records and accounts in respect of the proceeds of the Grant deposited in and withdrawn from the T-Account; (b) cause such records and accounts to be audited and certified by the Association's external auditors for each fiscal year of the Association that the said proceeds remain in the T-Account; and (c) furnish to Italy a copy of the report of such audit.

ARTICLE III

CONSULTATION

Section 3.01. (a) Italy and the Association shall consult from time to time and at the request of each other on all matters arising out of this Agreement (including progress made by Somalia in the carrying out of the Italian and Somali Program) and of other matters of common interest to them in the administration of the Grant Agreement. Italy and the Association may by mutual consent call authorized representatives of Somalia to partecipate in these consultations.

(b) The Association shall, at the time of any replenishment of the Italian Special Account in accordance with the terms of the Grant Agreement, provide Italy with a summary report of expenditures incurred by Somalia and financed out of the Italian Special Account.

(c) Italy and the Association shall promptly consult each other on any proposal to modify materially the Grant Agreement or to suspend or terminate, in whole or in part, withdrawals under such agreement.

ARTICLE IV

EFFECTIVENESS; TERMINATION

Section 4.01. This Agrement shall become effective as of the date the Grant Agreement becomes effective in accordance with its terms and, subject to the provisions of this Article, shall continue in effect until the entire proceeds of the Grant have been withdrawn.

Section 4.02. If at any time it appears to any party that the purposes of this Agreement cannot effectively or appropriately be carried out, the arrangements set forth herein may be terminated at the initative of such party on ninety days (90) notice in writing to the other. Upon such termination, unless Italy and the Association otherwise agree, any funds or other property of Italy held hereunder by the Association shall immediately thereafter be returned to Italy and the Association's administration shall be considered terminated.

Section 4.03. Promptly after termination of the Agreement, the Association shall furnish to Italy a final report and a financial statement on the T-Account, together with an opinion of the Association's external auditors on such statements.

ARTICLE V

MISCELLANEOUS

Section 5.01. This Agreement may be amended only by written agreement of the parties hereto.

Section 5.02. Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement and any agreement between the parties contemplated by this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, telegram, cable, telex or rapifax to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address hereinafter specified or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making such request.

The addresses so specified are:

For Italy:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
00194 Roma, Italy

Telex:
43614620
43614640

For the Association:

International Development Association
1818 H Street,N.W.
Washington, DC 20433
U.S.A.

Cable address
INDEVAS ,Washington D.C.

Telex:
440098 (ITT)
248423 (RCA)
64154 (WUI)

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorised thereto, have signed this Agreement in two English language original each having equal value, one for Italy and the other for the Association.

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

by ______________________________

Ambassador of Italy in the U.S.A.

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

by. ______________________________

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Accordo del 9 dicembre 1988 tra il Governò della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato Italia) e la Associazione Internazionale per lo Sviluppo (qui di seguito denominàta l'Associazione) per provvedere alla amministrazione da parte dell'Associazione di taluni fondi che il Governo mette a disposizione del Governo della Repubblica Democratica Somala (qui di seguito denominata Somalia).

PREMESSO che, come parte del presente programma di cooperazione bilaterale con la Somalia, l'Italia ha convenuto di impegnare alcuni fondi di credito per finanziare taluni progetti e programmi in Somalia che verranno scelti dalla Somalia e dall'Italia;

PREMESSO che l'Italia e la Somalia desiderano utilizzare una parte di detti fondi allo scopo di finanziare un credito da parte dell'Italia alla Somalia per contribuire al finanziamento dell'importazione in Somalia di beni urgentemente necessari prodotti in Italia (e di altri servizi di consulenza e di vario genere connessi a detta importazione) che la Somalia e l'Associazione convengono urgentemente necessari per sostenere il programma definito qui di seguito.

PREMESSO che, ai sensi di un Accordo del 26 novembre 1988 (qui di seguito denominato l'Accordo di Credito) tra l'Italia e la Somalia, l'Italia ha convenuto di concedere un credito alla Somalia a tale scopo per un ammontare di cinquanta miliardi di lire italiane (50.000.000) (qui di seguito denominato il credito), in base ai termini ed alle condizioni stabiliti nell'Accordo di Credito, e detti fondi devono essere utilizzati parallelamente al credito concesso dalla Associazione alla Somalia ai sensi dell'Accordo di Credito allo Sviluppo (Programma di Riabilitazione nel Settore Agricolo) del 24 giugno 1986 tra la Somalia e l'Associazione per sostenere un programma di iniziative, obiettivi e politiche (qui di seguito denominato il Programma Somalo); e

PREMESSO che, su richiesta dell'Italia, l'Associazione ha convenuto di amministrare il credito sulla base dei termini e delle condizioni qui di seguito stabiliti;

CON IL PRESENTE ATTO le Parti allo stesso convengono quanto segue.

ARTICOLO I

AMMINISTRAZIONE DEL CREDITO

Sezione 1.01

(a) Ai fini del presente Accordo, l'Italia depositerà il credito su un conto presso la Banca d'Italia intestato alla Associazione (qui di seguito denominato Conto F). Nella misura necessaria, i fondi del Conto F saranno liberamente scambiabili da parte dell'Associazione con altre valute così come puo' essere richiesto per far fronte a certe spese da sostenere nell'attuazione dell'Accordo di Credito, solo al momento dell'esborso vero e proprio.

(b) L'ammontare del Credito sarà depositato sul Conto F immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Credito. Se l'Italia e la Somalia convengono di aumentare l'ammontare del Credito, detto importo incrementato, sarà depositato sul Conto F in conformità alle intese da concordare tra l'Italia e l'Associazione.

Sezione 1.02

Con il presente atto l'Italia nomina la Associazione come amministratore del Credito e autorizza l'Associazione:

(a) a detenere ed a spendere l'ammontare dello stesso per coprire le spese sostenute dalla Somalia in conformità alle disposizioni del presente Accordo e dell'Accordo di Credito; e

(b) ad aderire a tutte le intese e a compiere tutti gli atti necessari o appropriati per realizzare appieno i fini summenzionati.

Sezione 1.03

L'Associazione eserciterà la medesima cura nell'espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente Accordo che esercita nella amministrazione e nella gestione dei suoi affari e non avrà nessuna altra responsabilità verso l'Italia riguardo le stesse.

Sezione 1.04

L'Associazione preleverà dal Conto F le somme che di volta in volta saranno necessarie per far fronte ai costi ragionevoli dell'importazione in Somalia di beni prodotti in Italia (e di servizi di consulenza e di vario genere connessi a detta importazione) che l'Italia e la Somalia convengono sono urgentremente necessari per lo sviluppo della Somalia e che sono finanziati con l'ammontare del Credito. Le spese finanziate con il Conto F saranno effettuate sulla base di richieste di prelievo per spese effettuabili presentate dalla Somalia alla Associazione in conformità alle normali procedure della Associazione in materia di prelievo e di spesa degli importi dei crediti concessi dalla Associazione.

Sezione 1.05

Salvo diverso accordo tra l'Italia e la Associazione, ciascun contratto per beni che devono essere finanziati con l'ammontare del Credito sarà assegnato sulla base di un confronto tra le quotazioni di una lista di almeno tre fornitori affidabili, non associati tra di loro né finanziariamente né giuridicamente, di beni prodotti in Italia in conformità alle procedure accettabili per l'Associazione.

Sezione 1.06

Le qualifiche, esperienza, termini e condizioni di impiego degli esperti di approvvigionamento che devono essere assunti dalla Somalia in conformità alla Sezione 4.02 dell'Accordo di Credito, saranno soddisfacenti per l'Associazione e per l'Italia. Detti esperti saranno selezionati tra cittadini italiani in conformità ai principi ed alle procedure soddisfacenti per l'Associazione sulla base degli "Indirizzi fondamentali per l'impiego dei consulenti da parte dei contraenti di prestito presso la Banca Mondiale e da parte della Banca Mondiale come Agenzia Esecutiva" pubblicati nell'agosto 1981.

Sezione 1.07

Per contribuire al rimborso dei costi di amministrazione e di altre spese cui l'Associazione ai sensi del presente Accordo, l'Associazione puo prelevare dal Conto F e pagare a se stessa al momento di ciascun deposito sul Conto Speciale Italiano (come tale termine è definito nell'Accordo di credito) una somma equivalente al 2% (due per cento) dei fondi depositati di cui, su richiesta del Paese beneficiario, essa autorizza il prelevamento dal conto F. Tali prelievi saranno aggiuntivi all'ammontare speso.

ARTICOLO II

REGISTRI: CONTABILITÀ

Sezione 2.01

L'Associazione.

(a) terrà registri e contabilità separati per l'ammontare del Credito depositati sul, e prelevato, dal Conto F;

(b) farà eseguire la revisione di bilancio e farà certificare i registri e la contabilità da parte dei revisori esterni all'Associazione per ogni anno fiscale dell'Associazione durante il quale detto ammontare rimane sul Conto F; e

(c) fornirà all'Italia una copia di detta revisione di bilancio.

ARTICOLO III

CONSULTAZIONI

Sezione 3.01

(a) L'Italia e l'Associazione si consulteranno di volta in volta e su richiesta di ciascuna delle parti riguardo a tutte le questioni che scaturiranno dal presente Accordo (inclusi i progressi fatti dalla Somalia nella realizzazione del Programma Italiano e Somalo) ed altre questioni di interesse comune delle Parti nella amministrazione dell'Accordo di Credito. L'Italia e la Associazione potranno, previo consenso reciproco, chiamare rappresentanti autorizzati della Somalia a partecipare a queste consultazioni.

(b) L'Associazione, al momento di qualsiasi finanziamento aggiuntivo deel Conto Speciale Italiano in conformità ai termini dell'Accordo di Credito, fornirà all'Italia una relazione sommaria delle spese sostenute dalla Somalia e finanziate con il Conto Speciale Italiano.

(c) L'Italia e l'Associazione si consulteranno prontamente su qualsiasi proposta per modificare materialmente l'Accordo di Credito o per sospendere o cessare, in tutto o in parte, i prelievi ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO IV

VALIDITÀ: DENUNCIA

Sezione 4.01

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui entra in vigore l'Accordo di Credito in conformità ai suoi termini e, fatte salve le disposizioni del presente Articolo, rimarrà in vigore fin quando l'intero ammontare del Credito sarà stato prelevato.

Sezione 4.02

Se in qualsiasi momento ad una delle parti sembra che ai fini del presente Accordo non possono essere raggiunti in modo efficace ed appropriato, gli accordi stabiliti possono essere denunciati su iniziativa di ciascuna parte con una notifica per iscritto di 90 giorni all'altra parte. Ai sensi di detta denuncia, salvo diverso accordo tra l'Italia e l'Associazione, tutti i fondi o qualsiasi proprietà dell'Italia detenuti dalla Associazione saranno restituiti all'Italia e l'amministrazione della Associazione sarà considerata terminata.

Sezione 4.03

Subito dopo la denuncia dell'Accordo, l'Associazione fornirà all'Italia una relazione finale ed un resoconto finanziario del Conto F, insieme con una opinione dei revisori esterni dell'Associazione su detti resoconti.

ARTICOLO V

VARIE

Sezione 5.01

Il presente Accordo può essere modificato solo mediante accordo scritto delle parti allo stesso.

Sezione 5.02

Qualsiasi notifica o richiesta che si renda necessaria o che si permetta di presentare o di fare ai sensi del presente Accordo e qualsiasi tipo di intesa tra le Parti contemplato dal presente Accordo sarà effettuata per iscritto.. Si riterrà che tale notifica o richiesta sia

stata debitamente presentata o fatta quando sarà presentata a mano o tramite posta, telegramma, via cavo, telex o rapifax alla parte alla quale si richiede o si consente che venga presentata o fatta all'indirizzo della parte qui di seguito specificato o a qualsiasi altro indirizzo che la parte avrà designato con una notifica alla parte che presenta questa notifica o fa una tale richiesta.

Gli indirizzi così specificati sono:

per l'Italia.

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma - Italia

Telex: 43614620 - 43614640

Per l'Associazione

Associazione Interazionale per lo Sviluppo
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
U.S.A.

Indirizzo via cavo
INDEVAS, Washington D.C.

Telex: 440098 (ITT)
248423 (RCA)
64154 (WUI)

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a cio debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in due originali in lingua inglese, uno per l'Italia e l'altro per l'Associazione, ciascun testo facente ugualmente fede.

Governo della Repubblica Italiana
Da ______________________
Ambasciatore d'Italia negli U.S.A.

Associazione Internazionale per lo Sviluppo
Da ______________________

17.

9 dicembre 1988, Washington

Administration Agreement tra Italia e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) per il finanziamento delle importazioni in Somalia (15 miliardi di dollari USA) (1)

ACCORDO

AGREEMENT dated as of December 9, 1988, between the **GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY** (hereinafter called Italy) and the **INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION** (hereinafter called the Association) to provide for the administration by the Association of certain funds to be made available by the Government to the **SOMALI DEMOCRATIC REPUBLIC** (hereinafter called Somalia).

WHEREAS, as part of this bilateral cooperation program with Somalia, Italy has agreed to commit certain grant funds to finance certain projects and programs in Somalia to be selected by Somalia and Italy;

WHEREAS, Italy and Somalia wish to apply a portion of such funds for the purposes of financing a grant from Italy to Somalia to assist in the financing of the importation into Somalia of urgently needed goods produced in Italy (and consultant and miscellaneous other services associated with such importation) that Somalia and the Association agree are urgently needed for supporting the program defined below.

WHEREAS, by an agreement dated November 26 ,1988 (hereinafter called the Grant Agreement) between Italy and Somalia, Italy has agreed to provide a grant to Somalia for such purposes in an amount of up to fifty billion Italian Lire (50.000.000.000) (hereinafter called the Grant), on the terms and conditions set forth in the Grant Agreement, such funds to be utilized in parallel with the Credit made by the Association to Somalia under the Development Credit Agreement (Agricultural Sector Adjustment Program) dated June 24,1986 between Somalia and the Association to support a program of actions, objectives and policies (hereinafter called the Somali Program); and

(1) Entrata in vigore: 9 dicembre 1988.

WHEREAS, at the request of Italy, the Association has agreed to administer the Grant upon the terms and conditions hereinafter set forth;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE 1

ADMINISTRATION OF THE GRANT

Section 1.01 (a) For the purpose of this Agreement, Italy shall deposit the Grant in an account with Banca d'Italia in the name of the Association (hereinafter referred to as the T-Account). To the extent necessary, the funds in the T-Account shall be freely exchangeable by the Association with such other currencies as may be required to meet certain expenditures to be incurred in the implementation of the Grant Agreement only at the time of actual disbursement.

(b) The amount of the Grant shall be deposited into the T-Account promptly after the effectiveness of the Grant Agreement. If Italy and Somalia agree to increase the amount of the Grant, such increased amount shall be deposited into the T-Account in accordance with arrangements to be agreed between Italy and the Association.

Section 1.02. Italy hereby appoints the Association as Administrator of the Grant and authorizes the Association: (a) to hold and disburse the proceeds thereof towards expenditures incurred by Somalia in accordance with the provisions of this Agreement and of the Grant Agreement; and (b) to enter into such agreements and to do any and all such acts and things as may be necessary or appropriate to fully accomplish the foregoing.

Section 1.03. The Association shall exercise the same care in the discharge of its functions under this Agreement as it exercises with respect to the administration and management of its own affairs and shall have no further responsibility to Italy in respect thereof.

Section 1.04. The Association shall disburse from the T-Account such amounts as from time to time shall be needed to meet the reasonable costs of the importation into Somalia of goods produced in Italy (and consultant and miscellaneous services associated with such importation) that Italy and Somalia agree are urgently needed for the development of Somalia and to be financed out of the proceeds of the Grant. Disbursements from the T-Account shall be effected on the basis of withdrawal applications for eligible expenditures submitted by Somalia to the Association in accordance with the Association's normal procedures for withdrawal and disbursement of proceeds of credits made by the Association.

Section 1.05. Except as Italy and the Association shall otherwise agree, each contract for goods to be financed out of the proceeds of the Grant shall be awarded on the basis of comparison of quotations from a list of at least three reputable suppliers,financially and juridically not associated with each other, of goods produced in Italy in accordance with procedures acceptable to the Association.

Section 1.06. The qualification, experience and terms and conditions of employment of the procurement experts, to be engaged by Somalia pursuant to Section (4.02) of the Grant Agreement, shall be satisfactory to the Association and to Italy. Such experts shall be selected among Italian nationals in accordance with the principles and procedures satisfactory to the Association on the basis of the "Guidelines for the Use of Consultant by World Bank Borrowers and by the World Bank as Executing Agency" published in August 1981.

Section 1.07 In order to assist in the defrayal of the costs of the administration and other expenses that may be incurred by the Association under this Agreement, the Association may withdraw from the T-Account and pay to itself an amount equivalent to two percent (2PCT) of the funds that, upon request of the recipient country, it authorizes to be disbursed from the T-Account. Such withdrawals shall be additional to the amount disbursed.

ARTICLE II

RECORDS; ACCOUNTS

Section 2.01. The Association shall: (a) maintain separate records and accounts in respect of the proceeds of the Grant deposited in and withdrawn from the T-Account; (b) cause such records and accounts to be audited and certified by the Association's external auditors for each fiscal year of the Association that the said proceeds remain in the T-Account; and (c) furnish to Italy a copy of the report of such audit.

ARTICLE III

CONSULTATION

Section 3.01. (a) Italy and the Association shall consult from time to time and at the request of each other on all matters arising out of this Agreement (including progress made by Somalia in the carrying out of the Italian and Somali Program) and of other matters of common interest to them in the administration of the Grant Agreement. Italy and the Association may by mutual consent call authorized representatives of Somalia to partecipate in these consultations.

(b) The Association shall, at the time of any replenishment of the Italian Special Account in accordance with the terms of the Grant Agreement, provide Italy with a summary report of expenditures incurred by Somalia and financed out of the Italian Special Account.

(c) Italy and the Association shall promptly consult each other on any proposal to modify materially the Grant Agreement or to suspend or terminate, in whole or in part withdrawals under such agreement.

ARTICLE IV

EFFECTIVENESS; TERMINATION

Section 4.01. This Agrement shall become effective as of the date the Grant Agreement becomes effective in accordance with its terms and, subject to the provisions of this Article, shall continue in effect until the entire proceeds of the Grant have been withdrawn.

Section 4.02. If at any time it appears to any party that the purposes of this Agreement cannot effectively or appropriately be carried out, the arrangements set forth herein may be terminated at the initative of such party on ninety days (90) notice in writing to the other. Upon such termination, unless Italy and the Association otherwise agree, any funds or other property of Italy held hereunder by the Association shall immediately thereafter be returned to Italy and the Association's administration shall be considered terminated.

Section 4.03. Promptly after termination of the Agreement, the Association shall furnish to Italy a final report and a financial statement on the T-Account, together with an opinion of the Association's external auditors on such statements.

ARTICLE V

MISCELLANEOUS

Section 5.01. This Agreement may be amended only by written agreement of the parties hereto.

Section 5.02. Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement and any agreement between the parties contemplated by this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, telegram, cable, telex or rapifax to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address hereinafter specified or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making such request.

The addresses so specified are:

For Italy:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
00194 Roma, Italy

Telex:
43614620
43614640

For the Association:

International Development Association
1818 H Street,N.W.
Washington, DC 20433
U.S.A.

Cable address
INDEVAS ,Washington D.C.

Telex:
440098 (ITT)
248423 (RCA)
64154 (WUI)

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorised thereto, have signed this Agreement in two English language original each having equal value, one for Italy and the other for the Association.

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

by ______________________________

Ambassador of Italy in the U.S.A.

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

by. ______________________________

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Accordo del 9 dicembre 1988 tra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominata Italia) e la Associazione Internazionale per lo Sviluppo (qui di seguito denominata l'Associazione) per provvedere alla amministrazione da parte dell'Associazione di taluni fondi che il Governo mette a disposizione della Repubblica Democratica Somala (qui di seguito denominata Somalia).

PREMESSO che, come parte del presente programma di cooperazione bilaterale con la Somalia, l'Italia ha convenuto di impegnare alcuni fondi di credito per finanziare alcuni progetti e programmi in Somalia che debbono essere scelti dalla Somalia e dall'Italia;

PREMESSO che l'Italia e la Somalia desiderano utilizzare una parte di detti fondi allo scopo di finanziare un credito da parte dell'Italia alla Somalia per contribuire al finanziamento delle importazioni in Somalia di beni urgentemente necessari prodotti in Italia (e di altri servizi di consulenza e di vario genere connessi a dette importazioni) che la Somalia e l'Associazione concordano come urgentemente necessari per sostenere il programma definito qui di seguito.

PREMESSO che, mediante un Accordo del 26 novembre 1988 (qui di seguito denominato l'Accordo di Credito) tra l'Italia e la Somalia, l'Italia ha concordato di concedere un credito alla Somalia per tali scopi per un ammontare in Lire Italiane equivalente a quindici milioni di Dollari USA (15.000.000=)), determinati secondo il valore della data del Conto Fiduciario, (qui di seguito denominato il Credito), in base ai termini ed alle condizioni stabiliti nell'Accordo di Credito, e che detti fondi devono essere utilizzati parallelamente al Credito concesso dalla Associazione alla Somalia ai sensi dell'Accordo di Credito allo Sviluppo (Programma di Riabilitazione nel Settore Agricolo) del 24 giugno 1986 tra la Somalia e l'Associazione per sostenere un programma di iniziative, obiettivi e politiche (qui di seguito denominato il Programma Somalo); e

PREMESSO che, su richiesta dell'Italia, l'Associazione ha convenuto di amministrare il Credito sulla base dei termini e delle condizioni qui di seguito stabiliti;

concordano come urgentemente necessari per lo sviluppo della Somalia e che debbono essere finanziati con l'ammontare del Credito. Gli esborsi dal "Conto F" saranno effettuati sulla base delle richieste di prelievo per spese effettuabili presentate dalla Somalia alla Associazione in conformità alle normali procedure della Associazione in materia di prelievo e di spesa degli importi dei crediti concessi dalla Associazione.

Sezione 1.05

Salvo che l'Italia e la Associazione concordino diversamente, ciascun contratto per beni che devono essere finanziati con l'ammontare del Credito sarà assegnato sulla base di un confronto di quotazioni da una lista di almeno tre fornitori affidabili, non associati tra di loro né finanziariamente né giuridicamente, di beni prodotti in Italia in conformità alle procedure accettabili per l'Associazione.

Sezione 1.06

Le qualifiche, esperienza, termini e condizioni di impiego degli esperti di approvvigionamento, che devono essere assunti dalla Somalia in conformità alla Sezione 4.02 dell'Accordo di Credito, dovranno essere accettabili per l'Associazione e per l'Italia. Detti esperti saranno selezionati tra Cittadini italiani in conformità ai principi ed alle procedure accettabili per l'Associazione sulla base degli "Linee Generali per l'Impiego di Consulenti da parte dei Contraenti di Prestito della Banca Mondiale e della Banca Mondiale in qualità di Ente Esecutivo", pubblicato nell'agosto 1981.

Sezione 1.07

Per contribuire al rimborso dei costi di amministrazione e di altre spese cui l'Associazione può incorrere ai sensi del presente Accordo, l'Associazione può prelevare dal "Conto F" e pagare a se stessa una somma equivalente al due per cento (2%) dei fondi di cui, su richiesta del Paese beneficiario, essa autorizza il prelevamento dal "Conto F". Tali prelievi saranno aggiuntivi all'ammontare speso.

ARTICOLO II

REGISTRI; CONTABILITA'

Sezione 2.01

L'Associazione:

(a) terrà registri e contabilità separati per l'ammontare del Credito depositato sul, e prelevato, dal "Conto F";

(b) farà in modo che tali registri e contabilità siano

CON IL PRESENTE ATTO le Parti allo stesso convengono quanto segue:

ARTICOLO I

AMMINISTRAZIONE DEL CREDITO

Sezione 1.01

(a) Ai fini del presente Accordo, l'Italia depositerà il Credito su un conto presso la Banca d'Italia intestato alla Associazione (qui di seguito denominato il "Conto F"). Nella misura necessaria, i fondi del "Conto F" saranno liberamente cambiabili dalla Associazione con quelle altre valute che possono essere necessarie per far fronte ad alcune spese da sostenere nell'attuazione dell'Accordo di Credito, solo al momento dell'esborso vero e proprio.

(b) L'ammontare del Credito sarà depositato sul "Conto F" immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Credito. Se l'Italia e la Somalia convengono di aumentare l'ammontare del Credito, detto importo incrementato sarà depositato sul "Conto F" in conformità ad intese che dovranno essere concordate tra l'Italia e l'Associazione.

Sezione 1.02

Con il presente atto l'Italia nomina la Associazione come Amministratore del Credito ed autorizza l'Associazione:

(a) a tenere ed a spendere l'ammontare dello stesso per coprire le spese sostenute dalla Somalia in conformità alle disposizioni del presente Accordo e dell'Accordo di Credito; e

(b) ad aderire a tutte le intese e a compiere ognuno e tutti quegli atti e passi necessari o appropriati per realizzare appieno quanto detto sopra.

Sezione 1.03

Nell'espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente Accordo l'Associazione eserciterà la medesima cura che esercita nella amministrazione e nella gestione dei suoi affari e non avrà nessuna altra responsabilità verso l'Italia riguardo le stesse.

Sezione 1.04

L'Associazione preleverà "dal Conto F" quelle somme che di volta in volta saranno necessarie per far fronte ai costi ragionevoli dell'importazione in Somalia di beni prodotti in Italia (e di servizi di consulenza e di vario genere connessi a detta importazione) che l'Italia e la Somalia revisionati e certificati da revisori esterni alla Associazione per ogni anno fiscale dell'Associazione durante il quale detto ammontare rimane sul "Conto F"; e

(c) fornirà all'Italia una copia della relazione di detta revisione.

ARTICOLO III

CONSULTAZIONI

Sezione 3.01

(a) L'Italia e l'Associazione si consulteranno di volta in volta e su richiesta di ciascuna delle parti riguardo a tutte le questioni che scaturiranno dal presente Accordo (inclusi i progressi ottenuti dalla Somalia nella realizzazione del Programma Italiano e Somalo) e da altre questioni di loro comune interesse nella amministrazione dell'Accordo di Credito. L'Italia e la Associazione potranno, previo reciproco consenso, chiamare rappresentanti autorizzati della Somalia a partecipare a queste consultazioni.

(b) L'Associazione, al momento di qualsiasi finanziamento aggiuntivo del Conto Speciale Italiano in conformità ai termini dell'Accordo di Credito, fornirà all'Italia una relazione riassuntiva delle spese sostenute dalla Somalia e finanziate con il Conto Speciale Italiano.

(c) L'Italia e l'Associazione si consulteranno prontamentea vicenda su qualsiasi proposta per modificare materialmente l'Accordo di Credito o per sospendere o cessare, in tutto o in parte, i prelievi ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO IV

VALIDITA': DENUNCIA

Sezione 4.01

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui entra in vigore l'Accordo di Credito in conformità ai suoi termini e, fatte salve le disposizioni del presente Articolo, rimarrà in vigore fin quando l'intero ammontare del Credito sarà stato prelevato.

Sezione 4.02

Se in qualsiasi momento ad una delle parti sembri che gli scopi del presente Accordo non possono essere adempiuti in modo efficace o appropriato, gli accordi stabiliti possono essere denunciati su iniziativa di tale parte mediante notifica scritta a 90 giorni all'altra parte. Allo scadere di tale termine, salvo che l'Italia e l'Associazione concordino diversamente, tutti i fondi o altra proprietà dell'Italia detenuti dalla Associazione saranno, da quel momento, immediatamente restituiti all'Italia e l'amministrazione della Associazione sarà considerata terminata.

Sezione 4.03

Subito dopo la denuncia dell'Accordo, l'Associazione fornirà all'Italia una relazione finale ed un resoconto finanziario sul "Conto F", insieme con una opinione dei revisori esterni all'Associazione su detti resoconti.

ARTICOLO V

VARIE

Sezione 5.01

Il presente Accordo può essere modificato solo mediante accordo scritto delle parti allo stesso.

Sezione 5.02

Qualsiasi notifica o richiesta che si richieda o si permetta di presentare o di fare ai sensi del presente Accordo, e qualsiasi intesa tra le Parti contemplata dal presente Accordo sarà effettuata per iscritto. Si riterrà che tale notifica o richiesta sia stata debitamente presentata o fatta quando sarà presentata a mano o tramite posta, telegramma, via cavo, telex o rapifax alla parte alla quale si richiede o si consente che venga presentata o fatta, a quell'indirizzo della parte qui di seguito specificato o a qualsiasi altro indirizzo che la stessa parte avrà designato mediante notifica alla parte che presenta questa notifica o fa tale richiesta.

Gli indirizzi così specificati sono:

per l'Italia.

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma - Italia

Telex: 43614620
43614640

Per l'Associazione

Associazione Interazionale per lo Sviluppo
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
U.S.A.

Indirizzo via cavo
INDEVAS, Washington D.C.

Telex: 440098 (ITT)
248423 (RCA)
64154 (WUI)

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in due originali in lingua inglese, uno per l'Italia e l'altro per l'Associazione, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per la Associazione Internazionale per lo Sviluppo

18.

25 novembre - 13 dicembre 1988, New Delhi

Scambio di note tra Italia e India per la estensione del programma di sviluppo agricolo integrato di cui allo Scambio di note dell'8 agosto 1984 (1)

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A NUOVA DELHI

AL MINISTRO DELLE FINANZE DELL'INDIA

November 25, 1988

Mr. Secretary,

kindly refer to the exchange of letters dated 8th August, 1984, concerning the programme of Integrated Agricultural Development which has been implemented through the assistance of the Government of the Republic of Italy.

The Government of the Republic of India requested that the said programme be extended for a 12 months period.

For this purpose I have the honour to inform that the Government of the Republic of Italy has accepted the Indian request and has designated Agrimont S.p.A. (ex Fertimont) as the executing agency responsible for the implementation of the afore-mentioned programme during the period of extension.

The project extension, involving an Italian contribution of 1,789,223,100 Italian Lire, started from 1st August, 1988.

The technical contents of the project are those mentioned in the Indian proposal of extension dated May 1987 concerning particularly technical assistance, the supply of spare parts for agricultural machinery and training courses for 9 Indian technicians.

The technical assistance is provided through the services of one Italian Project Manager (residing in New Delhi), two Italian Senior Agronomists (residing in the project area) and up to 8 men/months for technical consultancy.

(1) Entrata in vigore: 13 dicembre 1988.

The same specific arrangement approved with the exchange of letters dated 8th August, 1984 will be maintained valid for the 12 months extension period.

This letter and your reply will form an agreement between our two Governments for the extension of the programme of Integrated Agricultural Development.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

(R. Paulucci di Calboli)

Mr. S. Venkitaramanan
Secretary
Ministry of Finance
Government of India
New Delhi

AL MINISTRO DELLE FINANZE DELL'INDIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A NUOVA DELHI

December 13, 1988.

Excellency,

I have the honour to refer to your letter dated 25.11.1988, which reads as follows :

"Kindly refer to the exchange of letters dated 8th August, 1984, concerning the programme of Integrated Agricultural Development which has been implemented through the assistance of the Government of the Republic of Italy.

The Government of the Republic of India requested that the said programme be extended for a 12 months period.

For this purpose I have the honour to inform that the Govt.of the Republic of Italy has accepted the Indian request and has designated Agrimont S.P.A. (ex Fertimont) as the executing agency responsible for the implementation of the afore-mentioned programme during the period of extension.

The project extension, involving an Italian Contribution of 1,789,223,100 Italian Lire, started from 1st August, 1988.

The technical contents of the project are those mentioned the Indian proposal of extension dt. May 1987 concerning particularly technical assistance, the supply of spare parts for agricultural machinery and training course for 9 Indian technicians.

The technical assistance is provided through the services of on Italian Project Manager (residing in New Delhi), two Italian Senior Agronomists (residing in the project area) and upto 8 men/months for technical consultancy.

The same specific arrangement approved with the exchange of letters dated 8th August, 1984 will be maintained valid for the 12 months extension period".

2. I have the honour to confirm that the above arrangements are acceptable to my Government.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Yours sincerely,

(S.Venkitaramanan)

H.E.Mr.R.Paulucci di Calboli,
Ambassador,
Embassy of Italy,
13, Golf Links,
NEW DELHI.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

25 Novembre - 13 Dicembre 1988

Nuova Delhi

Scambio di Note fra Italia e India per l'estensione del programma di sviluppo agricolo integrato di cui allo Scambio di Note dell'8 agosto 1984

L'Ambasciatore d'Italia a Nuova Delhi

Al Ministro delle Finanze dell'India

25 Novembre,1988

Signor Segretario,

La presente e in riferimento allo scambio di lettere dell'8 agosto 1984, concernente il programma di Sviluppo Agricolo Integrato che è stato realizzato con l'assistenza del Governo della Repubblica Italiana.

Il Governo della Repubblica dell'India ha chiesto una proroga di 12 mesi per il suddetto programma.

A tal fine, ho l'onore di di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana ha accettato la richiesta indiana ed ha designato Agrimont S.p.a. (ex Fertimont) come agenzia esecutiva responsabile per la realizzazione del programma summenzionato durante il periodo della proroga.

La proroga del progetto che implica un contributo italiano di Lire 1.789.223.100, è iniziata il 1° agosto 1988.

I contenuti tecnici del progetto sono quelli menzionati nella proposta indiana di proroga del maggio 1987, concernente in particolare l'assistenza tecnica, la fornitura di parti di ricambio per macchinari agricoli e corsi di addestramento per 9 tecnici indiani.

L'assistenza tecnica è fornita per mezzo dei servizi di un Direttore Italiano del Progetto (residente a Nuova Delhi), di due Agronomi Italiani di livello superiore (residenti nell'area del progetto) ed esperti - fino ad un numero complessivo di 8 uomini/mese - per la consulenza tecnica.

La stessa intesa specifica approvata con lo scambio di lettere dell'8 Agosto 1984 rimarrà valida per il periodo di estensione di 12 mesi.

La presente lettera e la Sua risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi per la proroga del programma di Sviluppo Agricolo Integrato.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

R. Paulucci di Calboli

Il Ministro delle Finanze dell'India

All'Ambasciatore d'Italia a Nuova Delhi

Eccellenza,

Ho l'onore di far riferimento alla Sua lettera del 25.11.1988 del seguente tenore:

" La presente è in riferimento allo scambio di lettere dell'8 agosto 1984, concernente il programma di Sviluppo Agricolo Integrato che è stato realizzato con l'assistenza del Governo della Repubblica Italiana.

Il Governo della Repubblica dell'India ha chiesto una proroga di 12 mesi per il suddetto programma.

A tal fine, ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana ha accettato al richiesta indiana ed ha designato Agrimont S.p.a (ex Fertimont) come agenzia esecutiva responsabile per la realizzazione del programma summenzionato durante il periodo della proroga.

La proroga del progetto che implica un contributo italiano di Lire 1.789.223.100, è iniziata il 1° agosto 1988.

I contenuti tecnici del progetto sono quelli menzionati nella proposta indiana di proroga del maggio 1987, concernente in particolare l'assistenza tecnica, la fornitura di parti di ricambio per macchinari agricoli e corsi di addestramento per 9 tecnici indiani.

L'assistenza tecnica e fornita per mezzo dei servizi di un Direttore Italiano del Progetto (residente a Nuova Delhi), di due Agronomi Italiani di livello superiore (residenti nell'area del progetto) ed esperti - fino ad un numero complessivo di 8 uomini/mese - per la consulenza tecnica.

La stessa intesa specifica approvata con lo scambio di lettere dell'8 Agosto 1984 rimarra valida per il periodo di estensione di 12 mesi.

2. Ho l'onore di confermarLe che le summenzionate intese sono accettabili per il mio Governo.

Voglia gradire, Eccellenza, i rinnovati sensi della mia più alta considerazione.

S.Venkitaramanan

21 - Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 177

19.

15 dicembre 1988, Washington

Administration Agreement tra Italia e l'Associazione internazionale per lo sviluppo per il finanziamento delle importazioni nel Senegal (1)

ACCORDO

AGREEMENT dated as of December 15 1988 between the **GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY** (hereinafter called Italy) and the **INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION** (hereinafter called the Association) to provide for the administration by the Association of certain funds to be made available by the Government to the **GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SENEGAL** (hereinafter called Senegal).

WHEREAS, as part of its bilateral cooperation program with Senegal ,Italy has agreed to commit certain grant funds to finance certain projects and programs in Senegal to be selected by Senegal and Italy;

WHEREAS, Italy and Senegal wish to apply a portion of such funds for the purposes of financing a grant from Italy to Senegal to assist in the financing of the importation into Senegal of urgently needed goods produced in Italy (and consultants and miscellaneous other services associated with such importation) that Senegal and the Association agree are urgently needed for supporting the program defined below.

WHEREAS, by an agreement dated November 11 ,1988 (hereinafter called the Grant Agreement) between Italy and Senegal, Italy has agreed to provide a grant to Senegal for such purposes in an amount of up to thirty billion Italian Lires (30.000.000.000=) (hereinafter called the Grant), on the terms and conditions set forth in the Grant Agreement, such funds to be utilized in parallel with the credit made by the Association to Senegal under the Third Structural Adjustment Credit Agreement dated June 5,1987 between Senegal and the Association to assist in financing imports required during the execution of a program of actions, objectives and policies set forth in a letter dated April 16,1987 from Senegal to the Association (hereinafter called the Program);and

(1) Entrata in vigore: 24 febbraio 1989.

WHEREAS, at the request of Italy, the Association has agreed to administer the Grant upon the terms and conditions hereinafter set forth;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE 1

ADMINISTRATION OF THE GRANT

Section 1.01 (a) For the purpose of this Agreement, Italy shall deposit the Grant in an account with Banca d'Italia in the name of the Association (hereinafter referred to as the T-Account). To the extent necessary, the funds in the T-Account shall be freely exchangeable by the Association with such other currencies as may be required to meet certain expenditures to be incurred in the implementation of the Grant Agreement only at the time of actual disbursement.

(b) The amount of the Grant shall be deposited into the T-Account promptly after the effectiveness of the Grant Agreement. If Italy and Senegal agree to increase the amount of the Grant, such increased amount shall be deposited into the T-Account in accordance with arrangements to be agreed between Italy and the Association.

Section 1.02. Italy hereby appoints the Association as Administrator of the Grant and authorizes the Association: (a) to hold and disburse the proceeds thereof towards expenditures incurred by Senegal in accordance with the provisions of this Agreement and of the Grant Agreement;, and (b) to enter into such agreements and to do any and all such acts and things as may be necessary or appropriate to fully accomplish the foregoing.

Section 1.03. The Association shall exercise the same care in the discharge of its functions under this Agreement as it exercises with respect to the administration and management of its own affairs and shall have no further responsibility to Italy in respect thereof.

Section 1.04. The Association shall disburse from the T-Account such amounts as from time to time shall be needed to meet the reasonable costs of the importation into Senegal of goods produced in Italy (and consultant and miscellaneous services associated with such importation) that Italy and Senegal agree are urgently needed for the development of Senegal and to be financed out of the proceeds of the Grant. Disbursements from the T-Account shall be effected on the basis of withdrawal applications for eligible expenditures submitted by Senegal to the Association in accordance with the Association's normal procedures for withdrawal and disbursement of proceeds of credits made by the Association.

Section 1.05. Except as Italy and the Association shall otherwise agree, each contract for goods to be financed out of the proceeds of the Grant shall be awarded on the basis of comparison of quotations from a list of at least three reputable suppliers,financially and juridically not associated with each other, of goods produced in Italy in accordance with procedures acceptable to the Association.

Section 1.06. The qualification, experience and terms and conditions of employment of the procurement experts, to be engaged by Senegal pursuant to Section (4.02) of the Grant Agreement, shall be satisfactory to the Association and to Italy. Such experts shall be selected among Italian nationals in accordance with the principles and procedures satisfactory to the Association on the basis of the "Guidelines for the Use of Consultant by World Bank Borrowers and by the World Bank as Executing Agency" published in August 1981.

Section 1.07. In order to assist in the defrayal of the costs of administration and other expenses that may be

incurred by the Association under this Agreement, the Association may withdraw from the T-Account and pay to itself an amount equivalent to two percent (2PCT) of the funds that, upon request of the recipient country, it authorizes to be disbursed from the T-Account. Such withdrawals shall be additional to the amount disbursed.

ARTICLE II

RECORDS; ACCOUNTS

Section 2.01. The Association shall: (a) maintain separate records and accounts in respect of the proceeds of the Grant deposited in and withdrawn from the T-Account; (b) cause such records and accounts to be audited and certified by the Association's external auditors for each fiscal year of the Association that the said proceeds remain in the T-Account; and (c) furnish to Italy a copy of the report of such audit.

ARTICLE III

CONSULTATION

Section 3.01. (a) Italy and the Association shall consult from time to time and at the request of each other on all matters arising out of this Agreement (including progress made by Senegal in the carrying out of the Italian and the Program) and of other matters of common interest to them in the administration of the Grant Agreement. Italy and the Association may by mutual consent call authorized representatives of Senegal to partecipate in these consultations.

(b) The Association shall, at the time of any replenishment of the Italian Special Account in accordance with the terms of the Grant Agreement, provide Italy with a summary report of expenditures incurred by Senegal and financed out of the Italian Special Account.

(c) Italy and the Association shall promptly consult each other on any proposal to modify materially the Grant Agreement or to suspend or terminate, in whole or in part, withdrawals under such agreement.

ARTICLE IV

EFFECTIVENESS; TERMINATION

Section 4.01. This Agrement shall become effective as of the date the Grant Agreement becomes effective in accordance with its terms and, subject to the provisions of this Article, shall continue in effect until the entire proceeds of the Grant have been withdrawn.

Section 4.02. If at any time it appears to any party that the purposes of this Agreement cannot effectively or appropriately be carried out, the arrangements set forth herein may be terminated at the initative of such party on ninety days (90) notice in writing to the other. Upon such termination, unless Italy and the Association otherwise agree, any funds or other property of Italy held hereunder by the Association shall immediately thereafter be returned to Italy and the Association's administration shall be considered terminated.

Section 4.03. Promptly after termination of the Agreement, the Association shall furnish to Italy a final report and a financial statement on the T-Account, together with an opinion of the Association's external auditors on such statements.

ARTICLE V

MISCELLANEOUS

Section 5.01. This Agreement may be amended only by written agreement of the parties hereto.

Section 5.02. Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement and any agreement between the parties contemplated by this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, telegram, cable, telex or rapifax to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address hereinafter specified or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making such request.

The addresses so specified are:

For Italy:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
00194 Roma, Italy

Telex:
43614620
43614640

For the Association:

International Development Association
1818 H Street, N.W.
Washington, DC 20433
U.S.A.

Cable address
INDEVAS ,Washington D.C.

Telex:
440098 (ITT)
248423 (RCA)
64154 (WUI)

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorised thereto, have signed this Agreement in two English language original each having equal value, one for Italy and the other for the Association.

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

by ______________________

Ambassador of Italy in the U.S.A.

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

by ______________________

Acting Regional Vice President, Africa

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Accordo del 15 dicembre 1988 tra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominata Italia) e la Associazione Internazionale per lo Sviluppo (qui di seguito denominata l'Associazione) per provvedere alla amministrazione da parte dell'Associazione di taluni fondi che il Governo mette a disposizione del Governo della Repubblica del Senegal (qui di seguito denominato Senegal).

PREMESSO che, come parte del presente programma di cooperazione bilaterale con il Senegal, l'Italia ha convenuto di impegnare alcuni fondi di credito per finanziare alcuni progetti e programmi in Senegal che debbono essere scelti dal Senegal e dall'Italia;

PREMESSO che l'Italia e il Senegal desiderano utilizzare una parte di detti fondi allo scopo di finanziare un credito da parte dell'Italia al Senegal per contribuire al finanziamento delle importazioni in Senegal di beni urgentemente necessari prodotti in Italia (e di servizi di consulenti e di vario altro genere connessi con tale importazione) che il Senegal e l'Associazione concordano come urgentemente necessari per sostenere il programma definito qui di seguito;

PREMESSO che, mediante un Accordo del 11 novembre 1988 (qui di seguito denominato l'Accordo di Credito) tra l'Italia e il Senegal, l'Italia ha concordato di concedere un credito al Senegal per tali scopi, per un ammontare fino a trenta miliardi di Lire Italiane (30.000.000.000) (qui di seguito denominato il Credito), in base ai termini ed alle condizioni stabiliti nell'Accordo di Credito, e che tali fondi debbono essere utilizzati in parallelo al credito concesso dalla Associazione al Senegal ai sensi del Terzo Accordo di Credito per lo Sviluppo Strutturale, datato 5 giugno 1987, tra il Senegal e l'Associazione per contribuire al finanziamento delle importazione necessarie durante l'esecuzione di un programma di azioni, obiettivi e politiche delineato in una lettera, datata 16 aprile 1987, indirizzata alla

Associazione dal Senegal (qui di seguito denominato il Programma); e

PREMESSO che, su richiesta dell'Italia, l'Associazione ha convenuto di amministrare il Credito sulla base dei termini e delle condizioni qui di seguito stabiliti;

CON IL PRESENTE ATTO le Parti allo stesso convengono quanto segue:

ARTICOLO I

AMMINISTRAZIONE DEL CREDITO

Sezione 1.01

(a) Ai fini del presente Accordo, l'Italia depositerà il Credito in un conto presso la Banca d'Italia intestato alla Associazione (qui di seguito denominato il "Conto F."). Nella misura necessaria, i fondi del "Conto F." saranno liberamente cambiabili da parte della Associazione con quelle altre valute che possono essere necessarie per far fronte ad alcune spese da sostenere nell'attuazione dell'Accordo di Credito solo al momento dell'esborso vero e proprio.

(b) L'ammontare del Credito sarà depositato nel "Conto F." immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Credito. Se l'Italia e il Senegal convengono di aumentare l'ammontare del Credito, detto importo incrementato sarà depositato nel "Conto F." in conformità ad intese che dovranno essere concordate tra l'Italia e l'Associazione.

Sezione 1.02

Con il presente atto l'Italia nomina la Associazione come Amministratore del Credito ed autorizza l'Associazione:

(a) a tenere ed a spendere l'ammontare dello stesso per coprire le spese sostenute dal Senegal in conformità alle disposizioni del presente Accordo e dell'Accordo di Credito; e

(b) a concludere tutte le intese e a compiere ognuno e tutti quegli atti e passi necessari od opportuni per realizzare appieno quanto detto sopra.

Sezione 1.03

Nell'espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente Accordo l'Associazione eserciterà la medesima cura che esercita nella amministrazione e nella gestione dei suoi affari e non avrà nessuna altra responsabilità verso l'Italia riguardo le stesse.

Sezione 1.04

L'Associazione preleverà "dal Conto F." quelle somme che di volta in volta saranno necessarie per far fronte ai costi ragionevoli dell'importazione in Senegal di beni prodotti in Italia (e di servizi di consulenza e di vario genere connessi con detta importazione) che l'Italia e il Senegal concordano come urgentemente necessari per lo sviluppo del Senegal e che debbono essere finanziati con l'ammontare del Credito. Gli esborsi dal "Conto F." saranno effettuati sulla base delle richieste di prelievo per spese effettuabili presentate dal Senegal alla Associazione in conformità alle normali procedure della Associazione in materia di prelievo e di spesa degli importi dei crediti concessi dalla Associazione.

Sezione 1.05

Salvo che l'Italia e la Associazione concordino diversamente, ciascun contratto per beni che devono essere finanziati con l'ammontare del Credito sarà assegnato sulla base di un confronto di quotazioni da una lista di almeno tre fornitori affidabili, non associati tra di loro né finanziariamente né giuridicamente, di beni prodotti in Italia in conformità alle procedure accettabili per l'Associazione.

Sezione 1.06

Le qualifiche, esperienza, termini e condizioni di impiego degli esperti di approvvigionamento, che devono essere assunti dal Senegal in conformità alla Sezione 4.02 dell'Accordo di Credito, dovranno essere accettabili per l'Associazione e per l'Italia. Detti esperti saranno selezionati tra Cittadini italiani in conformità ai principi ed alle procedure accettabili per l'Associazione sulla base degli "Linee Generali per l'Impiego di Consulenti da parte dei Contraenti di Prestito della Banca

Mondiale e della Banca Mondiale in qualità di Ente Esecutivo", pubblicato nell'agosto 1981.

Sezione 1.07

Per contribuire al rimborso dei costi di amministrazione e di altre spese cui l'Associazione può incorrere ai sensi del presente Accordo, l'Associazione può prelevare dal "Conto F." e pagare a se stessa una somma equivalente al due per cento (2%) dei fondi di cui, su richiesta del Paese beneficiario, essa autorizza il prelevamento dal "Conto F.". Tali prelievi saranno aggiuntivi all'ammontare speso.

ARTICOLO II

REGISTRI: CONTABILITA'

Sezione 2.01

L'Associazione:

(a) terrà registri e contabilità separati per l'ammontare del Credito depositato sul "Conto F." e prelevato dallo stesso;

(b) farà in modo che tali registri e contabilità siano revisionati e certificati da revisori di bilancio esterni alla Associazione per ogni anno fiscale dell'Associazione durante il quale detto ammontare rimane sul "Conto F."; e

(c) fornirà all'Italia una copia della relazione di detta revisione di bilancio.

ARTICOLO III

CONSULTAZIONI

Sezione 3.01

(a) L'Italia e l'Associazione si consulteranno di volta in volta e su richiesta di ciascuna delle parti su tutte le questioni che scaturiranno dal presente Accordo (inclusi i progressi fatti dal Senegal nella realizzazione del Programma Italiano) e da altre questioni di loro comune interesse nella gestione dell'Accordo di Credito. L'Italia

e la Associazione potranno, previo reciproco consenso, chiamare rappresentanti autorizzati del Senegal a partecipare a queste consultazioni.

(b) L'Associazione, al momento di un qualsiasi finanziamento aggiuntivo del Conto Speciale Italiano in conformità ai termini dell'Accordo di Credito, fornirà all'Italia una relazione riassuntiva delle spese sostenute dal Senegal e finanziate con il Conto Speciale Italiano.

(c) L'Italia e l'Associazione si consulteranno immediatamente a vicenda su qualsiasi proposta volta a modificare materialmente l'Accordo di Credito oppure a sospendere o cessare, in tutto o in parte, i prelievi ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO IV

VALIDITA': DENUNCIA

Sezione 4.01

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui entra in vigore l'Accordo di Credito in conformità ai suoi termini e, fatte salve le disposizioni del presente Articolo, rimarrà in vigore fin quando l'intero ammontare del Credito sarà stato prelevato.

Sezione 4.02

Se in qualsiasi momento ad una delle parti sembra che gli scopi del presente Accordo non possono essere adempiuti in modo efficace o appropriato, le intese qui stabilite possono essere denunciate su iniziativa di tale parte mediante notifica scritta a 90 giorni all'altra parte. Allo scadere di tale termine, salvo che l'Italia e l'Associazione concordino diversamente, tutti i fondi o altra proprietà dell'Italia detenuti dalla Associazione saranno, da quel momento, immediatamente restituiti all'Italia e l'amministrazione della Associazione sarà considerata terminata.

Sezione 4.03

Subito dopo la denuncia dell'Accordo, l'Associazione fornirà all'Italia una relazione finale ed un resoconto finanziario sul "Conto F", insieme con una opinione dei revisori esterni all'Associazione su detti resoconti.

ARTICOLO V

VARIE

Sezione 5.01

Il presente Accordo può essere modificato solo mediante accordo scritto delle parti allo stesso.

Sezione 5.02

Qualsiasi notifica o richiesta che si richieda o che si permetta di presentare o di fare ai sensi del presente Accordo, e qualsiasi intesa tra le Parti contemplata dal presente Accordo sarà effettuata per iscritto. Si riterrà che tale notifica o richiesta sia stata debitamente presentata o fatta quando sarà presentata a mano o tramite posta, telegramma, via cavo, telex o rapifax alla parte alla quale si richiede o si consente che venga presentata o fatta, a quell'indirizzo della parte qui di seguito specificato o a qualsiasi altro indirizzo che la stessa parte avrà designato mediante notifica alla parte che presenta questa notifica o fa tale richiesta.

Gli indirizzi così specificati sono:

per l'Italia.

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma - Italia

Telex: 43614620
43614640

Per l'Associazione

Associazione Interazionale per lo Sviluppo
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
U.S.A.

Indirizzo via cavo
INDEVAS, Washington D.C.

Telex: 440098 (ITT)
248423 (RCA)
64154 (WUI)

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in due originali in lingua inglese, uno per l'Italia e l'altro per l'Associazione, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per la Associazione Internazionale per lo Sviluppo

20.

11 gennaio 1989, Roma

Accordo di cooperazione tra il Ministro dell'Interno italiano e il Ministro dell'Interno del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardante la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di droga (1)

ACCORDO

di cooperazione tra il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Interno del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardante la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga.

Il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'Interno del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

prendendo atto della collaborazione già esistente tra i rispettivi Paesi nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga;

nell'intento di ampliare la cooperazione in questi settori;

CONVENGONO

<u>Para. 1</u>

I Ministri dei due Paesi promuoveranno, ove necessario, consultazioni bilaterali allo scopo di coordinare e rafforzare l'efficacia della cooperazione promossa da questo accordo.

<u>Para. 2</u>

Sotto la supervisione congiunta dei Ministri dei due Paesi, funzionari dei rispettivi Ministeri, con l'ausilio eventuale di rappresentanti delle organizzazioni competenti e di esperti nei vari settori, si incontreranno, almeno una volta l'anno, per discutere questioni incluse nel quadro di questo accordo. Rappresentanti di altri Dicasteri e Uffici possono inoltre essere invitati a prendere parte, qualora opportuno, previo reciproco accordo.

---

(1) Entrata in vigore: 11 gennaio 1989.

Tali incontri potranno svolgersi dietro richiesta di ciascuna delle due Parti.

Para. 3

La cooperazione fra i due Paesi comprenderà i seguenti punti:

a) TERRORISMO
- scambio di informazioni sui gruppi terroristici, eventi e tecniche;
- contatti ufficiali per discutere le minacce del terrorismo nonché le tecniche e strutture organizzative predisposte per contrastarle;
- scambio di informazioni in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e terrestri allo scopo di assicurare che vengano adottati efficaci standards di sicurezza per combattere la minaccia del terrorismo.

b) CRIMINALITA' ORGANIZZATA
- scambio continuo, anche attraverso contatti ufficiali, di informazioni, di notizie e di dati attinenti alle attività delittuose organizzate, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici;
- collegamenti, quando è necessario, fra le Forze di Polizia per offrire assistenza in casi specifici o per discutere questioni di reciproco interesse;
- approntamento di misure comuni volte a prevenire il riciclaggio del denaro sporco.

c) TRAFFICO DI DROGA
- scambio, tramite i rispettivi Servizi Nazionali Anti-droga, di informazioni attinenti al traffico illecito di droga, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici;
- scambio continuo di dati nazionali sull'andamento del fenomeno droga e sui cambiamenti che in esso si verificano, e informazioni sulle strategie e i metodi adottati per affrontarlo;
- cooperazione nel campo della ricerca e degli studi avviati nei due Paesi per la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Para. 4

Restano valide tutte le altre forme di cooperazione già esistenti in materia tra i due Paesi, le quali si svolgeranno comunque nell'ambito del presente accordo.

Para. 5

Il presente Accordo entra in vigore al momento della sua firma. Esso potrà essere denunciato da una delle due Parti previa notifica all'altra Parte con preavviso di tre mesi.

Para. 6

Il presente Accordo viene firmato in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua inglese, che fanno ugualmente fede nella versione italiana e inglese.

Roma lì 11 gennaio 1989

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ANTONIO GAVA

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DEL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

DOUGLAS HURD

21.

12 gennaio 1989, Manila

Addendum al Protocollo tra Italia e Filippine firmato il 18 settembre 1987, con allegato (1)

APPENDICE AL PROTOCOLLO

On January 11th and 12th, an Italian Delegation, led by the Undersecretary of State of Foreign Affairs, Senator Gilberto Bonalumi visited the Philippines, to discuss Italy's participation in supporting the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) with the view to enhancing the democratic process undertaken by the Philippine Government.

The Italian delegation held discussions, which were conducted in a friendly and constructive spirit, with the National Economic and Development Authority (NEDA) and other concerned agencies of the Government of the Philippines (GOP).

Both parties agreed that the CARP represents a fundamental step in the social development of the Country for a more equitable distribution of income of the rural population and the improvement of their standard of living.

To this end, the Italian Government offered to the Philippine Authorities their technical expertise and equipment/services for the attainment of a successful agrarian reform program. They confirmed their commitment to make available an additional amount of 50 million US dollars in grant to be utilized in support of CARP.

To this effect, the following areas of cooperation have been jointly identified by both Governments in support of CARP:

1] Assistance to the updating of land cadastral surveys through land surveys and registration;
2] Extension services and training;
3] Support to agro-industrial development of rural communities including farmers' assiociation, agrarian settlements and cooperatives and strenghening of rural credit lines; and
4] Improvement of farm infrastructures including adequate small farm mechanization.

The following modalities have also been identified in order to implement the Italian assistance :

1] Possible commodity grant as required by CARP, connected with the establishment of a rural development fund;
2] Area-specific activities; and
3] Project support activities.

(1) Entrata in vigore: 12 gennaio 1989.

Annex 1 presents the possible projects identified for area-specific and project support activities.

The NEDA has indicated the Presidential Agrarian Reform Council Executive Committee (PARC ExCom) chaired by the Secretary of the Department of Agrarian Reform (DAR), as the organization responsible for coordinating the identification of the projects affecting the agrarian reform.

The DAR shall keep the Italian side abreast on the land distribution program, and the PARC ExCom will provide all the relevant documentation concerning priority projects.

This shall facilitate the identification of projects which are compatible with the Italian Government's action and implementing strategy for the first four years (1988-92) of the CARP and consistent with the international assistance program therefor. However, both Governments agreed to go ahead with the implementation of the abovementioned projects which are considered urgent.

Both the delegations agreed that priority shall be given to integrated projects, interrelating various sectors involved in agrarian reform such as agriculture, natural resources (except mining), health, education, and rural comunication as well as to the principle of concentrating projects in a well-determined area, such as Mindanao where the agrarian reform has already started.

The Italian delegation expressed its gratitude to the Philippine Government for its warm hospitality.

For the Philippine Government Hon. Solita Collas-Monsod Secretary of Socio-Economic Planning	For the Italian Government Senator Gilberto Bonalumi Undersecretary of State For Foreign Affairs

12 January 1989
Manila, Philippines

ANNEX I

POSSIBLE PROJECTS IDENTIFIED FOR AREA-SPECIFIC SUPPORT ACTIVITIES:

1. Mindanao-Wide support services project.
2. Integrated database development and management support to CARP implementation in Mindanao.

   Area-specific development projects:
3. Agrarian reform total development support (ARTDS) project.
4. Integrated Agro-industrial Support to voluntary Offer for Sale (VOS) lands in Malabang, Lanao del Sur.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

APPENDICE AL PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FIRMATO A MANILA IL 18 SETTEMBRE 1987

L'11 ed il 12 gennaio, una Delegazione Italiana, diretta dal Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Senatore Gilberto Bonalumi, ha visitato le Filippine, per discutere la partecipazione italiana al sostegno del Programma Globale di Riforma Agraria (CARP), in vista di rafforzare il processo democratico intrapreso dal Governo delle Filippine.

La delegazione Italiana ha avuto colloqui che si sono svolti in uno spirito amichevole e costruttivo con l'Autorità Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo (NEDA) ed altri enti interessati del Governo delle Filippine (GOP).

Entrambe le Parti hanno convenuto che il CARP costituisce un passo fondamentale nello sviluppo sociale del Paese per una ripartizione più equa del reddito della popolazione rurale ed il miglioramento del suo tenore di vita.

A tal fine il Governo Italiano ha offerto alle Autorità Filippine la sua consulenza tecnica , nonché servizi ed attrezzature per il buon esito di un programma di riforma agraria . Detto Governo ha confermato il suo impegno di mettere a disposizione un ammontare supplementare di 50 milioni di dollari USA sotto forma di prestito agevolato da utilizzarsi a sostegno del CARP.

A tal fine, i seguenti setori di cooperazione sono stati congiuntamente identificati da entrambi i Governi a sostegno del CARP:

1) Assistenza per l'aggiornamento di rilievi topografici catastali per mezzo di agrimensure e di registrazione;

2) Servizi di estensione e di addestramento;

3) Sostegno allo sviluppo agro-industriale di collettività rurali, comprese le associazioni di agricoltori, gli insediamenti agrari e le cooperative ed il potenziamento di linee di credito rurali;

4) Miglioramento delle infrastrutture agricole compresa la piccola meccanizzazione agricola.

Sono state altresì identificate le seguenti modalità al fine di attuare l'assistenza italiana:

1) Eventuali prestiti agevolati di beni di prima necessità che possono essere richiesti dal CARP e che possono essere connessi alla costituzione di un fondo di sviluppo rurale;

2) Attività in aree specifiche.

3) Attività di sostegno ai progetti.

L'Annesso I riporta gli eventuali progetti identificati per aree specifiche e le attività di sostegno ai progetti.

La NEDA ha indicato il Comitato Esecutivo del Consiglio Presidenziale per la Riforma Agraria (PARC ExCom), presieduto dal Segretario del Dipartimento della Riforma Agraria (DAR) come l'Organizzazione responsabile per il coordinamento dell'identificazione dei progetti che interessano la riforma agraria.

IL DAR manterrà la Parte Italiana al corrente per quanto riguarda il programma di distribuzione terriera, ed il PARC Excom fornirà tutta la documentazione pertinente relativa a progetti prioritari.

Ciò agevolerà l'identificazione di progetti che sono compatibili con l'azione del Governo Italiano e con la strategia operativa del CARP per i primi quattro anni (1988-92) e conformi con il programma di assistenza internazionale relativo. Tuttavia, entrambi i Governi hanno convenuto di procedere per quanto riguarda la realizzazione dei predetti progetti che sono considerati urgenti.

Entrambe le Delegazioni hanno convenuto che sarà data priorità ai progetti integrati che collegano tra loro vari settori implicati nella riforma agraria come l'agricoltura, le risorse naturali (tranne lo sfruttamento minerario), la sanità, l'istruzione e le comunicazioni rurali, nonché al principio di concentrare i progetti in una zona determinata, come Mindanao, dove la riforma agraria ha già avuto inizio.

La delegazione italiana ha espresso la propria gratitudine al Governo delle Filippine per la sua calorosa ospitalità.

Per il Governo delle Filippine
Hon. Solita Collas-Monsod
Segretario per la Pianificazione
Socio-Economica

Per il Governo Italiano
Senatore Gilberto Bonalumi
Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

12 gennaio 1989
Manila, Filippine

ANNESSO I

EVENTUALI PROGETTI IDENTIFICATI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO IN AREE SPECIFICHE

1. - Mindanao - Progetto di ampio sostegno ai servizi.

2. - Sviluppo di base di dati integrata e sostegno direzionale per la realizzazione del CARP a Mindanao.

Progetti di sviluppo per aree specifiche:

3. - Progetto per lo sviluppo totale della riforma agraria (ARTDS)

4.- Sostegno integrato agro-industriale ad offerte volontarie di vendita di terreni (VOS) a Malabang, Lanao del Sur.

22.

12 gennaio 1989, Manila

Memorandum d'intesa tra Italia e Filippine per il progetto «Institutional support to the healt care programme in the national capital region» (NCR) (1)

MEMORANDUM

WHEREAS, the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic of Italy are desirous of strengthening their existing friendly relations and in the intent of achieving the goal of "Health for All by the Year 2000";

WITHIN the framework of the Protocol of Understanding of 18 September 1987;

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of the Philippines:

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I
Responsible Parties

1.1 The Government of the Republic of Italy, henceforth referred to as the Italian Government as represented by the Directorate General for Development Cooperation henceforth referred to as the D.G.C.S., shall be responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

1.2 The Government of the Republic of the Philippines, as represented by the National Economic and Development Authority, henceforth referred to as the "NEDA" designates the Department of Health, hereinafter referred to as the "DOH" as the agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

(1) Entrata in vigore: 12 gennaio 1989.

ARTICLE II
Areas of Intervention

2.1 Both Governments intend to carry out activities in Metro Manila;

2.2 The present memorandum of understanding may be expanded in the future should both Governments so decide.

ARTICLE III
Project Objectives

Both Governments agree that the overall objectives of the Project is to support and strengthen the health services in Metro Manila with emphasis on maternal and child health through:

3.1 support to the public health, environmental and hospital services in the planning, monitoring and coordination of activities aimed at achieving better quality and distribution of services;

3.2 collaboration with local authorities for research and planning activities in order to improve environmental hygiene;

3.3 support to the National Capital Region's training programme for public health personnel aimed at improving technical and managerial skills and at strengthening the implementation of Primary Health Care programmes;

3.4 formulation and carrying out of a PHC programme for implementation in five selected areas of Metro Manila, with particular attention to the problems affecting the maternal and child population;

ARTICLE IV
Strategies for Implementation

Both Governments agree that for the realization of the Project, it will be necessary to carry out the following activities:

4.1 seminar for key health officials of the NCR on the DOH mission, vision and values ;

4.2 seminar for key health officials of the NCR on the DOH programme thrust;

4.3 workshop for the programme implementors (hospitals and health centers personnel) of 5 selected areas on PHC concepts;

4.4 workshop for the barangay health workers of the 5 selected areas on PHC implementation;

4.5 establishment of PHC Committees and implementation of the PHC strategies in the 5 selected areas ;

4.6 project evaluation.

ARTICLE V
Responsibilities of the Parties

5.1 The Project shall be carried out under the responsibility of the Philippine Government, and specifically the DOH, which will designate a Project Manager with the authority to make technical and administrative decisions limited to the Project.

5.2 The Italian Government shall send a counterpart Project Manager who, aside from providing consultancy services to the regional office of the National Capital Region, shall also be authorized to make technical and administrative and financial decisions for his government with respect to the Italian Government participation in the Project.

5.3 The Philippine Project Manager, in consultation with his Italian counterpart, shall be responsible for the overall direction of the Project.

5.4 Annual work and financial programme of activities shall be agreed upon by the Project Managers, and approved by the DOH and by the Directorate General for Development Cooperation, Italian Ministry of Foreign Affairs.

5.5 The Italian and Philippine Project Managers shall present for approval, to the Programme Coordinator of the Health Care Sector, Cooperation for Development Unit of the Italian Embassy requests for releases of funds. Said requests shall be in accordance with the work programme of activities.

5.6 Regular quarterly progress reports shall be submitted by the Project Managers through the DOH Foreign Assistance Coordination Service to the Programme Coordinator of the Health Care Sector, Cooperation for Development Unit of the Italian Embassy and the NEDA.

5.7 The DOH, Regional Office of the NCR will be the beneficiary of the equipment, materials and vehicles donated by the Italian Government;

5.8 The vehicles donated by the Italian Government will remain the property of the latter for the duration of the project and will be utilized within the framework of the project's

activities under the responsibility of the Italian Project Manager. Upon termination of the project, the vehicles shall be turned over to the DOH, Regional Office of the NCR.

ARTICLE VI
Commitments of the Italian Government

The Italian Government, consistent with the funds allocated for the realization of the Project, agrees to allocate up to a maximum of Lit. 550,000,000 (five hundred and fifty million lire) as contribution to the Project. The funds shall be utilized to:

6.1 support the training and community participation activities;

6.2 provide personal computers with related software as well as a photocopy and a mimeographic machine;

6.3 provide 6 vehicles, covering the costs of maintenance and fuel for the duration of the Project;

6.4 produce training and information materials;

6.5 provide medicines , medical supplies, scales, delivery tables and medical kits ;

6.6 monitoring and mid-term and final evaluation of the project.

ARTICLE VII
Commitments of the Philippine Government

The DOH, as implementors of the Project, shall provide counterpart funds in kind in the form of the following:

7.1 Personnel

- a permanent Project Director
- a full-time Project Manager
- all health personnel presently working in the area to be serviced by the Project;

7.2 Facilities

- an office space at the Regional Office of the NCR, DOH in Manila;
- adequate warehouse for the storage of the supplies donated by the Italian Government and other necessities for Project's activities;
- access to existing health facilities in the NCR;

7.3 Others

- administrative assistance necessary for the efficient implementation of the Project;
- any other service necessary for carrying out the project's activities;
- access to published and non-published studies, materials and research which will be considered relevant, by the Italian experts, to the Project's goals and activities;
- publication of data, which may emerge in the course of the Project's activities, subject to agreement of both parties.

ARTICLE VIII
Plan of Action

The Project Managers shall prepare, a plan of action, for the two years of the Project. The Plan of Action shall be approved by the DOH Regional Office for the NCR for the Philippine side and by the Directorate General for Development Cooperation for the Italian side, and shall constitute the technical annex of this Memorandum. The Plan of Action shall contain, interalia, the following:

A. the description of the Project, its objective and identification of specific project activities;

B. the detailed responsibilities and obligations of the concerned parties during the various phases of the project;

C. the reporting requirements for the project; and

D. the detailed work and financial plan.

ARTICLE IX
Privileges of Italian Experts

9.1 The Philippine Government shall forward to the Philippine Regulatory Commission, documents of the Italian physician relevant to their permit to practice their profession within the framework of the project activities.

9.2 The Philippine Government shall assure the Italian expert working in the Philippines for the execution of the Project, all priviledges and exemptions, subject to existing laws and regulations, as contained in the RP-Italy Development Cooperation Agreement, signed in Rome on 17 June 1988.

ARTICLE X
Tax Exemptions on Italian Equipment and Supplies

The Philippine Government shall assure the Italian Government exemption from custom duties and taxes for the equipment to be imported for the execution of the Project, subject to existing laws and regulations as contained in the RP-Italy Development Cooperation Agreement, signed in Rome on 17 June 1988.

ARTICLE XI
Other Provisions

11.1 This Memorandum of Understanding shall take effect on the date of signature and remain valid for a period of two years or any period mutually agreed upon by the two Governments.

11.2 This Memorandum of Understanding may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by exchange of letters.

11.3 In case of difficulties in reaching an agreement on the interpretation or on the proposed modifications of this Memorandum, a Commission of Inquiry shall be set up composed of:

a. the Undersecretary of Health , Chief of Staff of the DOH;

b. the Programme Coordinator of the Health Care Sector, Cooperation for Development Unit of the Italian Embassy;

c. a NEDA representative;

d. a delegate from the Directorate General for Development Cooperation, Italian Ministry of Foreign Affairs.

The Commission shall meet at the request of either of the two Parties.

12.4 Communications or documents given or sent by either the Philippine or Italian Governments pursuant to this Project shall be addressed to:

For the Philippine Government

Honorable Solita Collas-Monsod
Secretary of Socio-Economic Planning
National Economic and Development Authority

P.O. Box 419, Greenhills
San Juan, Metro Manila
Philippines

Cable Address: NEDAPHIL

Telex Address: 29058 NEDPH
4023 NEDA PU

For the Italian Government

Ambassador Mario Crema
Italian Embassy

6th Floor, Zeta II Building
191 Salcedo Street, Legaspi Village
Makati, Metro Manila

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed in Manila, on 12 January 1989
in two original copies in English.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

SOLITA COLLAS-MONSOD
Secretary of Socio-Economic Planning and
NEDA Director General

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

SENATOR GILBERTO BONALUMI
Undersecretary of State for Foreign Affairs

24 - Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 177.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL PROGETTO "SOSTEGNO ISTITUZIONALE AL PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA NELLA REGIONE DELLA CAPITALE DELLA NAZIONE" (NCR).

PREMESSO CHE, il Governo della Repubblica delle Filippine e il Governo della Repubblica Italiana sono desiderosi di rafforzare le già esistenti relazioni amichevoli e intendono raggiungere l'obiettivo "Salute per tutti entro l'anno 2000";
NEL QUADRO del Protocollo d'Intesa del 18 settembre 1987;
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine:

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I
Parti Responsabili
1.1 Il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito indicato come il Governo Italiano, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, sarà responsabile dell'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.
1.2 Il Governo della Repubblica delle Filippine, rappresentato dall'Ente Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo, qui di seguito indicato come NEDA, designa il Ministero della Sanità, qui di seguito indicato come "DOH", in qualità di Ente responsabile per l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO II
Aree d'intervento
2.1 Entrambi i Governi intendono svolgere le attività a Metro Manila;
2.2 Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere prorogato in futuro, qualora i due Governi decidessero in tal senso.

ARTICOLO III

Obiettivi del Progetto

Entrambi i Governi convengono che gli obiettivi generali del Progetto sono il sostegno e il potenziamento dei servizi sanitari a Metro Manila, con particolare attenzione alla salute delle madri e dei bambini, mediante:

3.1 sostegno alla sanità pubblica, servizi ambientali e ospedalieri nella progettazione, nel controllo e nel coordinamento delle attività mirate a raggiungere una migliore qualità e distribuzione dei servizi;

3.2 collaborazione con le autorità locali nel campo della ricerca e della messa a punto di programmi per migliorare l'igiene ambientale;

3.3 sostegno al programma di addestramento del personale sanitario nella Regione della Capitale della Nazione, volto a migliorare le attitudini tecniche e manageriali e a potenziare l'esecuzione del Programma per l'Assistenza Sanitaria Primaria;

3.4 formulazione ed esecuzione di un programma di Assistenza Sanitaria Primaria, da realizzarsi in cinque aree selezionate di Metro Manila, con particolare attenzione ai problemi concernenti le madri e i bambini.

ARTICOLO IV

Strategie di esecuzione

Entrambi i Governi convengono che per la realizzazione del Progetto sarà necessario svolgere le seguenti attività:

4.1 seminario per alti funzionari sanitari della NCR sulle finalità, i compiti e i valori del DOH;

4.2 seminario per alti funzionari sanitari della NCR sul programma del DOH;

4.3 corso pratico per gli esecutori del programma (ospedali e personale dei centri sanitari) di 5 aree selezionate sul concetto di Assistenza Sanitaria Primaria;

4.4 corso pratico per gli operatori sanitari di Barangay, provenienti da 5 aree selezionate, sulla realizzazione dell'Assistenza Sanitaria Primaria;

4.5 creazione di Comitati per l'Assistenza Sanitaria Primaria e realizzazione delle strategie dell'Assistenza Sanitaria Primaria in 5 aree selezionate;

4.6 valutazione del progetto.

ARTICOLO V

Responsabilità delle Parti

5.1 Il Progetto verrà realizzato sotto la responsabilità del Governo Filippino, e in maniera specifica del DOH, che designerà un Manager del Progetto con l'autorità di prendere decisioni di carattere tecnico ed amministrativo limitate al Progetto.

5.2 Il Governo Italiano invierà un omologo del Manager del Progetto che, oltre a fornire servizi di consulenza all'ufficio regionale della Regione della Capitale della Nazione, sarà altresì autorizzato a prendere decisioni di carattere tecnico ed amministrativo nonchè finanziario per conto del suo governo, per quanto attiene alla partecipazione del Governo Italiano al Progetto.

5.3 Il Manager del Progetto Filippino, previa consultazione con il suo omologo Italiano, sarà responsabile della direzione generale del Progetto.

5.4 Il programma di lavoro e finanziario delle attività, della durata di un anno, sarà concordato dai Manager del Progetto e approvato dal DOH e dalla Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri Italiano.

5.5 I Manager del Progetto Italiano e Filippino presenteranno all'approvazione del Coordinatore del Programma per il Settore Sanitario dell'Unità di Cooperazione allo Sviluppo dell'Ambasciata d'Italia richieste di finanziamenti. Dette richieste saranno in conformità al programma di lavoro delle attività.

5.6 Relazioni sui progressi trimestrali verranno presentate regolarmente dai Manager del Progetto, attraverso il Servizio di Coordinamento dell'Assistenza Estera del DOH al Coordinatore del Programma per il Settore Sanitario dell'Unità di Cooperazione allo sviluppo dell'Ambasciata d'Italia e al NEDA.

5.7 Il DOH, Ufficio Regionale della NCR sarà il beneficiario delle attrezzature, materiali e veicoli donati dal Governo Italiano.

5.8 I veicoli donati dal Governo Italiano rimarranno di proprietà di quest'ultimo per tutta la durata del progetto e verranno utilizzati nel quadro delle attività del progetto, sotto la responsabilità del Manager del Progetto Italiano. Al termine del progetto i veicoli saranno ceduti al DOH, Ufficio Regionale della NCR.

ARTICOLO VI
Impegni del Governo Italiano
Il Governo Italiano, in conformità ai fondi stanziati per la realizzazione del Progetto, conviene di stanziare fino ad un massimo di Lire 550.000.000 (cinquecentocinquanta milioni di lire) come contributo al Progetto.Detti fondi verranno utilizzati per:
6.1 potenziare la formazione professionale e la partecipazione comunitaria alle attività;
6.2 fornire personal computer con relativo software, nonchè una macchina fotocopiatrice e mimeografica;
6.3 fornire sei veicoli, coprendo le spese di manutenzione e di carburante per la durata del Progetto;
6.4 fornire materiale addestrativo e informativo;
6.5 fornire medicinali, strumenti medici, bilance, lettini per il parto e attrezzature mediche;
6.6 supervisione e valutazione a metà e a fine progetto.

ARTICOLO VII
Impegni del Governo Filippino
Il DOH, in qualità di esecutore del Progetto, fornirà un contributo costituito dalle seguenti voci:
7.1 Personale
- un Direttore del Progetto permanente
- un Manager del Progetto a tempo pieno
- tutto il personale sanitario attualmente impiegato nell'area prevista dal Progetto;
7.2 Strutture
- un ufficio all'Ufficio Regionale dell'NCR, DOH a Manila;
- un magazzino adatto all'immagazzinamento delle forniture donate dal Governo Italiano e degli altri beni necessari all'esecuzione delle attività del Progetto;
- accesso alle strutture sanitarie esistenti nella NCR;
7.3 Altro
- assistenza amministrativa necessaria per un'efficace esecuzione del Progetto;
- ogni altro servizio necessario per la realizzazione delle attività previste dal Progetto;
- accesso a studi, materiali e ricerche - pubblicati e inediti - che gli esperti Italiani considereranno perinenti alle finalità e alle attività del Progetto;
- pubblicazione dei dati che possano emergere nel corso delle attività previste dal Progetto, previa approvazione di entrambe le Parti.

ARTICOLO VIII

Piano di azione

I Manager del Progetto prepareranno un Piano di azione per i due anni della durata del Progetto. Il Piano di azione sarà approvato dall'Ufficio Regionale per la NCR del DOH da parte filippina, e dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo da parte italiana, e costituirà l'allegato tecnico al presente Memorandum.

Il Piano di azione comprenderà, interalia, le seguenti voci:

A. la descrizione del Progetto, la sua finalità e l'identificazione delle attività specifiche previste dal Progetto;

B. le responsabilità dettagliate e gli obblighi delle Parti interessate durante le varie fasi del progetto;

C. l'esigenza di presentare relazioni relative al Progetto;

D. il piano di lavoro e finanziario dettagliato.

ARTICOLO IX

Privilegi degli esperti italiani

9.1 Il Governo Filippino invierà alla Commissione di Controllo Filippina i documenti dei medici Italiani relativi alla licenza di praticare la loro professione nel quadro delle attività previste dal Progetto.

9.2 Il Governo Filippino assicurerà agli esperti Italiani che lavorano nelle Filippine per l'esecuzione del Progetto tutti i privilegi e le esenzioni, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, specificati nell'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine, firmato a Roma il 17 giugno 1988.

ARTICOLO X

Esenzioni fiscali sulle attrezzature e sulle forniture italiane

Il Governo Filippino assicurerà al Governo Italiano l'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse sulle attrezzature da importare per l'esecuzione del Progetto, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, specificati nell'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine, firmato a Roma il 17 giugno 1988.

ARTICOLO XI

Altre disposizioni

11.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma, e rimarrà valido per un periodo di due anni, o per un qualsiasi periodo reciprocamente concordato dai due Governi.
11.2 Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere emendato in un qualsiasi momento, previo consenso reciproco dei due Governi mediante uno scambio di lettere.
11.3 Qualora sorgessero delle difficoltà nel raggiungimento di un'intesa sull'interpretazione o su una proposta di emendamento del presente Memorandum, verrà istituita una Commissione d'Inchiesta composta da:
a. il Sottosegretario alla Sanità, Capo di Gabinetto del Ministero della Sanità;
b. il Coordinatore del Programma per il Settore dell'Assistenza Sanitaria, Unità per la Cooperazione allo Sviluppo dell'Ambasciata d'Italia
c. un rappresentante del NEDA;
d. un delegato della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano;

La Commissione si riunirà su richiesta di una delle Parti.
11.4 Comunicazioni o documenti dati o spediti dal Governo Filippino o da quello Italiano relativamente al presente Progetto saranno indirizzati a:

Per il Governo Filippino
On. Solita Collas Monsod
Ministro per la Programmazione Socio-Economica
Ente Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo
P.O. Box 419, Greenhills
San Juan, Metro Manila
Filippine

Indirizzo telegrafico:NEDAPHIL
Indirizzo Telex: 29058 NEDPH
4023 NEDA PU

Per il Governo Italiano:
Ambasciatore Mario Crema
Ambasciata d'Italia

Sixth floor, Zeta II Building
191 Salcedo Street, Legaspi Village
Makati, Metro Manila

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.
Firmato a Manila il 12 gennaio 1989 in due originali in lingua inglese

Per il Governo della Repubblica delle Filippine	Per il Governo della Repubblica Italiana
Solita Collas-Monsod	Senatore Gilberto Bonalumi
Ministro per la Programmazione Socio-Economica e Direttore Generale del NEDA	Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

23.

12 gennaio 1989, Manila

Credit Agreement relativo al progetto di telecomunicazioni in Mindanao tra Italia e Filippine (1)

ACCORDO

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of the Philippines, in the spirit of friendship and economic cooperation between the two countries, have agreed to the following:

ARTICLE 1

In accordance with the provisions of the Italian cooperation law, the Government of the Republic of Italy shall extend to the Government of the Republic of the Philippines a loan in the amount of twenty-five million US dollars (US$25.0 M), of which ten million US dollars (US$10.0 M) shall be utilized for the detailed engineering and implementation of the Trial Project in Iligan and Marawi for the National Telephone Program, Tranche 1-3 (or the Mindanao Telecommunications Project) within the framework of the Protocol of Understanding signed in Manila on September 18, 1987.

The balance of fifteen million US dollars ($15.0 M) shall be utilized subject to a positive evaluation of the results.performance of the telecommunication systems established through the above-mentioned Trial Projects. The evaluation shall be undertaken on a joint or parallel basis, as a matter of mutual consent and responsibility of the Istituto Superiore delle Telecomunicazioni and the Department of Transportation and Communications, for submission to the Investment Coordination Committee of the NEDA Board for approval.

ARTICLE 2

The credit shall be granted in order to finance the supplies of Italian goods and/or services undertaken by Italian Telecommunications (ITALTEL) for the foreign exchange cost of the detailed engineering and the Trial Project in Iligan and Marawi for the National Telephone Program, Tranche 1-3. Ten percent (10%) of the credit can be used for local costs. The Italian authorities will consider the further extension of such percentage for local costs up to fifteen percent (15%).

(1) Entrata in vigore: 12 gennaio 1989.

ARTICLE 3

The credit referred to in Article 1 shall be granted at the following conditions;

- reimbursement in twenty (20) half-yearly consecutive equal principal instalments, the first of which falling due one hundred twenty-six (126) months from the date of effectiveness of the financial convention referred to in the following article;

- interest rate of nominal annual one point fifty percent (1.50%) payable at the end of each period of six months from the date of each drawdown.

ARTICLE 4

The technical arrangements and other conditions governing the above-mentioned credit shall be established under a separate financial convention between Mediocredito Centrale, acting on authorization of the Italian Government, and the Secretary of Finance acting in the name and on behalf of the Government of the Republic of the Philippines.

ARTICLE 5

All differences arising from the interpretation and application of the present agreement shall be settled through diplomatic channels.

ARTICLE 6

This agreement shall come into force on the day of its signature and it shall remain in force until the last payment to Mediocredito Centrale, as stipulated in Article 3, is made.

Done in Manila on the twelfth day of January 1989, in two original copies in English, both being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

SOLITA COLLAS MONSOD
Secretary of Economic Planning

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

SENATOR GILBERTO BONALUMI
Undersecretary of State for Foreign Affaires

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CREDITO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

In conformità alle disposizioni della legislazione italiana in materia di cooperazione, il Governo della Repubblica Italiana accorderà al Governo della Repubblica delle Filippine un prestito per l'ammontare di venticinque milioni di dollari USA (US$ 25.0 M), dei quali dieci milioni di dollari USA (US$ 10.0 M) saranno utilizzati per la progettazione dettagliata e la realizzazione del Progetto Sperimentale in Iligan e Marawi nell'ambito del Programma Nazionale per la Rete Telefonica, Tranche 1-3 (o il Progetto Telecomunicazioni Mindanao), nel quadro del Protocollo d'Intesa firmato a Manila il 16 settembre 1987.

Il saldo di quindici milioni di dollari USA (US$ 15.0 M) verrà utilizzato sulla base di una valutazione obiettiva dei risultati/performance dei sistemi di telecomunicazione creati mediante i summenzionati Progetti Sperimentali.

Detta valutazione verrà effettuata su una base congiunta o parallela, e sarà soggetta al consenso reciproco e alla responsabilità dell'Istituto Superiore delle Telecomunicazioni e dei Dipartimento dei Trasporti e delle Comunicazioni:verrà altresì presentata al Comitato di Coordinamento degli Investimenti del Consiglio del NEDA (Ente Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo)
per l'approvazione.

ARTICOLO 2

Il credito verrà accordato al fine di finanziare la fornitura di beni e/o servizi italiani,attuata dalle Telecomunicazioni Italiane (ITALTEL) per coprire i costi - in valuta estera - della progettazione dettagliata del Progetto Sperimentale in Iligan e Marawi nel quadro del Programma Nazionale per la Rete Telefonica, Tranche 1-3.

Il dieci per cento (10%) potrà essere utilizzato per coprire le spese locali.Le Autorità Italiane prenderanno in considerazione la possibilità di aumentare detta percentuale per le spese locali al quindici per cento (15%).

ARTICOLO 3

Il credito di cui all'Articolo 1 verrà accordato alle condizioni seguenti:

- rimborso in venti (20) rate semestrali, uguali e consecutive, in quota capitale, la prima delle quali a scadere centoventisei (126) mesi a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione finanziaria di cui all'articolo seguente;
- tasso d'interesse nominale annuale dell'uno e cinquanta per cento (1.50), pagabile ogni sei mesi a partire dalla data di ogni prelevamento.

ARTICOLO 4

Le intese tecniche e le altre condizioni che regolano il credito summenzionato verranno stabilite in una convenzione finanziaria separata tra il Mediocredito Centrale, agente su autorizzazione del Governo Italiano, e il Ministro delle Finanze, agente in nome e per conto del Governo della Repubblica delle Filippine.

ARTICOLO 5

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo verrà risolta attraverso le vie diplomatiche.

ARTICOLO 6

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma e rimarrà in vigore fino a quando non sia stato effettuato l'ultimo pagamento al Mediocredito Centrale, così come disposto all'Articolo 3.

Fatto a Manila il 12 gennaio 1989, in due originali in lingua in-
glese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della
Repubblica delle Filippine

Solita Collas Monsod
Ministro per la
Programmazione Economica

Per il Governo
della
Repubblica Italiana

Senatore Gilberto Bonalumi
Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri

24.

12 gennaio 1989, Manila

Memorandum d'intesa tra Italia e Filippine relativo al progetto «Health care pilot programme in Tondo» (1)

MEMORANDUM

WHEREAS, the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic of Italy are desirous of strengthening their existing friendly relations and in the intent of achieving the goal of "Health for All by the Year 2000";

WITHIN the framework of the Protocol of Understanding of 18 September 1987;

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of the Philippines:

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I
Responsible Parties

1.1 The Government of the Republic of Italy, henceforth referred to as the Italian Government as represented by the Directorate General for Development Cooperation henceforth referred to as the D.G.C.S., shall be responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

1.2 The Government of the Republic of the Philippines, as represented by the National Economic and Development Authority, henceforth referred to as the "NEDA" designates the Department of Health, hereinafter referred to as DOH as the agency responsible for the implementation of its obligations under the Memorandum of Understanding.

ARTICLE II
Areas of Intervention

2.1 Both Governments intend to carry out activities in Metro Manila;

2.2 The present memorandum of understanding may be expanded in the future should both Governments so decide.

(1) Entrata in vigore: 12 gennaio 1989.

ARTICLE III
General Objectives

Both Governments agree that the objective of the Project is the improvement of selected health services in the District I of Tondo, with particular attention to the problems affecting the maternal and child population.
This objective will be achieved through:

- strengthening the Primary Health Care approach within the Health Centres and the communities to increase their involvement in improving their own health;
- strengthening the functional inter-relationship between the Health Centres and the Tondo Medical Centre;
- development of a replicable model of a comprehensive health programme.

ARTICLE IV
Specific Objectives

Both Governments agree that for the realization of the Project, it will be necessary, within the District I of Tondo, to carry out the following activities:

4.1 establishing of a pediatric ward, especially equipped for the treatment of third degree malnourished children in a Health Centre in the Tondo Foreshore area;

4.2 control of diarrhoeal diseases (CDD);

4.3 management and control of Acute Respiratory Infection (ARI);

4.4 strengthening the implementation of Expanded Programme on Immunization (EPI);

4.5 improvement of the nutritional status of children through the mother-craft approach;

4.6 health education related to the nutritional aspects at community level;

4.7 seminars and workshops for health personnel in both technical and managerial aspects of primary health care with particular emphasis in those activities related to nutritional aspects;

4.8 setting up income generating programmes for women, which will be identified, (i.e. training for project management and marketing schemes).

ARTICLE V
Strategies

The Italian Government will utilize the expertise of an Italian NGO, Istituto per la Cooperazione Universitaria - ICU, for the implementation of the programme.
ICU shall operate under the responsibility of the Italian Government and under the supervision of the Philippine Government.
ICU shall abide by all the terms of the agreement spelled out in this document.
The ICU personnel shall work in full coordination with the DOH and the City Health personnel.

ARTICLE VI
Responsibilities of the Parties

6.1 The Project shall be carried out under the responsibility of the Philippine Government, and specifically the DOH, which will designate a Project Director and a Project Manager with the authority to make technical and administrative decisions limited to the Project.

6.2 ICU will name a counterpart Project Director and a Project Manager who shall be authorised to make technical and administrative decisions with respect to the Italian participation in the Project.

6.3 The Philippine Project Manager, in consultation with his Italian counterpart, shall be responsible for the overall direction of the Project activities.

6.4 Semestral work and financial programme of activities shall be agreed upon by the Project Managers, and approved by the DOH and by the Directorate General for Development Cooperation, Italian Ministry of Foreign Affairs.

6.5 The Philippine Government will be the beneficiary of the equipment and materials donated by the Italian Government.

6.6 The vehicles donated by the Italian Government will remain the property of the latter for the duration of the project and will be utilized within the framework of the project's activities under the responsibility of the Italian Team Leader. Upon termination of the project, the vehicles shall be turned over to the Philippine Government.

6.7 ICU is authorized to open a bank account in a Philippine Bank.

ARTICLE VII
Commitments of the Italian Government

The Italian Government, consistent with the funds allocated for the realization of the Project, agrees to allocate up to a maximum of Lit. 2,798,000,000.00 (two billion seven hundred ninety eight million) as contribution to the Project.
The funds provided by the Italian Government for the duration of the present agreement include the following:

A CAPITAL EXPENDITURE

A.1 setting and equipping one Pediatric Ward, especially equipped for the treatment of third degree malnourished children, in a Health Centre in the Tondo Foreshore area;

A.2 rehabilitating and upgrading the equipment of the Health Centre;

A.3 upgrading of 4 Health Centres and possible expansion to the others in the Tondo District I;

A.4 provision of transportation facilities for the ICU personnel;

A.5 provision of one ambulance based in the Health Centre for the strengthening of the referral system;

A.6 provision of teaching and training material;

A.7 provision of one personal computer with related software;

B RECURRENT COSTS

B.1 costs of the Italian personnel. The Italian team will be staffed as follows: 4 experts, one of which as Project Manager;

B.2 cost of maintenance and fuel for the vehicles;

B.3 cost of local personnel (short term health consultants, secretaries, drivers, administrator) according to the functional needs of ICU related to the Tondo health project;

B.4 cost of drugs, medical equipment and supplies as well as supplementary food, as necessary for carrying out the project activities. The drugs and supplies will be provided at a level not exceeding the standard expenditure established by the Philippine Government. List of drugs and supplementary food required will be drawn up by the two Project Managers.

ARTICLE VIII
Commitments of the Philippine Government

The Philippine Government undertakes to give full support and priority to the project as outlined in the present document ensuring that full cooperation and participation be extended to the Italian Team at all levels in a spirit of full partnership and friendship.
The Philippine Government, through the DOH, specifically undertakes to provide throughout the entire duration of the Project:

8.1 Personnel

- a Project Director;
- a Project Manager;
- full personnel complement to man the health facilities and provide the health services.

8.2 Facilities

- adequate warehouse for the storage of the supplies donated by the Italian Government and other necessities for Project's activities;
- access to existing health facilities in the District I of Tondo;
- facilitate the procedures to obtain the necessary permits for the rehabilitation works for the Health Centres;

8.3 Others

- administrative assistance necessary for the efficient implementation of the Project;
- any other service necessary for carrying out the project's activities;
- provision of drugs and supplies to the Health facilities in District I of Tondo at least at the present level;
- access to published and non-published studies, materials and research which will be considered relevant, by the Italian experts, to the Project's goals and activities;
- publication of data, which may emerge in the course of the Project's activities, subject to agreement of both parties.

ARTICLE IX
Plan of Action

The Project Managers shall prepare a plan of action for the two years of the Project. The Plan of Action shall be approved by the DOH for the Philippine side and by the Directorate General for Development Cooperation for the Italian side. The Plan of Action shall contain, interalia, the following:

A. the description of the Project, its objective and identification of specific project activities;

B. the detailed responsibilities and obligations of the concerned parties during the various phases of the project;

C. the reporting requirements for the project; and

D. the detailed work and financial plan.

ARTICLE X
Privileges of Italian Experts

10.1 The Philippine Government shall forward to the Professional Regulatory Commission, documents of the Italian experts relevant to their permit to practice their profession within the framework of the project activities.

10.2 The Philippine Government shall assure the Italian experts working in the Philippines for the execution of the Project, all privileges and exemptions, subject to existing laws and regulations, as contained in the RP-Italy Development Cooperation Agreement, signed in Rome on 17 June 1988.

ARTICLE XI
Tax Exemptions on Italian Equipment and Supplies

The Philippine Government shall assure the Italian Government exemption from custom duties and taxes for the equipment to be imported for the execution of the Project, subject to existing laws and regulations as contained in the RP-Italy Development Cooperation Agreement, signed in Rome on 18 June 1988.

ARTICLE XII
Other Provisions

12.1 This Memorandum of Understanding shall take effect on the date of signature and remain valid for a period of two years or any period mutually agreed upon by the two Governments.

12.2 This Memorandum of Understanding may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by exchange of letters.

12.3 In case of difficulties in reaching an agreement on the interpretation or on the proposed modifications of this Memorandum, a Commission of Inquiry shall be set up composed of:

a. the Undersecretary of Health , Chief of Staff of the DOH;

b. the Programme Coordinator of the Health Care Sector, Cooperation for Development Unit of the Italian Embassy;

c. a NEDA representative;

d. a delegate from the Directorate General for Development Cooperation, Italian Ministry of Foreign Affairs;

e. a delegate from ICU.

The Commission shall meet at the request of either of the two Parties.

12.4 Communications or documents given or sent by either the Philippine or Italian Governments pursuant to this Project shall be addressed to:

For the Philippine Government

Honorable Solita Collas-Monsod
Secretary of Socio-Economic Planning
National Economic and Development Authority

P.O. Box 419, Greenhills
San Juan, Metro Manila
Philippines

Cable Address: NEDAPHIL

Telex Address: 29058 NEDPH
4023 NEDA PU

For the Italian Government

Ambassador Mario Crema
Italian Embassy

6th Floor, Zeta II Building
191 Salcedo Street, Legaspi Village
Makati, Metro Manila

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed in Manila, on 12 January 1989
in two original copies in English.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

SOLITA COLLAS-MONSOD
Secretary of Socio-Economic Planning and
NEDA Director General

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

SENATOR GILBERTO BONALUMI
Undersecretary of State
for Foreign Affairs

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL PROGETTO "PROGRAMMA PILOTA DI ASSISTENZA SANITARIA A TONDO"

PREMESSO CHE, il Governo della Repubblica delle Filippine e il Governo della Repubblica Italiana sono desiderosi di rafforzare le già esistenti relazioni amichevoli, e nell'intento di raggiungere l'obiettivo di "Salute per tutti entro l'anno 2000";

NEL QUADRO del Protocollo d'Intesa del 18 settembre 1987;

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Parti Responsabili

1.1 Il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito indicato come il Governo Italiano, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, sarà responsabile dell'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

1.2 Il Governo della Repubblica delle Filippine, rappresentato dall'Ente Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo, qui di seguito indicato come il "NEDA", designa il Ministero della Sanità, qui di seguito indicato come DOH, in qualità di Ente responsabile per l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO 2

Aree d'intervento

2.1 Entrambi i Governi intendono svolgere le loro attività a Metro Manila;
2.2 Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere prorogato in futuro, qualora entrambi i Governi decidano in tal senso.

ARTICOLO 3

Fini generali

Entrambi i Governi convengono che il fine del progetto è di migliorare alcuni servizi sanitari selezionati nel Distretto 1 di Tondo, con particolare attenzione ai problemi riguardanti le madri e i bambini.
Detto fine verrà raggiunto mediante il:
- potenziamento dell'Assistenza Sanitaria Primaria nell'ambito dei Centri Sanitari e delle comunità, al fine di aumentare il loro coinvolgimento nella tutela della loro stessa salute;
- potenziamento dell'interrelazione funzionale tra i Centri Sanitari e il Centro Medico di Tondo;
- sviluppo di un modello riproducibile per un programma sanitario omnicomprensivo.

ARTICOLO 4

Fini specifici

Entrambi i Governi convengono che, ai fini della realizzazione del Progetto, sarà necessario, nell'ambito del Distretto I di Tondo, svolgere le seguenti attività:
4.1 creazione di un reparto pediatrico, attrezzato in maniera speciale per il trattamento dei bambini malnutriti al terzo stadio in un Centro Sanitario nell'area della Riviera di Tondo;
4.2 controllo dei disturbi diarroici (CDD);
4.3 gestione e controllo delle Infezioni Respiratorie Acute (ARI);
4.4 potenziamento della realizzazione del Programma Allargato di Immunizzazione (EPI);
4.5 miglioramento della nutrizione dei bambini attraverso un'opera di sensibilizzazione delle madri;
4.6 istruzione sanitaria in relazione agli aspetti nutrizionali a livello comunitario;
4.7 seminari e corsi per il personale sanitario negli aspetti sia tecnici che manageriali dell'assistenza sanitaria primaria con particolare accento sulle attività relative agli aspetti nutrizionali;
4.8 creazione di progetti nel campo dell'occupazione femminile, che verranno identificati in seguito, (ad esempio addestramento professionale per gestione di progetti e programmi di commercializzazione).

ARTICOLO 5

Strategie

Il Governo Italiano si avvalrà dell'esperienza di una ONG Italiana, l'Istituto per la Cooperazione Universitaria - ICU -, per la realizzazione del programma.
L'ICU opererà sotto la responsabilità del Governo Italiano e sotto la supervisione del Governo Filippino.
L'ICU osserverà tutte le condizioni dell'accordo specificate nel presente documento.
Il personale dell'ICU opererà in stretto coordinamento con il Ministero della Sanità e con il personale sanitario municipale.

ARTICOLO 6

Responsabilità delle Parti

6.1 Il Progetto verrà realizzato sotto la responsabilità del Governo Filippino, e specificamente del Ministero della Sanità, che designerà un Direttore del Progetto e un Manager del Progetto con l'autorità di prendere decisioni di carattere tecnico ed amministrativo limitate al Progetto
6.2 L'ICU nominerà un Direttore del Progetto e un Manager del Progetto omologhi, che saranno autorizzati a prendere delle decisioni di carattere tecnico ed amministrativo in relazione alla partecipazione Italiana al Progetto.
6.3 Il Manager del Progetto Filippino, previa consultazione con il suo omologo Italiano, sarà responsabile della direzione generale delle attività previste dal Progetto.
6.4 Il lavoro semestrale e il programma finanziario delle attività verranno concordati dai Manager del Progetto, e saranno approvati dal Ministero della Sanità e dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano.
6.5 Il Governo Filippino sarà il beneficiario delle attrezzature e dei materiali donati dal Governo Italiano.
6.6 Iveicoli donati dal Governo Italiano rimarranno proprietà di quest'ultimo per la durata del progetto e verranno utilizzati nel quadro delle attività previste dal progetto sotto la responsabilità del Capo Squadra Italiano. Una volta terminato il progetto, i veicoli verranno ceduti al Governo Filippino.
6.7 L'ICU è autorizzata ad aprire un conto bancario presso una Banca Filippina.

ARTICOLO 7

Impegni del Governo Italiano

Il Governo Italiano, in conformità ai fondi stanziati per la realizzazione del Progetto, conviene di stanziare fino ad un massimo di Lire 2.798.000.000 (due miliardi settecentonovantotto milioni) come contributo al Progetto.
I fondi forniti dal Governo Italiano per la durata del presente Accordo comprendono le seguenti voci:

A SPESE IN CONTO CAPITALE

A.1 creazione e dotazione di attrezzature di un Reparto Pediatrico, attrezzato in special modo per la cura dei bambini malnutriti al terzo stadio in un Centro Sanitario nell'area della Riviera di Tondo;
A.2 riabilitazione e miglioramento delle attrezzature del Centro Sanitario;
A.3 potenziamento di 4 Centri Sanitari e possibilità di potenziare anche gli altri nel Distretto 1 di Tondo;
A.4 fornitura di mezzi di trasporto per il personale dell'ICU;
A.5 fornitura di un'ambulanza assegnata al Centro Sanitario per il potenziamento del sistema di riferimento;
A.6 fornitura di materiale didattico e addestrativo;
A.7 fornitura di un personal computer con relativo software;

B SPESE CORRENTI
B.1 costi del personale Italiano. La squadra italiana sarà composta come segue: 4 esperti, uno dei quali sarà il Manager del Progetto;
B.2 spese di manutenzione e di carburante per i veicoli;
B.3 costi del personale locale (consulenti sanitari a breve termine, personale di segreteria, autisti, amministratore) secondo le esigenze funzionali dell'ICU in relazione al progetto sanitario di Tondo;
B.4 spese per i medicinali, le attrezzature mediche e le forniture, nonchè per i generi alimentari supplementari necessari per svolgere le attività previste dal progetto. I medicinali e i rifornimenti verranno forniti ad un livello che non superi il tetto standard di spesa stabilito dal Governo Filippino. La lista dei medicinali e dei generi alimentari supplementari necessari verrà stilata dai due Manager del Progetto.

ARTICOLO 8

Impegni del Governo Filippino

Il Governo Filippino si impegna a fornire il massimo appoggio e la più alta priorità al progetto, così come delineato nel presente documento, e farà sì che la massima collaborazione e partecipazione vengano assicurate alla Squadra Italiana a tutti i livelli, in uno spirito di collaborazione e di amicizia.
Il Governo Filippino, mediante il Ministero della Sanità, si impegna in maniera specifica a fornire, per l'intera durata del Progetto:

8.1 Personale
- un Direttore del Progetto;
- un Manager del Progetto;
- personale complementare per le strutture sanitarie addetto a fornire i servizi sanitari.

8.2 Strutture
- magazzini adeguati per l'immagazzinamento delle forniture donate dal Governo Italiano e degli altri beni necessari per le attività del Progetto;
- accesso alle strutture sanitarie esistenti nel Distretto I di Tondo;
- procedure più snelle per ottenere i permessi necessari per i lavori di ristrutturazione dei Centri Sanitari;

8.3 Altro
- l'assistenza amministrativa necessaria per una efficace esecuzione del Progetto;
- ogni altro servizio necessario per la realizzazione delle attività previste dal progetto;
- fornitura di medicinali e di rifornimenti alle strutture sanitarie nel Distretto I di Tondo, almeno al livello attuale;
- accesso a studi, materiali e ricerche, pubblicati o inediti, che gli esperti Italiani considereranno pertinenti alle finalità e alle attività del Progetto;
- pubblicazione di dati, che possano emergere nel corso delle attività previste dal Progetto, fatto salvo il consenso di entrambe le Parti.

ARTICOLO 9

Piano di azione

I Manager del Progetto prepareranno un piano di azione per i due anni del Progetto. Detto Piano di azione sarà approvato - da parte Filippina - dal Ministero della Sanità, e da parte Italiana dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
Il Piano di azione comprenderà, interalia:
A. la descrizione del Progetto, la sua finalità e l'identificazione delle attività specifiche previste dal Progetto stesso;
B. le responsabilità e gli obblighi dettagliati delle Parti interessate durante le varie fasi del Progetto;
C. le esigenze di relazionamenti relativi al progetto;
D. un piano finanziario e di lavoro dettagliato.

ARTICOLO 10

Privilegi degli Esperti italiani
10.1 Il Governo Filippino inoltrerà alla Commissione Professionale di Controllo i documenti degli esperti italiani relativi alla licenza di praticare la loro professione nel quadro delle attività previste dal progetto.
10.2 Il Governo Filippino assicurerà agli esperti italiani che lavorano nelle Filippine per l'esecuzione del Progetto, tutti i privilegi e le esenzioni, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, specificati nell'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine, firmato a Roma il 17 giugno 1988.

ARTICOLO 11

Esenzioni fiscali sulle attrezzature e sulle forniture italiane.

Il Governo Filippino assicurerà al Governo Italiano l'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse sulle attrezzature da importare per l'esecuzione del Progetto, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, specificati nell'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine, firmato a Roma il 18 giugno 1988.

ARTICOLO 12

Altre disposizioni

12.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma, e rimarrà valido per un periodo di due anni, o per un qualsiasi periodo reciprocamente concordato dai due Governi.
12.2 Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere emendato in un qualsiasi momento, previo consenso reciproco dei due Governi mediante uno scambio di lettere.
12.3 Qualora sorgessero delle difficoltà nel raggiungimento di un'intesa sull'interpretazione o su una proposta di emendamento del presente Memorandum, verrà istituita una Commissione d'Inchiesta composta da:
a. il Sottosegretario alla Sanità, Capo di Gabinetto del Ministero della Sanità;
b. il Coordinatore del Programma per il Settore dell'Assistenza Sanitaria, Unità per la Cooperazione allo Sviluppo dell'Ambasciata d'Italia
c. un rappresentante del NEDA;
d. un delegato della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano;
e. un delegato dell'ICU.
La Commissione si riunirà su richiesta di una delle Parti.
12.4 Comunicazioni o documenti dati o spediti dal Governo Filippino o da quello Italiano relativamente al presente Progetto saranno indirizzati a:

Per il Governo Filippino
On. Solita Collas Monsod
Ministro per la Programmazione Socio-Economica
Ente Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo
P.O. Box 419, Greenhills
San Juan, Metro Manila
Filippine

Indirizzo telegrafico:NEDAPHIL
Indirizzo Telex: 29058 NEDPH
4023 NEDA PU

Per il Governo Italiano:
Ambasciatore Mario Crema
Ambasciata d'Italia

Sixth floor, Zeta II Building
191 Salcedo Street, Legaspi Village
Makati, Metro Manila

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.
Firmato a Manila il 12 gennaio 1989 in due originali in lingua inglese

Per il Governo della Repubblica delle Filippine	Per il Governo della Repubblica Italiana
Solita Collas-Monsod	Senatore Gilberto Bonalumi
Ministro per la Programmazione Socio-Economica e Direttore Generale del NEDA	Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

25.

15 gennaio 1989, Mogadiscio

Scambio di lettere che modifica la Tabella 1 annessa al Grant Agreement italiano per il finanziamento delle importazioni tra Italia e Somalia (15 milioni di dollari USA) (1)

L'INCARICATO D'AFFARI ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A MOGADISCIO

AL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

Mogadishu, January, 15 th, 1989

Excellency,

with reference to the "Grant Agreement for the Financing of Imports" between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democratic Republic - - dated november 26, 1988 -in the amount of 15.000.000 (fifteen million) United States Dollars, and as per article VI - Amendments of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of letters, I have the honour of informing You that the Government of Italy has agreed to delete, effective from to-day, in schedule 1 point 2 - Annex-Negative List of the said Agreement, the item building construction materials of all kinds.

The Grant Agreement is hereby amended accordingly, while all the rest remains unchanged.

Please, confirm in writing the agreement for Your Government on the contents of this letter, and accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

THE CHARGE' D'AFFAIRS a.i.
(Claudio Pacifico)

(1) Entrata in vigore: 15 gennaio 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

ALL'INCARICATO D'AFFARI ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A MOGADISCIO

DATE January 15, 1989

Excellency,

I have received your letter in to-day's date with which you informed me of the following:

- With reference to the "Grant Agreement for the financing of the Imports" between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democratic Republic - dated November 26, 1988 - in the amount of 15,000,000 (fifteen million) U.S. Dollars, and as per Article VI - Amendments of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of letters, the Government of Italy has agreed to delete, effective from to-day, in schedule 1 point 2 - Annex-Negative list of the said Agreement, the item building construction materials of all kinds;
- The Grant Agreement is hereby amended accordingly, while all the rest remains unchanged.

I have the honour to inform you, on behalf of the Government of the Somali Democratic Republic, that I agree on the above.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

(A. J. Barre)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'INCARICATO D'AFFARI ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A MOGADISCIO

AL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

Mogadiscio,15 gennaio 1989

Eccellenza,

Con riferimento all'Accordo di credito per il finanziamento delle importazioni" tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica di Somalia in data 26 novembre 1988 per un ammontare di 15.000.000 (Quindici milioni) dollari USA ed in base all'Articolo VI-Emendamenti dello stesso Accordo che prevede modifiche per mezzo di scambio di lettere, ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano ha convenuto di cancellare, con decorrenza dalla data odierna, nella Tabella 1 punto 2 - Allegato, nella Lista Negativa, la voce"Materiali di costruzione di ogni genere per l'edilizia".

L'Accordo di credito e di conseguenza emendato con la presente lettera, tutto il resto rimanendo immutato.

La prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo per quanto riguarda il contenuto di questa lettera e di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

L'INCARICATO D'AFFARI a.i.
(Claudio Pacifico)

IL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

ALL'INCARICATO D'AFFARI ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A MOGADISCIO

15 Gennaio,1989

Eccellenza,

Ho ricevuto la Sua lettera in data odierna con la quale Ella mi informava di quanto segue:

- Per quanto riguarda l'"Accordo di credito per il finanziamento delle importazioni" tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica democratica di Somalia in data 26 Novembre 1988, per un ammontare di 15.000.000 dollari USA ed in base all'Articolo VI-Emendamenti dello stesso Accordo che prevede modifiche per mezzo di scambio di lettere, il Governo italiano ha convenuto di cancellare con decorrenza dalla data odierna nella Tabella 1 punto 2 - Annesso, nella Lista Negativa, la voce"materiali di costruzione di ogni genere per l'edilizia."

L'Accordo di credito e di conseguenza emendato con la presente lettera, tutto il resto rimanendo immutato.

Ho l'onore di informarLa, per conto del Governo della Repubblica Democratica Somala, del mio accordo riguardo a quanto sopra.

La prego di accettare Eccellenza, i sensi della mia piu alta considerazione.

(A.J.Barre)

26.

15 gennaio 1989, Mogadiscio

Scambio di lettere che modifica la Tabella 1 annessa al Grant Agreement italiano per il finanziamento delle importazioni tra Italia e Somalia (50 miliardi di lire) (1)

L'INCARICATO D'AFFARI ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A MOGADISCIO

AL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

Mogadishu, January 15th, 1989

Excellency,

with reference to the "Grant Agreement for the Financing of Imports" between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democratic Republic - dated november 26, 1988 - in the amount of 50.000.000.000 (fifty billion) Italian Liras, and as per Article VI - Amendments of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of Letters, I have the honour of informing You that the Government of Italy has agreed to delete, effective from to-day, in schedule 1 point 2 - Annex Negative List of the said Agreement, the item building construction materials of all kinds.

The Grant Agreement is hereby amended accordingly, while all the rest remains unchanged.

Please, confirm in writing the agreement for Your Government on the contents of this letter,and accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

THE CHARGE' D'AFFAIRES a.i.

(Claudio Pacifico)

(1) Entrata in vigore: 15 gennaio 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

ALL'INCARICATO D'AFFARI ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A MOGADISCIO

DATE January 15, 1989

Excellency,

I have received your letter in to-day's date with which you informed me of the following:

- With reference to the "Grant Agreement for the financing of Imports" between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democratic Republic, dated November 26, 1988, in the amount of 50,000,000,000 (Fifty billion) Italian Liras, and as per article VI - Amendments of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of letters, the Government of Italy has agreed to delete, effective from to-day, in schedule 1 point 2 - Annex-Negative list of the said Agreement, the item building construction materials of all kinds;
- The Grant Agreement is hereby amended accordingly, while all the rest remains unchanged.

I have the honour to inform You, on behalf of the Government of the Somali Democratic Republic, that I agree on the above.

Please accept, Your Excellency, the assurences of my highest consideration.

(A. J. Barre)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'INCARICATO D'AFFARI ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A MOGADISCIO

AL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

Mogadiscio,15 Gennaio 1989

Eccellenza,

Con riferimento all'Accordo di credito per il finanziamento delle importazioni" tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica di Somalia in data 26 novembre 1988 per un ammontare di 5C.CCC.CCC (Cinquanta miliardi) di Lire Italiane ed in base all'Articolo VI- Emendamenti dello stesso Accordo che prevede modifiche per mezzo di scambio di Lettere, ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano ha convenuto di cancellare, con decorrenza dalla data odierna, nella Tabella 1 punto 2-Allegato, nella Lista Negativa, la voce "Materiali di costruzione di ogni genere per l'edilizia".

L'Accordo di credito e di conseguenza emendato con la presente Lettera, tutto il resto rimanendo immutato.

La prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo per quanto riguarda il contenuto di questa lettera e di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu alta considerazione.

L'INCARICATO D'AFFARI a.i.

(Claudio Pacifico)

IL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

ALL'INCARICATO D'AFFARI ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A MOGADISCIO

15 Gennaio,1989

Eccellenza,

Ho ricevuto la Sua lettera in data odierna con la quale Ella mi informava di quanto segue:

- Per quanto riguarda l'"Accordo di credito per il finanziamento delle Importazioni" tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica democratica di Somalia in data 26 Novembre 1988 per un ammontare di 50.000.000.000 (Cinquanta miliardi) di Lire Italiane ed in base all'Articolo VI - Emendamenti dello stesso Accordo che prevede modifiche per mezzo di scambio di lettere, il Governo Italiano ha convenuto di cancellare, con decorrenza dalla data odierna, alla Tabella 1 punto 2 - Allegato, nella Lista Negativa, la voce "Materiali di costruzione di ogni genere per l'edilizia".
- L'Accordo di credito è di conseguenza emendato con la presente lettera, tutto il resto rimanendo immutato.

Ho l'onore di informarLa, per conto del Governo della Repubblica Democratica di Somalia, del mio accordo riguardo a quanto sopra.

La prego di accettare Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(A.J.Barre)

27.

20 gennaio 1989, Bangkok

Memorandum d'intesa tra Italia e Thailandia relativo al progetto «Centri regíonali di scienze mediche», con allegati (1)

MEMORANDUM

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Kingdom of Thailand, hereforth indicated as the Italian Government and the Thai Government, desirous of strengthening existing bonds of friendship and mutual understanding and aware of the importance of the health sector for social and economic development, convene to stipulate the present Memorandum of Understanding for the enhacement of the six regional laboratories of the Department of Medical Sciences of the Ministry of Public Health.

Article 1 Background

The Department of Medical Sciences was established in 1942 as a Department of the Ministry of Public Health. It is composed of ten divisions and six regional medical science laboratories located in Songkla, Chon Buri, Nakorn Ratchasima, Khon Kaen, Chiang Mai and Phitsanulok.

The Department plays a central role in desease prevention and health and environmental protection in Thailand.

The following are amongst the most important activities carried out by the six regional centres :

1) quality control of food, water and pharmaceutical preparations;
2) toxicological analysis of chemical products, cosmetics, toys, biological fluids and human tissue; and
3) supporting analysis, diagnosis and disease surveillance of provincial hospital laboratories.

Article 2 Objective of the project

The overall objective of the project is to reduce the morbidity and mortality caused by infectious deseases and environmental pollution in Thailand by the upgrading of the regional centres of medical sciences both in terms of staff qualifications and laboratory equipment.

(1) Entrata in vigore: 20 gennaio 1989.

Article 3 Means for achieving the objectives

The Thai Government and the Italian Government agree that, for the realization of the project, it will be necessary to provide for:

3.1 the training of laboratory management in advanced techniques of sampling and data evaluation;

3.2 the further specialization of Thai scientists in the following areas:
- clinical microbiology
- immunology
- enviromental toxicology and hygiene
- analysis of pesticide residues of heavy metals in drugs, foods and enviromental samples
- analysis of veterinarian drugs in meat
- food microbiology
- biological and chemical analysis of drugs
- data processing and statistical analysis
- clinical toxicology and antipoison centre management
- food additives and biotoxins;

3.3 The equipment and laboratory material necessary to permit the regional centres to reach their objective as mentioned under Article 2;

3.4 The training of Thai technical personnel in the use and maintenance of the laboratory equipment.

Article 4 Commitments of the Italian Government

The Italian Government will undertake to:

4.1 Provide for the purchase, shipment, installation and maintenance assistance for one year of the equipment, detailed in the attached Annex 1, necessary for the efficient operation of the 6 Regional Centres;

4.2 Provide laboratory material preparations, chemical substances, reagents and manuals of principal analytic methods necessary for the efficient operation of the regional Centres for the duration of the programme;

4.3 Host 10 administrative staff of Department of Medical Sciences in Italy (covering the cost of travel and accomodation) for two weeks each at the "Istituto Superiore della Sanita'" in Rome and peripheral structures of the national health service including 4 administrators from the Central Office of the Department of Medical Sciences and one Director of Regional Medical Sciences Centre from each of the 6 Regional Centres;

4.4 Provide fellowships (covering the cost of travel, accomodation and training) for 12 Thai scientists for 1 year each in specialized laboratories in major Italian Health Institutions;

4.5 Send 10 non-Thai experts (one for each sector mentioned in Article 3.2); the experts will staty 2 months/year for the period of 4 years and will also send 3 more persons for the total of 15 man/months for the period of 5 years; those experts will be :
   - the Scientific Manager of Superior Institute of Health;
   - an expert for implementation and overhaul of equipment;
   - an expert in administative aspects of planning and management of the programme.

Article 5 Commitments of the Thai Government

The Thai Government will undertake to:

5.1 Cover the cost of running and adequately maintaining the upgraded laboratories of the Regional Centres;

5.2 Install adequate systems of electrical stabilisers in all the Regional Centres necessary for the efficient functioning of the laboratory equipment;

5.3 Select scientists to be trained in Italian specialized laboratories and management personnel of the Department of Medical Sciences to be hosted at the "Istituto Superiore della Sanita'" for a two- weeks visit;

5.4 Assist the experts in accomooation arrangement at a reasonable cost to be borne by the experts for the length of their stay in Thailand;

5.5 Provide necessary assistance to the non-Thai experts and their dependents with respect to documents required for their stay and services in Thailand;

5.6 Exempt the non-Thai experts from income taxes derived from their activities under the programme; and

5.7 Exempt from customs duties and taxes on the importation of the equipment, materials and supplies required for the implementation of the project.

Article 6 : The Thai Government will indemnify the non-Thai experts against any civil claim arising from act or omission under this Memorandum of Understanding except where it is legally established under the Thai laws that such claims arise from gross negligence or wilful misconduct of agents of the Italian Government and of non-Thai experts.

Article 7 Effectiveness

7.1 The present Memorandum of Understanding will take effect at the moment of its signature, will remain valid until the completion of the activities therein described and will be considered protractable upon future agreement of both parties.

7.2 This Memorandum of Understanding which is stipulated in accordance with Article 3 of the Basic Agreement of Cooperation between the Kingdom of Thailand and the Republic of Italy of 10 February 1983 is of a technical nature and is intended only to set out the administrative responsability of the two Governments in relation to the carrying out of the present programme within the framework of the above-mentioned Basic Agreement on cooperation between the two Countries.

7.3 This Memorandum of Understanding may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by an exchange of letters.

7.4 Any difference arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultation or negotiation between the two Governments.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Memorandum of Understanding.

SIGNED in Bangkok on January, Twenty, 1989, in duplicate in English language.

For the Government of
The Republic of Italy

Giorgio Vecchi
Ambassador of Italy

For the Government of
The Kingdom of Thailand

Wanchai Sirirattna
Director General
Department of Technical
and Economic Cooperation

Annex I

SECTOR	N
CLINICAL PATHOLOGY	
- ELECTROPHORESIS APPARATUS WITH DENSITOMETER	6
- REFRIGERATED CENTRIFUGES	6
- ULTRASONIC BATHS	6
- ELISA READERS	6
- LAMINAR FLOW CABINETS	6
- THERMOSTATIC BATHS WITH STIRRERS	6
- ANAEROBIC INCUBATORS	4
HEAVY METALS ANALYSIS	
- ATOMIC ABSORBTION SPECTROPHOTOMETER FOR CN, PB, CD, SN, MG, MN, AS, HG	6
- MUFFLE FURNACE	6
- PLATINUM CAPSULES - 100 ML	6
PESTICIDE RESIDUES ANALYSIS	
- GAS CHROMATOGRAPH (ECD, FDP)	6
- ROTATORY EVAPORATORS WITH COOLING BATHS AND SOLVENT ASPIRATION SYSTEM	4
- "EXPLOSION PROOF" REFRIGERATORS	6
- "EXPLOSION PROOF" BLENDERS	6
CHEMICAL ANALYSIS OF FOOD, DRUGS AND TOXIC SUBSTANCES	
- HPLC WITH UV, FLUORESCENCE DETECTORS AND GRADIENT PUMPS	6
- POTENTIOMETERS WITH ELECTRODES FOR CL, FL	3
- SPECTROPHLUORIMETERS	4
- ANALYTICAL SCALES	4

DATA HANDLING AND EVALUATION

-MICROCOMPUTERS	6

MISCELLANEOUS

- ULTRASPEED MILLS	6
- MICROSCALES	6
- TRINOCULAR MICROSCOPES	6
- UV/VIS SPECTROPHOTOMETERS	5
- LIOPHILIZER	6
- WATER DISTILLERS	6
- DEIONIZERS	6
-IR SPECTROPHOTOMETRS	6

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLAREPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI TAILANDIA PER IL POTENZIAMENTO DEI LABORATORI REGIONALI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno di Tailandia, qui di seguito indicati come il Governo Italiano e il Governo Tai, desiderosi di rafforzare i legami esistenti di amicizia e di comprensione reciproca e consapevoli dell importanza del settore sanitario per lo sviluppo economico e sociale, convengono di stipulare il presente Memorandum d'Intesa per il potenziamento dei sei laboratori regionali del Dipartimento di Scienze Mediche del Ministero della Sanità Pubblica.

ARTICOLO 1 QUADRO GENERALE

Il Dipartimento di Scienze Mediche è stato creato nel 1942 come Dipartimento del Ministero della Sanità Pubblica.E' costituito da dieci divisioni e da sei laboratori regionali per le scienze mediche situati a Songkla, Chon Buri, Nakorn Ratchasima, Khon Kaen,Chiang Mai e Phitsanulok.

Il Dipartimento svolge un ruolo centrale nella prevenzione delle malattie e nella tutela della salute e dell'ambiente in Tailandia.

Tra le più importanti attività svolte dai sei centri regionali vi sono le seguenti:

1) controllo della qualità degli alimenti, dell'acqua e dei preparati farmaceutici,

2) analisi tossicologica dei prodotti chimici, dei cosmetici, dei giocattoli, dei fluidi biologici e dei tessuti umani;

3) analisi di supporto, diagnosi e controllo delle malattie dei laboratori ospedalieri provinciali.

ARTICOLO 2 OBIETTIVO DEL PROGETTO

L'obiettivo generale del progetto è di ridurre la morbosità e la mortalità causate dalle malattie infettive e dall'inquinamento ambientale in Tailandia mediante il potenziamento dei centri regionali di scienze mediche,sia in termini di qualificazione del personale che in termini di attrezzature da laboratorio.

ARTICOLO 3 STRUMENTI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI

Il Governo Tai e il Governo Italiano convengono che, ai fini della realizzazione del progetto, sarà necessario provvedere a:

3.1 l'addestramento degli addetti ai laboratori nelle tecniche avanzate di campionamento e di valutazione dei dati;

3.2 l'ulteriore specializzazione degli scienziati tailandesi nei seguenti settori:

- microbiologia clinica
- immunologia
- tossicologia ambientale e igiene
- analisi di residui pesticidi di metalli pesanti in medicinali, generi alimentari e campioni ambientali
- analisi di farmaci veterinari nella carne
- microbiologia alimentare
- analisi biologica e chimica dei dati
- trattamento dei dati e analisi statistica
- tossicologia clinica e centro per la gestione anti-veleni
- additivi alimentari e biotossine;

3.3 Le attrezzature e i materiali da laboratorio necessari per consentire ai centri regionali di raggiungere il loro obiettivo, così come stabilito ai sensi dell'Articolo2;

3.4 L'addestramento del personale tecnico tailandese nell'uso e nella manutenzione delle attrezzature da laboratorio.

ARTICOLO 4 IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo Italiano si impegnerà a:

4.1.Provvedere all'acquisto, all'invio, all'installazione e all'assistenza alla manutenzione per un anno delle attrezzature elencate nell'annesso Allegato 1, necessarie per un'efficace gestione dei 6 Centri Regionali;

4.2 Fornire preparati da laboratorio, sostanze chimiche, reagenti e manuali sui principali metodi analitici necessari peruna gestione efficace dei Centri regionali per la durata del programma;

4.3 Ospitare 10 membri del personale amministrativo del Dipartimento di Scienze Mediche in Italia,(coprendo le spese di viaggio e di soggiorno) per due settimane ciascuno all'"Istituto Superiore della Sanità a Roma,nonchè in strutture periferiche del servizio sanitario nazionale,ivi inclusi 4 amministratori dell'Ufficio Centrale del Dipartimento di Scienze Mediche e un Direttore del Centro Regionale di Scienze Mediche,da ciascuno dei 6 Centri Regionali;

4.4 Accordare borse di studio (che coprano le spese di viaggio,di soggiorno e di addestramento) a 12 scienziati tailandesi di un anno ciascuno in laboratori specializzati nei principali istituti sanitari italiani;

4.5 Inviare 10 esperti non tailandesi (uno per ciascun settore di cui all'Art.3.2);detti esperti rimarranno 2 mesi/anno per un periodo di 4 anni; s'impegna altresì ad inviare altre 3 persone per un periodo di 5 anni; detti esperti saranno:

-il Direttore Scientifico dell'Istituto Superiore della Sanità;

-un esperto per la messa a punto e il controllo delle attrezzature;

-un esperto negli aspetti amministrativi della programmazione e della gestione del programma.

ARTICOLO 5 Impegni del Governo Tai

Il Governo Tai si impegnerà a:

5.1 Coprire le spese di gestione e di adeguata manutenzione dei laboratori potenziati dei Centri Regionali;

5.2 Installare sistemi adeguati di stabilizzatori elettrici in tutti i Centri Regionali, necessari per un funzionamento efficace delle attrezzature da laboratorio;

5.3 Selezionare scienziati da addestrare nei laboratori specializzati italiani e il personale dirigente del Dipartimento delle Scienze Mediche da ospitare all"Istituto Superiore della Sanità" per una visita di due settimane;

5.4 Aiutare gli esperti a reperire alloggi a prezzi ragionevoli, da sostenersi a carico degli esperti stessi per la durata del loro soggiorno in Tailandia;

5.5 Fornire l'assistenza necessaria agli esperti non tailandesi e ai loro familiari in relazione ai documenti necessari per il loro soggiorno e il loro lavoro in Tailandia;

5.6 Esentare gli esperti non tailandesi dalle imposte sul reddito proveniente dalle loro attività ai sensi del programma;

5.7 Esentare dai dazi doganali e dalle tasse sull'importazione delle attrezzature, dei materiali e delle forniture necessarie per la realizzazione del progetto.

ARTICOLO 6

Il Governo Tai terrà indenni gli esperti non tailandesi da qualsiasi reclamo di natura civile derivante da atti o omissioni ai sensi del presente Memorandum d'Intesa, tranne quando sia legalmente stabilito, a norma della legislazione tailandese, che detti reclami sono motivati da negligenza grave o da colpa intenzionale degli agenti del Governo Italiano e degli esperti non tailandesi.

ARTICOLO 7 ENTRATA IN VIGORE

7.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore al momento della sua firma,rimarrà valido fino al completamento delle attività in esso descritte e verrà considerato prorogabile previa futura intesa tra le Parti.

7.2 Il presente Memorandum d'Intesa, che è stipulato in conformità all'Art.3 dell'Accordo di Cooperazione tra il Regno di Tailandia e la Repubblica Italiana del 10 febbraio 1983 è di natura tecnica, ed è inteso solo a stabilire la responsabilità amministrativa dei due Governi per quanto attiene alla realizzazione del presente programma,nel quadro del summenzionato Accordo Base di Cooperazione tra i due Stati.

7.3 Il presente Memorandum dìIntesa potrà essere emendato in un qualsiasi momento,previo consenso reciproco dei due Governi, mediante uno scambio di lettere.

7.4 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Memorandum d'Intesa verrà risolta amichevolmente mediante consultazione o negoziato tra i due Governi.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

FIRMATO a Bangkok il 20 gennaio 1989 in due copie in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica
Italiana

Giorgio Vecchi
Ambasciatore d'Italia

Per il Governo del Regno di Tailandia

Wanchai Sirirattná
Direttore Generale
Dipartimento della Cooperazione Tecnica ed Economica

ALLEGATO 1

SETTORE	N
PATOLOGIA CLINICA	
- apparecchio per l'elettroforesi con densitometro	6
- macchine centrifughe frigorifere	6
- bagni ultrasonici	6
- lettori Elisa	6
- armadietti a corrente laminare	6
- bagni termostatici con agitatori	6
- incubatrici anaerobiche	4
ANALISI DEI METALLI PESANTI	
- spettrofotometro ad assorbimento atomico per CN, PB, CD, SN, MG, MN, AS, HG	6
- forno a muffola	6
- capsule al platino - 100 ml	6
ANALISI DEI RESIDUI DEI PESTICIDI	
- cromatografia dei gas (ECD, FDP)	6
- evaporatori rotatori con bagni di raffreddamento e sistema di aspirazione con solventi	4
- refrigeratori "a prova di esplosione"	6
- miscelatori "a prova di esplosione"	6
ANALISI CHIMICA DEGLI ALIMENTI, DEI MEDICINALI E DELLE SOSTANZE TOSSICHE	
- HPLC con rivelatori a raggi ultravioletti e fluorescenti e pompe a gradiente	6
- potenziometri con elettrodi per CL, FL	3
- spettrofluorimetri	4
- bilance analitiche	4

TRATTAMENTO E VALUTAZIONE DEI DATI

MICROCOMPUTERS	6
MISCELLANEA	
- frese ad ultra velocità	6
- micro bilance	6
- microscopi trinoculari	6
- spettrofotometri a raggi ultravioletti/vis	5
- liofilizzatori	6
- distillatori d'acqua	6
- deionizzatori	6
- spettrofotometri a raggi infrarossi	6

28.

23 gennaio 1989, Nuova Delhi

Scambio di lettere tra l'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi e il Ministero delle finanze indiano (1)

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A NUOVA DELHI

AL MINISTRO DELLE FINANZE DELL'INDIA

January 23, 1989

Mr. Secretary,

Kindly refer to the Exchange of Letters dated 8th August, 1984, concerning the Project for the Development of Temperate Climate Fruit Crops in the States of Jammu & Kasmir, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh, which has been implemented by the assistance of the Government of the Republic of Italy.

The Government of India requested in March 1988 to extend the said-programme for a three-year period, as stated in the techno-economic proposal, of July 1987, submitted for the Phase 2.

To this end I have the honour to inform that the Government of the Republic of Italy has accepted the Indian request and has confirmed AGROTEC S.p.A. as the Executing Agency responsible for the implementation of the afore-mentioned programme during the period of three years.

The Project extension involves an Italian contribution of 6,295,920,000 Italan Liras, in the form of a grant.

(1) Entrata in vigore: 23 gennaio 1989.

The Project components and the activities to be performed are those described in the Indian Proposal of extension, dated July 1987. Italian contribution to the Project will concern the supply of agricultural equipment, machinery and spare parts, the provision of technical assistence and training services on location as well as the provision of training services in Italy for Indian personnel concerned with the Project implementation.

The same specific arrangement approved by the Exchange of Letters dated 8th August, 1984, will be maintained valid for the three years of the Project Phase 2. The Project will commence on the date of the arrival of the first resident expert in India.

This letter and your reply will form an agreement between our two Governments for the Extension of the Project for the Develpment of Temperate Climate Fruit Crops in the States of Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

(R. Paulucci di Calboli)

IL MINISTRO DELLE FINANZE DELL'INDIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A NUOVA DELHI

नई दिल्ली/*New Delhi*, ...3rd April....19 89

Excellency,

I have the honour to refer to your letter No. 331 dt. 23.1.1989, which reads as follows:

" Kindly refer to the Exchange of Letters dated 8th August, 1984, concerning the Project for the Development of Temperate Climate Fruit Crops in the States of Jammu & Kasmir, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh, which has been implemented by the assistance of the Government of the Republic of Italy.

The Government of India requested in March, 1988 to extend the said-programme for a three-year period, as stated in the techno-economic proposal, of July, 1987, submitted for the Phase 2.

To this end I have the honour to inform that the Government of the Republic of Italy has accepted the Indian request and has confirmed AGROTEC S.p.A as the Executing Agency responsible for the implementation of the afore-mentioned programme during the period of three years.

The Project extension involves an Italian contribution of 6,295,920,000 Italian Liras, in the form of a grant.

The Project components and the activities to be performed are those described in the Indian Proposal of extension, dated July 1987. Italian contribution to the Project will concern the supply of agricultural equipment, machinery and spare parts, the provision of technical assistance and training services on location as well as the provision of training services in Italy for Indian personnel concerned with the Project implementation.

The same specific arrangement approved by the Exchange of Letters dated 8th August, 1984, will be maintained valid for the three years of the Project Phase 2. The project will commence on the date of the arrival of the first resident expert in India."

2. I have the honour to confirm that the above arrangements are acceptable to my Government.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Yours sincerely,

(Dalip Mehta)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A NUOVA DELHI

AL MINISTRO DELLE FINANZE DELL'INDIA

23 Gennaio 1989

Signor Segretario,

La prego di far cortesemente riferimento allo Scambio di Lettere in data 8 Agosto 1984 concernente il Progetto per lo sviluppo dei raccolti di frutta in clima temperato negli Stati di Jammu & Kasmir, Himachal Pradesh e Uttar Pradesh, il quale è stato realizzato con l'assistenza del Governo della Repubblica Italiana.

Il Governo Indiano ha domandato, in Marzo 1988 che detto programma fosse prorogato per un periodo di tre anni, come cio' risulta dalla proposta tenico-economica di luglio 1987 presentata per la Fase 2.

A tal fine ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana ha accettato la richiesta indiana ed ha confermato AGROTEC s.p.a. come l'Ente esecutivo responsabile per la realizzazione del suddetto programma per un periodo di tre anni.

La proroga del Progetto comporta un contributo italiano di 6,295,920,000 lire italiane sotto forma di credito agevolato.

Le componenti del Progetto e le attività da svolgere sono quelle descritte nella Proposta Indiana di proroga in data luglio 1987. Il contributo italiano al Progetto verterà sulla fornitura di attrezzature agricole, macchinari e parti di ricambio, sulla messa a disposizione di assistenza tecnica e servizi di addestramento "in loco", nonché sulla messa a disposizione di servizi di addestramento in Italia per il personale indiano interessato dalla realizzazione del Progetto.

La stessa intesa specifica approvata dallo Scambio di Lettere in data 8 agosto 1984, sara' mantenuta in vigore per i tre anni della Fase 2 del Progetto. Il Progetto avra inizio alla data dell'arrivo del primo esperto residente in India.

Questa lettera e la Sua risposta formeranno un accordo tra i nostri due Governi per la proroga del Progetto relativo allo sviluppo di raccolti di frutta in clima temperato negli Stati di Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh e Uttar Pradesh.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(R. Paulucci di Calboli)

IL MINISTRO DELLE FINANZE DELL'INDIA
ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A NUOVA DELHI

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera n.331 del 23.1.1989, del seguente tenore:

(Omissis)

2. Ho l'onore di confermare che i suddetti accordi sono accettabili per il mio Governo.

Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(Dalip Mehta)

29.

25 gennaio 1989, Dar Es Salaam

Scambio di Lettere tra Italia e Tanzania relativo alla modifica della Tabella 1 annessa al Grant Agreement per il finanziamento delle importazioni (1)

Excellency,

With reference to the grant agreement for the financing of imports between the Government of the Republic of Italy and the United Republic of Tanzania, dated October 3rd, 1987, I have the honour of informing you that the Government of Italy has accepted to modify, as from today, as follows the annex to schedule 1 of the said agreement :

'Eligible Goods'

1. Agricultural sector : pesticides, insecticides, fertilizers, seeds, water pumps, irrigation equipment, spare parts for agricultural machinery, earthmoving equipment and equipment for processing agricultural products.

2. Construction equipment and materials : cement, roofing and ceramics, glass, cork, wood, steel and iron structures and asphalt.

3. Fisheries sector : fishing boats, fishing gear, fishing nets, freezers, marine rotors and equipment to process fish.

4. Industrial sector : raw materials, spare parts, equipment for the following industries : printing, textile fibres, paper and paper boards, soap and detergents, leather tanning (chemicals), rubber, paints, wood, plastics, base metals, vegetable oil mills, lubricating oil plants, metal containers for meat and fishery plants, mining and iron foundry.

5. Livestock sector : vaccine drugs, veterinary chemicals, veterinary laboratory equipment.

6. Medicine and chemicals : antibiotics, vitamins, analgetica, respirator, drugs, antimetics, organic and non-organic chemicals, inputs for pharmaceutical plants and equipment for hospitals and health centres.

(1) Entrata in vigore: 25 gennaio 1989.

7. Electrical and electronic equipment, including operating set telecommunication equipment and related services.

8. Teaching materials.

9. Raw materials and equipment to produce drinking water and non-alcoholic beverage.

10. Transport sector : heavy transport vehicles and spare parts.

    As far as the transport sector is concerned, the two Governments agree that not more than a hundred heavy transport vehicles may be financed and that these vehicles will be made available on the open market, at the official exchange rate and after payment of appropriate duties.

Please confirm in writing the agreement for your Government on the contents of this letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Fabrizio Rossi Longhi
Ambassador of Italy

Dar es Salaam, 25th January 1989

The Principal Secretary
Ministry of Finance
DAR ES SALAAM

Ref. No. TYC/E/450/10/02 25th January, 1989

H. E. Fabrizio Rossi - Longhi
Ambassador,
Italian Embassy,
DAR ES SALAAM.

Your Excellency,
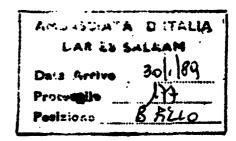
I have received your letter of today's date in which you informed me of the following:

"With reference to the grant agreement for the financing of imports between the Government of the Republic of Italy and the United Republic of Tanzania, dated October 3rd, 1987, I have the honour of informing you that the Government of Italy has accepted to modify, as from today, as follows the annex to schedule 1 of the said agreement:

'Eligible Goods'

1. Agricultural sector: pesticides, insecticides, fertilizers, seeds, water pumps, irrigation equipment, spare parts for agricultural machinery, earthmoving equipment and equipment for processing agricultural products.

2. Construction equipment and materials: cement, roofing and ceramics, glass, cork, wood, steel and iron structures and asphalt.

3. Fisheries sector: fishing boats, fishing gear, fishing nets, freezers, marine motors and equipment to process fish.

4. Industrial sector: [illegible], raw materials, spare parts, equipment for the following industries: printing, textile fibres, paper and paper boards, soap and detergents, leather tanning (chemicals), rubber, paints, wood, plastics, base metals, vegetable oil mills, lubricating oil plants, metal containers for meat and fishery plants, mining and iron foundry.

5. Livestock sector: vaccine drugs, veterinary chemicals, veterinary laboratory equipment.

6. Medicine and chemicals: antibiotics, vitamins, analgetica, respiratory drugs, antimetics, organic and non-organic chemicals, inputs for pharmaceutical plants and equipment for hospitals and health centres.

7. Electrical and electronic equipment, including operating sets telecommunication equipment and related services.

8. Teaching materials.

9. Raw materials and equipment to produce drinking water and non-alcoholic beverage.

10. Transport sector: heavy transport vehicles and spare parts.

As far as the transport sector is concerned, the two Government agree that not more than a hundred heavy transport vehicles may be financed and that these vehicles will be made available on the open market, at the official exchange rate and after payment of appropriate duties."

I have the honour to inform you, on behalf of the Government of the United Republic of Tanzania, that the above modification is agreeable to us.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Gilman Rutihinda
PRINCIPAL SECRETARY TREASURY

cc: Bank of Tanzania,
Import Licence Dept.;
DAR ES SALAAM.

cc: Chief Manager,
National Bank of Commerce,
IBD,
DAR ES SALAAM.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA

Eccellenza,

Con riferimento all'Accordo di credito per il finanziamento delle importazioni tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Unita di Tanzania, in data 3 Ottobre 1987, ho l'onoredi informarLa che il Governo italiano ha accettato di modificare, con decorrenza odierna, l'annesso alla tabella 1 di detto Accordo come segue:

"Beni che presentano i seguenti requisiti":

1. SETTORE AGRICOLO: pesticidi, insetticidi, fertilizzanti, sementi, pompe idrauliche, attrezzi per l'irrigazione, parti di ricambio per macchinari agricoli, escavatrici ed attrezzi per la trasformazione dei prodotti agricoli.

2. ATTREZZI E MATERIALI DA COSTRUZIONE: cemento, materiali da copertura e ceramica, vetro, sughero, legno, strutture in ferro e acciaio, asfalto.

3. SETTORE ITTICO: barche da pesca, attrezzi per la pesca, reti da pesca, congelatori, motori marini e attrezzature per la lavorazione dei prodotti ittici.

4. SETTORE INDUSTRIALE: materie prime, parti di ricambio attrezzature per le seguenti industrie: tipografica, fibre tessili, carta e cartone, saponi e detergenti, concia della pelle (chimica), gomma, vernici, legno, plastica, metalli base, oleifici per olii vegetali, fabbriche di olii lubrificanti, contenitori metallici per l'industria conserviera della carne e del pesce, industria mineraria, fonderie.

5. SETTORE ZOOTECNICO: vaccini, prodotti chimici veterinari, attrezzi per laboratori veterinari

6.MEDICINALI E PRODOTTI CHIMICI: antibiotici, vitamine, analgesici, coadiuvanti per la respirazione, antiemetici, prodotti chimici organici e non organici, input per l'industria farmaceutica ed attrezzature per ospedali e centri sanitari.

7. ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, ivi inclusi gli apparechi operativi per le telecomunicazioni e servizi connessi.

8. MATERIALI DIDATTICI

9. *MATERIE PRIME E ATTREZZATURE, per* la produzione di acqua potabile e di bevande non alcooliche.

10. SETTORE DEI TRASPORTI: veicoli pesanti da trasporto e parti di ricambio.

Per quanto attiene al settore dei trasporti, i due Governi convengono di finanziare un numero non superiore a cento veicoli pesanti da trasporto e che detti veicoli saranno disponibili sul mercato aperto al tasso ufficiale di cambio e dopo che sia stato effettuato il pagamento dei relativi dazi doganali.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del Suo Governo al contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Fabrizio Rossi Longhi
Ambasciatore d'Italia

Dar Es Salaam, 25 gennaio 1989

Al Capo Segreteria
Ministero delle Finanze
DAR ES SALAAM

REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
MINISTERO DELLE FINANZE, DEGLI AFFARI ECONOMICI E DELLA PROGRAMMAZIONE

REF. TYC/E/450/10/02 25 gennaio 1989

S.E. Fabrizio Rossi Longhi
Ambasciatore
Ambasciata d'Italia
DAR ES SALAAM

Eccellenza,
Ho ricevuto la Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"In riferimento all'accordo di credito per il finanziamento delle importazioni tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Unita di Tanzania, datato 3 ottobre 1987, ho l'onore d'informarLa che il Governo Italiano ha accettato di apportare le seguenti modifiche, valide a partire da oggi, all'allegato alla tabella 1 del detto accordo:

BENI CHE PRESENTANO I NECESSARI REQUISITI
1. SETTORE AGRICOLO: pesticidi, insetticidi, fertilizzanti, sementi, pompe idrauliche, attrezzi per l'irrigazione, parti di ricambio per macchinari agricoli, escavatrici e attrezzi per la trasformazione dei prodotti agricoli.
2. ATTREZZI E MATERIALI DA COSTRUZIONE: cemento, materiali da copertura e ceramica, vetro, sughero, legno, strutture in ferro e acciaio, asfalto.
3. SETTORE ITTICO: barche da pesca, attrezzi per la pesca, reti da pesca, congelatori, motori marini e attrezzature per la lavorazione dei prodotti ittici.
4. SETTORE INDUSTRIALE: materie prime, parti di ricambio, attrezzature per le industrie seguenti:tipografica, fibre tessili, carta e cartone, saponi e detergenti, concia della pelle (chimica), gomma, vernici, legno, plastica, metalli base, oleifici per oli vegetali, fabbriche di lubrificanti, contenitori metallici per l'industria conserviera della carne e del pesce, industria mineraria, fonderie.

5. SETTORE ZOOTECNICO: vaccini, prodotti chimici veterinari, attrezzi per laboratori veterinari.
6. MEDICINALI E PRODOTTI CHIMICI:antibiotici, vitamine, analgesici, coadiuvanti per la respirazione, antiemetici, prodotti chimici organici e non organici, input per l'industria farmaceutica e attrezzature per ospedali e centri sanitari.
7. ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, ivi inclusi gli apparecchi operativi per le telecomunicazioni e servizi connessi.
8. MATERIALI DIDATTICI
9. MATERIE PRIME E ATTREZZATURE per la produzione di acqua potabile e di bevande non alcooliche.
10. SETTORE DEI TRASPORTI: veicoli pesanti da trasporto e parti di ricambio.

Per quanto attiene al settore dei trasporti,i due Governi convengono di finanziare un numero non superiore a cento veicoli pesanti da trasporto, e che detti veicoli saranno disponibili sul mercato aperto al tasso ufficiale di cambio e dopo che sia stato effettuato il pagamento dei relativi dazi doganali.

Ho l'onore d'informarLa, a nome del Governo della Repubblica Unita di Tanzania, che le predette modifiche sono per noi accettabili.

Voglia accettare, Eccellenza, i rinnovati sensi della mia più alta considerazione.

Gilman Rutihinda
CAPO SEGRETERIA TESORO

cc: Banca di Tanzania,
Ufficio per le licenze alle importazioni
DAR ES SALAAM

cc: Direttore
Banca Nazionale del Commercio
IBD
DAR ES SALAAM

30.

8 febbraio 1989, Parigi

Memorandum d'intesa tra Italia e UNESCO per la messa a disposizione di personale tecnico e consulenti (1)

MEMORANDUM

WHEREAS The Italian Government, acting through the Multilateral Office of the Directorate General for Development Co-operation, Ministry of Foreign Affairs (hereinafter referred to as the "Government") wishes to collaborate with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as "UNESCO") in order to promote economic, social and cultural development of Developing Countries according to the provisions of Art. 1 paragraph 2 of the Law 49/87 concerning the Italian co-operation with Developing Countries and to this end wishes to put at the disposal of UNESCO the services of Technical Cooperation Personnel and Consultants for implementation of programmes in the fields of UNESCO's competence, such as education, science and technology and culture ;

WHEREAS The Italian Law 49/87 concerning the Italian co-operation with Developing Countries specifically considers in the Art. 2 paragraph 3 Letter b) the participation in the activities of International Organizations for developing Countries ;

(1) Entrata in vigore: 8 febbraio 1989.

WHEREAS UNESCO welcomes the offer by the Italian Government to finance some of the Technical Co-operation Personnel and Consultants for assignment to development programmes administered by UNESCO ;

NOW THEREFORE the parties hereto agree as follows:

Principles

1. The Government and UNESCO shall endeavour to co-operate in the implementation of this Memorandum in accordance with the following principles.

1.01 The purpose of the Technical Co-operation Personnel and Consultants Programme is for UNESCO to obtain the services of qualified technical staff to assist UNESCO in the implementation of UNESCO's development activities.

1.02 The Technical Co-operation Personnel and Consultants made available under this Memorandum shall be assigned to functions for which UNESCO is responsible.

1.03 The final decision regarding the appointment and assignment of Technical Co-operation Personnel and Consultants shall rest with UNESCO.

1.04 Technical Co-operation Personnel and Consultants shall be subject to the authority of the Director General of UNESCO, and shall be responsible to him in the exercise of their functions.

1.05 The Government shall be responsible for the payment or reimbursement to UNESCO of all identifiable expenses incurred by UNESCO in respect of the employment of such Technical Co-operation Personnel and Consultants in accordance with the terms of their respective employment contracts.

1.06 Without prejudice to the terms of paragraph 1.05 above, expenses payable or reimbursable by the Government shall include salaries, allowances, insurance, pensions, costs of transportation to and from the duty station and travel costs within the country or area of assignment and any other costs incurred in accordance with UNESCO's Staff Rules and Regulations, and Financial Rules and Regulations, such as costs which UNESCO may incur in order to cover its liability for service-incurred injury, illness or death in respect of Technical Co-operation Personnel and Consultants.

Selection

2.01 UNESCO shall provide the Government with information regarding the number of positions, job descriptions, terms of reference and conditions of service of the Technical Cooperation Personnel and Consultants required for assignment to programmes administered by UNESCO.

2.02 The Government shall provide UNESCO with a List of candidates with the requisite qualifications for the positions which it wishes to fill.

The Government shall suggest only persons who, to the best of its knowledge, are deemed qualified for the positions for which a job description or terms of reference have been provided by UNESCO.

2.03 UNESCO and the Government shall interview in a joint Commission the pre-selected candidates and as soon as a candidate is accepted by UNESCO, UNESCO shall make an offer of appointment directly to the successful candidate and inform the Government accordingly.
In any case the assignement of the selected candidates to their duty stations should in principle be agreed upon with the Italian Government.

Conditions of Appointment

3.01 Technical Cooperation Personnel shall, for the duration of the appointment with UNESCO, be subject to the UNESCO Staff Regulations and Rules in accordance with their letters of appointment and any amendments thereof. They shall in general be appointed for a period of one year, renewable by mutual consent and shall in no case be assigned to posts financed under the regular budget of UNESCO.

3.02 Consultants shall, for the duration of their appointment with UNESCO, be engaged by UNESCO in accordance with UNESCO standard guide-lines and procedures in this regard.

Trust Fund

4.01 The funds for the Programme will be provided by the Italian Government in accordance with the Italian Law 49/87 and in particular with the approval by the Committee of Directors (Comitato Direzionale) for amounts above two

billion Italian Lire or by the Director General of the Cooperation to Development for the amounts below two billion Italian Lire.

4.02 A Trust Fund shall be established by UNESCO in accordance with the Financial Regulations and Rules of UNESCO, to which all funds received by UNESCO for purposes of this Memorandum shall be credited and all expenditures charged.

4.03 The Government agrees to contribute to the Trust Fund under this Memorandum, a sum of United States dollars 1.000.000 as advance to cover all identifiable expenses of Technical Co-operation Personnel and Consultants for the duration of one year from the date of this Memorandum. Contributions for succeeding renewal periods of this Memorandum shall be specified in the exchange of letters specified in paragraph 8.01 below.

4.04 UNESCO shall not incur expenditures in excess of the yearly financial limits determined by the Government and UNESCO. The obligations of UNESCO under this Memorandum shall be contingent upon receipt of the funds from the Government in the amounts agreed to, pursuant to this Memorandum.

4.05 Any balance on the Trust Fund upon the expiration or early termination of this Memorandum shall, after all obligations and liabilities are met, be returned by UNESCO to the Government or, by agreement of both parties, may be allocated to a similar programme administered by UNESCO.

Any accrued interest on the funds deposited under this Memorandum shall be credited to the Trust Fund in accordance with UNESCO's Financial Rules and Regulations, or otherwise utilized as agreed upon by the Government and UNESCO.

BANK ACCOUNT

5.01 The funds covered by this Memorandum shall be deposited by the Government into the US dollar call account n°9.136.137 at the Istituto Bancario San Paolo di Torino, Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino, Italy.

Statement of Accounts

6.01 UNESCO shall provide the Government with an, annual statement of the financial position of the Trust Fund as of 31 December of the preceding year of operations under this Memorandum. Upon termination of the Memorandum (either by the passage of time or in accordance with paragraph 10.01) a final statement of the financial position will be provided by UNESCO to the Government. All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars.

Implementation

7.01 The responsible officials of UNESCO and the Government shall review the progress and results of this Memorandum, and if necessary, consult on possible improvement and consequential amendments.

7.02 Any notice to be given to either party with respect to this Memorandum shall be effectively given if delivered

or sent by letter or by telex addressed to the party at the address mentioned in paragraphs 7.03 and 7.04 and any notice shall be deemed to have been given with seven (7) days of expedition by registered mail, or by telex, when transmitted. The address of either party may be changed by notice in the manner set out in this provision.

7.03 Any notice to the Government shall be addressed to :

Multilateral Office
Directorate General for Development Co-operation
Ministry of Foreign Affairs
Rome, Italy

7.04 Any notice to UNESCO shall be addressed to:

Assistant Director General for
General Administration
United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization
7, Place de Fontenoy
75007 Paris, France

Amendments to this Memorandum

8.01 This Memorandum may be amended by agreement of both parties from time to time by an exchange of letters.

Termination

9.01 Either party may terminate this Memorandum by giving three months' written notice to the other prior to its expiration. It is understood, however, that such notice of termination shall be without prejudice to :

(a) the rights of Technical Co-operation Personnel and Consultants under existing letters of appointment to complete their terms of appointment, unless such appointment is otherwise terminated in accordance with the Staff Regulations, Rules, Instructions and other Directives, applicable to UNESCO;

(b) the obligation of UNESCO to account for all expenditures incurred pursuant to this Memorandum; and

(c) the right of the Government to obtain a refund of all remaining balances after UNESCO has met all of its obligations and liabilities arising from this Memorandum, or the right of UNESCO to obtain reimbursement from the Government, if such obligations and liabilities exceed the funds received.

Entry into Force and Duration

10.01 This Memorandum shall enter into force on the date of the last signature and shall continue in effect for one year unless otherwise terminated in accordance with paragraph 9.01. This Memorandum may be renewed prior to its expiration, by exchange of letters.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Memorandum in duplicate, in the English language.

Signed on behalf of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Date ....

Signed on behalf of the Government of Italy

Date .1.-2.-12.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, , LA SCIENZA E LA CULTURA RELATIVO ALLA DISPONIBILITA DI PERSONALE TECNICO DI COOPERAZIONE E DI CONSULENTI.

CONSIDERANDO che il Governo Italiano, il quale agisce per mezzo dell'Ufficio Multilaterale della Direzione Generale per la Co-operazione allo Sviluppo, Ministero degli Affari Esteri (in appresso denominato come "il Governo") desidera collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Istruzione, la Scienza e la Cultura (in appresso denominata come" UNESCO") al fine di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo in conformità con le disposizioni dell'Art.1 paragrafo 2 della Legge 49/87 relativa alla cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo ed a tal fine desidera mettere a disposizione dell'UNESCO i servizi del Personale di cooperazione tecnica ed i consulenti per la realizzazione di programmi nei settori di competenza dell'UNESCO, come l'istruzione, la scienza e la tecnologia e la cultura;

CONSIDERANDO che la Legge italiana 49/87 relativa alla cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo prevede specificamente all'Art.2 paragrafo 3 lettera b) la partecipazione alle attività delle Organizzazioni internazionali per i Paesi in via di sviluppo;

CONSIDERANDO che l'UNESCO accoglie con favore l'offerta da parte del Governo italiano di finanziare parte del personale di cooperazione tecnica e del personale da assegnare a programmi di sviluppo amministrati dall'UNESCO,

PERTANTO le Parti al presente Memorandum convengono quanto segue:

<u>Principi</u>

1. Il Governo e l'UNESCO si sforzeranno di cooperare alla realizzazione del presente Memorandum in conformità con i seguenti principi.

1.01 Con il Programma di Cooperazione Tecnica ed il Programma di Consulenti l'UNESCO si prefigge di ottenere i servizi di personale tecnico qualificato per assistere l'UNESCO nella realizzazione delle sue attività di progresso.

1.02 Il Personale di Cooperazione tecnica ed i Consulenti che saranno resi disponibili in base al presente Memorandum saranno assegnati a funzioni per le quali l'UNESCO e responsabile.

1.03 La decisione definitiva concernente la nomina e l'assegnazione di personale di cooperazione tecnica e di Consulenti spetterà all'UNESCO.

1.04 Il Personale di Cooperazione Tecnica ed i Consulenti saranno sottoposti all'autorità del Direttore Generale dell'UNESCO e saranno responsabili nei suoi confronti per quanto riguarda l'esercizio delle loro funzioni.

1.05 Il Governo sarà responsabile per il pagamento o il rimborso all'UNESCO di tutte le spese identificabili sostenute dall'UNESCO per quanto riguarda l'utilizzazione di tale personale di cooperazione tecnica nonche dei Consulenti in conformità con le clausole dei loro rispettivi contratti d'impiego.

1.06 Fatte salve le condizioni del paragrafo 1.05 precedente, le spese pagabili o rimborsabili da parte del Governo includeranno i salari, le indennità, l'assicurazione, le pensioni, i costi di trasporto verso ed in provenienza dal posto di servizio ed i costi di viaggio entro il paese o l'area di assegnazione, nonche ogni altro costo sostenuto in conformita con le Regole ed i Regolamenti del Personale dell'UNESCO, e con le Regole e Regolamenti Finanziari, come i costi in cui l'UNESCO puo incorrere al fine di coprire le sue responsabilita per lesioni riportate in servizio, malattia o decesso per quanto riguarda il personale di Cooperazione Tecnica ed i Consulenti.

Selezione

2.01 L'UNESCO fornirà al Governo le informazioni concernenti il numero di incarichi, le descrizioni del favoro, i mandati rispettivi e le condizioni di servizio del Personale di Cooperazione Tecnica e dei Consulenti richiesti per essere assegnati ai programmi amministrati dall'UNESCO.

2.02 Il Governo fornira all'UNESCO una lista di candidati con i requisiti richiesti per gli incarichi che l'UNESCO desidera far ricoprire.

Il Governo suggerirà solo quelle persone le quali, in base alle informazioni più affidabili a sua conoscenza, sono ritenute qualificate per gli incarichi per i quali una descrizione del lavoro o un mandato sono stati forniti dall'UNESCO.

2.03 L'UNESCO ed il Governo intervisteranno in una Commissione congiunta, i candidati pre-selezionati e non appena il candidato sarà stato accettato dall'UNESCO, l'UNESCO farà un'offerta di impiego direttamente al candidato vincente e ne informerà il Governo di conseguenza.

In ogni caso l'assewgnazione dei candidati selezionati ai loro posti di servizio dovrà in linea di massima essere concordata con il Governo italiano.

Condizioni d'impiego

3.01 Il Personale di Cooperazione Tecnica sarà, per la durata del suo incarico con l'UNESCO, sottoposto alle Regole e Regolamenti del Personale dell'UNESCO in conformità con le rispettive lettere d'impiego ed ogni relativo emendamento. Esso sarà di norma nominato per un periodo di un anno rinnovabile di comune accordo e non sarà in nessun caso assegnato a posti finanziati per mezzo del bilancio regolare dell'UNESCO.

3.02 Per tutta la durata del loro incarico con l'UNESCO, i consulenti saranno impiegati dall'UNESCO in conformità con le linee direttive dell'UNESCO e con le procedure pertinenti.

Fondo Comune

4.01 I fondi per il Programma saranno forniti dal Governo Italiano in conformità con la Legge Italiana 49/87 ed in particolare con l'approvazione del Comitato Direzionale per importi superiori a due miliardi di lire italiane o del Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo per importi inferiori a due miliardi di lire italiane.

4.02 Un Fondo comune sarà istituito dall'UNESCO in conformità con le Regole ed i Regolamenti Finanziari dell'UNESCO nel quale saranno accreditati tutti i fondi ricevuti dall'UNESCO ai fini di questo Memorandum e saranno iscritte a carico le spese.

4.03 Il Governo conviene di contribuire al Fondo Comune in base a questo Memorandum con un ammontare di dollari USA 1.000.000 come anticipo per coprire tutte le spese identificabili del Personale di Cooperazione Tecnica e dei Consulenti per la durata di un anno dalla data di questo Memorandum. I contributi per i successivi periodi di rinnovo di questo Memorandum saranno specificati nello scambio di lettere specificato al paragrafo 8.01 in appresso.

4.04 l'UNESCO non sosterrà spese in eccedenza dei limiti annuali finanziari determinati dal Governo e dall'UNESCO.Gli obblighi dell'UNESCO in base al presente Memorandum sanno condizionati dal ricevimento dei fondi da parte del Governo negli importi stabiliti in conformità con il presente Memorandum.

4.05 Qualsiasi saldo nel Fondo Comune alla scadenza o alla cessazione anticipata di questo Memorandum , sarà, dopo che si sia fatto fronte a tutti gli obblighi ed a tutte le responsabilità, restituito dall'UNESCO al Governo oppure, dietro accordo di entrambe le Parti, potrà essere stanziato per un programma simile amministrato dall'UNESCO.

Ogni interese maturato sui fondi depositati in base a questo Memorandum sarà accreditato nel Fondo Comune in conformità con le Regole ed i Regolamenti finanziari dell'UNESCO, oppure utilizzato diversamente come concordato dal Governo e dall'UNESCO.

CONTO BANCARIO

5.01 I fondi coperti da questo Memorandum saranno depositati dal Governo nel conto bancario in dollari n. 9.136.137 presso l'Istituto Bancario San Polo di Torino, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Italia.

Rendiconto

6.01 L'UNESCO fornirà al Governo un rendiconto annuale della posizione finanziaria del Fondo Comune al 31 Dicembre dell'anno operativo precedente in base a questo Memorandum. Alla cessazione del Memorandum (sia per il decorso del tempo o in conformità con il paragrafo 10.01), un rendiconto finale della posizione finanziaria sarà fornito dall'UNESCO al Governo. Tutti i conti finanziari ed i rendiconti saranno espressi in dollari USA.

Attuazione

7.01 I funzionari responsabili dell'UNESCO ed il Governo verificheranno l'avanzamento ed i risultati di questo Memorandum e, qualora necessario, procederanno a consultazioni per quanto riguarda eventuali miglioramenti e conseguenti modifiche.

7.02 Ogni notifica che dovrà essere data all'una o all'altra Parte o ad entrambe per quanto riguarda questo Memorandum, sarà considerata come effettivamente data se è consegnata o inviata mediante lettera o telex indirizzato alla parte all'indirizzo menzionato nei paragrafi 7.03 e 7.04 e si riterrà che ogni notifica sia stata data con sette (7) giorni di spedizione per mezzo di posta registrata, oppure per mezzo di telex se trasmessa. L'indirizzo dell'una o della'altra Parte puo essere modificato mediante notifica secondo le modalità stabilite in questa disposizione.

7.03 Ogni notifica al Governo sarà indirizzata a:

Ufficio Multilaterale

Direzione Generale per lo Sviluppo alla Cooperazione allo Sviluppo,

Ministero degli Affari Esteri

Roma, Italia.

7.04 Ogni notifica all'UNESCO sarà indirizzata a:

Assistente al Direttore Generale per l'Amministrazione Generale

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione,la Scienza e la Cultura.

7, Piazza Fontenoy,

75007 Parigi,Francia.

Emendamenti al presente Memorandum

8.01: Questo Memorandum puo essere emendato periodicamente per mezzo di accordo di entrambe le Parti con uno scambio di lettere.

Cessazione

9.01 L'una o l'altra Parte possono porre fine a questo Memorandum dandone notifica di tre mesi all'altra Parte prima della sua scadenza. Rimane inteso tuttavia, che tale notifica di cessazione non pregiudicherà:

(a) i diritti del Personale di Cooperazione Tecnica e e dei Consulenti in base alle lettere d'impiego esistenti di completareil loro mandato, a meno che a tale mandato non venga posto fine in altro modo in conformità con le Regole, Regolamenti, Istruzioni ed altre Direttive applicabili all'UNESCO;

(b) l'obbligo dell'UNESCO di render conto di tutte le spese sostenute in conformità con il presente Memorandum; e

(c) il diritto del Governo ad ottenere un rimborso di tutti i saldi rimanenti dopo che l'UNESCO avrà fatto fronte a tutti i suoi obblighi e responsabilità derivanti da questo Memorandum, oppure il diritto dell'UNESCO di ottenere un rimborso dal Governo, se tali obblighi e responsabilità sono in eccedenza dei fondi ricevuti.

Entrata in vigore e Durata

10.01 Questo Memorandum entrerà in vigore alla data dell'ultima firma e continuerà ad essere in vigore per un anno a meno che vi sia posto fine in altro modo in conformità con il paragrafo 9.01. Questo Memorandum puo essere rinnovato prima della sua scadenza per mezzo di uno scambio di lettere.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato questo Memorandum in duplice esemplare, in lingua inglese.

Firmato per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la cultura

....

Data....

Firmato per conto del Governo Italiano

....

31.

13 febbraio 1989, Lusaka

Accordo tra Italia e Zambia per la realizzazione di un programma di sviluppo socio-economico nel campo profughi di Mayukwayukwa, distretto di Koana, Zambia (1)

ACCORDO

The Government of the Republic of Italy and the government of the Republic of Zambia, within the cadre of the existing co-operation between the two countries, engage themselves in the implementation of a socio-economic development project in the refugees settlement of Mayukwayukwa, Kaoma:

ARTICLE I

The Italian government, represented by the Development Co-operation Department of the Foreign Affairs Ministry, being responsible towards the obligations implied by the project, entrusts its implementation to the non-governmental organisation (NGO) COSPE of Florence, Italy. The relationship between the Italian government and the above said NGO are ruled by the Italian laws. On its side the Zambian government, represented by the National Commission for Development Planning, entrusts the project implementation to the Office of Commissioner for Refugees, Ministry of Home Affairs.

ARTICLE II

The project, which aims to contribute to the socio-economic development of the Mayukwayukwa refugee population and to produce benefits of the same nature for the local Zambian population, pursues the following objectives:

(i) development of traditional agriculture and improvement of basic cultures;

(1) Entrata in vigore: 13 febbraio 1989.

(ii) development of horticulture;

(iii) creation of energy resourses;

(iv) development of managerial and handicraft skills through training and providing materials and equipments;

(v) raising of awareness on primary health care and improvement of nutritional habits.

ARTICLE III

The Italian government, through the NGO COSPE, shall:

1. be responsible for the employment of the Italian personnel and their related contracts;
2. be responsible for the payment of salaries and related emoluments, costs of international travel for the Italian personnel and their families, and other incidental expenses not covered elsewhere in the project document in accordance with the employment contract;
3. be responsible for the selection and employment of the Zambian personnel as described by the project document, their contracts wherein the terms of their service are defined, their salaries and related emoluments;
4. be responsible for the training and otherwise preparing the Italian personnel for their assignment, which includes a period of orientation in Zambia. The Government of Zambia shall do its utmost to facilitate such in-country orientation;
5. provide for the equipment, financial resources and services necessary for the implementation of the programme as specified in the project document.

ARTICLE IV

The Zambian Government shall play an active part in the carrying out of the project as described in the project document. It shall provide the Italian personnel with all the assistance they might reasonably need to carry out their task.

In particular the Zambian government shall accord to the Italian personnel and their families the right to bring into Zambia their personal property, domestic and other articles for their personal use during their first tour free of duty, within six months of their first arrival in Zambia. The term personal and household effects shall include for each household one motor vehicle, one radio, one record-player, one tape-recorder, one washing-machine, one refrigerator, one deep-freezer, one air-conditioner, one television set, minor electrical appliances and one set of photographic and cine equipment. If the said articles are sold or otherwise disposed off in Zambia other than to a person entitled to the same privilege, appropriate duty shall be paid thereon. No sale or disposal of personal and household effect shall be made without the prior notice and approval of the Controller of Customs and Excise.

ARTICLE V

The funds supplied by the Italian government for the implementation of the project will be administred by the NGO COSPE, who will report annualy to the Development Co-operation Department.

ARTICLE VI

The Zambian government may request, with written notification the Italian government to recall the Italian personnel if his/her behaviour justified such a measure.

ARTICLE VII

In case of any damage to a third party caused by the Italian personnel in performance of his/her duties in Zambia for the implementation of the project, the government of the Republic of Zambia shall be liable in his/her place and any claim against the Italian personnel shall to that extent be excluded unless it is established by the court of law in Zambia that any such damage has arisen from the wilfull or criminal conduct on the part of the Italian personnel.

In the event of arrest or detention, for any reason whatsoever, of the Italian personnel or member of their families, or of criminal proceedings being instituted against them, the Embassy of Italy in Lusaka shall be notified immediately, specifying the reasons and allowing the Italian representatives to visit such person/s.

ARTICLE VIII

The project implementation period is three years. Once a year the Development Co-operation Department on the Italian part and the National Commission for Development Planning on the Zambian part will make a joint evaluation on the project's progress and approve a working plan for the following year.

ARTICLE IX

Any eventual change or enlargement of the project will have to be agreed by the two Parties mentioned in Article VIII.

ARTICLE X

After the project completion all realization and equipment will remain the property of the Zambian government.

ARTICLE XI

This Agreement shall take effect on the day of signature by the two Contracting Parties. It shall be valid for a term of one year as from the date of its entry into force, and shall be renewable by tacit consent.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective governments, have signed this Agreement at the place and on the day shown below:

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY

DR. G. Lo IACONO
ITALIAN AMBASSADOR TO
ZAMBIA,
LUSAKA

13TH FEBRUARY, 1989

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ZAMBIA

DR. L.S. CHIVUNO
DIRECTOR GENERAL,
NATIONAL COMMISSION FOR
DEVELOPMENT PLANNING,
LUSAKA

13TH FEBRUARY, 1989

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO NEL CAMPO PROFUGHI DI MAYUKWAYUKWA, KAOMA - ZAMBIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia, nel quadro della cooperazione esistente tra i due Paesi, si impegnano a realizzare un progetto di sviluppo socio-economico nel campo profughi di Mayukwayukwa, Kaoma:

ARTICOLO I

Il Governo Italiano, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, avendo la responsabilità di mantenere gli impegni previsti dal progetto, ne affida l'esecuzione all'organizzazione non-governativa (ONG) COSPE di Firenze, Italia.

I rapporti tra il Governo Italiano e la summenzionata ONG sono regolati dalla legislazione italiana. Da parte sua il Governo dello Zambia, rappresentato dalla Commissione Nazionale per la Programmazione dello Sviluppo, affida l'esecuzione del progetto all'Ufficio del Commissario per i Profughi, Ministero dell'Interno.

ARTICOLO II

Il progetto, che mira a contribuire allo sviluppo socio-economico della popolazione profuga di Mayukwayukwa e a creare gli stessi benefici per la popolazione dello Zambia, persegue i seguenti obiettivi:

(i) sviluppo dell'agricoltura tradizionale e potenziamento delle coltivazioni di base;

(ii) sviluppo dell'orticoltura;

(iii) creazione di risorse energetiche;

(iv) sviluppo delle attitudini manageriali e manuali attraverso la formazione professionale e la fornitura di materiali e di attrezzature;

(v) campagna di sensibilizzazione all'assistenza sanitaria primaria e miglioramento delle abitudini nutrizionali.

ARTICOLO III

Il Governo italiano, tramite l'ONG COSPE, sarà responsabile per:

1. l'assunzione del personale Italiano e dei relativi contratti;

2. il pagamento degli stipendi e dei relativi emolumenti, le spese di viaggio internazionale per i membri del personale Italiano e le loro famiglie, nonchè le altre spese accessorie non coperte nel documento del progetto, in conformità al contratto di lavoro;

3. la selezione e l'assunzione del personale dello Zambia, così come disposto nel documento del progetto, i contratti di detto personale nei quali vengono definite le condizioni dell'impiego stesso, gli stipendi e i relativi emolumenti;

4. l'addestramento e la preparazione dei membri del personale Italiano al loro incarico, che comprende un periodo di orientamento nello Zambia. Il Governo dello Zambia farà del suo meglio per facilitare detto orientamento nel Paese;

5. la fornitura delle attrezzature, delle risorse finanziarie e dei servizi necessari per la realizzazione del programma, così come specificato nel documento del progetto.

ARTICOLO IV

Il Governo dello Zambia svolgerà un ruolo attivo nell'esecuzione del progetto, così come indicato nel documento del progetto. Esso fornirà ai membri del personale Italiano tutta l'assistenza di cui essi possano ragionevolmente aver bisogno per lo svolgimento del loro compito.

In particolare, il Governo dello Zambia accorderà al personale Italiano e alle famiglie il diritto di portare nello Zambia -esenti tasse -oggetti di proprietà personale, per la casa e di vario altro genere per uso personale durante il loro primo viaggio, entro sei mesi dal loro primo arrivo nello Zambia. Il termine "effetti personali e di uso domestico" comprenderà - per ciascun

nucleo familiare - un moto-veicolo, una radio, un giradischi, un registratore, una lavatrice, un frigorifero, un congelatore, un condizionatore d'aria, un televisore, piccoli elettrodomestici e un set di apparecchiature fotografiche e cinematografiche. Qualora detti articoli vengano venduti o altrimenti ceduti nello Zambia ad una persona non avente diritto allo stesso privilegio, su di essi verrà pagato il relativo dazio. Non verrà effettuata nessuna vendita o cessione di effetti personali e di uso domestico senza aver preventivamente informato ed aver ricevuto l'autorizzazione del Direttore del Servizio Tributario.

ARTICOLO V

I finanziamenti forniti dal Governo Italiano per la realizzazione del progetto verranno amministrati dall'ONG COSPE, che relazionerà annualmente alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

ARTICOLO VI

Il Governo dello Zambia avrà la facoltà di chiedere, previa notifica scritta al Governo Italiano, la revoca dei membri del personale Italiano, qualora il loro comportamento giustifichi tale misura.

ARTICOLO VII

Nel caso di danni a terzi causati da un membro del personale Italiano nell'ambito dell'esecuzione dei suoi compiti nello Zambia ai fini della realizzazione del progetto, il Governo della Repubblica dello Zambia se ne addosserà la responsabilità, e pertanto verrà a cadere ogni reclamo contro il personale Italiano stesso, a meno che un tribunale dello Zambia non stabilisca che detto danno sia stato causato da colpa intenzionale o da condotta criminale da parte del personale Italiano stesso.

Nel caso di arresto o detenzione, per un qualsiasi motivo, di un membro del personale Italiano o di un suo familiare, o qualora vengano intentati dei procedimenti penali a carico di queste persone, ne verrà data immediatamente notifica all'Ambasciata d'Italia a Lusaka, che ne specificherà le ragioni, autorizzando i rappresentanti Italiani a visitare detta persona/e.

ARTICOLO VIII

Il periodo di realizzazione del progetto è di tre anni. Una volta all'anno, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo da parte Italiana e la Commissione Nazionale per la Programmazione dello Sviluppo da parte dello Zambia effettueranno una valutazione congiunta dei progressi ottenuti nell'ambito del progetto e approveranno un piano di lavoro per l'anno seguente.

ARTICOLO IX

Ogni eventuale modifica o ampliamento del progetto dovranno essere concordati dalle due Parti specificate all'Articolo VIII.

ARTICOLO X

Una volta che il progetto sia stato completato, tutte le realizzazioni e le attrezzature rimarranno di proprietà del Governo dello Zambia.

ARTICOLO XI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma delle due Parti Contraenti. Esso resterà valido per un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore, e sarà rinnovabile su tacito consenso.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo nel luogo e nel giorno specificati qui di seguito:

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Dr. G. Lo Iacono
Ambasciatore d'Italia a Lusaka,

Lusaka
13 febbraio 1989

Per il Governo della
Repubblica dello
Zambia
Dr. L S Chivuno
Direttore Generale,
della Commissione
Nazionale per la
Programmazione dello
Sviluppo
Lusaka
13 febbraio 1989

32.

20 febbraio 1989, Vienna

Accordo per un fondo fiduciario e le N.U. costituite dall'UNFDAC per i programmi di assistenza, per il progresso del controllo sulla droga eseguiti dall'UNFDAC (60 milioni di dollari USA) (1)

ACCORDO

1. The Government of Italy shall, in order to meet the costs of agreed projects, place at the disposal of the United Nations, represented by the United Nations Fund for Drug Abuse Control, hereinafter referred to as UNFDAC, as trust funds an amount of

   US$ 60,000,000
   (US dollars sixty million)

   Project documents will include budgets detailing annual funding requirements.This special-purpose contribution shall be used entirely and exclusively to meet the costs of the projects including programme support costs, the level of which shall be determined on a case-by-case basis for each individual project concerned. The amount shall be deposited in full into a "General UNFDAC/Italy Income Account" to be opened at the Istituto Bancario San Paolo di Torino in Vienna.

2. UNFDAC shall draw on the sum deposited in accordance with approved project funding requests from executing agencies which relate to projects covered by this Agreement.

3. UNFDAC shall:

   a. administer the special-purpose contribution of the Government of Italy in accordance with the financial regulations and rules of the United Nations and other applicable directives;

   b. deposit interest accruing on the above account into a special "UNFDAC/Italy Interest Account" to be opened with Istituto Bancario San Paolo di Torino in Vienna. UNFDAC shall report regularly to the Italian authorities on this account. The utilization of the fund deposited in this special account shall be agreed upon by the Government of Italy and UNFDAC through an exchange of letters.

   c. furnish proof in accordance with the financial regulations and rules of the United Nations and other applicable directives by recording income and expenditure for the projects that the trust funds have been used economically and for the intended purpose.

   d. submit to the Government of Italy, in accordance with article 6 below, a final statement of accounts covering the expenditure incurred in the implementation of the projects.

---

(1) Entrata in vigore: 20 febbraio 1989.

4. All financial commitments and expenditure of UNFDAC in connection with the funds provided by the Government of Italy shall be expressed in US dollars.

5. a. The purpose of the contribution is to finance projects for combatting drug abuse and illicit trafficking in developing countries.

   b. UNFDAC shall implement the projects in accordance with the project documents referred to in article 1 above.

   c. The arrangements to be concluded on the projects with the recipient governments shall provide for partnership contributions by the governments as specified in the project documents.

   d. UNFDAC shall submit to the Government of Italy every calendar year a report on the progress of the projects and the utilization of funds incurred for their implementation.

   e. The Government of Italy intends to participate in the mid-term review, the tripartite meetings and in the final evaluation of the projects envisaged by UNFDAC. The necessary details shall be laid down in due course.

6. UNFDAC shall submit to the Government of Italy within six months of the completion of the activities a final report on the implementation of the projects. The report shall contain an appraisal of the results of the projects.

7. a. UNFDAC shall further submit to the Government of Italy within six months after the end of 1989 a statement of appropriately certified accounts covering the utilization of this special-purpose contribution.

   b. It is understood, that for the purposes of paragraph 7.a. above, the term "appropriately certified accounts" means accounts certified by UNFDAC on the basis of year-end financial statements provided by the executing agencies and certified by their respective chiefs of financial services. It is further understood that these financial statements from executing agencies are subject to audit in conformity with their own financial rules and procedures. Should such audits result in any qualifications or amendments to the amounts reported, UNFDAC will promptly inform the Government of Italy.

   c. Furthermore, UNFDAC shall forward to the Government of Italy United Nations external or internal audit reports together with its observations should such reports contain details concerning the special-purpose contribution of the Government of Italy.

8. Ownership of equipment, supplies and other property financed from this trust fund shall vest in the United Nations if not otherwise specified in the project documents.

9. This agreement or its application to individual projects may be terminated by either party on 30 days' written notice to the other party, subject to the continuance in force of articles 10 and 11 for the purposes there stated.

10. On termination of this Agreement under article 9,the funds will continue to be held by UNFDAC until all expenditure incurred by UNFDAC in relation to the already approved projects have been satisfied from such funds. Thereafter, any uncommitted funds shall be disposed of as mutually agreed through an exchange of letters.

11. On termination of this Agreement in its application to individual projects, UNFDAC will be permitted to use such funds as necessary to defray expenditure incurred in relation to already accomplished activities of those projects.

12. In application of paragraphs 10 and 11 above, the matter of ownership of equipment, supplies and other property financed from this trust fund shall be determined in accordance with provisions of the applicable project documents between UNFDAC and the recipient governments. Should, however, the applicable project documents not contain any such provisions, the matter shall then be a subject for consultations between the Government of Italy and UNFDAC.

13. This Agreement shall be in force until 31 December 1989 unless extended by an exchange of letters between the Government of Italy and UNFDAC.

14. This Arrangement may be supplemented or amended by an exchange of letters between the Government of Italy and UNFDAC.

This Agreement shall enter into force upon signature.

On behalf of the Government of Italy

On behalf of the United Nations Fund for Drug Abuse Control (UNFDAC)

2283F/05/J

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO PER UN FONDO COMUNE TRA IL GOVERNO ITALIANO E LE NAZIONI UNITE COSTITUITO DAL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER IL CONTROLLO DELL ABUSO DELLA DROGA (UNFDAC) PER PROGRAMMI DI ASSISTENZA , PER IL PROGRESSO DEL CONTROLLO SULLA DROGA ESEGUITI DALL'UNFDAC

---

1. Il Governo italiano, al fine di far fronte ai costi dei progetti convenuti, porrà a disposizione delle Nazioni Unite, rappresentate dal Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso della droga, in appresso denominato UNFDAC, in qualità di fondi comuni, un ammontare di

US$ 60.000.000
(dollari USA sessanta milioni)

La documentazione del progetto includerà bilanci di previsione indicanti in dettaglio i fabbisogni di finanziamento. Tale contributo a fini speciali sara utilizzato interamente ed esclusivamente per far fronte ai costi dei progetti compresi i costi di sostegno del programma, il cui livello sara determinato caso per caso per ciascun singolo progetto interessato. L'ammontare sarà depositato per intero in un "Conto generale profitti e perdite UNFDAC/ Italia" che sara aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino a Vienna.

2. L'UNFDAC attingerà sulla somma depositata in conformità con le richieste di finanziamento del progetto approvato da parte degli enti di esecuzione, in correlazione con i progetti coperti dal presente Accordo.

3. L'UNFDAC:

a. amministrerà il contributo per scopi speciali del Governo italiano in conformità con i regolamenti e le regole finanziarie delle Nazioni Unite ed altre direttive applicabili;

b. depositerà gli interessi maturati su detto conto in un "Conto Interessi UNFDAC/Italia" speciale che sarà aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino a Vienna. L'UNFDAC farà regolarmente rapporto alle Autorità italiane per quanto concerne questo conto. L'utilizzo del fondo depositato in questo conto speciale sarà concordato dal Governo italiano e dall'UNFDAC per mezzo di uno scambio di lettere.

c. fornira prove in conformità con le regole ed i regolamenti finanziari delle Nazioni Unite ed altre direttive applicabili mediante la registrazione di entrate e di spese destinate ai progetti che i fondi comuni sono stati utilizzati in maniera economica e per i fini previsti.

d. sottoporrà al Governo Italiano, in conformità con l'articolo 6 in appresso, un rendiconto finale che includa le spese sostenute per l'attuazione dei progetti.

4. Tutti gli impegni finanziari e le spese dell'UNFDAC correlati con i fondi forniti dal Governo italiano saranno espressi in dollari USA.

5. a. Lo scopo di tale contributo è di finanziare progetti per combattere l'abuso di droga ed il traffico illecito nei paesi in via di sviluppo.

b. L'UNFDAC provvederà all'attuazione dei progetti in conformità con la documentazione relativa al progetto di cui all'articolo 1 precedente.

c. Le intese che dovranno essere concluse per quanto riguarda i progetti con i Governi beneficiari prevederanno delle quote associative da parte dei governi come specificato nella documentazione del progetto.

d. L'UNFDAC sottoporrà al Governo Italiano ogni anno civile un rapporto sullo stato di avanzamento dei progetti nonché sull'utilizzazione dei fondi sostenuti per la loro attuazione.

e. Il Governo Italiano intende partecipare alla verifica semi-trimestrale, alle riunioni tripartite ed alla valutazione finale dei progetti che l'UNFDAc si propone. I dettagli necessari saranno riportati per iscritto in tempo debito.

6. L'UNFDAC sottoporrà al Governo Italiano entro sei mesi dal completamento delle attività un rapporto finale relativo alla realizzazione dei progetti. Il rapporto conterra una valutazione delle risultanze dei progetti.

7. a. L'UNFDAC sottoporrà ulteriormente al Governo Italiano entro sei mesi dopo la fine del 1989 una dichiarazione .attestante che i conti sono stati debitamente certificati per quanto riguarda tutta l'utilizzazione di tale contributo a fini speciali.

b. Rimane inteso che per i fini del paragrafo 7 a. precedente, il termine "conti debitamente certificati" significa i conti certificati dall'UNFDAC in base ai rendiconti finanziari di fine anno forniti dagli enti di esecuzione e certificati dai rispettivi capi dei servizi finanziari. Rimane inoltre inteso che tali rendiconti finanziari degli enti di esecuzione sono soggetti a revisione contabile in conformità con le loro regole e procedure finanziarie. Qualora tali revisioni contabili dovessero dar luogo a qualunque restrizione o emendamento degli importi dichiarati, l'UNFDAC informerà sollecitamente il Governo Italiano.

c. Inoltre, l'UNFDAC inoltrerà al Governo italiano i rapporti di revisori contabili esterni o interni delle Nazioni Unite insieme alle sue osservazioni, qualora tali rapporti contengano dettagli relativi al contributo a fini speciali del Governo Italiano.

8. La proprietà di attrezzature, forniture ed altri beni finanziati con questo fondo sarà conferita alle Nazioni Unite a meno che non sia diversamente specificato nella documentazione del progetto.

9. Entrambe le Parti possono porre fine al presente accordo o alla sua applicazione a singoli progetti, con una notifica scritta di 30 giorni all'altra Parte, fatta salva la continuità della validità degli articoli 10 e 11 ai fini ivi menzionati.

10. Alla cessazione di questo Accordo in base all'articolo 9, l'UNFDAC continuerà a mantenere il possesso dei fondi sino a quando non si sia fatto fronte, con tali fondi, a tutte le spese sostenute dall'UNFDAC in relazione ai progetti già approvati. Successivamente, qualsiasi fondo non impegnato sarà ceduto in base ad un accordo reciproco convenuto per mezzo di scambio di lettere.

11. Alla cessazione di questo Accordo nella sua applicazione a progetti singoli, l'UNFDAC sara autorizzata ad utilizzare tali fondi a seconda delle necessità per pagare le spese sostenute in correlazione con attività già eseguite inerenti a questi progetti.

12. In applicazione dei paragrafi 10 e 11 precedenti, la questione della proprietà delle attrezzature, forniture ed altri beni finanziati con questo fondo comune, sarà definita in conformità con le disposizioni della documentazione applicabile del progetto, tra l'UNFDAC ed i governi beneficiari. Tuttavia se la documentazione applicabile del progetto non contiene tali disposizioni, la questione sarà oggetto di consultazioni tra il Governo Italiano e l'UNFDAC.

13. Questo Accordo rimarrà in vigore fino al 31 Dicembre 1989 a meno che non sia prorogato mediante scambio di lettere tra il Governo Italiano e l'UNFDAC.

Questo Accordo entrerà in vigore all'atto della firma.

Per conto del Governo Italiano

....

Per conto del Fondo delle Nazioni Unite per il Controllo dell'Abuso della Droga (UNFDAC)

....

33.

27 febbraio 1989, Roma

Accordo finanziario tra Italia e Nigeria, con due annessi (1)

ACCORDO

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Federal Republic of Nigeria (hereinafter referred to as "FRN"), in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries;

with a view to implementing the Agreed Minute on the rescheduling of the foreign debt of Nigeria, signed in Paris on 16th December, 1986;

for the purpose of allowing the repayment of:

a) the commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from the "FRN" or one of the federated States, public entities wholly owned by the "FRN" or its federated States, or covered by a guarantee of payment from one or several of these entities, within the period 1st October, 1986 - 31st December, 1987, and not paid, relating to contract for the supply of goods and/or services and/or the execution of works as well as to financial conventions concluded before 1st October, 1985 -with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law and amounting to U.S. Dollars 51.400.924,05, Deutsche Marks 110.175.326,02, Swiss Francs 51.580.235,11, Belgian Francs 604.677.340 and Italian Liras 1.360.858.540 (Annex I);

b) the debts for both principal and contractual interest described in paragraph a) above, due as at 30th September, 1986 and not yet paid as well as the debts for both principal and contractual interest of the private sector due as at 30th September, 1986 and not yet paid, amounting, as far as the public sector goes to U.S. Dollars 41.885.995,94, Deutsche Marks 161.328.733,87, Swiss Francs 103.376.190,37,Belgian Francs 177.676.204,26 and Italian Liras 906.909.240 and as far as the private sector is concerned to U.S. Dollars 11.339.461,15, Deutsche Marks 9.755.940,27 and Swiss Francs 4.716.357,33 (Annex II);

---

(1) Entrata in vigore: 27 febbraio 1989.

hereby agree upon the following:

ARTICLE I

The Italian Government, in accordance with relevant Italian Law and in order to allow the settlement of the debts indicated in the preamble, will make possible the granting to the "FRN" of a financial credit up to a ceiling of U.S. Dollars 393.000.000 being understood that this credit shall also be inclusive of the amount in U.S. Dollars required to repay the debts in Deutsche Marks, in Swiss Francs, in Italian Liras and in Belgian Francs mentioned in the preamble at the exchange rate applying at the time the credit is drawn.

ARTICLE II

1) The credit referred to in Article I shall benefit from the guarantees provided under the relevant Italian Law.
The payment of the insurance premium, calculated by Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") according to its internal procedures, will be effected by the "FRN".
2) The interest accruing on the aforesaid credit plus the spread shall be agreed by the credit Institutions taking part in the operation and the "FRN".
The interest snall accrue from each date of utilisation of the funds by the "FRN" and shall be paid in half-yearly instalments, the first of which falling due on 15th May or 15th November immediately following each date of utilisation of the credit referred to in Article I.
3) The "FRN" shall issue promissory notes covering the credit as may be agreed with the credit Institutions taking part in the operation.
4) Banking and drawing procedures to be followed shall be established in the financial convention to be agreed upon by the above mentioned credit Institutions and the "FRN".
5) The "FRN" will consult the Italian Government with respect to the credit Institutions appointed to intervene in the financial credit.

ARTICLE III

The credit mentioned in Article I shall be repaid in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 15th November, 1992 and the last on 15th May, 1997.

ARTICLE IV

The credit specified in Article I shall be utilized for the payment in Italy to the creditors concerned of the debts indicated in the preamble to the present Agreement.

The aforesaid debts are detailed in the annexes to the present Agreement. The amounts indicated could be revised by mutual consent of the two parties.

ARTICLE V

1) The "FRN" undertakes to pay and transfer to the creditors concerned in Italy interest on debts considered by the present Agreement, fallen due and not paid, for the period from the original maturity up to the date of its full settlement.

2) Such interest shall be calculated as follows: at the rate expressly stipulated for post-maturity payments in the contract or financial conventions or, where no interest rate is so stipulated, at the rate of 8% p.a., of 6% p.a., of 3% p.a., of 6% p.a. and of 10% p.a. as regards debts respectively payable in U.S. Dollars, in Deutsche Marks, in Swiss Francs, in Belgian Francs and in Italian Liras from the date of maturity of the debt up to the date of the indemnity by SACE and at the rate of 8% p.a., of 6% p.a., of 3% p.a.,of 6% p.a. and 10% p.a. from the date of the indemnity by SACE up to the full settlement of the debt as regards debts respectively payable in U.S. Dollars, in Deutsche Marks, in Swiss Francs, in Belgian Francs and in Italian Liras.

3) The said interest shall be tranferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - within ninety days from the date of settlement.

ARTICLE VI

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Nigeria's debts are referred to in the preamble of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial conventions by the nigerian debtors.

ARTICLE VII

The present Agreement shall come into force on the date of signature and shall remain in force until principal and interest of the financial credit provided for in Article I above has been fully repaid.

Done in Rome on 27th February, 1989 in duplicate, in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA

==

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Nigeria (in appresso denominato "FRN"), nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra entrambi i Paesi;

- in vista dell'applicazione del Processo-Verbale approvato per quanto riguarda il ripiano del debito estero della Nigeria, firmato a Parigi il 16 Dicembre 1986;

- al fine di consentire il rimborso:

a) dei debiti commerciali e finanziari per gli interessi sia sul capitale che contrattuali dovuti all'Italia dalla "RFN" o da uno degli Stati confederati, enti pubblici appartenenti per intero alla "RFN" o ai suoi Stati confederati, o coperti da una garanzia di pagamento da uno o più di tali enti entro il periodo 1° ottobre 1986 - 31 Dicembre 1987, e non pagati, relativi al contratto per la fornitura di beni e/o servizi e/o l'esecuzione di lavori, nonché in base a convenzioni finanziarie stipulate anteriormente al 1° ottobre 1985 - con una scadenza originaria superiore ad un anno -

coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano disposta in base alla legislazione italiana ed ammontante a 51.400.924.05 dollari USA, 110.175.326.02 marchi tedeschi, 51.580.235.11 franchi svizzeri, 604.677.340 franchi belgi e 1.360.858.540 lire italiane (Annesso I);

b) dei debiti per interessi sia sul capitale che contrattuali, di cui al paragrafo a) precedente, esigibili alla data del 30 settembre 1986 e non ancora pagati, nonché i debiti per interessi sia sul capitale che contrattuali nel settore privato esigibili alla data del 30 settembre 1986 e non ancora pagati, ammontanti per quanto riguarda il settore pubblico a 41.885.995,94 dollari USA, 161.328.733,87 marchi tedeschi, 103.376.190,37 franchi svizzeri, 177.676.204,26 franchi belgi e 906.909.240 lire italiane; e,per quanto riguarda il settore privato, a 11.339.461,15 dollari USA, 9.755.940,27 marchi tedeschi e 4.716.357,33 franchi svizzeri (Annesso II);

convengono con il presente Accordo quanto segue:

ARTICOLO I

Il Governo Italiano, in conformità con la legislazione italiana pertinente ed al fine di consentire il saldo dei debiti indicati nel preambolo, farà in modo che sia accordato alla "RFN" un credito finanziario fino ad un tetto di 393.000.000 di dollari USA; rimanendo inteso che questo Credito includera un importo di dollari USA necessario a rimborsare i debiti in marchi tedeschi, in franchi svizzeri, in lire italiane ed in franchi belgi menzionati nel preambolo al tasso di cambio in vigore all'atto del prelievo del credito.

ARTICOLO II

1) Il credito di cui all'Articolo I beneficierà delle garanzie previste in base alla legislazione italiana pertinente.

Il pagamento del premio assicurativo, calcolato dalla Sezione Speciale per l'Assicurazione delCredito all'Esportazione (in appresso denominata come "SACE") in conformita con le sue procedure interne,sarà effettuato dalla "RFN".

2) L'interesse maturato sul credito di cui sopra, più la differenza di prezzo saranno concordati dagli Istituti di credito che partecipano all'operazione e dalla "RFN".

Gli interessi matureranno a decorrere da ciascuna data di utilizzo dei fondi da parte della "RFN" e saranno pagati in rate semestrali, la prima delle quali a scadere il 15 maggio o il 15 novembre immediatamente successivi a ciascuna data di utilizzo del credito di cui all'Articolo I.

3) La "RFN" rilascierà dei"pagherò" a copertura del credito, nella misura che potrà essere convenuta con gli Istituti di credito che partecipano all'operazione.

4) Le procedure bancarie e di prelievo da seguire saranno fissate nella Convenzione finanziaria che sara stabilita di comune accordo dai suddetti Istituti di credito e dalla "RFN".

5) La "RFN" consulterà il Governo Itàliano per quanto riguarda gli Istituti di credito incaricati di intervenire nel credito finanziario.

ARTICOLO III

Il credito di cui all'Articolo I sara rimborsato in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 15 Novembre 1992 e l'ultima il 15 Maggio 1997.

ARTICOLO IV

Il credito di cui all'Articolo I sara utilizzato per il pagamento in Italia ai creditori interessati dai debiti indicati nel preambolo al presente Accordo.

I debiti summenzionati sono illustrati in dettaglio negli Annessi al presente Accordo. Gli importi indicati potranno eventualmente essere modificati di comune accordo tra entrambe le Parti.

ARTICOLO V

1) La "RFN" si impegna a pagare ed a trasferire ai creditori interessati, in Italia, gli interessi sui debiti previsti dal presente Accordo giunti a scadenza e non pagati per il periodo dalla scadenza originaria fino alla data del saldo completo.

2) Questo interesse sara calcolato come segue:

al tasso espressamente concordato per i pagamenti successivi alla scadenza nel contratto o nelle convenzioni finanziarie oppure, qualora nessun tasso d'interesse sia stato convenuto, al tasso dell'8% annuo, del 6% annuo, del 3% annuo, del 6% annuo e del 10% annuo per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in dollari USA, in marchi tedeschi, in franchi svizzeri, in franchi belgi ed in lire italiane dalla data della scadenza del debito fino alla data della garanzia da parte della SACE ed al tasso dell'8% annuo, del 6% annuo, del 3% annuo, del 6% annuo e del 10% annuo a decorrere dalla data della garanzia da parte della SACE fino al saldo completo del debito per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in dollari USA, in marchi tedeschi, in franchi svizzeri, in franchi belgi ed in lire italiane.

3) Questo interesse sarà trasferito - nelle valute fissate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - entro novanta giorni dalla data del saldo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo non pregiudica né gli obblighi legali stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti della Nigeria di cui al preambolo di questo Accordo. In conformità, nessuna disposizione di questo Accordo può essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di tali contratti e/o convenzioni finanziarie da parte dei debitori nigeriani.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà in vigore sino a quando il capitale e gli interessi del credito finanziario di cui all'Articolo I non saranno stati interamente rimborsati.

Fatto a Roma il 27 febbraio,1989 in duplice esemplare, in lingua inglese, entrambe le copie essendo ugualmente autentiche.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA

34.

27 febbraio 1989, Roma

Accordo tra Italia e Nigeria, con tre annessi (1)

ACCORDO

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Federal Republic of Nigeria (hereinafter referred to as "FRN") in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed on 16th December, 1986 by the countries taking part in the Club of Paris meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) arrears due to Italy from Nigeria as at 31st December 1983, and not yet paid, relating to contracts for the supply of goods and/or services as to financial conventions payable on cash terms or having an original maturity of one year or less, covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annex 1);

b) the debts due to Italy from Nigeria within the period 1st January, 1984 - 30 September 1986 and not yet paid relating to letters of credit or commercial credits having an original maturity of one year or less covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annex 2);

c) the late interest accrued as at 31st December, 1986 on the debts described in paragraph a) above calculated at the rates of interest envisaged in the following Article IV, paragraph 2)i) (Annex 3).

The above mentioned Annexes which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two parties.

(1) Entrata in vigore: 27 febbraio 1989.

ARTICLE II

1) The Nigerian private sector debts subject to the present Agreeement are those debts for which the obligations having fallen due, the Naira counterpart of the obligation is or has been deposited by the private debtor with a local commercial bank at the exchange rate prevailing as of that date, with a view to making the corresponding transfer, provided that these deposits as well as application made at that time for transfer were in compliance with the Nigerian Law.

The "FRN" will take the relevant administrative measures or extend existing measures to ensure that the private debtors in Nigeria will be permitted to pay promptly into appropriate institutions the local currency counterpart of their obligations past due or falling due corresponding to their debts subject to this Agreement.

2) As regards debts referred to in paragraph a) of the previous Article I, the provisions of Section IV, paragraph 2 of the Agreed Minute signed in Paris on 16th December, 1986, will be applied.

ARTICLE III

a) The debts for both principal and contractual interest as well as late interest referred to in the previous Article I, a) and c) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the "FRN" to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE"), in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of wich shall fall due on 1st January, 1990 and the last one on 1st July, 1994.

b) The equivalent of 90% of the debts for principal, referred to in the previous Article I, b) will be trasferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the "FRN" to the "SACE", in 5 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 1st July, 1989 and the last one on 1st July, 1991.

c) The remaining 10% of the principal and the 100% of contractual interest of the debts referred in the previous Article I, b) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the "FRN" to the "SACE", as soon as possible and in any case not later than 31st May, 1989.

ARTICLE IV

1) The "FRN" undertakes to pay and to transfer to the "SACE" interest for deferred payment which shall be calculated on any debt considered by the present Agreement unpaid at the original maturity.

2) Such interest shall accrue during the period from original maturity, as regards debts envisaged in the previous Article I, a) and b), and from the 1st January, 1987 as regards debts envisaged in the previous Article I, c) until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

- up to 31st December, 1986

i)- as regards debts envisaged in Article I,a) at the rate of 19% p.a., of 12,48% p.a., of 7,95% p.a. and 5,89 % p.a. as regards debts respectively payable in Italian Liras, U.S. Dollars, Deutsche Marks and Swiss Francs;

ii)- as regards debts envisaged in Article I,b) at the rate of 8,23% p.a., of 4,80% p.a. and 9,75% p.a. respectively for the debts payable in U.S. Dollars, Deutsche Marks and Pounds Sterling.

- from 1st January 1987 until the full settlement of the debt, as regards debts envisaged in Article I,a),b) and c) at the rate of 10% p.a., of 8% p.a., of 4% p.a., of 4% p.a. and of 9% p.a. respectively for the debts payable in Italian Liras, U.S. Dollars, Deutsche Marks, Swiss Francs and Pounds Sterling.

3) The said interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - as follows:

- as far as the debts mentioned in paragraphs a) and b) of Article III, halfyearly beginning on 1st July, 1989;

- as far as the debts mentioned in paragraph c) of Article III, at the same dates envisaged in said paragraph.

It is understood that the interest due up to 31st December, 1986 on the debts mentioned in Article I, a) will be rescheduled according to the provisions established in the previous Article III, paragraph a).

4) As regards the private sector debts subject to the present Agreement, in case the deposit of the local currency counterpart has been or will be effected after the contractual date of instalment, the "RFN" will pay and transfer on the terms specified in previous paragraph 3), interest - calculated as envisaged in previous paragraph 2) - from the date of said deposit.

The "FRN" nevertheless undertakes to request, the private debtors concerned, to settle directly to the "SACE" - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - the interest on delayed payment, calculated as envisaged in previous paragraph 2), from the date of the contractual instalment up to the date of said deposit.

ARTICLE V

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Nigeria's debts are referred to in Article I of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial conventions by the Nigerian debtors.

ARTICLE VI

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome on 27th February 1989, in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

JAMES TSADO KOLO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale della Nigeria (in appresso denominata "RFN") nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra entrambe i Paesi ed in base al Processo Verbale approvato firmato il 16 dicembre 1986 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il ripiano:

a) degli arretrati dovuti all'Italia dalla Nigeria alla data del 31 dicembre 1983, e non ancora pagati, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o servizi in base a convenzioni finanziarie, pagabili in contanti o aventi una scadenza originaria di un anno o meno, coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano disposta in base alla legislazione italiana (Annesso 1);

b) dei debiti contratti nei confronti dell'Italia dalla Nigeria entro il periodo 1 gennaio 1984 - 30 settembre 1986 e non ancora pagati, concernenti lettere di credito o crediti commerciali aventi una scadenza originaria di un anno o meno, coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato italiano disposta in base alla Legislazione italiana (Annesso 2);

c) degli interessi di mora maturati al 31 Dicembre 1986 sui debiti illustrati al paragrafo a) precedente calcolati ai tassi di interesse previsti nel seguente Articolo IV, paragrafo 2)i) (Annesso 3).

30 - Libreria - Suppl. ord. G.U. n. 177

I suddetti Annessi che sono parte del presente Accordo potranno essere modificati di comune accordo tra entrambe le Parti.

ARTICOLO II

1) I debiti del settore privato Nigeriano soggetti al presente Accordo sono quei debiti per i quali gli impegni sono giunti a scadenza, e la controparte Naira dell'impegno è, oppure è stata depositata dal debitore privato presso una banca commerciale locale al tasso di cambio prevalente a quella data, in vista di effettuare il trasferimento corrispondente a condizione che tali depositi, nonché le domande presentate a suo tempo per il trasferimento, fossero conformi alla legislazione nigeriana.

La "RFN" prendera le misure amministrative pertinenti oppure applicherà i provvedimenti esistenti per assicurare che i debitori privati in Nigeria siano autorizzati a pagare sollecitamente in Istituti competenti la controparte in valuta locale dei loro impegni gia scaduti o a scadere, corrispondente ai loro debiti per quanto riguarda il presente Accordo.

2) Per quanto riguarda i debiti di cui al paragrafo a) del precedente Articolo I, saranno applicate le disposizioni della Sezione IV par.2 del Processo-Verbale approvato firmato a Parigi il 16 dicembre 1986.

ARTICOLO III

a) I debiti per gli interessi sia sul capitale che contrattuali, nonché gli interessi di mora di cui al precedente Articolo I,a) e c) saranno trasferiti - nelle valute fissate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dalla "RFN" alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in appresso denominata "SACE"), in dieci (10) ra-

te semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 1° gennaio 1990 e l'ultima il 1° luglio 1994.

b) L'equivalente del 90% dei debiti sul capitale, di cui all'Articolo I precedente b), sara trasferito - nelle valute fissate dai contratti o dalle Convenzioni finanziarie - dalla "RFN" alla "SACE" in 5 rate uguali e consecutive semestrali, la prima delle quali a scadere il 1° luglio 1989, e l'ultima il 1° luglio 1991.

c) Il rimanente 10% del capitale ed il 100% degli interessi contrattuali dei debiti di cui all'Articolo I,b) sara trasferito - nelle valute fissate nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dalla "RFN" alla"SACE"il prima possibile ed in ogni caso non oltre il 31 maggio 1989.

ARTICOLO IV

1) La "RFN" si impegna a pagare ed a trasferire alla SACE gli interessi sui pagamenti dilazionati; interessi che saranno calcolati su ogni debito previsto dal presente Accordo e non pagato dal momento della scadenza originaria.

2) Tali interessi matureranno durante il periodo decorrente dalla scadenza originaria per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I,a) e b) e dal 1° gennaio 1987 per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I,c) fino al saldo completo del debito e saranno calcolati come segue:-

- fino al 31 Dicembre, 1986

i) per quanto riguarda i debiti previsti all'Articolo I,a) al tasso del 19% annuo, del 12,48% annuo, del 7,95% annuo, e del 5,89% annuo per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in lire italiane, in dollari USA, in marchi tedeschi ed in franchi svizzeri.

ii)- Per quanto riguarda i debiti previsti all'Articolo I,b al tasso dell'8,23 annuo, del 4,80% annuo e del 9,75%annuo per i debiti pagabili rispettivamente in dollari USA, in marchi tedeschi ed in libbre sterline.

- dal 1° gennaio 1987 fino al saldo completo del debito, per quanto riguarda i debiti previsti all 'Articolo I,a),b) e c) al tasso del 10% annuo, dell'8% annuo, del 4% annuo, del 4% annuo e del 9% annuo per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in lire italiane, in dollari USA, in marchi tedeschi, in franchi svizzeri ed in libbre sterline.

3) Detto interesse sara trasferito - nelle valute fissate nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - come segue:

- per quanto riguarda i debiti menzionati nei paragrafi a) e b) dell'Articolo III, semestralmente a decorrere dal 1 Luglio, 1989;

- per quanto riguarda i debiti menzionati nel paragrafo c) dell'Articolo III, alle stesse date previste in detto paragrafo.

Rimane inteso che gli interessi dovuti fino al 31 Dicembre 1986 sui debiti menzionati all'Articolo I,a) saranno riscaglionati in conformita con le disposizioni fissate nel precedente Articolo III, paragrafo a).

4) Per quanto riguarda i debiti del settore privato soggetti al presente Accordo, qualora il deposito in valuta locale della controparte sia stato o sarà effettuato dopo la data contrattuale della rata, la "RFN" pagherà e trasferirà alle condizioni specificate nel paragrafo 3) precedente, gli interessi - calcolati come previsto al precedente paragrafo 2) - dalla data di tale deposito.

Tuttavia la "RFN" si impegna a richiedere ai debitori privati interessati, di saldare direttamente alla "SACE" - nelle valute fissate nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - gli interessi sul paga-

mento dilazionato, calcolati come previsto al paragrafo 2) precedente, dalla data della rata contrattuale fino alla data di tale deposito.

ARTICOLO V

Il presente Accordo non pregiudica né gli obblighi legali stabiliti dal diritto comune, nè gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti della Nigeria nell'Articolo I del presente Accordo. In conformità, nessuna disposizione del presente Accordo puo essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di tali contratti e/o delle convenzioni finanziarie da parte dei debitori Nigeriani.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 27 Febbraio 1989, in duplice esemplare in lingua Inglese, entrambe le copie essendo ugualmente autentiche.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA

35.

14 aprile 1989, Parigi

Memorandum d'intesa tra Italia e OCSE sulla messa a disposizione di esperti associati (1)

MEMORANDUM D'INTESA

WHEREAS The Italian Government wishes to collaborate with the Organisation for Economic Co-operation and Development (hereinafter referred to as OECD) in order to promote economic, social and cultural development of Developing Countries according to the provisions of Art. 1 paragraph 2 of the Law 49/87 concerning the Italian co-operation with Developing Countries and to this end wishes to put at the disposal of OECD Associate Professionals in the framework of a special Italian programme;

WHEREAS The Italian Law 49/87 concerning the Italian co-operation with Developing Countries specifically considers in the Art. 2 paragraph 3 Letter b): the participation in the activities of International Organizations for Developing Countries and in the Art. 2 paragraph 3 Letter d): the training of Italian Personnel for Development Co-operation activities;

WHEREAS OECD welcomes the offer by the Italian Government to propose a certain number of Associate Professionals for assignment to OECD;

WHEREAS The Italian Government and OECD are confident that the obligations devolving upon each as a result of entering into this memorandum will be fulfilled in a spirit of friendly co-operation and on the basis of mutual understanding;

THEREFORE In consideration of the understandings and agreements specified hereafter, the parties have agreed as follows:

(1) Entrata in vigore: 14 aprile 1989.

ARTICLE I

Elaboration and monitoring of the Programme and recruitment procedures

1.01 The programme is structured in agreement between the Italian Government and OECD, and reports on the activities of the Associate Professionals will be provided by OECD.
The recruitment procedures are agreed upon by the Italian Government and OECD and in particular the selection of the candidates is made by a Joint Committee.
In any case the assignment of the selected candidates to their duty stations is subject to the final clearance by the Italian Government.

1.02 The Italian Government undertakes to submit qualified candidates with reference to sectors of activities of common interest to both OECD and the Italian Government.

1.03 The Italian Government is not committed to the provision of Associate Professionals within any given period and shall assume no responsibility whatever for the suggested candidate after his/her acceptance by OECD and during his/her tenure as an OECD Associate Professional.

1.04 OECD's decision to accept (or reject) a candidate suggested by the Italian Government shall be final. in any event, OECD shall inform the Italian Government as soon as possible of its decision on a candidate suggested by the Government.

ARTICLE II

Offers and Extensions of Appointment

2.01 As soon as a person suggested as an Associate Professional by the Italian Government has been accepted by OECD, OECD shall submit an offer of appointment or extension of appointment under article 3.02, as the case may be, to the successful candidate via the Italian Delegation.

2.02 Prior to the appointment of an Associate Professional or to the extension of his/her appointment, an estimate of costs shall be sent to the Italian Government.

2.03 No appointment or extension of appointment shall be made until after the Italian Government has acknowledged receipt of the estimate and unless the costs thus estimated are covered by the deposit of funds in advance by the Italian Government in the account mentioned in article 4.02.

ARTICLE III

Terms of Appointment

3.01 Having been accepted by OECD and having agreed to the offer of appointment, candidates shall be appointed by OECD as Associate Professionals, in accordance with the OECD Associate Professional scheme programme.

The Associate Professional shall, for the duration of his/her appointment with OECD, be assimilated to a Consultant of Category I and be subject to the OECD Regulations, Rules and Instructions for Consultants, as indicated in his/her letter of appointment, and in particular to Regulation 3.

3.02 The Associate Professional shall be appointed for an initial period of twelve months, but this period of service may be extended by mutual agreement between the Italian Government and OECD, in no case exceeding a total of 2 years.

3.03 The performance of each Associate Professional shall be appraised by OECD.

ARTICLE IV

Financial Arrangements

4.01 The funds for the Programme will be provided by the Italian Government in accordance with the Italian Law 49/87 and in particular with the approval by the Committee of Directors (Comitato Direzionale) for the amounts above two billion Italian Lire or by the Director General of the Co-operation to Development for the amounts below two billion Italian Lire.

4.02 The Italian Government shall provide OECD in advance with the funds necessary to enable it to meet the costs of the appointments under this Memorandum.

The Italian Government shall allocate and deposit, on an annual basis, a sum in French francs for this purpose and shall inform OECD accordingly.

Following a formal request by OECD, the amount allocated shall be deposited in French francs by the Italian Government in OECD's account.

Any accrued interest on the funds deposited under this Memorandum shall be credited to the funds themselves or as otherwise established by the Donor country.

4.03 OECD will draw on the sums paid by the Government to the Account to meet the expenses resulting from the appointment of Associate Professionals as follows:

A. An allowance equivalent to the basic salary of an official of grade A1 step 1 as set out in the OECD Staff Regulations, Rules and Instructions, plus:

I - Amounts equivalent to the expatriation allowance;
II - Travelling expenses to and from duty station;
III - Insurance for sickness, death or disability benefits;
IV - Premium for the insurance to be borne on the part of OECD with the French National Social Security;
V - Expenses related to the moving of personal effects up to a limit of 320 Kgs;

B. Travel expenses related to Associate Professional recruitment.

4.04 Travel expenses in connection with missions for the benefit of the OECD shall be borne by the OECD.

4.05 The provisions of OECD Regulations, Rules and Instructions for Consultants will be applied to calculate travelling expenses as provided in sub-paragraphs 4.03 A.II) and 4.03 B) and paragraph 4.04 above.

4.06 Should the sum deposited by the Italian Government in a given year be greater than the total sum actually expended by OECD during the period, the unspent balance shall be carried over to the next year.

4.07 In no case shall OECD expenditures for Associate Professionals exceed the amount deposited by the Italian Government.

4.08 OECD shall submit to the Italian Government, not later than 31st May of each year, a statement of account showing the use of all funds expended for the implementation of this Memorandum during the preceding calendar year.

4.09 On termination of the Memorandum, OECD will refund to the Italian Government any unspent balance remaining in the account; and the Italian Government will remit any amount due pursuant to Article 4.03 above.

ARTICLE V

Supplementary Agreement and Arrangements

5.01 The terms and conditions of this Memorandum may be modified by exchange of letters between the Italian Government and OECD (as may be found necessary) from time to time in the light of experience.

5.02 All correspondence relative to this programme between the OECD and the Italian Government shall be carried out via the Italian Delegation.

ARTICLE VI

Entry into force and duration of the Memorandum

6.01 This Memorandum shall enter into force on the date of its signature by both parties.

6.02 This Memorandum shall remain in force until notice of termination in writing is given by either party to the other, and shall terminate three months after receipt by the other party of such notice.

The provisions of this Memorandum shall survive its termination to the extent necessary to the orderly withdrawal and repatriation of the Associate Professionals and the settlement of financial accounts between the Italian Government and OECD.

IN WITNESS WHEREOF, the respective representatives of the Italian Government and of the Organisation for Economic Co-operation and Development have signed this Memorandum.

Done in duplicate in Paris on 14th April 1989.

For the Government of Italy

Date:

For the Organisation for Economic Co-operation and Development:

Date:

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

IL GOVERNO ITALIANO

E

L'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO SULLA DISPONIBILITA' DI PROFESSIONISTI INCARICATI

CONSIDERANDO che il Governo Italiano desidera collaborare con l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico(in appresso denominata OCSE) al fine di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo in conformità con le disposizioni dell'Art.1 par.2 della Legge 49/87 concernente la cooperazione italiana con i. Paesi in via di sviluppo e che a tal fine detto Governo desidera porre a disposizione dell'OCSE Professionisti incaricati nel quadro di uno speciale programma italiano;

CONSIDERANDO La legge italiana 49/87 concernente la cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo che prevede specificamente all'Art.2 par.3 lettera b): la partecipazione alle attività delle Organizzazioni Internazionali per i Paesi in via di sviluppo, ed all'Art.2 par.3 lettera d): l'addestramento di personale italiano per le attività di cooperazione allo sviluppo;

CONSIDERANDO Che l'OCSE accoglie con favore l'offerta da parte del Governo italiano di proporre un determinato numero di Professionisti incaricati da assegnare all'OCSE;

CONSIDERANDO che il Governo Italiano e l'OCSE sono fiduciosi che gli obblighi che saranno delegati a ciascuno di loro come risultato della partecipazione al presente Memorandum saranno realizzati in uno spirito di cooperazione amichevole e sulla base di una intesa reciproca;

PERTANTO in considerazione delle intese e degli accordi specificati in appresso, le Parti hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Elaborazione e monitoraggio del Programma e procedure di reclutamento

1.01 Il programma è strutturato di comune accordo tra il Governo Italiano e l'OCSE. I rapporti sulle attività dei professionisti incaricati saranno forniti dall'OCSE.
Le procedure di reclutamento sono decise di comune accordo tra il Governo italiano e l'OCSE: in particolare, la selezione dei candidati sara effettuata per mezzo di un Comitato congiunto.
In tutti casi l'assegnazione dei candidati selezionati ai loro posti di servizio è soggetta al nulla osta definitivo del Governo Italiano.

1.02 Il Governo Italiano si impegna a presentare candidati qualificati con riferimento a settori di attività di comune interesse sia per l'OCSE che per il Governo italiano.

1.03 Il Governo italiano non è impegnato a fornire Professionisti incaricati in nessun periodo determinato e nón si assumerà nessuna responsabilità per il candidato(a) proposto(a) dopo la sua accettazione da parte dell'OCSE e durante il suo periodo di permanenza in carica come Professionista incaricato dell'OCSE.

1.04 La decisione dell'OCSE di accettare (o di respingere) un candidato suggerito dal Governo italiano sarà definitiva. In tutti i casi, l'OCSE Informerà il Governo italiano nel più breve tempo possibile della sua decisione riguardo ad un candidato suggerito dal Governo.

ARTICOLO II

Offerte e proroghe di incarichi

2.01 Non appena una persona proposta come Professionista incaricato dal Governo Italiano è stata accettata dall'OCSE, l'OCSE sottoporrà un'offerta di incarico o di proroga di incarico in base all'articolo 3.02, a seconda dei casi, al candidato vincente per mezzo della Delegazione Italiana.

2.02 Prima dell'assegnazione dell'incarico ad un Professionista incaricato o della proroga del suo incarico, sara inviato un preventivo dei costi al Governo italiano.

2.03 Nessun incarico o proroga di incarico sarà assegnato sino a dopo che il Governo italiano avrà accusato ricevuta del preventivo, sempre che i costi in tal modo preventivati siano coperti dal deposito di fondi anticipati dal Governo italiano nel conto di cui all'articolo 4.02.

ARTICOLO III

Definizione dell'incarico

3.01 Dopo essere stati accettati dall'OCSE ed aver accettato l'offerta di incarico, i candidati saranno nominati dall'OCSE come Professionisti Incaricati, in conformità con il Programma governativo dell' OCSE per i Professionisti incaricati.

Il Professionista incaricato sarà, per tutta la durata del suo incarico presso l'OCSE, assimilato ad un Consulente di I Categoria e sarà soggetto ai Regolamenti, Regole e Direttive dell'OCSE per i Consulenti, come indicato nella sua lettera di incarico, in particolare alla Regola n.3.

3.02 Il Professionista incaricato sarà nominato in carica per un periodo iniziale di dodici mesi, ma il suo periodo di servizio può essere prorogato di comune accordo tra il Governo Italiano e l'OCSE, in nessun caso oltre un periodo totale di 2 anni.

3.03 Le prestazioni di ciascun Professionista incaricato saranno valutate dall'OCSE.

ARTICOLO IV

Intese Finanziarie

4.01 I fondi per il Programma saranno forniti dal Governo Italiano in conformità con la legge italiana 49/87 ed in particolare con l'approvazione da parte del Comitato Direzionale per gli importi superiori a due miliardi di lire italiane o dal Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo per gli importi inferiori a due miliardi di lire italiane.

4.02 Il Governo Italiano fornirà in anticipo all'OCSE i fondi necessari affinché possa far fronte ai costi attinenti agli incarichi in base al presente Memorandum.

Il Governo italiano stanzierà e depositerà , su base annuale, una somma in franchi francesi a tal fine ed informerà l'OCSE al riguardo.

A seguito di una richiesta formale da parte dell'OCSE, l'ammontare stanziato sarà depositato in franchi francesi dal Governo Italiano sul conto dell'OCSE.

Ogni interesse maturato sui fondi depositati in base al presente Memorandum sarà accreditato sugli stessi fondi, oppure in altro modo come stabilito dal paese Donatore.

4.03 L'OCSE attingerà dalle somme pagate dal Governo nel conto per far fronte alle spese derivanti dall'assegnazione di incarichi di Professionisti incaricati, come segue:

A. Una indennità equivalente al salario di base di un funzionario di classeA1 grado 1 come stabilitè nei Regolamenti, Regole e Direttive del personale dell'OCSE, oltre a:

I - - Importi equivalenti all'indennità di espatrio;

II- - Spese di viaggio verso ed in provenienza dal posto di servizio;

III- - Un'assicurazione per sussidi malattia, decesso o incapacità;

IV - - Premio di un'assicurazione che sara' sostenuta dall'OCSE con la Previdenza Sociale Nazionale Francese;

V - - Spese connesse con il trasferimento di effetti personali fino ad un massimo di 320 kg.

B. Spese di viaggio connesse al reclutamento del Professionista incaricato.

4.04 Le spese di viaggio attinenti a missioni a vantaggio dell'OCSE saranno sostenute dall'OCSE.

4.05 Le disposizioni dei Regolamenti, Regole e Direttive dell'OCSE per i Consulenti saranno applicate per calcolare le spese di viaggio come disposto nei sub-paragrafi 4.03 A.II) e 4.03 B) e nel paragrafo 4.04 precedente.

4.06 Qualora la somma depositata dal Governo Italiano in un determinato anno sia superiore all'importo totale effettivamente speso dall'OCSE in quel periodo, il saldo non speso sarà riportato all'anno successivo.

4.07 Le spese effettuate dall'OCSE per i Professionisti Incaricati non supereranno in nessun caso la somma depositata dal Governo Italiano.

4.08 L'OCSE sottoporra al Governo Italiano, non oltre il 31 maggio di ciascun anno, un rendiconto attestante l'utilizzo di tutti i fondi che sono stati spesi per l' attuazione di questo Memorandum durante l'anno civile precedente.

4.09 Alla cessazione del presente Memorandum, l'OCSE rimborserà al Governo Italiano ogni saldo non speso rimanente nel conto; ed il Governo italiano rimetterà ogni importo dovuto in conformità con l'Articolo 4.03 precedente.

ARTICOLO V

Accordi ed intese supplementari

5.01 I termini e le condizioni di questo Memorandum possono essere modificati mediante scambio di lettere tra il Governo Italiano e l'OCSE (come possa essere ritenuto necessario) periodicamente in base all'esperienza.

5.02 Tutta la corrispondenza relativa al presente Programma tra l'OCSE ed il Governo Italiano sarà svolta tramite la Delegazione Italiana.

ARTICOLO VI

Entrata in vigore e durata del Memorandum

6.01 Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della sua firma da entrambe le Parti.

6.02 Il presente Memorandum rimarrà in vigore fino a quando una notifica di cessazione non venga data dall'una o dall'altra Parte all'altra, e terminerà tre mesi dopo che l'altra Parte avrà ricevuto tale notifica.

Le disposizioni del presente Memorandum sopravviveranno alla sua cessazione nella misura necessario al ritiro ed al rimpatrio disciplinato dei Professionisti incaricati ed alla sistemazione dei conti finanziari tra il Governo italiano e l'OCSE.

IN FEDE DI CHE, i rappresentanti rispettivamente del Governo Italiano e dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto in duplice esemplare il 14 Aprile 1989.

Per il Governo Italiano

PEr l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

Data:

36.

24 aprile 1989, Aden

Protocollo di assistenza tecnica tra Italia e Repubblica Popolare dello Yemen (1)

PROTOCOLLO

The Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Democratic Republic of Yemen, desiring to strenghten the traditional cooperation and cordial relations so happily existing between their countries, have agreed that, as a contribution to the economic development of the People's Democratic Republic of Yemen, development assistance in accordance with the cooperation Italian Law n.49/87, by way of grant, shall be extended to the Government of the People's Democratic Republic of Yemen for the realization of the Bir-Ahmed Poultry Project in accordance with the following provisions:

ARTICLE I
The Funds

The Government of the Republic of Italy represented by the Ministry of Foreign Affairs - Directorate General for Development Cooperation shall allocate, for the purposes described in article II, the amount of Italian Lire 9.565.000.000.

ARTICLE II
Use of the Funds

The funds shall be used to finance the supply, including supervision, technical assistance and training, of the foreign components of the Bir Ahmed Poultry Project-Phase 1.

ARTICLE III
Realization of the Project

The Project shall be implemented in accordance with the provisions laid down in this agreement and the contract signed by representative of the Italian firm Sperotto and the above mentioned General Directorate for Development Cooperation.

The Government of the Republic of Italy shall assure the realization of the foreign components of the project according to the said contract.

(1) Entrata in vigore: 24 aprile 1989.

The Government of the People's Democratic Republic of Yemen takes responsability for the realization of the other components of the project and in particular for making available, through the Public Corporation for Electric Power and the Public Water Corporation, the requirements of both electricity and water to the two sites of the Project within a period of six months starting from the date of the signing of the present agreement.

The necessary entry visa, work, residence permits and any other facility shall be granted as requested.

ARTICLE IV
Transfer of ownership

Unless the parties agree otherwise, the Poultry Corporation - Ministry of Agriculture and Agrarian Reform shall take over all rights and duties relating to the supplies included in the contract mentioned in article III upon fulfilment of the said contract.

ARTICLE V
Taxes and other Public Charges

1- The Company "Sperotto" or any other Contractor of this company as well as its expatriate experts or those expatriate experts of its contractors and any other expert of italian cooperation are exempted from income-tax whether obvious or inherent for all its work executed in the People's Democratic Republic of Yemen.

2- This agreement shall be free from any present and future taxes imposed under existing or future laws of the People's Democratic Republic of Yemen in connection with the issue, execution, registration, entry into force of the agreement or otherwise.

3- The Government of the People's Democratic Republic of Yemen shall exempt the goods or services imported under this agreement from any import duty, tax, national or other public charge such as import surcharges, duties to compensate for domestic excise taxes, charges or deposits in connection with the issuance of payments licences or import licences.

ARTICLE VI
Collaboration and Information

1- Both parties shall collaborate fully to ensure that the purpose of this agreement to be accomplished. To that end the parties shall at the request of one or the other of the parties exchange views with regard to matters relating to the project under this agreement and provide each other with all such information as can reasonably by requested with regard to the matters in question.

2- Each party has the right to send his own agents or duly authorized representatives to carry out any technical or financial mission that he may consider necessary to follow the execution of the project to be financed under this agreement.
To facilitate the work of such missions all relevant assistance, information and documentation shall be provided by both parties.

3- Representatives of the Italian Ministry of Foreign Affairs shall have the right to carry out any audit or inspection considered necessary as regards the use of the Funds allocated under this agreement on the basis of all relevant documentation.

4- Joint Italian-Yemen project evaluation shall be carried out at the request of either party.

ARTICLE VII
Suspension

1- In the event of non-fulfilment by the Government of the People's Democratic Republic of Yemen of any commitment or arrangement between the parties regarding this agreement the Italian side may suspend, in whole or in part, the right for further financing according to this agreement.

2- Notwithstanding any suspension under this article all the other provisions of the agreement shall continue in full force and effect.

ARTICLE VIII
Settlement of disputes

Any dispute between the parties arising out of the interpretation or administration of the present agreement shall be settled through diplomatic channels.

ARTICLE IX
Entry into Force of the Agreement

This agreement shall enter into force on the date of the signature.

In witness whereof the Parties hereto, acting through their representatives duly authorised for this purpose, have caused this Agreement to be signed in two copies in the English language, in Aden on this ...24th.....day of....April....1989.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the People's Democratic Republic of Yemen

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI ASSISTENZA TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DELLO YEMEN

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Repubblica Democratica Popolare dello Yemen, desiderosi di rafforzare la cooperazione tradizionale e le cordiali relazioni esistenti tanto felicemente tra i loro Paesi, hanno convenuto che, quale contributo allo sviluppo economico della Repubblica Democratica Popolare dello Yemen, sara accordata alla Repubblica Democratica Popolare dello Yemen, ai sensi della Legge italiana di cooperazione n.49/87, un'assistenza allo sviluppo per mezzo di un prestito agevolato per la realizzazione del Progetto Avicolo di Bir-Ahmed conformemente alle seguenti disposizioni.:

ARTICOLO I

I fondi

Il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo stanziera, per le finalità illustrate all'Articolo II, l'ammontare di Lire italiane 9.565.000.000.

ARTICOLO II

Utilizzo dei fondi

I fondi saranno utilizzati per finanziare la fornitura, compresa la supervisione, l'assistenza tecnica e l'addestramento delle componenti straniere del Progetto Avicolo di Bir-Ahmed Fase 1.

ARTICOLO III

Attuazione del Progetto

Il Progetto sarà realizzato in conformità con le disposizioni stabilite in questo Accordo ed il contratto sarà firmato dal rappresentante della ditta italiana Sperotto e dalla succitata Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

Il Governo della Repubblica Italiana assicurerà l'attuazione delle componenti straniere del progetto in conformità con detto contratto.

Il Governo della Repubblica Democratica Popolare dello Yemen si assume la responsabilità per quanto riguarda la realizzazione delle altre componenti del Progetto, in particolare provvedendo a fornire i fabbisogni di elettricità e di acqua, tramite l'Azienda Pubblica di Energia Elettrica e l'Azienda Pubblica dell'Acqua nelle due aree dove sarà sito il Progetto entro un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della firma del presente Accordo.

Saranno accordati, come richiesto, i necessari visti d'ingresso, permessi di lavoro, autorizzazioni di residenza ed ogni altra agevolazione necessaria.

ARTICOLO IV

Trasferimento di proprietà

Tranne diversamente convenuto dalle Parti, l'Azienda Avicola - Ministero dell'Agricoltura e della Riforma Agraria rileverà tutti i diritti e doveri inerenti alle forniture comprese nel contratto di cui all'Articolo III all'adempimento di detto contratto.

ARTICOLO V

Tasse ed altri oneri pubblici

1- La Società "Sperotto" o ogni altro imprenditore di questa Società, nonché i suoi esperti espatriati o gli esperti espatriati dei suoi imprenditori ed ogni altro esperto della Cooperazione italiana sono esonerati dall'imposta sul reddito, apparente o intrinseca, per tutto il lavoro da essa eseguito nella Repubblica Democratica Popolare dello Yemen.

2 - Questo Accordo sara esente da ogni tassazione presente o futura imposta in base a leggi esistenti o future della Repubblica Democratica Popolare dello Yemen in relazione alla conclusione, alla esecuzione, alla registrazione, all'entrata in vigore dell Accordo, o in altro modo.

3 - Il Governo della Repubblica Democratica Popolare dello Yemen esonerera i beni o servizi importati in base al presente Accordo da ogni dazio d'importazione, tassa, oneri nazionali o pubblici, quali sovrattassa di importazione, dazi compensativi riguardo all'imposta nazionale di consumo, oneri o depositi connessi al rilascio di autorizzazioni di pagamenti o licenze di importazione.

ARTICOLO VI

Collaborazione ed Informazione

1. Entrambe le Parti collaboreranno pienamente per assicurare che le finalità di questo Accordo siano conseguite. A tal fine le Parti, dietro richiesta dell'una o dell'altra Parte, si scambieranno a vicenda opinioni per quanto riguarda i problemi attinenti al Progetto in base a questo Accordo e si forniranno vicendevolmente tutte le informazioni che possono ragionevolmente essere richieste riguardo a detti problemi.

2- Ciascuna Parte ha il diritto di in " i suoi agenti o rappresentanti debitamente autorizzati per eseguire missione tecnica o finanziaria il cui finanziamento in base al presente Accordo possa essere ritenuto necessario per proseguire l'esecuzione del Progetto.

Tutta l'assistenza, informazioni e documentazioni pertinenti saranno fornite da entrambe le Parti per agevolare il lavoro di tali missioni.

3- I rappresentanti del Ministero italiano degli Affari Esteri avranno il diritto di procedere a qualsiasi verifica o ispezione ritenuta necessaria per quanto riguarda l'utilizzazione dei Fondi stanziati in base al presente Accordo sulla base di tutta la documentazione pertinente.

4 - Una valutazione del progetto congiunto italiano-yemenita sara eseguita dietro richiesta dell'una o dell'altra Parte.

ARTICOLO VII

Sospensione

1 - In caso di non-adempimento da parte del Governo della Repubblica Democratica Popolare dello Yemen di qualsiasi impegno o intesa tra le Parti in relazione al presente Accordo, la Parte italiana può sospendere in tutto o in parte, il diritto ad ulteriori finanziamenti in base a questo Accordo.

2 - Nonostante ogni sospensione in base a questo Articolo, tutte le altre disposizioni dell'Accordo rimarranno in pieno vigore ed efficacia.

ARTICOLO VIII

Risoluzione delle controversie

Ogni controversia tra le Parti che sorga dall'interpretazione o dall: :ione del presente Accordo sara risolta per le vie diplomatiche.

ARTICCLO IX

Entrata in vigore dell'Accordo

Questo Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

In fede di che le Parti al presente Accordo, agenti per mezzo dei loro rappresentanti debitamente autorizzati a questo fine, hanno provveduto affinché il presente Accordo fosse firmato in due copie in lingua inglese, ad Aden, il 24 Aprile 1989.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Democratica Popolare dello Yemen

37.

27 aprile 1989, Quito

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador per la costituzione di un'unità di cooperazione tecnica presso l'Ambasciata d'Italia in Quito (1)

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, nell'ambito del programma di attivitá di cooperazione tecnica che l'Italia svolge in Ecuador, ispirate ai concetti dell'Accordo Bilaterale di Cooperazione Tecnica del 27 giugno 1978, convengono di istituire presso l'Ambasciata d'Italia in Quito un'Unitá di Cooperazione Tecnica, composta da personale inviato dal Ministero degli Affari Esteri italiano per svolgere le attivitá e le funzioni specificate qui di seguito:

ARTICOLO I

Funzioni dell'Unitá Tecnica di Cooperazione

L'Unitá Tecnica di Cooperazione, che agirá sotto la responsabilitá politica, la direzione, il coordinamento e la supervisione dell'Ambasciata d'Italia in Quito, svolgerá le seguenti funzioni:

1) pre-valutazione tecnica e finanziaria dei progetti di cooperazione per i quali venga chiesto l'intervento italiano;

2) controllo e coordinamento, sotto il profilo tecnico-direttivo e contabile, dei progetti in esecuzione e dei loro rispettivi componenti (personale, beni ed attrezzature);

3) valutazione tecnica dell'efficacia dei progetti di cooperazione;

4) svolgimento delle pratiche e adempimenti doganali e fiscali relativi ai programmi di cooperazione e riguardanti sia il personale che i beni e le attrezzature inviati a tal fine;

5) qualsiasi altra funzione di carattere tecnico ed operativo che l'Ambasciata possa affidare a detta Unitá per il miglior svolgimento del programma (o dei programmi) di cooperazione.

(1) Entrata in vigore: 27 aprile 1989.

L'Unitá Tecnica potrá occuparsi di svolgere le sue funzioni in aree comprese in altri Paesi Pur rimanendo soggetta gerarchicamente alla Rappresentanza Diplomatica in Quito, l'Unitá Tecnica di cui trattasi potrá pertanto spostarsi liberamente nell'area ad essa affidata.

ARTICOLO II

Obblighi del personale in servizo presso l'Unitá Tecnica di Cooperazione

---

Il personale dell'Unitá Tecnica di Cooperazione assume formalmente i seguenti obblighi:

a) rispettare ed osservare le leggi vigenti in Ecuador;

b) astenersi da qualsiasi comportamento contrario ai doveri derivanti dall'incarico affidato o da qualsiasi manifestazione suscettibile di pregiudicare i buoni rapporti fra la Repubblica dell'Ecuador e la Repubblica Italiana.

ARTICOLO III

Garanzie a favore del personale in servizio presso l'Unitá Tecnica di Cooperazione

---

Il Governo della Repubblica dell'Ecuador si impegna a garantire al personale in servizio presso l'Unitá Tecnica di Cooperazione:

a) l'esonero dai diritti doganali e dai gravami fiscali all'importazione ed alla riesportazione del mobilio e degli effetti personali, compreso un autoveicolo, quando i funzionari dell'Unitá Tecnica assumano le loro funzioni per la prima volta in Ecuador e sempre che la loro permanenza nel Paese sia superiore ad un anno, cosí come delle attrezzature e strumenti professionali necessari per la realizzazione dei progetti di cooperazione tecnica in conformitá con le leggi vigenti in Ecuador;

b) l'esonero di restrizioni valutarie relative ad operazioni di cambio sui fondi introdotti da fonti estere e la libera disposizione di conti stranieri alimentati esclusivamente da fonti estere;

c) l'immunitá dalla giurisdizione civile e penale per atti od ommissioni commessi nell'esercizio delle funzioni, a meno e li atti od ommissioni siano dolosi o costituiscano a o negligenza grave;

d) l'opportuna comunicazione all'Ambasciata d'Italia in caso di arresto o detenzione del personale tecnico o di membri delle sue famiglie o di procedimenti penali nei suoi riguardi;

e) la concessione a titolo gratuito, per sé, per le loro famiglie e per i loro dipendenti, di visti d'ingresso, di soggiorno e di uscita nonché qualunque altro permesso ed autorizzazione;

f) il rilascio di documenti di identitá, sotto la cui presentazione le Autoritá locali sono obbligate a fornire all'esperto ogni assistenza necessaria all'esercizio delle sue proprie mansioni;

g) l'esonero dagli obblighi militari;

h) le agevolazioni per il rimpatrio in caso di crisi internazionale suscettibile di pregiudicare la sicurezza dei cittadini stranieri;

i) la libera circolazione in tutte le aree del Paese ove esistano programmi di cooperazione in alcun modo finanziati dall'Italia.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo avrá una durata di cinque anni e potrá essere rinnovato di mutuo accordo. Entrerá in vigore alla data della sua firma.

Potrá essere denunciato dalle Parti, previo avviso di sei mesi, contati dalla data di notifica alla parte contraria. Detta denuncia non causerá l'annullamento dei progetti specifici in vigore in applicazione del presente Accordo, salvo che espressamente si disponga la loro interruzione.

Fatto nella cittá di Quito addí ventisette del mese di aprile millenovecentoottantanove in quattro esemplari originali, due in lingua spagnola e due in lingua italiana, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Giovanni Battista Crosetti
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

Diego Cordovez
Ministro degli Affari Esteri

38.

28 aprile 1989, Bangkok

Memorandum d'intesa tra Italia e Thailandia concernente la valutazione della sicurezza della diga e le tecniche di monitoraggio (1)

MEMORANDUM D'INTESA

The Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Italy;

In conformity with the aims and provisions of the Law N. 49 (dated February 26, 1987) concerning the new discipline of the Italian Development Cooperation;

Within the framework of the Basic Agreement on Cooperation of February 10, 1983;

Aiming at strengthening the existing cooperation between the two Countries;

Wishing to cooperate on Dam Safety Evaluation and Monitoring Techniques in Thailand;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

The two Governments shall cooperate in the technical assistance project on Dam Safety Evaluation and Monitoring Techniques in Thailand, hereinafter referred to as "the Project".

The objectives of the Project are:

- setting up of an automated hardware and software system for off-line management and processing of measurements executed of EGAT dams,

- development of control models of the quantities measured, that may be employed for the surveillance of the behaviour of all dams,

(1) Entrata in vigore: 28 aprile 1989.

- training of EGAT personnel to get experience in computerized system for the processing and interpretation in the measurements,

- review an in-depth examination of the instrumentation network deployed on the dams,

- analysis and interpretation of the behaviour of the Bhumibol Dam.

The Project is planned to be carried out in a timespan lasting about sixteen (16) calendar months.

ARTICLE II

The Government of the Kingdom of Thailand designates the Electricity Generating Authority of Thailand, hereinafter referred to as "EGAT", as the agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

ARTICLE III

The Government of the Republic of Italy indicates ISMES S.p.A.. Italy, hereinafter referred to as "ISMES", as the organization responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

ARTICLE IV

The Government of the Kingdom of Thailand, in accordance with the prevailing Thai laws and regulations, shall make the contributions which will be specified through another Exchange of Notes.

ARTICLE V

The Government of the Republic of Italy, in accordance with the prevailing Italian laws and regulations, shall make the following contributions:

- Italian experts for a total of 23 man/months to be spent in Thailand and 116 man/months to be spent in Italy.

- Training of EGAT personnel both in Italy and Thailand.

The total amount of the grant will be specified through Exchange of Notes, after the contract between the Ministry of Foreign Affairs of Italy and the appointed Italian company has been signed.

ARTICLE VI

The Government of the Kingdom of Thailand will assure the Italian experts working in Thailand for the execution of the project as follows:

- exemption from income taxes derived from their activities under the Project,
- exemption from customs duties on personal effects imported within six months after the first arrival of the experts in Thailand,
- assistance with respect to any necessary entry and exit visas stay permits, and other documents required for their stay and services in Thailand,
- facilitate prompt clearance of any equipment, materials or supplies required for the services and of the personal effects of the Italian experts, except those banned for import or luxurious and commissary goods,
- exempt from customs duties and taxes on the importation of the equipment, materials and supplies required for the implementation of the Project.

ARTICLE VII

The Government of the Kingdom of Thailand will indemnify Italian personnel against any civil claims directing resulting from the execution of this Memorandum of Undestanding except where such claims arise from gross negligence or wilful misconduct of the personnel.

This paragraph will not apply to claims arising from traffic accidents.

ARTICLE VIII

ISMES expatriate personel shall be accorded the facilities and privileges not less favourable than those granted to experts from third countries working in the framework of technical cooperation.

ARTICLE IX

The two Governments and their designated implementing organizations (EGAT and ISMES) shall ensure that this Memorandum of Undestanding is carried out with the due diligence and efficiency and each shall furnish the other with all information that may be considered necessary for the realization of the Project.

ARTICLE X

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the signature and shall expire upon completion of the Project or on any date mutually agreed upon by the two Governments.

This Memorandum of Understanding which is stipulated in accordance with ARTICLE III of the Basic Agreement on Co-operation between the Kingdom of Thailand and the Republic of Italy is of technicàl nature and is intended only to set out the administrative responsibility of the two Governments in relation to the carrying out of the Project within the framework of the above-mentioned Basic Agreement on Co-operation between the two Countries.

This Memorandum of Understanding may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by Exchange of Letters.

Any difference arising out of the iterpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultation or negotiation between the two Governments.

IN WITNESS WHEREOF, the Undersigned have signed this Memorandum of Understanding.

SIGNED in Bangkok on 28 April 1989 in duplicate in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND

Sub-lieutenant

Prapas Limpabandhu

Deputy Minister of Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

Senator

Gilberto Bonalumi

Undersecretary of State of Foreign Affairs

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

IL GOVERNO DEL REGNO DI TAILANDIA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONCERNENTE

LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA DIGA.

E LE TECNICHE DI MONITORAGGIO

Il Governo del Regno di Tailandia ed il Governo della Repubblica Italiana;

In conformità con le finalita e le disposizioni della Legge N.49 (in data 26 febbraio 1987) concernenti la nuova disciplina della Cooperazione Italiana allo Sviluppo;

Nell'ambito dell'Accordo di Base sulla Cooperazione del 10 Febbraio 1983;

Allo scopo di rafforzare la cooperazione esistente tra entrambi i Paesi;

Desiderosi di cooperare alla Valutazione sulla Sicurezza della Diga ed alle Tecniche di Monitoraggio in Tailandia:

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Entrambi i Governi coopereranno al progetto di assistenza tecnica per la Valutazione della Sicurezza della Diga e le Tecniche di Monitoraggio in Tailandia, in appresso denominato "il Progetto".

Gli obiettivi del Progetto sono:

- la costituzione di un sistema automatizzato di "hardware" e di"software" per la gestione al di fuori della linea di produzione e l'elaborazione delle misure eseguite delle dighe EGAT,

- lo sviluppo di modelli di controllo delle quantità misurate, che possano essere utilizzati per la sorveglianza del comportamento di tutte le dighe;

- l'addestramento di personale EGAT per acquisire esperienza nei sistemi computerizzati per l'elaborazione e l'interpretazione delle misure;

- il riesame di uno studio approfondito concernente la rete di strumentazione spiegata sulle dighe;

- l'analisi e l'interpretazione del comportamento della Diga di Bhumibol.

Il Progetto è programmato per essere realizzato in un arco di tempo avente la durata di circa sedici (16) mesi civili.

Articolo II

Il Governo del Regno di Tailandia designa l'Autorità Generatrice di Elettricità di Tailandia, in appresso denominata come "EGAT", quale agenzia responsabile per l'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum d'Intesa.

Articolo III

Il Governo della Repubblica Italiana indica l'ISMES S.p.a., Italia, in appresso denominata come "ISMES", come l'Organizzazione responsabile per l'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum d'Intesa.

Articolo IV

Il Governo del Regno di Tailandia, in conformità con le leggi ed i regolamenti Thai prevalenti, darà i contributi che saranno specificati per mezzo di un altro scambio di note.

Articolo V

Il Governo della Repubblica Italiana, in conformità con le leggi e regolamenti italiani prevalenti, contribuirà nella maniera seguente:

- Esperti italiani per un totale di 23 mesi lavorativi in Tailandia e 116 mesi lavorativi in Italia.

- Addestramento di personale EGAT sia in Italia che in Tailandia.

L'ammontare totale del prestito agevolato sarà specificato per mezzo di uno Scambio di Note, dopo che il contratto tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano e la Società italiana designata sarà stato firmato.

Articolo VI

Il Governo del Regno della Tailandia assicurerà gli esperti Italiani che lavorano in Tailandia all'esecuzione del progetto nella maniera seguente:

- esenzione dalla tassa sul reddito derivante dalle loro attività in base al Progetto,
- esenzione dai dazi doganali sugli effetti personali importati entro sei mesi dal momento dell'arrivo degli esperti in Tailandia,
- assistenza per quanto riguarda ogni autorizzazione e visto di soggiorno, di entrata e di uscita necessari, ed altri documenti richiesti per il loro soggiorno ed i loro servizi in Tailandia,
- agevolerà il sollecito sdoganamento di ogni equipaggiamento, materiali o forniture richiesti per i servizi, nonché degli effetti personali degli esperti italiani, tranne quelli la cui importazione è vietata, o le merci di lusso ed i viveri,
- esenzione dai dazi doganali e dalle tasse sull'importazione di equipaggiamento, materiali e forniture richieste per l'attuazione del Progetto.

Articolo VII

Il Governo del Regno di Tailandia proscioglierà il personale italiano da qualsiasi azione legale civile avente direttamente origine dalla esecuzione del Memorandum d'Intesa, salvo che tali azioni legali derivino da una negligenza grossolana o da una cattiva condotta premeditata del personale.

Questo paragrafo non si applica alle azioni legali relative ad incidenti stradali.

Articolo VIII

Al personale espatriato dell'ISMES saranno accordati agevolazioni e privilegi non meno favorevoli di quelli concessi agli esperti di Paesi terzi che lavorano nel quadro della cooperazione tecnica.

Articolo IX

I due Governi e le loro Organizzazioni designate per l'attuazione (EGAT e ISMES), si accerteranno che il presente Memorandum d'Intesa sia realizzato con la debita diligenza ed efficacia e ciascuno fornirà all'altro tutte le informazioni che possono essere considerate necessarie per la realizzazione del Progetto.

Articolo X

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma e scadrà al completamento del Progetto o a qualunque data reciprocamente convenuta tra i due Governi.

Il presente Memorandum d'Intesa che è stipulato in conformità con l'articolo III dell'Accordo di Base sulla Cooperazione tra il Regno di Tailandia e la Repubblica Italiana è di natura tecnica ed è volto unicamente a stabilire la responsabilità amministrativa dei due Governi in relazione alla attuazione del Progetto nel quadro del predetto Accordo di Base sulla Cooperazione tra i due Paesi.

Il Memorandum d'Intesa può essere emendato in ogni tempo con il consenso reciproco di entrambi i Governi mediante Scambio di Lettere.

Ogni divergenza che sorga dall'interpretazione o dalla realizzazione del presente Memorandum d'Intesa sara risolta amichevolmente per mezzo di consultazioni o negoziati tra i due Governi.

IN FEDE DI CHE, i Sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa

FIRMATO a Bangkok il 28 Aprile 1989 in duplice esemplare in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DEL REGNO DI TAILANDIA

Sotto-luogotenente
Prapas Limpa bandhu
Vice Ministro degli
Affari Esteri

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Senatore
Gilberto Bonalumi
Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri

39.

3 maggio 1989, Roma

Accordo di consolidamento tra Italia e Senegal con due annessi (A e B) (1)

ACCORDO

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 24 Janvier 1989 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Sénégal, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République du Sénégal, ou bénéficiant de sa garantie, envers l'Italie, échues à partir du 1er Novembre 1988 et non payées à la date du present Accord ainsi que celles à échoir jusqu'au 31 Décembre 1989 et non payées se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Janvier 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après dénommée "SACE" (Annexe A).

b) la consolidation des dettes, en principal et intérêts, échues à partir du 1er Novembre 1988 et non payées à la date du présent Accord ainsi que celles à échoir jusqu'au 30 Juin 1989 et non payées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclus le 3 Juillet 1982, le 5 Août 1983, le 17 Décembre 1984, le 18 Septembre 1985, le 5 Mai 1987 et le 4 Mars 1988 (Annexe B).

(1) Entrata in vigore: 3 maggio 1989.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes au présent Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées à l'Article I seront remboursées par le Gouvernement du Sénégal et transferées par l'entremise de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique du l'Ouest (BCEAO), (ci-après dénommé "Banque"), à la "SACE", en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Août 1997 et le dernier le 28 Février 2003.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord le Gouvernement du Sénégal s'engage à rembourser et à transferer ,par l'entremise de la "Banque" ,aux ayants droit en Italie, les intérêts relatifs aux dettes en question calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au réglement total des dettes mêmes, selon les dispositions prévues à l'Article II, aux taux d'intérêt de 8,50 % par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes, de 6,00 % par an pour ce qui concerne les dettes en Francs Français et de 5,70 % par an pour ce qui concerne les dettes en ECU.

Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans les contrats, conventions et Accords respectifs en versements semestriels (28 Février - 31 Août) dont le premier échéant le 31 Août 1989.

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome
en deux exemplaires, en langue française
le 3 Mai, 1989

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 gennaio 1989 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" concernenti il consolidamento del debito del Senegal, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti in quota capitale ed interessi contrattuali del Governo della Repubblica del Senegal, o che beneficiano della Sua garanzia, nei confronti dell'Italia, scaduti a decorrere dal 1° Novembre 1988 e non pagati alla data del presente Accordo nonché di quelli in scadenza fino al 31 Dicembre 1989 e non saldati relativi a forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonché ad operazioni finanziarie che prevedono un saldo scaglionato in un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulata anteriormente al 1° gennaio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, qui di seguito denominata "SACE" (Annesso A).

b) Il consolidamento dei debiti, in quota capitale ed interessi, giunti a scadenza a decorrere dal 1° Novembre 1988 e non pagati alla data del presente Accordo nonché quelli in scadenza fino al 30 Giugno 1989 e non saldati, risultanti da Accordi di consolidamento tra il Go-

verno della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal stipulati il 3 Luglio 1982, il 5 Agosto 1983, il 17 Dicembre 1984, il 18 Settembre 1985, il 5 Maggio 1987 ed il 4 Marzo 1988 (Annesso B).

Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui all'Articolo I saranno rimborsati dal Governo del Senegal e trasferiti tramite la Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale (BCEAO) (qui di seguito denominata "Banca"), alla "SACE", in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sarà saldata il 31 Agosto 1997 e l'ultima il 28 Febbraio 2003.

ARTICOLO III

Il Governo del Senegal si impegna a rimborsare ed a trasferire, tramite la "Banca", agli aventi diritto in Italia, sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi, in base alle norme previste all'Articolo II, ad un tasso d'interesse dell'8,50% annuo per quanto riguarda i debiti in lire italiane, del 6,00% annuo per quanto riguarda i debiti in franchi francesi e del 5,70% annuo per quanto riguarda i debiti in ECU.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, Convenzioni ed Accordi per mezzo di rate semestrali (28 Febbraio - 31 Agosto) la prima delle quali a scadere il 31 Agosto 1989.

ARTICCLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli legali previsti dal diritto comune, oppure gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I, indicati nelle tabelle in annesso. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni, in particolare delle clausole relative alle modalità di pagamento ed alle date delle scadenze.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che i Rappresentanti sottoscritti debitamente abilitati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma
in due esemplari in lingua francese
il 3 Maggio 1989

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

(Firma)

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SENEGAL

(Firma)

40.

9 maggio 1989, Mogadiscio

Scambio di lettere che modifica la Tabella 1 annessa al Grant Agreement italiano per il finanziamento delle importazioni tra Italia e Somalia (50 miliardi di lire italiane) (1)

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A MOGADISCIO

AL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

Mogadishu, 9 MAG 1989

Excellency,

with reference to the "Grant Agreement for the Financing of Imports" between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democratic Republic - dated novermber 26, 1988 - in the amount of 50.000.000.000 (fifty billion) Italian Liras, and as per article VI-Amendments of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of letters, I have the honour of informing You that the Government of Italy has agreed to delete, effective from April 1st,1989, in schedule 1 - Annex Negative List point ..) "processed and unprocessed food for human and animal consumption" of the said Agreement, only the following items: wheat, wheat flour, rice, sugar, vegetable oils.

The Grant Agreement is hereby amended accordingly, while all the rest remains unchanged.

Please, confirm in writing the agreement of Your Government on the contents of this letter and accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

The Ambassador of Italy
(Mario Manca)

(1) Entrata in vigore: 9 maggio 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A MOGADISCIO

Date 9 May, 1989

Mr. Ambassador,

I have received Your letter in to-day's date with which You informed me of the following:

- with reference to the "Grant Agreement for the Financing of imports" between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democratic Republic - dated november 26, 1988 - in the amount of 50.000.000.000 (fifty billion) Italian Liras, and as per article VI-Amendments of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of letters, I have the honour of informing You that the Government of Italy has agreed to delete, effective from April 1st 1989, in schedule 1 - Annex Negative List - point c) "processed and unprocessed food for human and animal consumption" of the said agreement, only the following items: wheat, wheat flour, rice, sugar, vegetable oils;
- the Grant Agreement is hereby amended accordingly, while all the rest remains unchanged.

I have the honour to inform You, on behalf of the Government of the Somali Democratic Republic, that I agree on the above.

Please accept, Mr. Ambassador, the assurances of my highest consideration.

Mohamed S. Osman
Minister.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A MOGADISCIO

AL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

Mogadiscio, 9 maggio 1989

Eccellenza,

con riferimento all'"Accordo di Prestito Agevolato per il Finanziamento delle Importazioni" tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica di Somalia in data 26 novembre 1988 per un ammontare di 50.000.000.000 (cinquanta miliardi) di lire italiane, ed in base all'articolo VI-Emendamenti allo stesso Accordo che prevede l'apposizione di modifiche per mezzo di scambio di lettere, ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano ha convenuto di cancellare, in vigore dal 1 Aprile 1989, alla Tabella 1 - Lista Negativa in Annesso, punto c) "generi alimentari trattati e non trattati destinati al consumo dell'uomo e degli animali" di detto Accordo, solo le seguenti voci: frumento, farina di frumento, riso, zucchero, olii vegetali.

L'Accordo di Prestito Agevolato è con questo mezzo emendato di conseguenza, tutto il resto rimanendo immutato.

La Prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo per quanto riguarda il contenuto di questa lettera e di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore d' Italia
(Mario Manca)

IL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A MOGADISCIO

9 Maggio 1989

Signor Ambasciatore

Ho ricevuto la Sua lettera in data odierna con la quale Ella mi informa di quanto segue:

- con riferimento all'"Accordo di Prestito Agevolato per il Finanziamento delle Importazioni" tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Démocratica di Somalia in data 26 novembre 1988 per un ammontare di 50.000.000.000 (cinquanta miliardi) di lire Italiane, ed in base all'articolo VI- Emendamenti dello stesso Accordo che prevede l'apposizione di modifiche per mezzo di scambio di lettere, ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano ha convenuto di cancellare, in vigore dal 1 Aprile 1989, alla Tabella 1 - Lista negativa in annesso - punto c) "generi alimentari trattati e non trattati destinati al consumo dell'uomo e degli animali" di detto Accordo, solo le seguenti voci: frumento, farina di frumento, riso, zucchero, olii vegetali.

- L'Accordo di Prestito Agevolato è con questo mezzo emendato di conseguenza, tutto il resto rimanendo immutato.

Ho l'onore di informarLa, per conto del Governo della Repubblica Democratica di Somalia, del mio accordo riguardo a quanto sopra.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Mohamed S. OSMAN
Ministro

41.

9 maggio 1989, Mogadiscio

Scambio di lettere che modifica la tabella 1 annessa al Grant Agreement italiano per il finanziamento delle importazioni tra Italia e Somalia (15 milioni di dollari USA) (1)

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A MOGADISCIO

AL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

Mogadishu, 9 MAG 1989

Excellency,

with reference to the "Grant Agreement for the Financing of Imports" between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democratic Republic - dated november 26, 1988 - in the amount of 15.000.000 (fifteen million) United States Dollars, and as per article VI-Amendments of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of letters, I have the honour of informing You that the Government of Italy has agreed to delete, effective from April 1st 1989, in schedule 1 - Annex Negative List - point 3) "processed and unprocessed food for human and animal consumption" of the said Agreement, only the following items: wheat, wheat flour, rice, sugar, vegetable oils.

The Grant Agreement is hereby amended accordingly, while all the rest remains unchanged.

Please, confirm in writing the agreement of Your Government on the contents of this letter and accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

The Ambassador of Italy
(Mario Manca)

(1) Entrata in vigore: 9 maggio 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A MOGADISCIO

Date 9 May, 1989

Mr. Ambassador,

I have received Your letter in to-day's date with which you informed me of the following:

- with reference to the "Grant Agreement for the Financing of Imports" between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democratic Republic - dated november 26,1988 - in the amount of 15.000.000 (fifteen million) United States Dollars, and as per article VI-Amendments of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of letters, the Government of Italy has agreed to delete, effective from April 1st, 1989, in schedule 1 - Annex Negative List - point 3) "processed and unprocessed food for human and animal consumption" of the said Agreement, only the following items: wheat, wheat flour, rice, sugar, vegetable oils;
- the Grant Agreement is hereby amended accordingly, while all the rest remains unchanged.

I have the honour to inform you, on behalf of the Government of the Somali Democratic Republic, that I agree on the above.

Please accept, Mr. Ambassador, the assurances of my highest consideration.

Mohamed Sheikh Osman
Minister

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A MOGADISCIO

AL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

Mogadiscio, 9 maggio 1989

Eccellenza,

con riferimento all'"Accordo di Prestito Agevolato per il Finanziamento delle Importazioni" tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica di Somalia in data 26 novembre 1988, per un ammontare di 15.000.000 (quindici milioni) di dollari USA, ed in base all'articolo VI- Emendamenti dello stesso Accordo che prevede l'apposizione di modifiche per mezzo di scambio di lettere, ho l'onore di infórmarLa che il Governo Italiano ha convenuto di cancellare, in vígore dal 1 Aprile 1989, alla Tabella 1 - Lista Negativa ın annesso - Punto 3) " generi alimentari trattati e non trattati destinati al consumo dell'uomo e degli animali" di detto Accordo, solo le seguenti vocı: frumento, farina di frumento, riso, zucchero, olii vegetali.

L'Accordo di Prestito Agevolato è con ciò emendato di conseguenza, tutto il resto rimanendo immutato.

La prego di confermare per iscrıtto l'accordo del suo Governo per quanto rıguarda il contenuto della presente lettere e di accettare, Eccellenza, ı sens della mıa più alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia
(Mario Manca)

IL MINISTRO DELLE FINANZE DELLA SOMALIA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A MOGADISCIO

9 Maggio 1989

Signor Ambasciatore

Ho ricevuto la Sua lettera in data odierna con la quale Ella mi informa di quanto segue:

- con riferimento all'"Accordo di Prestito Agevolato per il Finanziamento delle Importazioni" tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica di Somalia in data 26 novembre 1988, per un ammontare di 15.000.000. (quindici milioni) di dollari USA, ed in base all'articolo VI- Emendamenti allo stesso Accordo , che prevede l'apposizione di modifiche per mezzo di scambio di lettere, il Governo Italiano ha convenuto di cancellare, in vigore dal 1 Aprile 1989, alla Tabella 1 - Lista Negativa in annesso - Punto 3) "generi alimentari trattati e non trattati destinati al consumo dell'uolo e degli animali" di detto Accordo, solo le seguenti voci: frumento, farina di frumento, riso, zucchero, olii vegetali.

- L'accordo di prestito Agevolato e con ciò emendato di conseguenza, tutto il resto rimanendo immutato.

Ho l'onore di informarLa, per conto del Governo della Repubblica Democratica di Somalia del mio accordo su quanto sopra.

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Mohamed Sheikh Osman

Ministro

42.

22 maggio 1989, Roma

Accordo finanziario fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ecuador con scambio di note del 16-19 maggio 1989 (1)

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi;

in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero ecuadoriano firmato a Parigi il 20 gennaio 1988;

allo scopo di permettere il pagamento:

a) dei debiti verso l'Italia del Governo della Repubblica dell'Ecuador o del settore pubblico ecuadoriano ovvero di quelli beneficianti di garanzia del Governo ecuadoriano, per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al 31/12/1987 ed in scadenza nel periodo 1/1/1988 - 28/2/1989 e non regolati, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori nonchè ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 1/1/1983 assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) ed ammontanti a Dollari USA 100.592.247,73;

b) dei debiti, per capitale ed interessi, arretrati al 31/12/1987 ed in scadenza nel periodo 1/1/1988 - 28/2/1989 e non regolati, derivanti dagli Accordi italo-ecuadoriani

(1) Entrata in vigore: 22 maggio 1989.

firmati il 9/8/1984 ed il 27/5/1986 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi rispettivamente del 28/7/1983 e del 24/4/1985 ed ammontanti, secondo dati provvisori, a Dollari USA 31.939.534,96 milioni;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il Governo italiano - a termini della legge 24/5/1977 n. 227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - al fine di consentire il regolamento dei debiti ecuadoriani indicati al punto a) delle premesse al presente Accordo, farà in modo che venga concesso al Governo della Repubblica dell'Ecuador un credito finanziario fino ad un massimo di Dollari USA 101 milioni.

ARTICOLO II

Il Governo italiano - a termine della Legge 24/5/1977 n. 227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - al fine di consentire il regolamento dei debiti ecuadoriani indicati al punto b) delle premesse al presente Accordo, farà in modo che venga concesso al Governo della Repubblica dell'Ecuador un credito finanziario fino ad un massimo di Dollari USA 32,5 milioni.

ARTICOLO III

1) I crediti di cui ai precedenti Articoli I e II beneficieranno della garanzia assicurativa italiana ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento del relativo premio assicurativo, determinato secondo le modalità stabilite dalla SACE, sarà a carico del Governo della Repubblica dell'Ecuador.

2) Gli interessi sui citati crediti saranno rivedibili semestralmente e saranno commisurati al Libor a sei mesi maggiorato del margine concordato tra il Governo della Repubblica dell'Ecuador e gli Istituti che interverranno nell'operazione.

Tali interessi saranno calcolati a partire dalla data di ciascun utilizzo dei fondi da parte del Governo della Repubblica dell'Ecuador e saranno pagati semestralmente con prima scadenza il 31 gennaio o il 31 luglio immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo dei fondi.

3) I titoli rappresentativi dei crediti, liberamente negoziabili, saranno emessi dal Governo della Repubblica dell'Ecuador.

4) Le procedure tecniche e le modalità di utilizzo dei crediti saranno fissate nella/e Convenzione/i finanziaria/e da stipulare tra gli Istituti suddetti e il Governo della Repubblica dell'Ecuador.

5) La parte ecuadoriana si consulterà con la parte italiana in merito agli Istituti che veranno designati ad intervenire nell'operazione.

ARTICOLO IV

Il credito di cui al precedente Articolo I sarà rimborsato in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 31 gennaio 1994 e l'ultima il 31 luglio 1998.

ARTICOLO V

Il credito di cui al precedente Articolo II sarà rimborsato in 6 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 31 gennaio 1994 e l'ultima il 31 luglio 1996.

ARTICOLO VI

1) I crediti di cui ai precedenti Articoli I e II saranno destinati al pagamento in Italia in favore degli aventi diritto, dei debiti ecuadoriani indicati rispettivamente ai punti a) e b) delle premesse al presente Accordo.

2) I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO VII

Il Governo della Repubblica dell'Ecuador si impegna a pagare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo scaduti e non regolati, per il periodo intercorrente dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del suo regolamento totale, come segue:

a) dalla data di scadenza alla data dell'indennizzo da parte della SACE, ai tassi di interesse di ritardato pagamento previsti nei contratti o convenzioni finanziarie e, ove tali tassi non siano espressamente indicati, al tasso d'interesse indicato al successivo alinea b);

b) dalla data dell'indennizzo da parte della SACE alla data del regolamento del debito, al tasso di interesse del 7,92% p.a.

Gli interessi suddetti saranno regolati nelle valute indicate nei contratti o convenzioni finanziarie entro 30 giorni dalla data di regolamento di ciascun debito.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo non pregiudica i legami giuridici stabiliti dal diritto comune, nè gli impegni contrattualmente assunti tra le Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti ecuadoriani menzionati nelle premesse all'Accordo stesso. Pertanto nessuna disposizione dell'Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti e convenzioni in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e resterà valido sino a che i crediti finanziari di cui ai precedenti Articoli I e II saranno stati interamente rimborsati per capitale ed interessi.

Fatto a Roma il 22 maggio 1989 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Ministro Plenipotenziario
Francesco Aloisi de Larderel

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR
Ambasciatore
Roque Canadas

Lettera aggiuntiva

Roma, 16 maggio 1989

Signor Ambasciatore,

al fine di non ritardare la firma dell'Accordo relativo alla ristrutturazione dei debiti ecuadoriani verso l'Italia arretrati al 31/12/1987 ed in scadenza nel periodo 1/1/88 - 28/2/89, ho l'onore di proporLe che le parti interessate, verificati i conteggi predisposti dalla SACE in base ai risultati delle indagini concernenti l'ammontare di alcune scadenze derivanti dal precedente Accordo italo-ecuadoriano del 9/8/1984 e relativi interessi di ritardato regolamento, provvederanno a regolare senza ritardo il saldo risultante a favore dell'una o dell'altra.

La prego di voler confermare l'accordo del suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

S.E.
Roque Canadas
Ambasciatore della Repubblica dell'Ecuador
R o m a

89A2850

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651366) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.